

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (X, XIII e XIV)	»	32
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	33
GIUSTIZIA (II)	»	49
DIFESA (IV)	»	57
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	71
FINANZE (VI)	»	93
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	120
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	142
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	160

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	167
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	168
AFFARI SOCIALI (XII)	»	189
AGRICOLTURA (XIII)	»	206
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	212
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	241
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	242
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	243
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	244
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	246
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	247
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CON- DIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	248
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	249

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo – approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i>)	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo – approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	10

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 30 luglio 2015. – Presidenza del presidente Aniello FORMISANO.

La seduta comincia alle 9.40.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

C. 3262 Governo – approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni MONCHIERO, *relatore*, fa presente che il disegno di legge all'esame del Comitato presenta un contenuto assai complesso ed articolato. A seguito dell'esame parlamentare presso il Senato,

infatti, all'originario nucleo delle disposizioni, afferenti alla funzionalità degli enti territoriali, da conseguire mediante una serie di interventi dei quali fornisce puntuale indicazione il preambolo, se ne sono aggiunte molteplici, non sempre riconducibili agli oggetti di disciplina individuati dal titolo e dal preambolo del decreto-legge: basti considerare che il numero degli articoli è passato da 18 a 42. In particolare, il decreto-legge, come modificato presso l'altro ramo del Parlamento, reca una serie di interventi di carattere ordinamentale che afferiscono a molteplici materie, quali, e solo per citarne alcune, le procedure concorsuali presso le Agenzie fiscali, la proroga dell'impiego del personale militare delle Forze armate per esigenze di sicurezza e di prevenzione e contrasto del terrorismo, la soppressione del Fondo Gas di cui alla legge n. 1084 del 1971, le concessioni demaniali marittime, l'IMU agricola, il risanamento ambientale, le assunzioni straordinarie nelle forze di

polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A tali interventi se ne aggiungono altri, prevalentemente di carattere localistico, che, pur riguardanti gli enti territoriali, non sembrano riconducibili ai singoli oggetti di disciplina del provvedimento d'urgenza come definiti nel preambolo. A tale proposito, ritiene che il Comitato non possa non tenere in debito conto la recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 154 del 2015, che, richiamando la sentenza n. 32 del 2014, ha chiarito che « *le disposizioni introdotte in sede di conversione devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge, ovvero, in caso di provvedimenti governativi a contenuto plurimo, alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso* ».

Ulteriori criticità del provvedimento attingono poi al mancato ricorso (in alcuni casi) alla tecnica della novellazione, ad alcuni difetti di coordinamento con l'ordinamento vigente, alla previsione di alcuni termini eccessivamente brevi per l'adozione di atti attuativi del decreto-legge (scaduti senza essere stati evasi), e alla tecnica redazionale del testo.

Marilena FABBRI, pur condividendo le considerazioni svolte dal relatore, ritiene che la disciplina in materia di IMU agricola, indicata tra le materie non corrispondenti né al titolo né al preambolo del decreto-legge, dovrebbe invece essere ricompresa tra quegli interventi che, pur non essendo riconducibili ai singoli oggetti di disciplina del provvedimento d'urgenza come definiti nel preambolo, riguardano comunque gli enti territoriali. Ritiene poi che l'indicazione di termini brevi per l'adozione di provvedimenti attuativi, decorrenti sin dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sia connessa alla natura del provvedimento d'urgenza e alle esigenze sottese alla sua attuazione.

Giovanni MONCHIERO, *relatore*, nel condividere la prima delle due osservazioni formulate dalla collega Fabbri, in relazione alla seconda, concernente la tempistica prevista dal decreto-legge per

l'adozione dei provvedimenti attuativi, chiarisce di aver fatto esclusivo riferimento ai casi in cui i termini indicati nel decreto-legge, evidentemente troppo stretti, siano già scaduti senza che i provvedimenti in questione siano stati adottati.

Alla luce del dibattito svoltosi, formula dunque la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 3262 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge, che si compone di 18 articoli, cui si aggiungono i ben 26 articoli, i 66 commi e le due Tabelle inseriti in occasione del suo esame presso il Senato, presenta un contenuto estremamente complesso e articolato;

il preambolo fornisce puntuale indicazione dell'originario nucleo di disposizioni (incidenti sulla funzionalità degli enti territoriali mediante interventi riguardanti la materia finanziaria, quella sanitaria, il personale dipendente e l'erogazione dei servizi di competenza, nonché mediante specifiche misure in favore dei territori colpiti da calamità naturali) e reca l'indicazione della necessità e dell'urgenza del provvedere in ordine a tutti gli interventi in questione, fatta eccezione per quelli in materia di policlinici universitari gestiti da università non statali contenuti all'articolo 9, commi 10 e 11;

a tale complesso di disposizioni, si aggiungono, nel testo all'esame della Camera, ulteriori norme che, in alcuni casi, afferiscono ad ambiti materiali diversi rispetto a quelli indicati nel titolo del decreto-legge e specificati nel preambolo e, in altri casi, seppur riconducibili alla materia indicata nel titolo del decreto-legge, risultano estranei rispetto agli oggetti dell'intervento d'urgenza così come definiti nel preambolo;

in particolare, agli ambiti materiali prima indicati e alle complessive finalità perseguite dal provvedimento, non sem-

brano riconducibili le disposizioni di cui agli articoli: 4-*bis*, che interviene in materia di procedure concorsuali presso le Agenzie fiscali; 5-*bis*, recante proroga dell'impiego del personale militare delle Forze armate per esigenze di sicurezza e di prevenzione e contrasto del terrorismo; 7, comma 9-*ter*, in materia di classificazione dei rifiuti pericolosi; 7, commi da 9-*septies* a 9-*quiquiesdecies*, che intervengono (in via non testuale) a sopprimere il Fondo Gas di cui alla legge n. 1084 del 1971 e ad istituire una Gestione ad esaurimento di tale Fondo presso l'INPS; 7, commi 9-*septiesdecies* e *duodevicies*, recanti interventi in materia di concessioni demaniali marittime; 7, comma 9-*sexies*, che interviene a finanziare gli sgravi contributivi previsti dai commi 118 e 121 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) di cui beneficiano i datori di lavoro alle condizioni previste dal comma 122 del medesimo articolo; 8, commi da 4-*bis* a 4-*quater*, che intervengono a disciplinare il pagamento, da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, dei debiti dallo stesso assunti a seguito dell'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria; 9, commi da 9-*bis* a 9-*quater*, che intervengono, con norma di interpretazione autentica, su profili fiscali della locazione finanziaria; 9, commi da 11-*bis* a 11-*quater*, che intervengono sul Consorzio interuniversitario (CINECA); 11, commi 16-*bis* e 16-*ter*, recanti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e procedimenti per il rilascio o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA); 11, comma 16-*quater*, volto a modificare la procedura di nomina dei Commissari straordinari del Governo per i programmi di risanamento ambientale e la definizione degli indirizzi strategici per il risanamento del comprensorio Bagnoli – Coroglio; 11-*bis*, recante « disposizioni in materia di economia legale »; 13-*quater*, che proroga il termine per la cantierabilità di alcune opere stradali e ferroviarie individuate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014; 16-*bis*, recante misure per favorire la rappresentanza territoriale ne-

gli organi di amministrazione di associazioni e fondazioni con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità e 16-*ter*, recante disposizioni in materia di assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

seppur recanti interventi riguardanti gli enti territoriali, non appaiono invece riconducibili ai singoli oggetti di disciplina del provvedimento d'urgenza come definiti nel preambolo, le misure, prevalentemente di carattere localistico, contenute agli articoli: 1-*quinqies*, che interviene in materia di variazione dell'assetto proprietario del Parco di Monza; 7, comma 9-*bis*, in materia di pubblicità delle nuove rendite catastali degli immobili siti nelle province autonome di Trento e di Bolzano; 7, comma 9-*quater*, recante interventi in favore del comune di Milano; 7, comma 9-*sexiesdecies*, recante interventi in favore del comune di Campione d'Italia; 7-*bis*, che novella il testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di copertura assicurativa sull'operato degli amministratori degli enti locali e di rimborso delle spese legali; 8, comma 13-*bis*, che interviene in materia di IMU agricola; 8, commi 13-*ter* e 13-*quater*, che intervengono al fine di sopperire alle specifiche e straordinarie esigenze finanziarie delle città metropolitane di Milano e di Torino ed al fine di fronteggiare le specifiche esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali; 8, comma 13-*sexies*, che modifica il testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 con un intervento peraltro nella materia elettorale (cause di ineleggibilità dei sindaci); 8, commi da 13-*octies* a 13-*duodecies*, che disciplinano le modalità di assegnazione delle quote di imposta dovute dallo Stato alla regione Sicilia a norma dell'articolo 37 del suo Statuto; 8-*bis*, che dà attuazione all'Accordo in materia finanziaria stipulato tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta in data 21 luglio 2015, disciplinandone profili applicativi; 9-*novies* e 9-*decies* recanti disposizioni in materia sanitaria ulteriori rispetto a

quanto concordato in sede di Conferenza Stato-regioni in data 26 febbraio e 2 luglio 2015 e connesse allo svolgimento di Expo 2015 e del Giubileo straordinario; 13-*bis*, recante istituzione di una zona franca per la Sardegna; 13-*ter*, recante misure per la città di Venezia; 16, comma 1-*bis*, capoverso 5-*ter*, che reca interventi volti ad assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe; 16-*quater*, recante disposizioni per la stabilizzazione dei lavoratori di comuni della regione Calabria;

con riferimento alle disposizioni prima indicate, che inseriscono, nella legge di conversione, oggetti di disciplina nuovi rispetto a quelli contenuti nel decreto-legge, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, *“tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d’urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita”*, nonché rispetto all’intestazione del decreto e al preambolo; si ricorda altresì che, nella sentenza n. 32 del 2014, con orientamento confermato, da ultimo, nella recentissima sentenza n. 154 del 2015, la Corte costituzionale ha inoltre chiarito che *“le disposizioni introdotte in sede di conversione devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge, ovvero, in caso di provvedimenti governativi a contenuto plurimo, alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso”*;

ancorché riguardante una materia solo indirettamente connessa a quelle oggetto del decreto-legge, la disciplina contenuta all’articolo 9-*duodecies* – in materia di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco – non sembra invece presentare profili problematici sul piano dell’omogeneità del contenuto, in quanto essa appare strumentale all’attuazione della corposa disciplina, inserita in

sede di conversione del decreto-legge, agli articoli da 9-*bis* a 9-*octies*, in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria;

sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

il decreto-legge in esame riproduce, all’articolo 5-*bis*, i contenuti del decreto-legge 1° luglio 2015, n. 85 (S. 1992), recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio, assegnato alle Commissioni riunite 1^a e 4^a del Senato e, all’articolo 11, commi 16-*bis* e 16-*ter*, i contenuti degli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 92 del 2015 (C. 3210), in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, attualmente all’esame delle Commissioni riunite VIII e X della Camera; come già evidenziato dal Comitato per la legislazione in circostanze analoghe, da tale confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – possono discendere effetti di incertezza sull’individuazione della disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo, nonché un’alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge, sia pure attenuata dall’espressa clausola di salvezza degli effetti prodotti dal decreto-legge confluito nel provvedimento in esame e dunque destinato a decadere;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il decreto-legge ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, dal momento che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali; in altri casi, il difetto di coordinamento con la normativa vigente è imputabile all’introduzione di numerose misure di carattere organico che, nell’ambito delle partizioni del testo nelle quali sono

inserite, appaiono decontestualizzate e, in molti casi, fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto; tali modalità di produzione normativa, si riscontrano, a titolo meramente esemplificativo, agli articoli: 4, commi 1 e 2, 5 e 7, comma 9-*quinquies*, che fanno sistema con la legge n. 56 del 2014 relativamente al personale delle province; 7, che fa sistema con l'articolo 1, commi 430 e 537 della legge n. 190 del 2014, in materia di rinegoziazione di mutui da parte degli enti locali; 8, commi da 1 a 12, che fanno sistema con il decreto-legge n. 35 del 2013 (in particolare, articolo 1, commi 10 e 11 e articolo 2, comma 3), in materia di liquidità degli enti territoriali per procedere al pagamento dei debiti contratti; 8, commi da 4-*bis* a 4-*quater*, che fanno sistema con l'articolo 1, comma 381 della legge n. 190 del 2014; 11, che: al comma 1, per accelerare la ricostruzione in Abruzzo, integra e modifica in maniera non testuale l'articolo 67-*quater*, comma 8, del decreto-legge n. 83 del 2012 e, al comma 7-*bis*, estende l'ambito di applicazione del comma 5 del citato articolo 67-*quater*; 13, comma 01, che prolunga la catena delle proroghe dello stato di emergenza conseguente al terremoto del maggio 2012 effettuata modificando in maniera non testuale l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012 (articolo 6, comma 1 del decreto-legge n. 43 del 2013; articolo 7, comma 9-*ter* del decreto-legge n. 133 del 2014); 16, comma 1, che integra in maniera non testuale l'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2014, in materia di affidamento dei servizi per il pubblico da parte degli istituti e luoghi della cultura;

il decreto-legge, secondo una modalità di produzione normativa che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, appare non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, modifica altresì disposizioni di recentissima approvazione

(si veda, ad esempio, l'articolo 8, comma 13);

esso, infine, all'articolo 7, comma 2-*bis*, introduce, nell'ambito dell'articolo 259, comma 1-*ter*, del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000, che prevede che nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, in determinati casi, l'ente possa raggiungere l'equilibrio finanziario, in deroga alle norme vigenti, entro tre anni, un secondo periodo che estende tale termine portandolo da tre a quattro anni, a tutti gli enti locali, ricomprendendovi così anche i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti indicati nel primo periodo, per i quali tuttavia il testo risultante dopo la modifica continua a mantenere il termine dei tre anni;

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il provvedimento contiene alcune disposizioni di carattere ordinamentale i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto alla loro entrata in vigore (si veda, per esempio, l'articolo 3, commi 1 e 2): in relazione alle succitate disposizioni, appare dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della « immediata applicabilità » delle misure disposte dal decreto; altre disposizioni hanno invece efficacia retroattiva: ad esempio, l'articolo 1, comma 9, capoverso 3-*ter*, relativo alla disapplicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'anno 2012 e l'articolo 9, comma 9, che modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) al fine di differire dal 2013 al 2017 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, che finora non hanno trovato applicazione;

alle suddette disposizioni vanno aggiunte quelle contenute all'articolo 7,

comma 8-bis, e all'articolo 9, comma 9-bis, formulate in termini di interpretazione autentica di una previgente disciplina normativa e per le quali andrebbe verificato se sia rispettata la prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui “deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo” »;

esso contiene inoltre disposizioni di cui viene circoscritta la validità temporale, le quali agiscono generalmente in deroga, esplicita o implicita, al diritto vigente. A titolo esemplificativo: l'articolo 1, comma 7, con riguardo alle sanzioni erogabili ai comuni che non hanno rispettato i vincoli del patto di stabilità interno nel 2014, deroga implicitamente all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183; l'articolo 5, comma 2, sul trasferimento del personale appartenente alla polizia provinciale, dispone “in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale”; l'articolo 11, comma 6, con riguardo alla ricostruzione in Abruzzo, pur facendo “salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice civile” deroga implicitamente a tale norma, sostituendo alla previa autorizzazione dei subappalti da parte del committente, la semplice comunicazione *ex post* da parte dell'appaltatore al committente stesso; al medesimo articolo 11, il comma 16-*quater*, lettera a), novella l'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, al fine di dettare una nuova disciplina per la nomina dei commissari straordinari per il risanamento ambientale, prevedendo che essa avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione interessata, e derogando così implicitamente all'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, a norma del quale – e come attualmente previsto dalla disposizione novellata – i commissari straordinari del Governo sono nominati

con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

il decreto-legge reca la previsione di adempimenti ai quali si sarebbe dovuto dare attuazione in termini assai brevi e che risultano già scaduti. In particolare, all'articolo 8, il comma 2 prevede l'adozione, entro il 15 luglio, di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, conferendo alla Conferenza Stato-Regioni la possibilità di individuare, nei dieci giorni successivi, modalità di riparto diverse dal criterio legislativamente individuato dal medesimo comma; il comma 7 prevede l'adozione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 30 giugno 2015; il comma 10 prevede infine l'adozione di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio con il quale “è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, la quota” di un contributo spettante a ciascun comune;

infine, il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, valuti la Commissione la soppressione delle disposizioni contenute agli articoli 4-bis, 5-bis, 7, comma 9-*ter*, 7, commi da 9-*septies* a 9-*quinquiesdecies*, 7, commi 9-*septiesdecies* e *duodevicies*, 7, comma 9-*sexies*, 8, commi da 4-bis a 4-*quater*, 9, commi da 9-bis a 9-*quater*, 9, commi da 11-bis a

11-*quater*, 11, commi 16-*bis* e 16-*ter*; 11, comma 16-*quater*, 11-*bis*, 13-*quater*, 16-*bis* e 16-*ter*, che appaiono estranee rispetto agli oggetti e alle finalità del decreto-legge, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

verifichi altresì la Commissione l'opportunità di mantenere le disposizioni di cui agli articoli 1-*quinquies*, 7, comma 9-*bis*, 7, comma 9-*quater*, 7, comma 9-*sexiesdecies*, 7-*bis*, 8, comma 13-*bis*, 8, commi 13-*ter* e 13-*quater*, 8, comma 13-*sexies*, 8, commi da 13-*octies* a 13-*duodecies*, 8-*bis*, 8-*novies* e 8-*decies*, 13-*bis*, 13-*ter*, 16, comma 1-*bis*, capoverso 5-*ter* e 16-*quater*, le quali, pur recando misure riguardanti gli «enti territoriali», incidono tuttavia su oggetti ulteriori rispetto a quelli specificati nel preambolo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all'articolo 7, comma 2-*bis*, si coordinino le disposizioni dallo stesso introdotte nell'ambito dell'articolo 259, comma 1-*ter*, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000, con quelle contenute nel primo periodo della disposizione novellata;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa, che incidono in via non testuale sulla normativa in vigore, in termini di novella alla medesima, nonché effettuare i necessari coordinamenti con l'ordinamento vigente;

si dovrebbe altresì espungere dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, quella parte della disposizione che consente ad atti non legislativi di modificare i criteri di riparto del Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti in favore degli enti

locali legislativamente individuati dal primo periodo del medesimo comma;

all'articolo 11, comma 6, si dovrebbe esplicitare la deroga implicita, ivi contenuta, all'articolo 1656 del codice civile, in materia di subappalto;

all'articolo 11, comma 16-*quater*, lettera *a*), laddove prevede che i Commissari straordinari per il risanamento ambientale siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – alla luce del quadro normativo vigente richiamato in premessa – valuti la Commissione se non sia opportuno – ripristinando il testo vigente – prevedere che la suddetta nomina avvenga mediante decreto del Presidente della Repubblica previa delibera del Consiglio dei ministri;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 8, comma 7, che contiene un rinvio generico all'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, si precisi a quale dei 26 commi di cui si compone l'articolo richiamato si intenda fare riferimento.

Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

abbia cura il legislatore di evitare sovrapposizioni normative ed intrecci tra disposizioni sostanzialmente identiche presenti in più provvedimenti d'urgenza, in quanto tale fenomeno è suscettibile di ingenerare incertezze interpretative ed applicative, di determinare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge nonché un uso anomalo dello strumento del decreto-legge. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

Giovedì 30 luglio 2015.

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

C. 3194 Governo – approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Tancredi TURCO, *relatore*, nell'illustrare i contenuti del disegno di legge all'oggetto, fa presente che esso è volto a delegare il Governo alla redazione di un nuovo codice dei contratti pubblici, al fine di recepire tre direttive europee di riordino della normativa dell'Unione europea in materia di concessioni e di appalti, nonché di riordinare la disciplina interna vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

A tale proposito, in relazione agli ambiti di competenza del Comitato, fa presente che le maggiori criticità riscontrate, indicate analiticamente nella proposta di parere che sottopone al Comitato, riguardano la formulazione dei principi e dei criteri di delega e la procedura delineata per il suo esercizio.

Conclusivamente, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3194 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone di un unico articolo suddiviso in 9 commi,

reca un contenuto omogeneo, essendo volto a delegare il Governo alla redazione di un nuovo codice dei contratti pubblici, al fine di recepire tre direttive europee di riordino della normativa dell'Unione europea in materia di concessioni e di appalti, nonché di riordinare la disciplina interna vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

in relazione alla formulazione delle norme di delega, il disegno di legge contiene alcune disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi appaiono presentare elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega (si vedano le lettere *e*, *f*, *i*, *m*, *p*, *t*, *ddd*, e *fff*) del comma 1); disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi appaiono eccessivamente generici (ad esempio, la lettera *o*) del comma 1, che prevede l'"attribuzione all'ANAC di più ampie funzioni", la lettera *zz*) del medesimo comma, che demanda al decreto legislativo la "previsione di criteri per le concessioni" e l'introduzione di "criteri volti a vincolare la concessione", e la lettera *ggg*) del medesimo comma 1 che, in merito all'impatto sull'ambiente o sul territorio di grandi progetti infrastrutturali, delega il Governo a prevedere "una procedura di acquisizione dei consensi tecnici e amministrativi per realizzare un'opera che sia semplice, vincolante e non modificabile nel tempo"); nonché disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi sono indicati in termini di finalità della delega (si vedano, ad esempio, le lettere *b*, *c*, *d*) e *u*) del comma 1), con la conseguenza che, nelle suddette fattispecie, risulta oltremodo dilatato l'orizzonte della scelta discrezionale del Governo;

alcuni dei principi e criteri direttivi della delega enucleati al comma 1 contengono inoltre clausole delle quali andrebbe valutata la portata normativa: ad esempio,

la lettera *b*) richiede che sia garantito “l’effettivo coordinamento e l’ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina”, analogamente, la lettera *mmm*) richiama la necessità di un “ordinato passaggio tra la previgente e la nuova disciplina”; altre disposizioni richiedono poi il rispetto della vigente normativa statale (lettera *h*), della normativa di rango costituzionale (lettera *v*), del diritto europeo (lettere *ss*), *uu*) e *aaa*), o dei principi dell’Unione europea (lettera *oo*);

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:

quanto alla procedura delineata per l’esercizio della delega, il comma 3, quarto periodo, prevede che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmetta il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e renda comunicazioni innanzi alle relative Assemblee, al termine delle quali potrebbero approvare apposite risoluzioni parlamentari: per tale ragione, non appare chiara la formulazione della norma laddove reca l’inciso “anche in mancanza di nuovo parere”, posto che la procedura delineata non contempla l’espressione di un secondo parere parlamentare;

con riferimento al computo dei termini per l’esercizio della delega, l’ultimo periodo del comma 3 richiama la previsione di carattere generale contenuta nell’articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, a norma del quale se il termine per l’espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi, secondo un meccanismo che non permette di individuare il termine per l’esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione nei propri pareri, ha sempre segnalato che “appare opportuno individuare univocamente i termini per l’esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunciando

alla cosiddetta ‘tecnica dello scorrimento’” e che, nell’esame del disegno di legge C. 2617 (delega per la riforma del terzo settore), dopo che il Comitato aveva posto una condizione in tal senso, l’Assemblea della Camera ha approvato, il 1° aprile 2015, un emendamento all’articolo 1, comma 6, del disegno di legge, che ha previsto, in luogo dello scorrimento del termine di delega, un termine univoco entro il quale il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l’inefficacia della delega;

alcuni dei principi e criteri direttivi (ad esempio, quelli contenuti all’articolo 1, comma 1, lettere *q*) e *lll*), che autorizzano il Governo ad emanare un nuovo regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo codice, che disponga, in particolare, “la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura”) recano in realtà norme di immediata applicazione e riguardano adempimenti ulteriori rispetto all’esercizio della delega e potrebbero essere ricollocate al di fuori dei principi e criteri direttivi di delega, tra le disposizioni di immediata applicazione, e, in particolare, al comma 6, con il quale fanno sistema;

sul piano della formulazione del testo, in diversi principi e criteri direttivi l’uso degli aggettivi e degli avverbi determina un’autoqualificazione delle previsioni: ciò si riscontra, a titolo esemplificativo, al comma 1, lettera *b*) – che delega il Governo alla “compilazione di un unico testo normativo con contenuti di disciplina adeguata” – lettera *c*) – che pone l’obiettivo di “conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori” – nonché alle lettere *d*) e *gg*);

infine, il disegno di legge nel testo presentato al Senato reca sia l’analisi tecnico-normativa (ATN) sia l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, lettera b), si sostituisca il riferimento ivi contenuto alla "compilazione" di un nuovo testo unico normativo recante il codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione con quello, più appropriato, alla "elaborazione" di tale codice, tenuto conto della natura non solo ricognitiva ma anche innovativa dello stesso;

tenuto conto che la lettera iii) del comma 1 delega il Governo alla "espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in vigore" del nuovo codice, si verifichi la soppressione del comma 8, il quale dispone, in maniera parziale e con la stessa decorrenza, la cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 129, comma 3, del medesimo codice;

per quanto detto in premessa – all'articolo 1, comma 3, quarto periodo, si elimini l'inciso "anche in mancanza di nuovo parere";

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 3, si sostituisca il quinto periodo, che consente il ricorso alla "tecnica dello scorrimento" del termine per l'esercizio della delega, individuando in modo univoco il termine ultimo per l'esercizio della delega, che potrebbe coincidere – anche al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione –, con il termine ultimo per l'attuazione delle direttive (18 aprile 2016);

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

tenuto conto che la lettera ee) del comma 1 e il comma 7 recano entrambi

(l'uno sotto forma di principio e criterio direttivo di delega, l'altro di disposizione di immediata applicazione) la previsione del divieto, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, di attribuire compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato – si dovrebbe chiarire se, come sembra, l'intento del legislatore sia quello di dettare una nuova disciplina che abbia immediata vigenza nelle more dell'adozione del nuovo codice, ma che poi confluisca nel codice medesimo o se, invece, si tratti di una duplicazione della stessa disposizione;

all'articolo 1, comma 1, si dovrebbero meglio specificare i principi e criteri direttivi contenuti alle lettere e), f), i) m), p), t), ddd) e fff), avendo cura di distinguerli chiaramente dagli oggetti di delega, come richiesto dalla circolare del 2001;

al medesimo articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) o), u), zz) e ggg), che recano principi e criteri direttivi generici o formulati in termini di finalità della delega, si dovrebbero meglio precisare i suddetti principi e criteri al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si dovrebbero coordinare le disposizioni recate dal comma 1, lettera a), che dispone il "divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive" con le previsioni delle lettere n), ff), gg) e oo), che sembrano invece imporre aggravii procedurali o complicazioni rispetto a quanto stabilito dalla normativa europea di riferimento;

per esigenze di coordinamento interno al testo, si valuti l'unificazione nell'ambito di un unico principio e criterio direttivo dei due distinti principi e criteri contenuti alle lettere d) e g) in quanto,

mentre il primo indica tra gli obiettivi di delega la definizione di “*procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione*”, la seconda ripete tale obiettivo ponendovi un’eccezione, rappresentata dalle “*singole fattispecie connesse ad urgenze di protezione civile determinate da calamità naturali*”;

si dovrebbero altresì coordinare le disposizioni recate dal comma 1, lettera *l*), numero 2), laddove prevede l’unificazione delle banche dati esistenti nel settore presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con esclusione della banca dati centralizzata di cui alla lettera *r*), con quelle recate da tale lettera, la quale dispone a sua volta “*l’accesso a un’unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”, conferendo così l’attributo dell’unicità a due distinte banche dati;

al comma 1, lettera *l*), n. 5), che prefigura l’introduzione di un ulteriore

obbligo di denuncia (oltre gli obblighi di denuncia già previsti nel codice penale), limitato ad alcune specifiche categorie di reati e posto a carico delle imprese titolari di appalti pubblici, si dovrebbe indicare – come negli altri casi di denuncia obbligatoria già previsti nel codice penale – la sanzione conseguente alla violazione dell’obbligo in oggetto;

per quanto detto in premessa, valuti altresì la Commissione l’opportunità di ricollocare i principi e criteri direttivi contenuti all’articolo 1, comma 1, lettere *q*) e *lll*), al di fuori dei principi e criteri direttivi di delega tra le disposizioni di immediata applicazione, e, in particolare, al comma 6, con il quale fanno sistema. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.25.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Carlo Sarro (doc. IV, n. 12) <i>(Cancellazione dall'ordine del giorno)</i> ...	14
Sull'ordine dei lavori	14
Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 11) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> ...	15

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Su una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Giacomo Chiappori, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 13)	15
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

*Giovedì 30 luglio 2015. – Presidenza del
Presidente Ignazio LA RUSSA.*

La seduta comincia alle 14.55.

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Carlo Sarro (doc. IV, n. 12).

(Cancellazione dall'ordine del giorno).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 23 luglio 2015.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, comunica che il legale del deputato interessato ha trasmesso copia conforme all'originale del provvedimento con il quale il 24 luglio scorso il Tribunale di Napoli, Sezione Riesame, ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare alla detenzione agli arresti

domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 7 luglio 2015 nei confronti di Carlo Sarro.

Pertanto il procedimento parlamentare si considera senz'altro estinto e può essere cancellato dall'ordine del giorno.

La Giunta prende atto.

Sull'ordine dei lavori.

Paola CARINELLI (M5S) rileva come dal resoconto sommario non risulti una considerazione del deputato Chiarelli, espressa nel corso della precedente seduta, secondo la quale la mancata trasmissione di documentazione da parte dell'Autorità giudiziaria sarebbe una conseguenza dell'orientamento di questa Giunta, incline a concedere tutte le autorizzazioni richieste.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, prende atto del rilievo della collega Carinelli,

ricordandole peraltro quali siano la natura, la funzione ed i criteri della resocontazione sommaria.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 11).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 23 luglio 2015.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che nella precedente seduta la Giunta ha deliberato di richiedere al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova di trasmettere ulteriori documenti, risultando, in particolare, mancanti le informative di polizia giudiziaria e i provvedimenti che autorizzano e prorogano le operazioni di captazione.

La richiesta di integrazione documentale è stata trasmessa il 24 luglio scorso all'Autorità giudiziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 30 luglio 2015.

Su una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Giacomo Chiappori, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 13).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte che, con nota pervenuta il 20 luglio 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Giacomo Chiappori, deputato all'epoca dei

fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 546/13 RGNR – n. 1055/15 RG GIP. La domanda è stata assegnata in pari data alla Giunta per le autorizzazioni.

Dall'ordinanza si apprende che l'interessato è indagato per il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, commesso nella sua qualità di sindaco del comune di Diano Marina (IM). Secondo l'ipotesi accusatoria il contratto di appalto per il servizio annuale di manutenzione ordinaria del verde pubblico, affidato alla cooperativa sociale «*Il Cammino*» nel 2010, sarebbe stato prorogato sul falso presupposto della necessità ed urgenza nelle more della redazione degli atti tecnico-amministrativi per l'espletamento della nuova gara d'appalto, con ciò aggirandosi il limite per gli affidamenti diretti dei servizi pubblici in favore delle società cooperative. L'interessato avrebbe quindi ricevuto per sé l'utilità consistente nell'esecuzione, da parte della predetta cooperativa sociale, di lavori nella sua azienda, del costo accertato di 1.836 euro, oltre IVA, che risultano tuttavia solo parzialmente pagati, nella misura di 1.000 euro.

Con riferimento ai fatti contestati, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia chiede l'autorizzazione all'utilizzo di tre intercettazioni telefoniche.

Si riserva, quindi, di nominare il deputato al quale attribuire l'incarico di svolgere le funzioni di relatore.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.50 alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. C. 3249 Governo, approvato dal Senato

17

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 30 luglio 2015.

DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.

C. 3249 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 9 alle 9.05.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate nella seduta odierna</i>)	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28

SEDE REFERENTE

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del Presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI, indi del Presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO – Interviene la Sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Simona VICARI.

La seduta comincia alle 16.10.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio scorso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che tutte le proposte emendative riferite agli articoli 2 e 3 a prima firma dei deputati Boccuzzi, Carrescia, Cani, Baggero, Baruffi, Romanini e Basso sui quali i relatori e il Governo hanno espresso

parere contrario sono state ritirate prima della seduta. Avverte inoltre che la deputata Moretto ha ritirato le proprie proposte emendative 2.03, 3.018, 3.59, 3.129 e 6.34 prima della seduta.

Marco DA VILLA (M5S) rileva di aver trasmesso, prima della seduta, una lettera con la quale chiedeva di sottoscrivere tutti gli emendamenti di altri gruppi fino all'articolo 21.

Davide CRIPPA (M5S) rileva come gli emendamenti ritirati dal gruppo del PD si riferiscano ad articoli sui quali è già stato espresso il parere: non ritiene pertanto possibile impedire la trattazione di tali proposte emendative.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rileva come gli emendamenti possano sempre essere ritirati, a prescindere dal fatto che sugli stessi sia stato o meno espresso il parere. Gli emendamenti ritirati nel corso della seduta possono essere fatti propri da altri deputati mentre ciò non può avvenire per gli emendamenti ritirati prima dell'inizio della seduta. In forza di tali principi il

ritiro intervenuto prima dell'avvio della seduta impedisce che gli emendamenti ritirati siano esaminati, anche qualora sottoscritti da altro deputato.

Daniele PESCO (M5S) ritiene che occorra assicurare ufficialità al ritiro degli emendamenti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, con riferimento al rilievo del deputato Pesco, osserva di aver dato conto del ritiro degli emendamenti proprio al fine di assicurare la massima trasparenza e ufficialità.

Marco DA VILLA (M5S) considera fondamentale chiarire le regole su tale questione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ribadisce come il ritiro degli emendamenti può avvenire direttamente in seduta, attraverso un intervento orale, oppure prima della seduta, attraverso un documento scritto.

Marco DA VILLA (M5S) ribadisce la priorità dell'avvenuta sottoscrizione da parte sua, degli emendamenti ritirati dal PD.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea come il ritiro delle proposte emendative prima della seduta costituisca un diritto per i presentatori delle stesse proposte.

Marco DA VILLA (M5S) considera anomalo che il ritiro dei predetti emendamenti sia avvenuto attraverso una comunicazione firmata non dai presentatori, ma dal capogruppo.

Gianluca BENAMATI (PD) rileva come tale pratica sia assolutamente normale nell'ambito delle procedure dell'Assemblea, richiamando a tale riguardo la prassi seguita dal suo gruppo.

Luca SQUERI (FI-PdL) ritiene che, non essendovi certezza sulla priorità temporale del ritiro degli emendamenti rispetto alla sottoscrizione da parte di altro gruppo, sarebbe logico consentire comunque la

sottoscrizione e la trattazione delle proposte emendative che non può costituire a concessione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea come la trattazione degli emendamenti non costituisca una concessione delle Presidenze, ma ribadisce come spetti al presentatore della proposta emendativa di ritirarla prima dell'avvio della seduta in cui essa viene trattata.

Paolo RUSSO (FI-PdL) chiede alle Presidenze che sia consentita la sottoscrizione degli emendamenti di cui è stato annunciato il ritiro ad inizio della seduta, al fine di evitare la creazione di un precedente insidioso.

Raffaello VIGNALI (AP) ricorda che la sottoscrizione delle proposte emendative, così come degli atti di indirizzo o degli atti di sindacato ispettivo, sia subordinata all'accettazione di tale sottoscrizione da parte del primo firmatario.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Russo 02.01, volto ad esentare le nuove imprese assicurative per 3 anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre. Osserva che tale esenzione favorirebbe l'ingresso nel mercato di nuovi soggetti, aprendo l'asfittica offerta assicurativa italiana, le cui tariffe risultano le più alte d'Europa. Lamenta in proposito che in alcune regioni d'Italia anche gli assicurati con classi molto alte continuino a dover pagare cifre pari fino a 2.000 euro annui.

Paolo RUSSO (FI-PdL) interviene sul proprio emendamento 02.01, ribadendo quanto affermato dall'onorevole Pesco.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Russo 02.01, Laffranco 02.09 e Parisi 02.024.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante la loro trasmis-

sione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Daniele PESCO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo proprio sugli identici emendamenti Russo 02.02, Laffranco 02.010 e Parisi 02.023, lamentando il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sugli stessi, che tendono ad ampliare il ventaglio dei valori di riferimento delle assicurazioni anche sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto dai siti internet e non in via esclusiva da riviste di settore.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea la rilevanza degli emendamenti in esame, chiedendo al Governo ulteriori approfondimenti in merito.

Paolo RUSSO (FI-PdL) dichiara il voto favorevole sugli identici emendamenti Russo 02.02, Laffranco 02.010 e Parisi 02.023, non comprendendo il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sugli stessi, che sono volti a tutelare la concorrenza del settore anche al fine di allinearsi alla modernità dei tempi e non comportano ulteriori oneri o appesantimenti burocratici.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Russo 02.02, Laffranco 02.010 e Parisi 02.023.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra il suo emendamento 02.06, sul quale dichiara il voto favorevole del suo gruppo, ispirato a soddisfare una esigenza di equità.

Daniele PESCO (M5S), nel lamentare il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sugli identici emendamenti Russo 02.06, Laffranco 02.014 e Parisi 02.019, volti a fare in modo che le compagnie di assicurazione garantiscano un servizio migliore.

Marco DA VILLA (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sugli identici emendamenti in esame, finalizzati a una maggior tutela dei consumatori, au-

mentando altresì la concorrenza nel settore assicurativo dominato dall'oligopolio.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Russo 02.06, Laffranco 02.014 e Parisi 02.019.

Daniele PESCO (M5S) interviene sugli identici emendamenti Russo 02.05, Laffranco 02.013 e Parisi 02.020, che recano la possibilità di uno sconto sui costi della polizza se l'assicurato offre una garanzia pari alla franchigia. Si tratta a suo avviso di una idea innovativa in grado di fare risparmiare sia le assicurazioni sia gli assicurati.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Russo 02.05, Laffranco 02.013 e Parisi 02.020.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Russo 02.03, Laffranco 02.011 e Parisi 02.021, sottolinea l'importanza di sancire in modo definitivo la nullità di qualsiasi clausola che limiti i diritti degli assicurati, ad esempio, in questo caso, il diritto alla cedibilità del credito.

Paolo RUSSO (FI-PdL), intervenendo sulle medesime proposte emendative, pur esprimendo perplessità sulla reale portata delle proposte, riconosce che si tratta di un modello virtuoso che risponde alle esigenze di efficienza del mercato e di libera scelta del titolare di un diritto.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Russo 02.03, Laffranco 02.011 e Parisi 02.021.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Russo 02.04, Laffranco 02.012 e Parisi 02.022, rileva che essi recano una formulazione più calzante rispetto alle proposte emendative respinte in precedenza e hanno la finalità di impedire la limitazione del diritto al risarcimento, con riferimento alle modalità di riparazione del mezzo. In pratica, tali proposte mirano ad impedire la negazione o la diminuzione del diritto a riparare il proprio mezzo.

Paolo RUSSO (FI-PdL), riferendosi alle medesime proposte emendative, sottolinea che anche esse rappresentano un tentativo di evitare che si introducano strumenti che controllino e limitino l'attività degli artigiani e delle imprese. Esse rispondono, infatti, alla necessità di lasciare libero il mercato, pur non trascurando l'opportunità di controllarlo. In particolare, le proposte emendative tendono ad evitare le limitazioni del diritto all'indennizzo rispetto alle modalità di riparazione del mezzo, escludendo il ricorso ad appesantimenti burocratici che irrigidiscano il sistema.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Russo 02.04, Laffranco 02.012 e Parisi 02.022.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Russo 02.07 e Laffranco 02.015, sottolinea che si tratta, anche in questo caso, di proposte miranti ad evitare la lesione dei diritti dell'assicurato. La presentazione di emendamenti di tale contenuto è necessaria a correggere progetti di legge che vengono continuamente presentati, tendenti a limitare i diritti dell'assicurato in favore delle imprese di assicurazione. Rileva che le proposte emendative in esame, che prevedono la facoltà di indicare nel contratto di assicurazione il riparatore scelto dall'assicurato in caso di danno, vanno a vantaggio degli automobilisti.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), riferendosi alle medesime proposte emendative, ne sottolinea l'intento di obbligare alla trasparenza le compagnie assicurative.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra il proprio emendamento 02.04 volto a garantire la chiarezza della clausola contrattuale che consente al proprietario del mezzo di scegliere il riparatore in caso di sinistro, purché questo abbia determinate caratteristiche tecniche. Rileva che si tratta di un modello applicato in altri settori assicurativi, per esempio quello sulla casa.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Russo 02.07 e Laffranco 02.015.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sulle identiche proposte emendative Russo 02.08, Laffranco 02.016 e Parisi 02.017, osserva che il diritto di recesso delle polizze è già in parte previsto, ma le proposte emendative in esame dispongono la possibilità per l'assicurato di essere rimborsato per la parte di premio relativa al periodo in cui non abbia usufruito del servizio. Le proposte, pertanto, mirano a facilitare l'assicurato nella ricerca di polizze a prezzi migliori.

Paolo RUSSO (FI-PdL) stigmatizza il fatto che sia necessario presentare proposte di tale tenore, dal momento che la disciplina vigente è limitativa dei diritti dell'assicurato. Invita, pertanto, i colleghi a votare le proposte emendative in esame, che favoriscono l'introduzione di meccanismi di mercato nel settore delle assicurazioni.

Marco DA VILLA (M5S) rileva il carattere di buon senso degli identici emendamenti Russo 02.08, Laffranco 02.016 e Parisi 02.017, pur riconoscendo che la finalità di garantire i diritti dell'assicurato può essere realizzata con strumenti diversi. Infatti, la disciplina in esame appare, a suo avviso, suscettibile di creare difficoltà alle assicurazioni, soprattutto nella gestione del profilo dell'assicurato, in caso di continuo ricorso al recesso.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) stigmatizza la mancanza di risposte del Governo sui motivi per i quali le assicurazioni continuano a beneficiare di trattamenti privilegiati.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Russo 02.08, Laffranco 02.016 e Parisi 02.017.

Paolo RUSSO (FI-PdL) dichiara il voto favorevole sull'emendamento Parisi 02.018, il quale garantisce la libera scelta dell'as-

sicurato di avvalersi del riparatore che giudica più opportuno, peraltro al momento dell'accettazione delle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro.

Daniele PESCO (M5S) dichiara di condividere le finalità dell'emendamento Parisi 02.018.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Parisi 02.018 e Schullian 2.6.

Daniele PESCO (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sull'emendamento Paglia 2.1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Paglia 2.1.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea come il provvedimento in esame sia volto a tutelare le compagnie di assicurazione e non i cittadini.

Le Commissioni respingono l'emendamento Paglia 2.8.

Daniele PESCO (M5S) richiama le finalità dell'emendamento Colletti 2.9, riferito agli sconti sui premi assicurativi, che riprende il contenuto di una proposta di legge presentata dal suo gruppo in materia.

Marco DA VILLA (M5S), con riferimento all'emendamento Colletti 2.9, evidenzia in primo luogo come esso sia volto a sostituire integralmente il testo dell'articolo 2 del provvedimento, apportandovi significativi miglioramenti.

Segnala, in particolare, come la proposta emendativa determini il superamento dell'ambiguità della previsione recata dall'articolo 2 del disegno di legge relativa allo sconto « significativo » che l'impresa di assicurazione saranno obbligate ad applicare a fronte dell'accettazione da parte dell'assicurato di determinate clausole contrattuali. Sottolinea come l'emendamento sostituisca tale definizione vaga e

astratta con l'indicazione di precise percentuali di sconto da applicare in caso di accettazione dell'ispezione preventiva del veicolo ovvero in caso di installazione della cosiddetta « scatola nera ».

Evidenzia altresì l'importanza dell'innovazione introdotta dall'emendamento con la previsione dell'interoperabilità dei meccanismi che registrano l'attività del veicolo attraverso un servizio unico di raccolta dei dati presso le strutture del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico.

In tale contesto ritiene infatti che tale meccanismo possa essere uno strumento importante a tutela della *privacy* dei cittadini, ad oggi penalizzati da una forte asimmetria informativa a loro svantaggio, nonché per favorire il riequilibrio del mercato assicurativo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottoscrive l'emendamento Colletti 2.9 e ne illustra le finalità. Nel rilevare l'indeterminatezza della previsione recata dall'articolo 2 del provvedimento circa gli sconti « significativi » che le compagnie assicurative saranno tenute ad applicare ai soggetti che accettino determinate clausole contrattuali, sottolinea l'importanza della previsione di percentuali di sconto predefinite e stabilite *ex ante*. Auspica quindi che l'emendamento possa essere approvato così da verificare la fattibilità di tali previsioni attraverso le concrete dinamiche del mercato assicurativo.

Evidenzia inoltre la rilevanza dell'interoperabilità dei meccanismi che registrano l'attività del veicolo attraverso un servizio unico di raccolta dei dati presso le strutture del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico. Sottolinea, in linea generale, come l'emendamento tenda a contemperare la tutela della *privacy* degli assicurati con le esigenze delle compagnie assicurative, anche attraverso il mantenimento della titolarità dei dati in capo alle compagnie stesse.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Colletti 2.9, gli identici emendamenti Artini 2.2 e

Laffranco 2.7, nonché l'emendamento Paglia 2.12.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra il proprio emendamento 2.10, il quale è volto a introdurre misure di trasparenza che garantiscano la conoscenza *ex ante* da parte degli assicurati delle condizioni di polizza e delle tariffe stabilite secondo lo schema del contratto base ai sensi del decreto legge n. 179 del 2012. A tale proposito rileva come tale modifica sia finalizzata a rendere il consumatore realmente libero di esercitare la propria libertà di scelta tra le diverse polizze in modo maturo e consapevole.

Raccomanda quindi l'approvazione del proprio emendamento 2.10.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento all'emendamento Russo 2.10, sottolinea la rilevanza della previsione dell'obbligo per le compagnie assicuratrici di attenersi ad uno schema di contratto base in termini di maggiore trasparenza delle polizze assicurative offerte ai consumatori. Evidenzia infatti come tale strumento, ancora non attuato, possa essere utile per consentire agli utenti di effettuare un confronto tra i diversi livelli di prezzo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Russo 2.10, Laffranco 2.3 e Parisi 2.4, nonché l'emendamento Tagliatela 2.11.

Marco DA VILLA (M5S) illustra i suoi emendamenti 2.13 e 2.14, rilevando come essi siano volti a individuare la soluzione a un problema vissuto dai consumatori come un'ingiustizia. Ricorda infatti che, a parità di requisiti, i costi delle polizze sono molto diversificati a seconda dell'area di residenza dell'assicurato sul territorio nazionale. Ritiene tale criterio, seppur basato su dati statistici, arbitrario e non corretto e ne propone quindi il superamento attraverso l'introduzione di una tariffa premio per gli assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi 5 anni.

Si dichiara quindi perplesso per il parere contrario espresso dai relatori e Governo sulle sue proposte emendative 2.13 e 2.14, le quali si propongono di annullare ingiuste sperequazioni su base territoriale e di introdurre un criterio di premialità a favore dei conducenti con un attestato di rischio « immacolato ».

Girolamo PISANO (M5S), intervenendo sugli emendamenti Da Villa 2.13 e 2.14, osserva che il Governo dovrebbe avere il coraggio di prendere in esame elementi attinenti al livello di sinistrosità, che sono diversi nelle diverse aree del Paese, e non solo fattori statistici per determinare il rischio ed il premio assicurativo. Gli emendamenti in esame prevedono l'introduzione di meccanismi premiali per i soggetti che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi 5 anni. Ciò incentiverebbe comportamenti virtuosi. Chiede quindi al Governo una riflessione più approfondita per un reale cambiamento di sistema assicurativo.

Stefano ALLASIA (LNA) dichiara di condividere il contenuto degli emendamenti Da Villa 2.13 e 2.14 in esame che ritiene debbano essere accantonati al fine di individuare un meccanismo che tenga conto dei diversi livelli di sinistrosità nel Paese per individuare le soluzioni più appropriate. Dichiara quindi il voto di astensione del proprio gruppo sugli emendamenti in esame.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) esprime apprezzamento dell'intervento del collega Allasia e ribadisce l'importanza di introdurre un sistema premiale per i cittadini virtuosi. Rileva che il gruppo del Partito Democratico ha già depositato una proposta di legge in materia che riproduce sostanzialmente il contenuto degli emendamenti in esame e ricorda altresì che i relatori hanno già espresso parere favorevole sull'emendamento Impegno 3.97, a condizione che sia riformulato, che verte sul medesimo argomento.

Davide CRIPPA (M5S) interviene per un chiarimento sul piano procedurale: dal

momento che l'emendamento Impegno 3.97 verte sulla medesima materia, riterrebbe opportuno che la Presidenza decidesse di accantonare gli emendamenti Da Villa 2.13 e 2.14 in quanto aventi analogo contenuto.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, ricorda che l'emendamento Impegno 3.97, sul quale è in corso di elaborazione una proposta di riformulazione, e l'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 1.015 sono stati accantonati, ma a suo giudizio hanno un contenuto e finalità parzialmente diverse rispetto agli emendamenti Da Villa 2.13 e 2.14 in esame.

Davide CRIPPA (M5S) insiste per l'accantonamento degli emendamenti Da Villa 2.13 e 2.14, anche al fine di evitare di precludere le votazioni di proposte emendative di analogo contenuto riferite all'articolo 3 e non ancora esaminate.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, pur ritenendo il contenuto degli emendamenti in discussione non del tutto sovrapponibile, acconsente alla proposta di accantonamento degli emendamenti Da Villa 2.13 e 2.14.

Paolo RUSSO (FI-PdL) sottolinea come le proposte emendative Impegno 3.97, Luigi Di Maio 1.015 e Da Villa 2.13 e 2.14 dovrebbero essere esaminate congiuntamente, in quanto vertenti su analoga materia.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Da Villa 2.13 e 2.14 devono intendersi accantonati.

Sospende quindi la seduta per consentire la riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

La seduta, sospesa alle 19.20, è ripresa alle 20.50.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che tutte le proposte emendative riferite agli articoli da 2 a 32, presentate dal

gruppo della Lega Nord, sono state sottoscritte dai deputati Abrignani e Polidori. Avverte altresì che la deputata Bargerò ha ritirato le proprie proposte emendative 5.7, 6.48 e 6.53.

Avverte altresì che le Commissioni proseguiranno l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Paglia 2.17 e 2.16, Allasia 2.18, Laffranco 2.20 e Schullian 2.21. Approvano l'emendamento Luigi Di Maio 2.15 e respingono quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Paglia 2.22 e gli articoli aggiuntivi Laffranco 2.01 e 2.02.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento al suo emendamento 3.2, nell'esprimere la propria soddisfazione per il parere favorevole dei relatori e del Governo su talune proposte emendative all'articolo 3 presentate dal suo gruppo, ritiene che le Commissioni debbano comunque esprimersi col voto sul suo emendamento, interamente suppressivo dell'articolo 3 del provvedimento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Paglia 3.1 e Pesco 3.2, nonché l'emendamento Paglia 3.98 e approvano l'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 1.015, come riformulato, il quale, essendo ora riferito all'articolo 3, assume il numero 3.200 (*vedi allegato*).

Paolo PETRINI (PD) sottoscrive l'emendamento Sottanelli 3.117 e ne accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano dell'emendamento Sottanelli 3.117 (*nuova formulazione*).

Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Paglia 3.107, Da

Villa 3.134, Colletti 3.4, Paglia 3.3, nonché gli identici emendamenti Russo 3.5, Artini 3.6, Parisi 3.8 e Laffranco 3.9.

Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti D'Agostino 3.11, Laffranco 3.10, nonché gli identici emendamenti Pagano 3.81 e Abrignani 3.82. Respingono infine, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Polidori 3.83 e 3.84, Fragomeli 3.85, Sanga 3.86 e Pagano 3.104, gli emendamenti Pesco 3.90, 3.89 e 3.88, nonché l'emendamento Paglia 3.78.

Marco CAUSI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 3.99 proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Causi 3.99 (*nuova formulazione*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Causi 3.99, come riformulato, l'emendamento Impegno 3.160 è da considerarsi assorbito.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Ruocco 3.76 e 3.75, Polidori 3.80, Colletti 3.77, Maietta 3.79, Paglia 3.87.

Le Commissioni approvano l'emendamento Polidori 3.7, respingono l'emendamento Schullian 3.108 e approvano l'emendamento Schullian 3.109.

Marco DA VILLA (M5S) chiede l'accantonamento del proprio emendamento 3.111.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, accantona gli emendamenti Da Villa 3.111 e 3.110.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Polidori 3.19 e Sottanelli 3.20, nonché l'emendamento Pesco 3.156 e gli identici emendamenti Paglia 3.13, Laffranco 3.14, Parisi 3.15, Russo 3.16, Artini 3.17 e Laffranco 3.18.

Davide CRIPPA (M5S), con riferimento all'emendamento Colletti 3.12, evidenzia come, le cosiddette « scatole nere », essendo utilizzate per effettuare la misurazione di molteplici dati relativi alla circolazione dell'autoveicolo, debbano essere necessariamente sottoposti a una taratura periodica per verificarne il funzionamento.

Gianluca BENAMATI (PD) concorda con le considerazioni del deputato Crippa circa la funzionalità e l'utilizzo delle « scatole nere » e, nel ricordare che la questione è ampiamente condivisa da esponenti delle diverse forze politiche, auspica che essa possa essere adeguatamente approfondita nel corso dell'esame delle proposte emendative sul provvedimento.

Raffaello VIGNALI (AP) condivide la questione sollevata circa la centralità del problema della taratura delle « scatole nere ». Sottolinea altresì come si ponga la necessità di regolamentare i profili di tutela della *privacy* dei dati registrati da tali strumenti, in termini di trattamento e disponibilità dei dati stessi.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, condivide le riflessioni svolte in merito al tema della necessità di verificare la validità delle misurazioni effettuate dalle « scatole nere » installate sugli autoveicoli.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea come una possibile soluzione della questione sollevata nei precedenti interventi fosse contenuta nell'emendamento Colletti 2.9, sul quale i relatori e il Governo hanno espresso parere contrario e che è stato quindi respinto dalle Commissioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Colletti 3.12.

Leonardo IMPEGNO (PD) ritira il suo emendamento 3.118, ribadendone peraltro le finalità. Evidenzia infatti come esso esprimesse l'esigenza di inserire un criterio premiale nell'applicazione dei costi delle polizze, superando arbitrari parame-

tri rispondenti al criterio di residenza degli assicurati, i quali sono causa di forti sperequazioni territoriali.

Gianluca BENAMATI (PD), nell'accettare la riformulazione del suo emendamento 3.66, ringrazia in particolar modo il Governo, il quale ha espresso parere favorevole sulla lettera *b*), capoverso 1-*ter*, mentre si è rimesso alle Commissioni per la parte relativa alla lettera *a*) e alla lettera *b*), capoverso 1-*bis*.

La Sottosegretaria Simona VICARI ribadisce che il parere del Governo è favorevole sulla lettera *b*) dell'emendamento Benamati 3.66, mentre si rimette alle Commissioni sulla lettera *a*) dello stesso.

Daniele PESCO (M5S) dichiara la propria soddisfazione per la decisione della maggioranza di fare un passo indietro sul tema posto dall'emendamento Benamati 3.66, evidenziando come esso incida sulle imprese artigiane che operano nel settore dell'autoriparazione. A tale proposito ricorda il diverso atteggiamento della maggioranza in occasione dell'esame del decreto-legge n. 145 del 2013 (cosiddetto « Destinazione Italia ») e auspica che l'attenzione nei confronti delle piccole imprese artigiane possa essere confermata dai prossimi provvedimenti che l'Esecutivo si accinge ad assumere.

Sara MORETTO (PD) si associa ai ringraziamenti nei confronti del Governo, sottolineando come l'emendamento Benamati 3.6 recepisca lo spirito di altri suoi emendamenti in tema di credibilità dei crediti e di libertà degli assicurati nella scelta di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia.

Le Commissioni approvano l'emendamento Benamati 3.66 (*nuova formulazione*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Benamati 3.66 (*nuova formulazione*), gli emendamenti Colletti 3.56 e

Moretto 3.64, gli emendamenti da Giuseppe Guerini 3.45 a Polidori 3.95 e gli emendamenti da Pagano 3.72 a Impegno 3.154, risultano da esso assorbiti.

Avverte altresì che l'emendamento Da Villa 3.65 risulta solo parzialmente assorbito dall'approvazione dell'emendamento Benamati 3.66 (*nuova formulazione*).

Le Commissioni respingono l'emendamento Da Villa 3.65, limitatamente alla parte consequenziale, non assorbita dall'emendamento Benamati 3.66 (*nuova formulazione*).

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, ricorda che l'emendamento Impegno 3.97, sul quale i relatori hanno espresso parere favorevole, a condizione che fosse riformulato come emendamento all'articolo 6, è stato accantonato e sarà esaminato insieme all'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 6.04.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede ai relatori se sia possibile disporre da subito della riformulazione dell'articolo aggiuntivo Di Maio 6.04.

Silvia FREGOLENT, *relatrice per la VI Commissione*, precisa che la riformulazione è ancora in fase di completamento e pertanto non è ancora disponibile.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Sottanelli 3.122, Abrignani 3.121, Pagano 3.119.

Daniele PESCO (M5S) ricorda che insieme all'emendamento Impegno 3.97 devono ritenersi accantonati anche gli emendamenti Da Villa 2.13 e 2.14.

Marco DA VILLA (M5S) chiede alla presidenza se, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Causi 3.149, potranno considerarsi assorbiti i suoi emendamenti 3.111 e 3.110. Sottolinea quindi che, insieme all'emendamento Impegno 3.97 e all'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 6.04, devono ritenersi accantonati anche gli

emendamenti a sua prima firma 2.13 e 2.14.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce quanto già precisato dai colleghi Pesco e Da Villa dal momento che la relatrice non ha specificato che devono ritenersi accantonati gli emendamenti a firma Da Villa.

Le Commissioni approvano l'emendamento Causi 3.149.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Causi 3.149, devono considerarsi da esso assorbiti gli emendamenti da Vico 3.133 a Colletti 3.148, nonché gli emendamenti Da Villa 3.111 e 3.110.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti D'Agostino 3.116, Busin 3.115 e 3.114, Barbanti 3.159 e Pesco 3.91.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.112, ne illustra le finalità, specificando come l'intento sia quello di spostare l'assicurazione dai mezzi alla persona prevedendo in particolare uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza qualora sia prevista una clausola di guida esclusiva.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) desidera ricordare ai colleghi che ci sono dei Paesi il quali è già previsto il meccanismo proposto dall'emendamento 3.112.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Pesco 3.112 e respingono gli identici articoli aggiuntivi Prativiera 3.06, Basso 3.07, Giovanna Sanna 3.08, Romanini 3.09, Pagano 3.011, Locatelli 3.012, Cani 3.013, Vignali 3.014, Laffranco 3.016 e 3.020, Moretto 3.019, Rostellato 3.021, Alfreider 3.02, Pastorelli 3.04, Paglia 3.01, Carrescia 3.03 e Pastorino 3.05.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma

3.015, ne illustra le finalità, chiarendo come esso voglia fare chiarezza sul prezzo delle polizze assicurative prevedendo nel prospetto informativo l'indicazione di tutte le variabili che incidono nella determinazione del premio.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Pesco 3.015.

Davide CRIPPA (M5S) chiede alla presidenza se sia possibile a questo punto dei lavori che i relatori e il Governo esprimano i pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli 4, 5 e 6.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita i relatori e il Governo ad esprimere i pareri sull'articolo 4.

Silvia FREGOLENT, *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Silvia FREGOLENT, *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Giuseppe Guerini 5.11, mentre esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 5.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Silvia FREGOLENT, *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Vazio 6.27, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« Al comma 1, capoverso 3-*bis*, sostituire il primo periodo con il seguente: In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla richiesta di risarcimento

presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149 o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita ovvero, qualora sia intervenuta specifica richiesta di indicazione dei testimoni da parte dell'assicurazione, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla denuncia di sinistro, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La parte che riceve la richiesta da parte dell'assicurazione effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi nel termine di sessanta giorni. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione ed alla comunicazione di eventuali ed ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. »

Invita al ritiro gli emendamenti Giuseppe Guerini 6.46, nonché Paglia 6.52 e 6.54, i quali sarebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Vazio 6.27, come riformulato; esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 6.04, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di indicare successivamente.

Esprime invece parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 6.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quelli della relatrice.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte altresì che il deputato Boccadutri ha ritirato le proprie proposte emendative 16.02 e 17.03, che la deputata Giammanco ha ritirato la propria proposta emendativa 32.064 e che la deputata Polidori ha ritirato il proprio subemendamento 0.19.22.28.

Rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare alle 10,30 di domani.

La seduta termina alle 21.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.20 alle 20.45.

ALLEGATO

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 2.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 132 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a comminare le sanzioni di cui all'articolo 314 ».

1-ter. All'articolo 314, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: « euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento » sono sostituite dalle seguenti: « euro duemilacinquecento ad euro quindicimila ».

2. 15. Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas.

ART. 3.

All'articolo 3, comma 1, capoverso ART. 132-bis, al comma 3 aggiungere, infine, il seguente periodo: « Con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali i preventivi ottenuti sulla base delle informazioni inserite nel servizio

informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, possono consentire la conclusione del contratto contestualmente all'esito della comparazione, ovvero, attraverso un *link* di collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione, la possibilità di perfezionare l'acquisto a condizioni non peggiorative rispetto a quelle contenute nel preventivo. »

3.200. (ex 1.0.15). (Nuova formulazione).
Luigi Di Maio.

Al comma 1, capoverso ART. 132-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.

3. 117. (Nuova formulazione) Sottanelli, Galgano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1, alinea, sostituire le parole: « sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato » con le seguenti: « sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 1-bis: »;

b) al comma 1, capoverso ART. 132-ter, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« *1-bis.* Lo sconto di cui al comma 1 non può essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS, sulla base del

prezzo della polizza altrimenti applicato. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La percentuale di cui al periodo precedente è maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.

1-ter. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.»

c) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Il decreto di cui all'articolo 132-ter, comma 1-bis, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

3. 99. (Nuova formulazione). Causi, Benamati, Taranto, Senaldi, Cani, Tidei, Peluffo, Scuvera, Carella, Zoggia, Lodolini, Ribauda, Moretto, De Maria, Montroni.

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, lettera a), dopo le parole: nel caso in cui, inserire le seguenti: su proposta dell'impresa di assicurazione;

3. 7. Polidori, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1, lettera a), inserire, infine, le

parole: da eseguirsi a spese dell'impresa di assicurazione;

3. 109. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1, sopprimere le lettere d), e), f) e conseguentemente sopprimere il comma 4;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

11-bis. Resta ferma la facoltà per l'assicurato di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e una idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.

1-ter. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, condividono apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 148, comma 11-bis, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come introdotto dalla presente legge. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero

dello sviluppo economico che assicura le necessarie forme di pubblicità.

3. 66. *(Nuova formulazione)*. Benamati, Causi, Taranto, Senaldi, Tidei, Cani, Peluffo, Scuvera, Arlotti, Moretto, Carella, Zoggia, Lodolini, Ribaudò, De Maria, Montroni.

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La proprietà delle dotazioni di cui alle citate lettere *b)* e *c)* spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un

contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

3. 149. Causi, Benamati, Taranto, Senaldi, Peluffo, Scuvera, Arlotti, Cani, Tidei, Carella, Zoggia, Lodolini, Ribaudò, Moretto, De Maria.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ogni singola polizza una clausola di guida esclusiva.

3. 112. Pesco, Ruocco.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Viceministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, sugli sviluppi del negoziato per un Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America	32
---	----

AUDIZIONI

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Luca SANI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione del Viceministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, sugli sviluppi del negoziato per un Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il viceministro Carlo CALENDA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Filippo GALLINELLA (M5S), Adriano ZACCAGNINI (SEL), Giuseppe L'ABBATE (M5S), Marina BERLINGHIERI (PD), Mattia FANTINATI (M5S), Giuseppe ROMANINI (PD), Gianluca BENAMATI (PD), e Paolo RUSSO (FI-PdL).

Il viceministro Carlo CALENDA risponde ai quesiti posti fornendo ulteriori precisazioni.

Luca SANI, *presidente*, ringrazia il viceministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. Atto n. 189 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	33
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	44
SEDE CONSULTIVA:	
DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla V Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	47
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. C. 2799 Boccadutri (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	42
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento della Relatrice</i>)	48

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 30 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 30 luglio 2015. – Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. Atto n. 189.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2015.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri e dei necessari approfondimenti, presenta una nuova proposta di parere (*vedi allegato 1*) con un'ulteriore osservazione. Tale osservazione è tesa a risolvere una que-

stione emersa nel corso del dibattito, relativa alla circoscrizione Sicilia. Si chiede al Governo di valutare l'opportunità di attribuire, ai collegi che le circondano, le *enclave* costituite da territori non compresi in quelli dei collegi plurinominali ai quali sono assegnate dallo schema di decreto. La finalità dell'osservazione è quella di un più adeguato rispetto del criterio di contiguità territoriale previsto dalla delega.

Andrea CECCONI (M5S) desidera prima di tutto ribadire ancora una volta la correttezza del lavoro della Commissione presieduta dal presidente dell'ISTAT, un organismo tecnico e terzo che ha rispettato in modo stringente i principi di delega. A suo avviso la politica non avrebbe quindi dovuto interferire nel lavoro della Commissione, come del resto ha fatto il Governo per la quasi totalità dei casi, meno i due, relativi a Veneto e Toscana, più volte ricordati. In quei casi si è trattato di una valutazione politica, stessa valutazione che è alla base del parere del relatore. Quelle indicate nelle osservazioni sono modifiche la cui rispondenza ai criteri di delega, non è certa, compreso il caso delle *enclave* siciliane indicate dal suo gruppo. In altri casi, come l'osservazione riguardante la provincia di Bergamo, la suddivisione che si richiede potrebbe non essere possibile in base ai requisiti demografici richiesti dalla legge. Chiede al Governo di non prendere in considerazione il parere parlamentare e di ritirare anche i due interventi correttivi apportati al lavoro della Commissione di esperti, al fine di eliminare del tutto l'interferenza della politica da un lavoro squisitamente tecnico.

Danilo TONINELLI (M5S) osserva che il relatore nel suo intervento non ha fornito le spiegazioni richieste da molti colleghi nel corso del dibattito svolto nella seduta di ieri. Rileva che dietro le indicazioni generiche delle osservazioni della proposta di parere del relatore si

celano, invece, risposte specifiche che comportano spostamenti di precisi collegi. Operazione che non è detto che sarà possibile, come spiegato dal collega Cecconi, per il rispetto dei criteri di delega. Le osservazioni dei relatori nascono quindi da potentati locali, da pressioni politiche esterne alla Commissione e al Parlamento. Ancora una volta si è voluto seguire il modello adottato con il voto di fiducia sulla legge elettorale e di non discutere in Parlamento provvedimenti così rilevanti. Per queste ragioni, in analogia con il comportamento tenuto in occasione della legge elettorale, il suo gruppo non parteciperà al voto sul parere, ritenendo la non partecipazione un segno politico più importante dell'espressione di un voto contrario.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ricorda di aver già anticipato, nel suo intervento nella seduta di ieri, le ragioni del voto contrario del gruppo di Forza Italia alla proposta di parere del relatore. In questo caso, infatti, condivide l'atteggiamento del Governo che ha rispettato le scelte della Commissione presieduta dal presidente dell'ISTAT, salvo che per due casi che lo stesso rappresentante del Governo ha definito eccezionali. Condivide tale atteggiamento proprio in funzione della terzietà della Commissione. La natura delle osservazioni contenute nella proposta del relatore, invece, potrebbe portare a risultati imprevedibili. Fa presente che Forza Italia avrebbe aderito senz'altro a una proposta di parere che indicasse linee guida al Governo per risolvere casi eccezionali e che fosse condivisa da tutti i gruppi. Con le osservazioni proposte dal relatore si sono sicuramente accontentati molti, ma, lo ribadisce, sarebbe stato preferibile cercare una totale condivisione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

C. 3262 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, riferisce sul decreto-legge che reca disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Passando a prendere in esame le disposizioni del decreto-legge, ad iniziare dalle norme che rientrano nella competenza della I Commissione, osserva che all'articolo 4, il comma 4-*bis* consente la stipula di convenzioni per gestire in forma associata il servizio di segreteria, non solo tra comuni, ma anche tra comuni e province e tra province. In base alla legislazione vigente, infatti, ciascun comune e ciascuna provincia hanno un segretario titolare iscritto all'apposito albo cui si accede per concorso, a cui sono affidate una serie di compiti e funzioni a partire dalla collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente locale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il comma 4-*ter* stabilisce che, ove le leggi regionali prevedano ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata delle funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e di intesa con le regioni, definire le modalità di detto esercizio anche tramite organi comuni.

L'articolo 4-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che le agenzie fiscali possano annullare i concorsi per dirigente banditi, ma non ancora conclusi, e indire, per un corrispondente numero di posti, nuovi concorsi da concludere entro il 31 dicembre 2016. Fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi per la dirigenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i dirigenti delle stesse agenzie possono delegare a funzionari della terza area le funzioni relative agli uffici e i connessi poteri di adozione degli atti. A fronte delle responsabilità loro delegate, ai funzionari in questione viene temporaneamente attribuita una posizione organizzativa. Le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio. L'articolo 5 dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai servizi di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale. Più in particolare, viene specificato che agli enti di area vasta e alle città metropolitane compete l'individuazione del personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali. Spetta inoltre alle leggi regionali la riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, in base alle suddette leggi regionali e all'individuazione operata dagli enti di area vasta e dalle città metropolitane, è dunque trasferito ai comuni, singoli o associati. Per il transito sono poste agli enti locali alcune condizioni o facoltà, tra cui: limiti della dotazione organica; programmazione triennale dei fabbisogni di personale; deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale; rispetto del

patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento, e sostenibilità di bilancio; divieto per gli enti locali – a pena di nullità e fino a quando il personale appartenente al Corpo ed ai servizi di polizia provinciale non sia stato completamente assorbito – di qualsivoglia assunzione per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, salvo assunzioni a tempo determinato effettuate dopo l'entrata in vigore del decreto-legge per esigenze di carattere strettamente stagionale e per periodi non superiori a 5 mesi nell'anno solare. Modalità e procedure del transito del personale sono definite con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa in sede di Conferenza unificata. Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire sono concordate dagli enti di area vasta e dalle città metropolitane con i comuni del territorio, singoli o associati. L'articolo 7-bis conferma la facoltà degli enti locali di assicurare gli amministratori degli enti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, introducendo una clausola di invarianza per la finanza pubblica; inoltre ammette il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali da parte dell'ente con alcuni limiti ed in presenza di determinate condizioni. Il comma 13-sexies dell'articolo 8 dispone che la causa di ineleggibilità dei sindaci in altro comune, non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di carta di identità elettronica. Si provvede ad estendere le competenze dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) anche allo stato civile e alla tenuta delle liste di leva, prevedendo l'istituzione presso l'ANPR dell'archivio informatizzato dei registri di stato civile dei comuni

e stabilendo che essa fornisca i dati per la tenuta delle liste di leva. Viene modificata anche la disciplina delle funzioni dei comuni in materia anagrafica, lasciando solo per il periodo transitorio necessario al completamento della banca dati nazionale la possibilità ai comuni di utilizzare i dati anagrafici locali (comma 1). Per la realizzazione dei nuovi compiti, viene confermato il ruolo della SOGEL, già soggetto tecnico attuatore dell'anagrafe nazionale (comma 2). I commi 3, 4 e 5 intervengono sulla disciplina della carta di identità elettronica CIE che non è più definito quale documento obbligatorio di identificazione. Inoltre, viene definitivamente superato il progetto di unificazione della CIE e della tessera sanitaria nel Documento digitale unificato (DDU) le cui norme regolatrici sono abrogate. Le spese previste per l'implementazione di ANPR e CIE sono quantificate in 59,5 milioni per il 2015, 8 milioni per il 2016 e a 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dal 2020. Per le attività di gestione si prevedono oneri per ulteriori 2,7 milioni dal 2016 (comma 6).

L'articolo 16-ter introduce una norma di autorizzazione all'assunzione straordinaria nella Polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1.050 unità), nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (a valere sulle facoltà assunzionali previste per il rispettivo anno successivo). Per tali assunzioni – le quali decorrono non prima del 1° ottobre dell'anno di riferimento – è previsto si attinga in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi approvate non prima del 1° gennaio 2011. Per i posti residui, è previsto lo scorrimento delle graduatorie (per i medesimi concorsi) degli idonei non vincitori. Per l'Arma dei carabinieri, per i posti residui è altresì autorizzato l'ampliamento dei posti dei concorsi banditi per il 2015 e il 2016. Le modalità attuative sono demandate a provvedimenti dei ministeri di riferimento assicurando, in particolare, la precedenza ai concorsi più risalenti nel tempo e alle migliori posizioni nelle ri-

spettive graduatorie. Analoga autorizzazione all'assunzione straordinaria è prevista per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per 250 unità per l'anno 2015 (a valere sulle facoltà assunzionali per l'anno successivo). Per queste assunzioni (decorrenti da non prima il 1° ottobre 2015) è previsto si attinga per metà alla graduatoria selettiva per titoli indetta nel 2007 e per metà alla graduatoria di concorso pubblico del 2008. Le residue facoltà assunzionali per il 2016 e per il 2017, sono esercitabili per i corpi di Polizia solo dal 1° dicembre dell'anno di riferimento (ad eccezione degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi). Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la soglia è il 1° dicembre 2016. Alla copertura degli oneri, calcolati in 16.655.427 euro per il 2015 e di 11.217.902 euro per il 2016, si fa fronte tramite corrispondente utilizzo delle somme disponibili del Fondo per le vittime della mafia, delle richieste estorsive e dell'usura.

Passando in breve ad esaminare le altre disposizioni del provvedimento, segnala che l'articolo 1 è finalizzato alla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni per gli anni dal 2015 al 2018, disponendo altresì alcune misure finalizzate a rendere più sostenibili il raggiungimento degli obiettivi medesimi.

L'articolo 1-*bis* è volto ad escludere, per l'anno 2015, dal computo del saldo di equilibrio espresso in termini di competenza, utile ai fini del concorso delle regioni al risanamento della finanza pubblica, gli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale. Il beneficio è limitato alle sole regioni che nell'anno 2014 hanno registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti in linea con la normativa vigente. L'articolo 1-*ter* reca una norma avente carattere di eccezionalità, che consente alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario di procedere alla predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione per il solo anno 2015, in deroga alle vigenti norme di contabilità e

ai nuovi principi dell'armonizzazione contabile che prevedono un bilancio triennale 2015-2017 con carattere autorizzatorio. La norma prevede, inoltre, che per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato. L'articolo 1-*quater* reca disposizioni per il finanziamento delle spese di investimento delle regioni per il 2015, in relazione alle regole operanti in materia a seguito della nuova disciplina sull'armonizzazione contabile di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011. L'articolo 1-*quinqües*, prevede la defiscalizzazione delle operazioni che comportano il cambiamento dell'assetto proprietario del Parco di Monza.

L'articolo 2, introduce alcune disposizioni al fine di agevolare nei confronti degli enti locali, l'avvio a regime dell'armonizzazione contabile introdotta dal decreto legislativo n. 118 del 2011, con riguardo in particolare, anche nei confronti degli enti che hanno partecipato alla fase triennale di sperimentazione della nuova disciplina, all'istituto del riaccertamento straordinario dei residui. Reca inoltre disposizioni in favore degli enti locali che non hanno presentato nei termini in piano di riequilibrio finanziario prevedendo che gli stessi possano comunque procedere alla sua presentazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015.

L'articolo 3 reca disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale. Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito il comma 4-*bis* volto ad assegnare ai comuni le disponibilità residue dell'importo accantonato nel 2014 sul Fondo di solidarietà comunale per le verifiche successive e non utilizzate per tale finalità. L'articolo 4, nelle parti non di competenza specifica della I Commissione, dispone, in favore degli enti locali, la disapplicazione delle sanzioni concernenti il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo – previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e

dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti – al fine di consentire la ricollocazione del personale delle Province. Nell'ambito della ricollocazione del personale delle province, si dispone il trasferimento presso l'amministrazione in cui presta servizio del personale delle province che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si trova in posizione di comando, distacco o di altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione. Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente agli enti locali di indire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di personale dei servizi educativi e scolastici, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014. Il comma 3, attraverso una novella dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 90 del 2014, introduce una precisazione in relazione alle disposizioni che disciplinano il *turn-over* negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, specificando che la programmazione delle assunzioni viene fatta con riferimento al triennio precedente. Il comma 4 esclude dal calcolo dei tempi medi di pagamento delle pubbliche amministrazioni i pagamenti dei debiti commerciali pregressi effettuati con le disponibilità finanziarie concesse agli enti territoriali. L'articolo 5-bis proroga fino al 31 dicembre 2015 l'impiego di personale militare appartenente alle Forze Armate per compiti di vigilanza a siti e obiettivi sensibili. L'articolo 6 dispone anticipazioni di liquidità, in favore degli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazioni di tipo mafioso, anche per quelli il cui commissariamento risulti scaduto da non più di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, al fine di garantire a tali enti la liquidità necessaria a garantire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002. Autorizza gli enti locali commissariati alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (ovvero il cui periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di un anno alla

medesima data) ad effettuare assunzioni di personale a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

L'articolo 7 interviene in materia di rinegoziazione dei mutui degli enti locali; di riequilibrio di bilancio per gli enti dissestati; di riduzione di risorse ai comuni nell'ambito della *spending review*; di affidamento della riscossione della TA-RES; di destinazione del 10 per cento delle risorse derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare degli enti territoriali, di modifica del piano di riequilibrio finanziario pluriennale; di proroga del termine entro cui le società agenti della riscossione degli enti locali cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate; di scioglimento di consorzi controllati da enti locali e di cessazioni delle partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche, di norme in materia di TARI, di attribuzione ai rifiuti del carattere di ecotossico; di utilizzo per i contributi per le opere di EXPO 2015; di trasferimento di funzioni provinciali; di disponibilità del Fondo di rotazione per il Piano di Azione Coesione per copertura sgravi contributivi; di soppressione del fondo gas; di contributo in favore del comune di Campione d'Italia e, infine, di concessioni demaniali marittime. L'articolo 8, nella parte non di competenza specifica della I Commissione, interviene in materia di un incremento delle risorse del Fondo per il pagamento dei debiti pregressi istituito dall'articolo 1, comma 10, del decreto legge n. 35 del 2013; di disposizioni sul CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – rese necessarie dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA); di anticipo dei termini per la verifica del gettito IMU e proroga della prima rata di versamento dell'IMU agricola; di disposizioni in favore delle città metropolitane di Milano e Torino, in relazione a specifiche esigenze finanziarie

delle stesse; di utilizzo di risorse originariamente destinate al finanziamento del contratto di servizio tra Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e la regione Sardegna; di interventi finanziari a favore della Regione Sicilia. L'articolo 8-bis dispone interventi in materia di patto di stabilità interno e servizi ferroviari in relazione alla Regione Valle d'Aosta. L'articolo 9 reca modifiche ad alcune disposizioni della legge di stabilità per il 2015 di interesse delle regioni, disposizioni relative al Consorzio interuniversitario CINECA. L'articolo 9-bis chiarisce che, in attuazione della lettera E) dell'Intesa del 26 febbraio 2015 e dell'Intesa del 2 luglio 2015, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 9-ter a 9-octies del provvedimento in esame, finalizzate a conseguire consistenti risparmi in ambito sanitario. Pertanto, l'articolo 9-bis si configura come una sorta di premessa alle disposizioni immediatamente successive e può essere collegato all'articolo 9-septies che ridetermina, a decorrere dal 2015, una riduzione di 2.352 milioni di euro del livello del finanziamento del SSN. Gli articoli da 9-ter a 9-octies riguardano razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci, riduzione delle prestazioni sanitarie inappropriate e altre misure concernenti il Servizio sanitario nazionale. L'articolo 9-nonies, al fine di potenziare le misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale per salvaguardare la collettività da rischi per la salute, reca un'autorizzazione di spesa al Ministero della salute anche allo scopo di fronteggiare le emergenze sanitarie relative all'incremento dei flussi migratori che si verificano in area mediterranea, nonché per la grande affluenza di cittadini stranieri in Italia in occasione dello svolgimento di Expo 2015 e del Giubileo straordinario 2015-2016. L'articolo 9-decies autorizza, per l'anno 2016, un contributo a favore della Regione Lazio, finalizzato all'attuazione del programma straordinario per il Giubileo 2015-2016. Le disposizioni dell'articolo 9-undecies in-

tendono garantire, nel corso dell'esercizio, e nelle more dell'espressione dell'Intesa di riparto del Fondo sanitario nazionale, una regolare gestione di cassa delle risorse stanziare per il SSN, al fine di evitare l'insorgenza, presso le regioni e gli altri enti interessati, di ulteriori oneri connessi alla carenza di liquidità. L'articolo 9-duodecies, incrementa a 630 unità la dotazione organica dell'AIFA – dalle attuali 389 –, al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni ad essa attribuite. L'articolo 11 reca una serie di misure per la ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dagli eventi sismici del 2009. Dispone inoltre l'esclusione dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara, Mantova (colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo) dall'applicazione del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, da attuarsi, per finalità di contenimento della spesa pubblica, ai sensi dei commi 435 e 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015. Si dispone inoltre che è consentito ai comuni di utilizzare fino al 31 marzo 2016 l'attuale modalità di riparto dei consumi rilevati per ogni edificio del progetto Complessi Antisismici Sostenibili ed Ecocompatibili (CASE) e nei Moduli Abitativi Provvisori (MAP), che si basa sulle superfici lorde coperte degli alloggi. Vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina transitoria riguardante i procedimenti per il rilascio o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio delle installazioni, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali. Viene infine modificata in più punti la disciplina – contenuta nell'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cd. «sblocca Italia») – per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante

interesse nazionale, con specifico riguardo al comprensorio Bagnoli-Caroglio. L'articolo 11-*bis* reca disposizioni in materia di economia legale. L'articolo 12 istituisce una Zona Franca Urbana nel territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 nella provincia di Modena e in alcuni comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'articolo 13 proroga lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 e rimodula gli interventi a favore della popolazioni colpite da quel sisma. L'articolo 13-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, istituisce una Zona Franca Urbana nel territorio colpito dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 dei comuni della regione Sardegna. L'articolo 13-*ter* reca una serie di misure riguardanti la città di Venezia. L'articolo 13-*quater* proroga di due mesi, dal 31 agosto 2015 al 31 ottobre 2015, i termini per la cantierabilità degli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cd. «sblocca Italia) finanziati a valere sulle risorse del medesimo articolo 3. L'articolo 14 differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2015 il termine per l'eventuale aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'aliquota sul gasolio usato come carburante. L'articolo 15 reca disposizioni in merito al funzionamento dei servizi per l'impiego e alle funzioni amministrative connesse alle politiche attive per il lavoro. L'articolo 16 interviene in materia di disposizioni concernenti istituti e luoghi di cultura. L'articolo 16-*bis* novella l'articolo 1, comma 420, della legge di stabilità per il 2014 al fine di circoscrivere – alle sole associazioni e fondazioni specificamente dedicate a gestire i beni del patrimonio mondiale dell'umanità definiti in sede UNESCO e che ricadano nel territorio di più province – la facoltà di ricorrere alla deroga, precedentemente posta a favore di tutte le istituzioni culturali, riguardante il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione previsto dalla vigente normativa. L'articolo 16-*quater*, estende ai

comuni della Calabria interessati da procedure di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili le deroghe già previste, per i medesimi lavoratori, dall'articolo 1, comma 207, della legge n. 147 del 2013, anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali e, a determinate condizioni, di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2014. L'articolo 17 reca disposizioni finali mentre l'articolo 18 reca la consueta clausola di entrata in vigore del decreto-legge. Esso è dunque in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Come emerge dalla sintesi del contenuto una serie di disposizioni – introdotte nel corso dell'esame al Senato – investono ambiti ulteriori ed eterogenei rispetto al contenuto iniziale del decreto-legge. Tra queste si richiamano, in particolare, i seguenti articoli: 4-*bis*, che interviene in materia di procedure concorsuali presso le Agenzie fiscali; 5-*bis*, recante proroga dell'impiego del personale militare delle Forze armate per esigenze di sicurezza e di prevenzione e contrasto del terrorismo; 7, comma 9-*ter*, in materia di classificazione dei rifiuti pericolosi; 7, commi da 9-*septies* a 9-*quiesdecies*, che intervengono (in via non testuale) a sopprimere il Fondo Gas di cui alla legge n. 1084 del 1971 e ad istituire una Gestione ad esaurimento di tale Fondo presso l'INPS; 7, commi 9-*septiesdecies* e duodevices, recanti interventi in materia di concessioni demaniali marittime; 7, comma 9-*sexies*, che interviene a finanziare gli sgravi contributivi previsti dai commi 118 e 121 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) di cui beneficiano i datori di lavoro alle condizioni previste dal comma 122 del medesimo articolo; 8, commi da 4-*bis* a 4-*quater*, che intervengono a disciplinare il pagamento, da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, dei debiti dallo stesso assunti a seguito dell'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria; 8, comma 13-*bis*, che interviene in ma-

teria di IMU agricola; 9, commi da 9-*bis* a 9-*quater*, che intervengono, con norma di interpretazione autentica, su profili fiscali della locazione finanziaria; 9, commi da 11-*bis* a 11-*quater*, che intervengono sul Consorzio interuniversitario CINECA; 11, commi 16-*bis* e 16-*ter*, recanti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e procedimenti per il rilascio o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA); 11-*bis*, recante « disposizioni in materia di economia legale »; 13-*quater*, che proroga il termine per la cantierabilità di alcune opere stradali e ferroviarie individuate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014; 16-*bis*, recante misure per favorire la rappresentanza territoriale negli organi di amministrazione di associazioni e fondazioni con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità e 16-*ter*, recante disposizioni in materia di assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con riferimento all'inserimento di disposizioni, nella legge di conversione, di oggetti di disciplina nuovi rispetto a quelli contenuti nel decreto-legge, si ricorda che la Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, « tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita », nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo; si ricorda altresì che, nella sentenza n. 32 del 2014, con orientamento confermato, da ultimo, nella recentissima sentenza n. 154 del 2015, la Corte costituzionale ha chiarito che « le disposizioni introdotte in sede di conversione devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge, ovvero, in caso di provvedimenti governativi a contenuto plurimo, alla ratio dominante del provvedimento origi-

nario considerato nel suo complesso. Si fa presente, inoltre, che all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, i commi 1-*bis* e 1-*ter*, abrogano il decreto-legge 1° luglio 2015, n. 85 che reca disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 che reca misure urgenti in materia di rifiuti, autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico-nazionale (i cui relativi disegni di legge di conversione sono in corso di esame da parte delle Camere) e provvedono contestualmente a farne salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti nella loro vigenza.

Rileva, infine, che molte disposizioni del provvedimento sono riconducibili, in via prevalente, alle materie « tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici », « ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e g), della Costituzione nonché alla materia « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni. Una serie di disposizioni investono altresì la materia « tutela dell'ambiente » di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione nonché la materia « tutela della salute », di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 15.40.

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti.

C. 2799 Boccadutri.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che svolgerà, nella seduta in corso, le funzioni di relatore in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare ai lavori odierni. Comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni II, V e XI. Avverte che la relatrice ha presentato la proposta emendativa 1.101 per recepire la condizione espressa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel proprio parere.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.101 della relatrice.

Andrea CECCONI (M5S), pur ribadendo la contrarietà del suo gruppo al comma 4 dell'articolo 1, dal momento che non condivide la scelta di concedere i trattamenti di sostegno al reddito in favore dei dipendenti di partiti i cui bilanci non siano stati sottoposti a controllo, non comprende per quale motivo non si possa recepire l'osservazione recata dal parere della XI Commissione,

che si limita a suggerire di introdurre nel testo una modifica di carattere sostanzialmente formale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, fa presente che appare opportuno rinviare la valutazione circa l'opportunità di tale modifica al momento in cui il provvedimento sarà esaminato in Assemblea.

Riccardo NUTI (M5S) si chiede se l'emendamento 1.101 possa essere posto in votazione in assenza della relatrice.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, osserva che l'emendamento 1.101, presentato dalla relatrice può essere posto in votazione, atteso che le funzioni di relatore sono svolte per la seduta odierna dal presidente.

Danilo TONINELLI (M5S) giudica quantomeno atipico votare una proposta di modifica nonché il mandato alla relatrice a riferire in assemblea in sua assenza.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, ribadito quanto già precisato al deputato Nuti, conferma che non vi sono ostacoli di carattere procedurale a che la Commissione proceda alle votazioni in oggetto.

La Commissione, quindi, approva l'emendamento 1.101 della relatrice (*vedi allegato 3*).

Andrea CECCONI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del suo gruppo. Fa presente che la Commissione si appresta a votare il mandato al relatore su un provvedimento che prevede una deroga ai controlli previsti per legge sui rendiconti dei partiti per l'anno 2013-2014, nonostante lo stesso Ufficio di presidenza della Camera abbia rilevato la necessità di attendere le necessarie verifiche da parte della Commissione di garanzia. Preannuncia, inoltre, che il

suo gruppo si batterà in Assemblea contro quella che definisce una vera e propria vergogna legislativa.

Sergio BOCCADUTRI (PD) fa presente che i partiti hanno provveduto in tempo utile agli adempimenti previsti dalla legge, ma non hanno potuto usufruire dei benefici previsti a causa del mancato controllo da parte della Commissione di garanzia, la quale, peraltro, non potrebbe irrogare alcuna sanzione, essendo scaduto il relativo termine. Fa notare che la presente proposta di legge mira proprio a porre rimedio a tale situazione di difficoltà, mettendo la Commissione nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo e consentendo l'erogazione dei benefici. Rileva che quanto testé evidenziato appare coerente con quanto rilevato dall'Ufficio di presidenza della Camera, che, a suo avviso, non ha fatto altro che evidenziare la necessità che la Commissione di garanzia svolga effettivamente il suo compito.

Andrea CECCONI (M5S) ritiene paradossale che i gruppi di maggioranza preferiscano derogare alle disposizioni in materia di controllo sui rendiconti dei partiti piuttosto che prevedere una proroga del termine per l'irrogazione di sanzioni da parte della Commissione di garanzia.

Sergio BOCCADUTRI (PD) fa notare che proprio grazie all'approvazione di tale proposta di legge sarà possibile ripristinare il sistema dei controlli permettendo l'irrogazione di eventuali sanzioni.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. (Atto n. 189).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo in materia di determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante « Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati » (Atto n. 189) e rilevato che esso risulta coerente con i criteri di delega ivi contenuti;

rilevato che per le circoscrizioni Veneto e Sicilia la descrizione della composizione dei singoli collegi plurinomiali riportata nella Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo non comprende l'intero territorio regionale: in Veneto, risulta necessario aggiungere l'indicazione del collegio uninominale 1993 Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, e del comune di Segusino, in provincia di Treviso; in Sicilia risulta necessario aggiungere l'indicazione del collegio uninominale 1993 Bagheria e del comune di Camporeale, in provincia di Palermo;

rilevato altresì che nella Tabella A il collegio plurinominale Sicilia 01 risulta composto dai collegi uninominali 1993 di Capaci, Resuttana, Zisa, Libertà, Villagrazia e Settecannoli; si tratta dei collegi uninominali in cui era suddiviso il comune di Palermo, tutti relativi al territorio di tale comune, ad eccezione del collegio di Capaci che, oltre a parte del territorio del comune di Palermo, comprendeva anche il territorio dei comuni di Capaci, Isola delle Femmine, Torretta e Ustica; rilevato che la popolazione del collegio plurinominale Si-

culia 01, qualora fossero compresi i quattro comuni citati, supererebbe i limiti demografici consentiti dalle disposizioni di delega, risulta pertanto necessario limitare il collegio Sicilia 01 al solo territorio del comune di Palermo, specificando che i comuni di Capaci, Isola delle Femmine, Torretta e Ustica sono inseriti nel collegio Sicilia 03;

considerato che, relativamente alla circoscrizione Sardegna, si potrebbe valutare l'opportunità di tener conto delle conseguenze istituzionali del referendum popolare tenutosi il 6 maggio 2012, il cui risultato è stato promulgato con il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 66 del 25 maggio 2012, che ha abrogato la legge regionale 2 gennaio 1997, numero 4, istitutiva delle province regionali, e dunque di considerare, nella definizione dei collegi, i territori delle quattro province di istituzione statale;

segnalata l'esigenza di considerare ulteriormente la specificità delle aree vaste montane del Verbano Cusio Ossola, Sondrio e Belluno, alle quali sono riconosciute forme particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge n. 56 del 2014, in modo da assicurarne la rappresentanza nel nuovo quadro ordinatorio, anche in connessione con il loro *status* di zone interamente montane, frontaliere e confinanti con Stati esteri;

rilevata altresì l'opportunità di salvaguardare, per quanto possibile, l'integrità della provincia di Ancona, che ha una dimensione demografica tale da consentire la costituzione della medesima come unico

collegio e che risulta invece divisa tra i collegi Marche 01 e Marche 02, in considerazione dell'esigenza di garantire la continuità territoriale del collegio Marche 01, comprendente la provincia di Pesaro e Urbino, la quale da sola non rientra nei parametri demografici;

rilevato inoltre che il collegio uninominale 1993 di Ivrea, pur essendo il suo territorio interamente ricompreso all'interno della Città metropolitana di Torino, risulta invece ricompreso nel collegio Piemonte 02,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) nella circoscrizione Veneto, nell'ambito del collegio Veneto 01 sia inserito anche il comune di Segusino e nell'ambito del collegio Veneto 02 sia inserito anche il collegio uninominale 1993 di Bassano del Grappa;

2) nella circoscrizione Sicilia, il collegio Sicilia 01 sia limitato al solo territorio del comune di Palermo, inserendo i comuni di Capaci, Isola delle Femmine, Torretta e Ustica nel collegio Sicilia 03, e nell'ambito del collegio Sicilia 03 siano inseriti anche il collegio uninominale 1993 di Bagheria ed il comune di Camporeale;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di definire in maniera diversa l'accorpamento dei collegi uninominali 1993 della provincia di Bergamo, con riferimento ai territori dei collegi di Lombardia 03 e Lombardia 09 per assicurare maggiormente la coerenza del bacino territoriale e l'omogeneità economico-sociale;

b) si valuti l'opportunità di definire in maniera diversa l'aggregazione dei comuni della provincia di Varese ai collegi plurinominali Lombardia 05 e Lombardia 06, anche riconsiderando i territori dei collegi uninominali 1993, al fine di garantire l'omogeneità economico-sociale;

c) si valuti l'opportunità di definire in maniera diversa l'aggregazione di comuni della provincia di Milano ai collegi plurinominali Lombardia 08 e Lombardia 13, anche riconsiderando i territori dei collegi uninominali 1993, al fine di garantire l'omogeneità economico-sociale;

d) si valuti l'opportunità di ricomprendere nel collegio Lombardia 15 anche il territorio dell'enclave costituita dal comune di San Colombano al Lambro e ripериметrare il confine tra il collegio Lombardia 15 e Lombardia 16 sulla base di una valutazione che tenga conto dei confini dei collegi uninominali del 1993 e dell'omogeneità economica e sociale;

e) si valuti l'opportunità di ridefinire i confini dei collegi plurinominali Veneto 02 e Veneto 05, al fine di meglio assicurare l'unitarietà dei territori dei collegi uninominali del 1993;

f) si valuti l'opportunità di ridefinire i collegi plurinominali della provincia di Venezia, al fine di garantire la massima integrità possibile del territorio, individuando le possibili compensazioni anche sulla base dei territori dei collegi uninominali 1993;

g) si valuti l'opportunità nella regione Friuli Venezia Giulia di garantire un maggiore equilibrio demografico tra i due collegi plurinominali ivi previsti al fine di assicurare, ferma restando l'esigenza di garantire l'accesso alla rappresentanza della minoranza linguistica slovena, anche il più generale criterio in base al quale, qualora sia indispensabile dividere il territorio di una provincia, i collegi plurinominali debbano essere composti mediante accorpamento dei collegi uninominali del 1993 o comunque con la minima deviazione necessaria rispetto a tale criteri;

h) si valuti l'opportunità di ridurre l'apporto dei comuni della città metropolitana di Roma al collegio plurinominale Lazio 01 ai fini di una maggiore coerenza del bacino territoriale e dell'omogeneità economico-sociale;

i) si valuti l'opportunità nel collegio Campania 02 di garantire la maggiore integrità possibile della Provincia di Avellino ai fini di una maggior coerenza con i criteri di delega;

l) si valuti l'opportunità, con riferimento alla circoscrizione Sicilia, di at-

tribuire, ai collegi che le circondano, le enclave costituite da territori non compresi in quelli dei collegi plurinominali ai quali sono assegnate dallo schema di decreto, al fine di meglio rispettare il requisito della continuità territoriale fissato dalla norma di delega.

ALLEGATO 2

**DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
(C. 3262 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3262 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante « Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali »,

considerato che molte disposizioni del provvedimento sono riconducibili, in via prevalente, alle materie « tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici », « ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'arti-

colo 117, secondo comma, lettere e) e g), della Costituzione nonché alla materia « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

rilevato che una serie di disposizioni investono altresì la materia « tutela dell'ambiente » di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) nonché la materia « tutela della salute », di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti (C. 2799 Boccadutri).

EMENDAMENTO DELLA RELATRICE

All'articolo 1, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella

dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.

1. 101. La relatrice.

(Approvato)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. C. 2799 Boccadutri (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06178 Sarti: Sull'eventuale procedimento per calunnia a carico di funzionari di polizia in relazione al processo « Borsellino- <i>quater</i> »	54
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	55
5-06179 Molteni: Sull'allestimento di una tendopoli per migranti irregolari nell'area dell'ex aula <i>bunker</i> di Bassone di Como	54
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	56

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri, indi il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 15.00.

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti.

C. 2799 Boccadutri.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Walter VERINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare nella seduta odierna la proposta di legge 2799, istitutiva della Commissione di garanzia sui partiti politici, nel testo modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Con riferimento ai profili strettamente attinenti alla competenza della Commissione giustizia, segnala che tale provvedimento, composto da due articoli, apporta alcune modifiche all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, istitutiva della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, con la finalità di assicurarne la piena operatività.

In particolare, l'articolo 1, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, al comma 1, lettera *b*), dispone che per la durata dell'incarico, i componenti

della Commissione sono collocati fuori ruolo, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

In proposito, rammenta che, ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge da ultimo richiamata, tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione (ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione) a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. È escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa. Il comma 68 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

C. 3262 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione –Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad avviare l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (A.C. 3262), trasmesso dal Senato, che, reca

disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto-legge, reca un allentamento dei vincoli del patto di stabilità in favore dei comuni, consentendo ad essi, nel periodo 2015-2018, maggiori spazi finanziari, nella misura di 20 milioni di euro, per l'effettuazione di spese relative a sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e di procedure di esproprio. L'articolo 5-bis riproduce il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 2015, n. 85 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio), che proroga fino al 31 dicembre 2015 l'impiego di personale militare appartenente alle Forze Armate per compiti di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, previsto inizialmente dai commi 24 e 25 del decreto-legge n. 78 del 2009 e da ultimo prorogato fino al 30 giugno 2015 dall'articolo 5 decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7. Il comma 8-bis dell'articolo 7 prevede che le partecipazioni delle amministrazioni territoriali nelle società non strettamente necessarie per le rispettive finalità istituzionali possano essere mantenute anche dopo la scadenza del termine di cessazione delle stesse, ora previsto al 31 dicembre 2015, qualora le amministrazioni interessate abbiano entro tale termine approvato il mantenimento della partecipazione mediante appositi piani di razionalizzazione. Tale comma modifica la disciplina sulla cessazione delle partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni dettate dall'articolo 1, comma 569 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). In particolare, si aggiunge ora all'articolo 1 della legge n.147 del 2013 un ulteriore comma, il 569-bis, nel quale si precisa che il suddetto termine di cessazione non trova applicazione nei confronti degli enti locali e territoriali che nel dare attuazione al processo di razionalizzazione delle società partecipate locali previsto dall'articolo 1, commi 611 e 612, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) hanno operato come

segue: 1) abbiano mantenuto la propria partecipazione mediante l'approvazione di un apposito piano operativo di razionalizzazione; 2) tale partecipazione sia presente in società ed altri organismi aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali « anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa ». Inoltre il comma 569-bis medesimo dispone che la competenza all'emanazione del provvedimento di cessazione della partecipazione spetta all'assemblea dei soci e che qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società partecipate che contrasti con le determinazioni contenute nel piano operativo di realizzazione è nulla ed inefficace. L'articolo 7-bis, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, integra il contenuto dell'articolo 86, comma 5, del Testo unico degli enti locali (TUEL, adottato con decreto legislativo n. 267 del 2000) che prevede la possibilità per gli enti locali di assicurare gli amministratori degli enti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. In particolare, è introdotta una nuova disposizione che disciplina l'ipotesi di rimborso delle eventuali spese legali sostenute dagli amministratori locali. Infatti, non esistono previsioni normative al riguardo (mentre tale ipotesi è ammessa per i dipendenti delle regioni e degli enti locali) e la materia è stata oggetto finora esclusivamente di orientamenti giurisprudenziali. In base a tale disposizione, il rimborso delle spese legali degli amministratori locali è ammissibile con alcuni limiti ed in presenza di determinate condizioni: A) le spese sono rimborsabili nel rispetto dei parametri stabiliti per la liquidazione dei compensi per la professione forense, previsti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55); B) gli enti locali possono prevedere il rimborso delle spese legali senza nuovi o maggiori oneri della finanza pubblica, come stabilito anche per le spese di assicurazione. Per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità, il rimborso

delle spese è possibile nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza di tre requisiti: 1) assenza di « conflitto di interessi » con l'ente amministrato; 2) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate (dall'amministratore locale) e fatti giuridicamente rilevanti; 3) assenza di dolo o colpa grave. Il comma 4 dell'articolo 9-ter regola l'ipotesi di mancato accordo tra enti del SSN e fornitori. Nello specifico, entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta in ordine ai prezzi o ai volumi, nel caso in cui i fornitori non siano d'accordo con la riduzione proposta, gli enti del SSN hanno diritto di recedere dal contratto, in deroga all'articolo 1671 del codice civile, senza alcun onere a carico. È fatta salva anche la facoltà del fornitore di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. L'articolo 11, modificato durante l'esame al Senato, al comma 1, interviene sui contratti tra privati, stipulati ai sensi dell'articolo 67-*quater*, comma 8, del decreto-legge n. 83 del 2012, recante la modalità e i contenuti dei contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione nei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. L'ambito di applicazione della disposizione sembra interessare tutti i contratti, sia quelli già stipulati sia quelli che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina. Il comma 1 è finalizzato a disciplinare gli elementi e le informazioni che tali contratti devono contenere, a pena di nullità. Si tratta in particolare: delle informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del medesimo articolo 67-*quater*; dell'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto; delle sanzioni e delle penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto delle modalità e

dei tempi di consegna (di cui alla lettera e del citato articolo 67-*quater*), e per ulteriori inadempimenti.

Sulla base di una modifica inserita al Senato, il comma 1 prevede, inoltre, la sostituzione della certificazione antimafia di cui alla lettera *b*) dell'articolo 67-*quater*, comma 8, con la autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159. Un'ulteriore integrazione rispetto al testo del decreto-legge originariamente presentato è la generica previsione in base alla quale i contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Infine, il comma 1 stabilisce che il committente (nel testo originario si fa riferimento al direttore dei lavori) garantisce, trasmettendo copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità formale dei contratti stipulati. In tale caso è prevista l'applicazione dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che prevede per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal medesimo testo unico sugli atti amministrativi, l'applicazione del codice penale e delle leggi speciali in materia. Il comma 3, modificato durante l'esame al Senato, prescrive l'adeguamento dei contratti già stipulati, ivi compresi i contratti preliminari, prima della approvazione della progettazione esecutiva, alle disposizioni del comma 1 dell'articolo in esame. Il testo originario del decreto prevede l'adeguamento dei contratti già stipulati, purché non in corso di esecuzione, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Nel caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti accertati da parte del direttore dei lavori, si prevede l'avvio di una nuova procedura di selezione dell'operatore economico da parte del committente e la risoluzione degli eventuali obblighi precedentemente assunti senza oneri di risarcimento da parte del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si intendono non confermate anche in mancanza della prescritte verifiche nei tempi stabiliti dal decreto-legge in esame. Il comma 4 pre-

vede l'assunzione della qualifica di incaricati di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, da parte degli amministratori di condominio, dei rappresentanti legali dei consorzi e dei commissari dei consorzi obbligatori, nello svolgimento delle prestazioni professionali necessarie alla riparazione o alla ricostruzione delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. Il comma 7, modificato durante l'esame al Senato, prevede la risoluzione di diritto del contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione in caso di fallimento dell'affidatario dei lavori o di liquidazione coatta, nonché nei casi di reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione per i quali la risoluzione del contratto è prevista dall'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006). È stato soppresso il riferimento al concordato preventivo contenuto nel testo originario del decreto legge. La disposizione in commento, secondo quanto previsto nel corso dell'esame al Senato, si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione, salvo consenso del committente. L'articolo 11-*bis* stabilisce che le disposizioni dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014 si applicano fino all'attivazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. In particolare, l'articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014 stabilisce che, in prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da

altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere debbono approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici previo accertamento della avvenuta domanda di iscrizione nelle c.d. *white list* istituite presso ogni prefettura. Tale disposizione, che si applica anche ai contraenti generali, è riferita alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, quali, in particolare il trasporto di materiali a discarica per conto di terzi, il trasporto, anche transfrontaliero, e lo smaltimento di rifiuti per conto di terzi, l'estrazione, la fornitura e il trasporto di terra e materiali inerti, il confezionamento, la fornitura e il trasporto di calcestruzzo e di bitume, i noli a freddo di macchinari, la fornitura di ferro lavorato, nonché i noli a caldo, gli autotrasporti per conto di terzi e la guardiania dei cantieri. Con l'articolo 11-*bis* la disciplina di prima applicazione, con la verifica della avvenuta domanda di iscrizione nelle *white list*, è efficace fino alla attivazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, comunque nel termine di dodici mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del primo dei regolamenti attuativi della stessa banca dati. L'articolo 12, comma 2, modificato nel corso dell'esame parlamentare, tra i requisiti delle imprese che possono beneficiare delle agevolazioni proprie del regime ZFU, alla lettera *e*) specificamente prevede il pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, nonché l'assenza di procedure di liquidazione volontaria o di natura concorsuale.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

Giulia SARTI (M5S) stigmatizza preliminarmente le modalità di svolgimento dei lavori parlamentari che, anche in questo caso, non hanno consentito alla Commissione di disporre di un congruo lasso di tempo per valutare approfonditamente i contenuti di un provvedimento estremamente complesso ed articolato come quello in esame. A tale riguardo richiama,

in particolare, l'attenzione sulle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge che, al comma 1, prevede la sostituzione della certificazione antimafia di cui alla lettera *b*) dell'articolo 67-*quater*, comma 8, con la autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159. Manifesta, altresì, netta contrarietà in ordine all'articolo 11-*bis*, che stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014, si applicano fino all'attivazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Alla luce di tali considerazioni, preannuncia, pertanto, il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole testé presentata dal relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva come sulla questione da ultimo prospettata dalla collega Sarti, potrebbe essere presentato nel corso dell'esame in Assemblea, un ordine del giorno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.10.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06178 Sarti: *Sull'eventuale procedimento per calunnia a carico di funzionari di polizia in relazione al processo « Borsellino-quater ».*

Giulia SARTI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulia SARTI (M5S), nel prendere atto la Procura della Repubblica di Caltanissetta, Direzione Distrettuale Antimafia, si è determinata a richiedere l'archiviazione, ampiamente motivata, del procedimento cui si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo in discussione, si dichiara soddisfatta della risposta testé resa dal rappresentante del Governo.

5-06179 Molteni: *Sull'allestimento di una tendopoli per migranti irregolari nell'area dell'ex aula bunker di Bassone di Como.*

Nicola MOLTENI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Nicola MOLTENI (LNA), pur prendendo atto del fatto che sia stata esclusa l'ipotesi di destinare l'aula *bunker*, collocata nelle adiacenze del carcere di Bassone di Como, a centro di accoglienza per migranti, si dichiara tuttavia nettamente contrario anche in ordine all'eventualità, pure prospettata dalla Prefettura di Como, di utilizzare l'area adiacente alla predetta aula per l'allestimento di una tendopoli da destinare alla prima accoglienza. Osserva, infatti, che l'area in questione risulta priva delle caratteristiche e dei servizi necessari a renderla idonea a tale finalità. Per le su esposte ragioni, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

5-06178 Sarti: Sull'eventuale procedimento per calunnia a carico di funzionari di polizia in relazione al processo « Borsellino-quater ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al procedimento penale a carico di funzionari di componenti del pool investigativo « Falcone e Borsellino » e – secondo la prospettazione offerta – successivamente iscritti nel registro degli indagati presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta, va premesso come il Ministro della giustizia abbia avuto conoscenza solo in occasione della formulazione dell'atto ispettivo in discussione dell'esistenza di una notizia di reato per il delitto di calunnia a carico di Vincenzo Ricciardi, Mario Bó e Salvatore La Barbera, funzionari della Polizia di Stato.

Nella nota trasmessa in data odierna dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, Direzione Distrettuale Antimafia, si legge che il Pubblico Ministero si è determinato a richiedere l'archiviazione del procedimento ritenendo, si riporta testualmente: « ...di non poter prescindere da un'accurata, approfondita analisi del monumentale materiale probatorio stratificatosi nell'ambito dei processi "Borsellino uno" e "Borsellino bis", nel c.d. processo Borsellino-quater, originata dalle rivelazioni del collaboratore Spatuzza Gaspare ».

Il citato ufficio riferisce altresì che « ha ritenuto elemento prioritario procedere all'elaborazione di un impianto motivazionale che fosse pienamente conforme alle risultanze probatorie, eccezionalmente

complesse, emerse nel corso dei processi celebratisi oltre che alle emergenze investigative seguite alle dichiarazioni dello Spatuzza, ciò sia a tutela dei soggetti indagati – in ragione dei possibili profili di responsabilità disciplinare connessi alla loro condotta – sia in ragione delle inevitabili ricadute sull'esito del procedimento Borsellino-quater, allo stato pendente dinanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta nei confronti (tra gli altri) di Scarantino Vincenzo, Candura Salvatore, Andriotta Francesco, vale a dire le principali fonti di accusa dei sopraindicati funzionari di polizia. L'analisi ricostruttiva, demandata a magistrati di questa DDA sottoposti ad un carico di lavoro straordinario per quantità e qualità » prosegue la nota informativa « ha richiesto un eccezionale impegno, infine culminato nella definizione del procedimento con richiesta di archiviazione, ampiamente motivata ».

I tempi e le forme di definizione del procedimento sono stati quindi in tal modo circostanziati dalla competente Procura.

Si rassicurano gli onorevoli interroganti della massima attenzione che il Ministro riserverà alla delicata materia, nel dovuto rispetto delle prerogative dell'Autorità Giudiziaria, ogni debita considerazione.

ALLEGATO 2

5-06179 Molteni: Sull'allestimento di una tendopoli per migranti irregolari nell'area dell'ex aula *bunker* di Bassone di Como.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mediante l'atto ispettivo in oggetto, l'onorevole interrogante chiede se il Ministro della giustizia abbia prestato l'assenso alla destinazione dell'aula *bunker*, collocata nelle adiacenze del carcere Bassone di Como, a centro di accoglienza per migranti, come sembrerebbe evincersi dalla predisposizione di beni e servizi suggestivi di un diverso uso della struttura.

Sul punto deve preliminarmente rilevarsi come le informazioni trasmesse dalla competente articolazione ministeriale e dal Ministero dell'interno escludano la ipotizzata destinazione.

La Prefettura di Como ha riferito di aver operato – nell'ambito di un apposito tavolo tecnico costituito tra tutte le associazioni e cooperative a vario titolo operanti nello specifico settore per fronteggiare l'emergenza della immigrazione, avvertita anche in quel territorio – la ricognizione di possibili soluzioni, anche temporanee, in considerazione dell'indisponibilità di strutture idonee all'accoglienza.

Su segnalazione dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lombardia, si procedeva, pertanto, ad effettuare un sopralluogo presso l'aula *bunker* adiacente alla casa Circondariale di Como, inutilizzata da tempo, escludendosi, tuttavia, l'immediata diversa destinazione dei locali in

quanto non strutturalmente funzionali e necessitanti di onerosi interventi di adeguamento.

In conseguenza, la Prefettura ha valutato l'utilizzabilità dell'area adiacente per l'allestimento di una tendopoli, destinata alla prima accoglienza, per assicurare soluzioni temporanee in attesa di nuove, definitive localizzazioni e, acquisito il nulla osta dell'Agenzia del Demanio, ha avviato apposita interlocuzione con la Sezione Provinciale della Croce Rossa Italiana per la definizione degli aspetti logistici ed organizzativi.

Il Ministero dell'interno ha, a sua volta, messo a disposizione i materiali assistenziali necessari e l'area è stata predisposta all'allestimento dalla Croce Rossa.

Sempre dalle informazioni acquisite si è appreso che nella prima decade di luglio, invece, sono state individuate nuove disponibilità alloggiative, immediatamente fruibili e tali da garantire un'equa e duratura distribuzione dei migranti sul territorio.

L'ipotesi di sistemazione provvisoria in tendopoli non ha, pertanto, avuto seguito e, di conseguenza, non si è provveduto a definire la procedura finalizzata all'acquisizione temporanea dell'area che, allo stato attuale, permane nella sua originaria destinazione.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
SEDE CONSULTIVA:	
DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	57
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	63
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	64
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06174 Artini: Sugli oneri per la realizzazione dell'unità anfibia multiruolo (LHD) e gli eventuali cambiamenti del programma	60
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	65
5-06175 Duranti: Sulle informazioni da rendere al Parlamento riguardo ai mezzi blindati ceduti all'esercito libico	61
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	67
5-06176 Rizzo: Sul mancato risarcimento alle famiglie dei militari deceduti a causa dell'esposizione all'uranio impoverito	61
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	69
5-06177 Vito: Sulle iniziative per assicurare il riordino delle carriere del comparto difesa e sicurezza in modo uniforme	61
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 30 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta comincia alle 15.10.

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

C. 3262 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), *presidente*, ricorda che l'esame in Assemblea del provvedimento è fissato per lunedì

prossimo e che la Commissione Bilancio dovrà concludere i propri lavori entro la giornata di domani.

Salvatore PICCOLO (PD), *relatore*, riferisce che il decreto legge n. 78 del 2015, ampiamente discusso e modificato dal Senato, reca una serie di disposizioni che consentiranno, in particolare ai comuni, di organizzare e gestire la propria attività amministrativa in un quadro di maggiori certezze finanziarie e normative.

Osserva, quindi, che sulle nuove misure riguardanti gli enti territoriali – adottate in gran parte tenendo conto delle intese sancite in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali del 19 febbraio scorso e in sede di Conferenza Stato Regioni del 26 febbraio 2015 – i comuni hanno espresso un giudizio positivo, sottolineando che il provvedimento segna un salto di qualità nell'attenzione del Governo verso i comuni e consente il miglioramento del quadro normativo e finanziario entro sono chiamati ad operare.

Passando, quindi, alle disposizioni di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 5-*bis* riproduce il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 2015, n. 85, recentemente presentato al Senato, che proroga fino al 31 dicembre 2015 l'impiego di personale militare appartenente alle Forze armate per compiti di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, previsto inizialmente dai commi 24 e 25 del decreto-legge n. 78 del 2009 e da ultimo prorogato fino al 30 giugno 2015 dall'articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7.

A questo proposito ricorda che il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge n. 7 del 2015 ha, da un lato, prorogato fino al 30 giugno 2015 l'operatività del piano di impiego di cui al comma 1 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2008, concernente l'utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia; dall'altro, incrementato di 1.800 unità di personale il sopra richiamato

contingente in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo; infine, consentito di prorogare ulteriormente, fino al 31 dicembre 2015, un contingente non superiore a 200 unità di personale militare posto a disposizione dei prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale (cosiddetta operazione « terra dei fuochi »).

Rileva, poi, che per quanto concerne la copertura finanziaria della disposizione, il comma 2 dell'articolo 5-*bis* quantifica in 42.446.841 euro il costo della norma relativamente all'anno 2015, di cui 41.346.841 euro per il personale delle Forze armate impiegato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009), 1.100.000 euro per il personale delle Forze di polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009).

Si sofferma, poi, sull'articolo 16-*ter*, comma 1, che autorizza l'assunzione straordinaria di personale nella Polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1.050 unità), nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

In particolare, evidenzia che la disposizione è finalizzata all'incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche in relazione all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia che si svolgerà dall'8 dicembre 2015 al 20 novembre 2016. Le assunzioni sono a valere sulle facoltà assunzionali previste per il rispettivo anno successivo, ossia: le assunzioni del 2015 a valere sulle facoltà assunzionali del 2016 e le assunzioni del 2016 a valere su quelle del 2017. In entrambi questi anni la normativa vigente prevede che possano essere effettuate assunzioni per una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un

numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso del medesimo periodo. Inoltre, le assunzioni sono autorizzate in deroga alle disposizioni ordinarie sulle procedure di reclutamento e hanno decorrenza non prima del 1° ottobre, sia per il 2015 che per il 2016.

Per tali assunzioni è altresì previsto che si attinga in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi, approvate non prima del 1° gennaio 2011, e riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale (articolo 2199, comma 4, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare) ovvero, in caso di disponibilità di ulteriori posti rispetto a quelli programmati, ai volontari delle Forze armate raffermati o in congedo (articolo 2201, comma 1, del medesimo codice).

Sottolinea, inoltre, che per i posti residui è previsto lo scorrimento delle graduatorie (per i medesimi concorsi) degli idonei non vincitori e che, solo per l'Arma dei carabinieri, per i posti residui è altresì autorizzato l'ampliamento dei posti dei concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata annuale (articolo 2199, comma 4, lettera *a*).

Segnala, quindi, che analoga autorizzazione all'assunzione straordinaria è prevista per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per 250 unità per l'anno 2015, a valere sulle facoltà assunzionali per l'anno successivo. Per queste assunzioni, decorrenti anch'esse non prima del 1° ottobre 2015, è previsto che si attinga per metà alla graduatoria selettiva per titoli indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, e per la successiva metà alla graduatoria di concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Il termine di validità delle due graduatorie erano state da ultimo prorogate dall'articolo 8 del decreto-legge n. 101 del 2013.

Con riguardo alla quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo

in esame, pari a 16.655.427 euro per il 2015 e a 11.217.902 euro per il 2016, riferisce che alla copertura degli stessi si provvede tramite utilizzo di una corrispondente somma disponibile del Fondo per le vittime della mafia, delle richieste estorsive e dell'usura. Al riguardo, ricorda che l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012 ha stabilito che le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che si rendono disponibili al termine di ogni esercizio finanziario sono riassegnate al Fondo per il finanziamento degli interventi urgenti e indifferibili (articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5).

Ciò premesso, presenta una proposta di parere favorevole che illustra (*vedi allegato 1*).

Massimo ARTINI (Misto-AL) prospetta, anche in considerazione dell'esame avviato congiuntamente alla Commissione affari costituzionali di risoluzioni riferite ai carabinieri ausiliari in congedo, l'opportunità di prevedere che le assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia previste dall'articolo 16-*ter* possano riguardare anche tali soggetti.

Salvatore PICCOLO (PD), *relatore*, ritiene che la proposta del collega Artini possa essere valutata favorevolmente. Pertanto, riformula la sua proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO concorda con le valutazioni del relatore.

Donatella DURANTI (SEL) ribadisce la contrarietà del gruppo di SEL alla proroga dell'operazione strade sicure e, più in generale, all'impiego del personale militare per il controllo del territorio. Valuta invece positivamente le misure previste dall'articolo 16-*ter*, volte ad aumentare gli organici delle Forze di polizia e, in particolare dei carabinieri, peraltro già più

volte sollecitate in passato. Per tali ragioni preannuncia un voto di astensione.

Massimo ARTINI (Misto-AL) ringrazia il relatore per la disponibilità mostrata ad accogliere gli spunti di riflessione emersi nel dibattito e, in considerazione di queste, pur non condividendo lo spirito del provvedimento, preannuncia un voto di astensione. Auspica, infine, che alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva le questioni all'esame delle commissioni affari costituzionali e difesa riguardanti i carabinieri ausiliari in congedo possano essere rapidamente affrontate.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL) preannuncia un voto di astensione.

Tatiana BASILIO (M5S), condividendo pienamente le considerazioni della collega Duranti, preannuncia un voto di astensione da parte del Movimento 5 Stelle.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 30 luglio 2015 — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 15.20.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06174 Artini: Sugli oneri per la realizzazione dell'unità anfibia multiruolo (LHD) e gli eventuali cambiamenti del programma.

Massimo ARTINI (Misto-AL), illustrando l'interrogazione in titolo, ricorda che gli oneri complessivi per il programma navale sono stati indicati nell'atto del Governo n. 116, esaminato dalla Commissione difesa, che ha espresso su di esso il parere lo scorso 4 dicembre 2014. In seguito, lo schema di decreto interministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al citato programma navale, di cui all'atto del Governo n. 128, ha indicato come costi di realizzazione specifici per l'unità anfibia multiruolo (LHD) 844 milioni. La Commissione, nel suo parere sul predetto schema di decreto, espresso il 20 gennaio 2015, ha posto alcune condizioni, tra l'altro chiedendo al Governo informazioni aggiuntive. Tali informazioni sono state comunicate con lettera del Ministro dello sviluppo economico e da tali informazioni risulta che il costo dei contratti per la realizzazione di un'unità anfibia multiruolo (LHD) è pari a circa 1.126 milioni, ed è quindi considerevolmente aumentato rispetto a quanto indicato nell'atto n. 116. Chiede pertanto chiarimenti a questo riguardo. Ritiene che l'aumento di costo di realizzazione dipenda dall'introduzione di varianti di requisito, che potrebbero essere funzionali a rendere le unità anfibe in questione idonee al trasporto degli F35.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo ARTINI (Misto-AL) si dichiara insoddisfatto della risposta, non ritenendo plausibile che il costo per la realizzazione dell'unità anfibia multiruolo possa essere aumentato in modo così rilevante senza che a fronte di ciò siano stati previsti diversi o ulteriori requisiti quanto a capacità operativa. Aggiunge che, anche per quanto riguarda i pattugliatori di altura, le valutazioni di costo del programma navale

sembrano fare riferimento ai livelli base di dotazione dei medesimi pattugliatori. È quindi probabile che, per implementare le prestazioni, i costi effettivi siano destinati a crescere. Non comprende, quindi, a fronte di questo prevedibile aumento di costi, per quali ragioni sia stata programmata la realizzazione di ben sette unità navali, vale a dire una in più rispetto a quanto indicato dal programma navale, che prevedeva l'acquisto di sei mezzi, più quattro opzionali.

5-06175 Duranti: Sulle informazioni da rendere al Parlamento riguardo ai mezzi blindati ceduti all'esercito libico.

Donatella DURANTI (SEL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Donatella DURANTI (SEL) ringrazia il sottosegretario Alfano per le informazioni fornite e preannuncia che riproporrà l'atto di sindacato ispettivo anche al ministro degli affari esteri, al fine di ottenere elementi di conoscenza sulla questione anche per gli aspetti che non sono di stretta competenza dell'Amministrazione della Difesa.

Richiama l'attenzione sulla necessità di rispettare la legge n. 185 del 1990 sul commercio di armamenti, nonché sull'importanza del ruolo del Parlamento nel controllo sull'importazione e l'esportazione di materiale bellico e quindi della informazione che il Governo rende al Parlamento.

5-06176 Rizzo: Sul mancato risarcimento alle famiglie dei militari deceduti a causa dell'esposizione all'uranio impoverito.

Tatiana BASILIO (M5S), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Tatiana BASILIO (M5S) sottolinea come l'atto di sindacato ispettivo si riferisca a un caso umano e si dice convinta che, anche in presenza di una sentenza di primo grado, il Ministero debba risarcire i familiari del militare deceduto a causa dell'esposizione all'uranio impoverito.

Ritiene inconcepibile quanto le è stato riferito, ossia che in altri casi simili il Ministero non avrebbe proceduto a risarcire le vittime, sostenendo che fondi non sono sufficienti. Nel prendere atto positivamente degli indennizzi erogati ai familiari del militare di cui all'atto di sindacato ispettivo in titolo, di cui ha parlato il rappresentante del Governo, auspica che il dicastero della Difesa si impegni a corrispondere anche i risarcimenti dovuti sulla base della sentenza del tribunale.

5-06177 Vito: Sulle iniziative per assicurare il riordino delle carriere del comparto difesa e sicurezza in modo uniforme.

Elio VITO (FI-PdL), illustrando l'interrogazione in titolo, ricorda che è stato recentemente approvato dalla Camera il disegno di legge delega per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098), che è ora all'esame del Senato. All'interno di tale disegno di legge è stata inserita all'ultimo momento, con un emendamento del relatore, una norma per il riordino delle carriere delle sole Forze di Polizia, e non anche delle Forze Armate. Il Governo ha espresso parere contrario su un emendamento presentato da deputati del suo gruppo, finalizzato a prevedere il riordino delle carriere anche per il personale delle Forze Armate, e l'emendamento è stato respinto dall'Aula. È stato invece accolto, con il parere favorevole del Governo, il dispositivo di un ordine del giorno presentato da deputati di Forza Italia, a prima firma del deputato Palmizio, che impegna il Governo « ad intra-

prendere le opportune iniziative volte a disciplinare unitariamente le varie componenti del comparto sicurezza e difesa». Sottolinea che la questione del riordino delle carriere delle Forze di Polizia è sempre stata affrontata in passato insieme a quella del riordino delle carriere delle Forze armate e che c'è una forte aspettativa tra il personale militare, che in passato ha subito il blocco delle progressioni economiche.

Il sottosegretario **Gioacchino ALFANO** risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*), sottolineando che, se non sarà possibile affrontare la questione del riordino delle carriere del personale delle Forze armate nell'ambito del disegno di legge delega per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministero della difesa è comunque intenzionato a fare in modo che la questione sia affrontata e risolta quanto prima.

Elio VITO (FI-PdL), replicando, sottolinea l'incongruenza per cui il Governo

dice di voler attuare l'impegno previsto dall'ordine del giorno Palmizio e affrontare la questione del riordino delle carriere delle Forze armate, ma nel contempo non è disponibile a farlo alla prima occasione utile, vale a dire nel disegno di legge delega che è all'esame del Senato. Fa presente che, in ogni caso, se si pone mano al riordino delle carriere del personale della Polizia prima che al riordino delle carriere delle Forze armate, si crea una sperequazione e si rompe il parallelismo tra le due tipologie di carriera, laddove le questioni del comparto difesa e sicurezza devono essere trattate in modo unitario, anche dal punto di vista dei tempi. Auspica pertanto che il Governo decida di affrontare il nodo delle carriere dei militari già nell'ambito del disegno di legge delega per la riforma delle pubbliche amministrazioni.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

**DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
(C. 3262 Governo, approvato dal Senato).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015, recante « Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali »;

evidenziato che il provvedimento in esame, ampiamente discusso e modificato dal Senato, reca una serie di disposizioni che consentiranno ai comuni di organizzare e gestire la propria attività amministrativa in un quadro di maggiori certezze finanziarie e normative;

rilevato che il comma 1-*bis* dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca l'abrogazione del decreto-legge 1° luglio 2015, n. 85;

segnalato che le medesime disposizioni dell'articolo unico del citato decreto-legge n. 85 del 2015, volte a prorogare fino al 31 dicembre 2015 l'impiego di militari per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio (cosiddetta « operazione strade sicure »), sono state riprodotte nell'articolo 5-*bis* del provvedimento in esame;

rilevato, altresì, positivamente, che l'articolo 16-*ter*, comma 1, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in relazione all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, au-

torizza – in deroga alle disposizioni ordinarie sulle procedure di reclutamento – l'assunzione straordinaria di 2500 unità di personale nella Polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1050 unità) e nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

considerato che per tali assunzioni è previsto che si attinga in via prioritaria alle graduatorie, approvate non prima del 1° gennaio 2011, dei vincitori dei concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale (articolo 2199, comma 4, lettera *b*, del Codice dell'ordinamento militare) ovvero, in caso di disponibilità di ulteriori posti rispetto a quelli programmati, ai volontari delle Forze armate raffermati o in congedo (articolo 2201, comma 1, del codice dell'ordinamento militare);

tenuto conto che per i posti residui, è previsto lo scorrimento delle graduatorie dei citati concorsi degli idonei non vincitori, e che per l'Arma dei carabinieri, per i posti residui è altresì autorizzato l'ampiamiento dei posti dei concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata annuale;

ritenuto opportuno che al personale militare impiegato nell'operazione strade sicure sia comunque garantita adeguata sistemazione logistica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
(C. 3262 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015, recante « Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali »;

evidenziato che il provvedimento in esame, ampiamente discusso e modificato dal Senato, reca una serie di disposizioni che consentiranno ai comuni di organizzare e gestire la propria attività amministrativa in un quadro di maggiori certezze finanziarie e normative;

rilevato che il comma 1-*bis* dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca l'abrogazione del decreto-legge 1° luglio 2015, n. 85;

segnalato che le medesime disposizioni dell'articolo unico del citato decreto-legge n. 85 del 2015, volte a prorogare fino al 31 dicembre 2015 l'impiego di militari per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio (cosiddetta « operazione strade sicure »), sono state riprodotte nell'articolo 5-*bis* del provvedimento in esame;

rilevato, altresì, positivamente, che l'articolo 16-*ter*, comma 1, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in relazione all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, autorizza – in deroga alle disposizioni ordinarie sulle procedure di reclutamento – l'assunzione straordinaria di 2500 unità di personale

nella Polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1050 unità) e nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

considerato che per tali assunzioni è previsto che si attinga in via prioritaria alle graduatorie, approvate non prima del 1° gennaio 2011, dei vincitori dei concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale (articolo 2199, comma 4, lettera *b*, del Codice dell'ordinamento militare) ovvero, in caso di disponibilità di ulteriori posti rispetto a quelli programmati, ai volontari delle Forze armate raffermati o in congedo (articolo 2201, comma 1, del codice dell'ordinamento militare);

tenuto conto che per i posti residui, è previsto lo scorrimento delle graduatorie dei citati concorsi degli idonei non vincitori, e che per l'Arma dei carabinieri, per i posti residui è altresì autorizzato l'ampliamento dei posti dei concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata annuale;

ritenuto opportuno che al personale militare impiegato nell'operazione strade sicure sia comunque garantita adeguata sistemazione logistica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, per le finalità di cui all'articolo 16-*ter* del provvedimento in esame, anche l'eventuale utilizzo dei carabinieri ausiliari in congedo.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06174 Artini: Sugli oneri per la realizzazione dell'unità anfibia multiruolo (LHD) e gli eventuali cambiamenti del programma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In esito al portato dell'articolo 1, comma 37, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) è stato autorizzato l'avvio di un « Programma Navale » per il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e, nel quadro di una politica comune europea, per il consolidamento strategico dell'industria navalmeccanica ad alta tecnologia.

Ai fini della piena attuazione del Programma Navale, in aderenza agli indirizzi tecnico-operativi approvati nel Documento Pluriennale Programmatico del Dicastero e, contestualmente, recepiti nel decreto interministeriale (Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, della difesa) del 30 marzo 2015, ex articolo 536 del decreto legislativo n. 66 del 2010, sono state avviate le attività tecnico-amministrative finalizzate alla realizzazione di diversi programmi prioritari ad elevata valenza tecnologica.

Tra questi programmi, vi è quello relativo all'acquisizione e al supporto logistico integrato decennale di una unità anfibia multiruolo (*Landing Helicopter Dock - LHD*) per la proiezione di assetti operativi ad elevata prontezza, militari e umanitari, per il concorso della Difesa ad attività di soccorso umanitario in occasione di eventi straordinari/calamità naturali, con spiccati requisiti di standardizzazione e interoperabilità nell'ambito della politica di difesa comune europea, in particolare per le capacità imbarco, trasporto, rilascio, impiego e supporto di mezzi anfibi e aerei.

In relazione alle risorse complessivamente stanziato dal citato articolo 1, comma 37, della legge n. 147 del 2013 – pari a 5.427,91 milioni di euro – e alle modalità di finanziamento mediante limiti di impegno pluriennali ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge n. 305 del 2003, è stato cautelativamente assunto, quale disponibilità finanziaria per l'attuazione del Programma, l'importo netto di 3.829 milioni di euro.

La progressiva definizione delle specifiche tecniche e la relativa analisi tecnico-economica hanno, nel contempo, portato a determinare, nel dettaglio, la tipologia e il costo delle acquisizioni necessarie per il completo soddisfacimento del requisito operativo, consentendo di correlarne l'esigenza finanziaria con le risorse effettivamente disponibili per ogni programma.

Sulla scorta di ciò, sono state individuate le capacità e le forniture che non rientravano nel volume finanziario effettivamente disponibile e che sarebbero state realizzate solo al concretizzarsi di risorse integrative, prevedendo nei contratti opportuni lotti opzionali da esercitare in fase di esecuzione.

In Tabella E della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), gli stanziamenti di bilancio relativi alle autorizzazioni di spesa recate dal richiamato articolo 1, comma 37 della legge n. 147 del 2013 sono stati rimodulati in spesa diretta ripartita per l'anno 2015 e successivi.

È stata, quindi, confermata l'esigenza di utilizzare per l'implementazione del

Programma Navale le risorse risultanti dal processo di rimodulazione, per complessivi 1.598,91 milioni di euro.

Al riguardo, allo scopo di contemperare al meglio la prioritaria esigenza di soddisfacimento del requisito operativo con lo sviluppo della base tecnologica nazionale in settori produttivi strategici, è stata conferita priorità alla compiuta realizzazione dei singoli progetti e al consolidamento dei contenuti tecnologici sottesi al loro sviluppo.

Nello specifico, per l'Unità Anfibia Multiruolo è stata prevista l'integrazione di 282.295.487 mil. euro – per una spesa complessiva di 1126 milioni di euro – che

non ha comportato alcun incremento delle capacità originariamente previste dal requisito operativo della LHD.

Prima di concludere, si osserva che la classe Mistral francese risulta ordinata nei primi anni 2000 e quindi si riferisce a progetti degli anni '90; l'evoluzione tecnologica degli ultimi 15 anni non può rendere paragonabili queste Unità con la futura LHD che invece sarà allo stato dell'arte della tecnologia; inoltre la produzione di 3 Unità gemelle per la marina Francese e ulteriori 2 unità per la Marina Russa ha contribuito ad abbattere i costi di produzione grazie alla realizzazione di economie di scala.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06175 Duranti: Sulle informazioni da rendere al Parlamento riguardo ai mezzi blindati ceduti all'esercito libico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa è opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento della materia oggetto dell'interrogazione.

L'articolo 5 della legge n. 185 del 1990 prevede al comma 1 che « il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione... in ordine alle operazioni autorizzate e svolte... ..nell'anno precedente... fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione... ».

Il comma 2 prevede che le amministrazioni interessate – Esteri, Difesa, Interno, Economia e Finanze e Sviluppo Economico – riferiscano annualmente sulle attività disciplinate dalla legge al Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di allegare detti contributi alla Relazione al Parlamento.

Per quanto riguarda, invece, più nello specifico, le competenze in materia, l'articolo 7-bis della legge citata individua l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale quale autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni e delle certificazioni, nonché per gli altri adempimenti previsti dalla legge in argomento, con particolare riferimento ai controlli.

Per gli aspetti di competenza, la difesa coadiuva l'UAMA nelle predette attività, soprattutto con riguardo alla tenuta del Registro nazionale delle imprese, e nell'esprimere le proprie valutazioni tecniche nell'ambito del Comitato consultivo previsto dall'articolo 7 della legge dianzi richiamata.

Fatte le dovute premesse, emerge in tutta chiarezza come la Difesa sia interessata solo marginalmente alla relazione al Parlamento in materia di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, il cui apporto in termini quantitativi è limitato ad un numero esiguo di pagine a fronte delle 1700 circa che compongono il documento nel suo complesso.

In base alla normativa di riferimento, pertanto, il Dicastero non appare titolato a riferire dell'attività posta in essere in attuazione della legge n. 185 del 1990 e, più in generale, sulla politica seguita dal Governo nel settore.

Si rileva, altresì, come l'articolo 7-ter della legge citata precisi che le linee d'indirizzo per le politiche degli scambi nel settore della Difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiale d'armamento, sono attribuite al Ministero degli affari esteri, d'intesa con i Ministeri della difesa e dello sviluppo economico e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tanto premesso, nell'assicurare che da parte del Ministero della difesa sarà posta la massima attenzione affinché le informazioni di propria competenza, da fornire quale contributo alla Relazione annuale, siano il più possibile dettagliate e fruibili anche a chi non è particolarmente esperto della materia, allo scopo di assolvere comunque all'esigenza informativa avanzata con l'interrogazione a risposta immediata, si rende noto, di seguito, il contributo fornito dal competente Dicastero degli affari esteri sulla problematica:

« Per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi dei materiali di armamento, di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) attraverso l'Autorità nazionale – UAMA, si segnala che l'Italia, nel rilascio delle autorizzazioni, applica rigorosamente gli otto criteri sanciti dalla Posizione Comune 2008/944/PESC del Consiglio Europeo dell'8 dicembre 2008 (“Norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari”). Tali criteri prevedono una serie di valutazioni in merito alla situazione interna e regionale dei Paesi verso i quali le operazioni devono essere condotte, tra le quali l'eventuale impatto delle esportazioni e dei transiti di tecnologia e delle attrezzature militari da esportare negli stessi Paesi destinatari e nelle regioni circostanti, l'utilizzo finale del materiale, l'eventuale rischio di sviamenti o cessione a terzi dello stesso, il perseguimento di relazioni internazionali pacifiche e il rispetto dei diritti umani da parte dei Governi destinatari. Oltre alla normativa europea, l'Italia applica pienamente gli embarghi e le altre misure internazionali di carattere restrittivo adottati in ambito Nazioni Unite. Per le forniture alla Libia la procedura di autorizzazione per i materiali di armamento non può essere solo nazionale, ma richiede

necessariamente un passaggio alle Nazioni Unite. Infatti, la Risoluzione ONU 2009 (2011) prevede che le richieste di esportazioni o di movimentazione da e verso la Libia riferite alle deroghe all'embargo, segnatamente l'articolo 13, commi *a)* e *b)* (eccezioni all'articolo 9 della Risoluzione n. 1970 del 2011), debbano essere sottoposte alla valutazione del Comitato Sanzioni ONU. Il Nulla osta del Comitato Sanzioni delle Nazioni Unite conferisce piena legalità all'operazione sul piano internazionale e nazionale.

La cessione a titolo gratuito di n. 20 veicoli blindati leggeri PUMA (veicoli da trasporto disarmati) ha ricevuto la formale autorizzazione del Comitato Sanzioni delle Nazioni Unite in data 11 giugno 2012. Tale fornitura si inquadra nelle attività di sostegno della Comunità internazionale alle Autorità locali al fine di rafforzare la sicurezza, la stabilità interna, le attività in contrasto dell'immigrazione clandestina e dei traffici illegali, nonché quelle di controllo e monitoraggio dei confini. Essa avveniva in un periodo in cui l'Italia era impegnata a fornire assistenza al Governo libico unitario, prima che la crisi attuale, delineatasi a partire dalla primavera del 2014, determinasse le circostanze di divisione politica e contrapposizione tra milizie che si perpetuano fino ad oggi ».

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06176 Rizzo: Sul mancato risarcimento alle famiglie dei militari deceduti a causa dell'esposizione all'uranio impoverito.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Relativamente alla vicenda giudiziaria richiamata dall'interrogante, comunico che la Corte d'Appello competente non si è ancora pronunciata, risultando, pertanto, allo stato attuale, unicamente esecutiva la sentenza di condanna di primo grado, concernente il contenzioso instaurato dagli eredi del Caporale Maggiore dell'Esercito ADI.

Ciò detto, con riferimento a tale sentenza, si assicura che sono stati posti in essere tutti i necessari controlli e passaggi propedeutici alla liquidazione delle somme stabilite dal Tribunale civile di Roma con la sentenza n. 19437/10.

Giova ricordare, in proposito, che la stessa è sottoposta al controllo dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, organo di controllo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per completezza d'informazione, si aggiunge che al militare e ai suoi genitori, in qualità di eredi, sono stati attribuiti i seguenti benefici previdenziali e assistenziali:

è stata conferita al militare la pensione privilegiata tabellare di 6^a categoria;

è stato liquidato all'interessato l'equo indennizzo di 6^a categoria (pari a euro 2.210,60);

è stata conferita ai genitori del Caporale Maggiore riconosciuto «equiparato» alle vittime del dovere, la speciale elargizione per complessivi euro 222.003,28;

è stato conferito a ciascuno dei genitori del militare lo speciale assegno vitalizio pari a euro 1.033,00 mensili;

è stato attribuito a ciascuno dei genitori l'assegno vitalizio pari a euro 258,00 mensili.

Per quanto concerne, poi, le ulteriori sentenze sfavorevoli all'Amministrazione in materia di risarcimento danni per esposizione all'uranio impoverito, l'Ispettorato generale della sanità militare che cura l'istruttoria per la liquidazione delle spese di giudizio, ha comunicato che risultano in avanzata fase di definizione tre vertenze.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-06177 Vito: Sulle iniziative per assicurare il riordino delle carriere del comparto difesa e sicurezza in modo uniforme.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il riordino delle carriere delle Forze di polizia non è stato ancora avviato. Esso è previsto dal disegno di legge recante « Delegha al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni », nel testo approvato dalla Camera dei deputati, attualmente all'esame del Senato (AS 1577-B), il quale, all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), nell'ambito della delega per il riordino delle funzioni di polizia, prevede conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche, assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici.

Il principio di equiordinazione del personale delle Forze armate e di polizia vige fin dagli anni '90, in quanto posto dagli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e informa la disciplina dei compiti e dei connessi trattamenti economici di tale personale, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, al fine di assicurare, nel rispetto delle peculiarità, l'armonia dei trattamenti giuridici ed economici.

Il principio in parola è stato rispettato fino ad oggi, anche in riferimento alle recenti disposizioni in materia di personale delle Forze armate, di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, adottate in attuazione della delega per la revisione dello strumento militare conferita dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Consapevoli dell'esigenza di mantenere quanto finora conseguito e che l'articolo 8, comma 1, lettera *a*), dell'AS 1577-B potrebbe compromettere l'equilibrio raggiunto negli ultimi vent'anni nell'ambito del comparto « sicurezza-difesa » in un momento in cui nel settore vi è bisogno della massima omogeneità e coesione, già in sede di approvazione del disegno di legge alla Camera dei Deputati, è stato accolto l'ordine del giorno 9/3098-A/46, che impegna il Governo « ad assicurare in via normativa il pieno rispetto della sostanziale "equiordinazione" tra gradi, qualifiche, funzioni e trattamenti economici delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui alla legge n. 216 del 1992, individuando a tal fine con ogni consentita urgenza, in armonia con i richiamati principi, i relativi contesti legislativi di riferimento ».

È stato altresì accolto l'ordine del giorno 9/3098-A/63, che impegna il Governo « ad intraprendere le opportune iniziative volte a disciplinare unitariamente le varie componenti del comparto sicurezza e difesa, procedendo al riordino e al rispetto delle carriere e delle aspettative sia delle forze di polizia che delle forze armate colpite dal blocco degli stipendi e delle risorse, confermando la specificità del settore che va concepito nella sua unitarietà ».

In attuazione di tali impegni il Governo assumerà le opportune iniziative anche normative per il sostanziale riallineamento del personale delle Forze armate con il personale delle Forze di polizia.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 71

SEDE CONSULTIVA:

DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. C. 3249 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 80

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. Nuovo testo C. 2799 (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) 82

SEDE REFERENTE:

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 84

Sull'ordine dei lavori 87

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. Atto n. 161-bis (Rilievi alla VI Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 88

ALLEGATO (*Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo*) 91

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 90

AVVERTENZA 90

SEDE REFERENTE

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 9.

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

C. 3262 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, fa preliminarmente presente che il decreto-

legge 19 giugno 2015, n. 78, reca un articolato intervento in diversi settori di interesse per gli enti territoriali, dal Patto di stabilità interno al pagamento dei debiti commerciali ed all'assegnazione di risorse a compensazione dei gettiti IMU e TASI, cui si aggiungono ulteriori misure in materia di personale delle province e per i servizi per l'impiego, nonché disposizioni per accelerare la ricostruzione in Abruzzo ed in favore di altre zone colpite da calamità naturali.

Segnala che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dal Senato, che ha consistentemente ampliato i contenuti del testo iniziale e ne ha terminato l'esame il 28 luglio scorso. Rileva, altresì, come una delle finalità del provvedimento nel suo complesso, la cui adozione è stata peraltro sollecitata da parte degli enti territoriali, sia quella di apprestare una soluzione ad una pluralità di questioni attinenti la realtà dei medesimi enti territoriali che erano rimaste ancora aperte a seguito dell'approvazione dell'ultima legge di stabilità. Passando quindi ad una illustrazione più puntuale dei contenuti qualificanti del provvedimento, ribadisce come esso intervenga su un ampio e diversificato novero di materie concernenti principalmente gli enti territoriali, ivi compresi gli enti sanitari, recando disposizioni che possono articolarsi secondo i seguenti principali settori.

In riferimento al patto di stabilità interno, con l'articolo 1 vengono resi meno stringenti gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni per gli anni 2015-2018, concedendo agli stessi maggiori spazi finanziari per circa 100 milioni di euro rispetto alle previsioni della legge di stabilità per il 2015. Tali spazi sono destinati a sostenere spese per eventi calamitosi e interventi di messa in sicurezza (10 milioni), per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio (40 milioni), per l'esercizio della funzione di ente capofila (30 milioni) e per oneri derivanti da alcune tipologie di sentenze passate in giudicato (20 milioni). Vengono inoltre ridotte le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per

l'anno 2014, rapportandole non più all'intero ammontare dello sfioramento del patto, bensì ad una quota parziale dello sfioramento stesso. Per gli enti locali per i quali sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario, le sanzioni in questione vengono invece del tutto escluse: in tale caso si fa riferimento alle sanzioni per mancato rispetto del patto per gli anni 2012 e precedenti, stante la finalità di evitare che decurtazioni di risorse relative ad annualità pregresse compromettano per tali enti il risanamento finanziario in corso.

Con l'articolo 1-bis in materia di patto di stabilità delle regioni, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, si è disposto che ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, per l'anno 2015 nel calcolo del saldo in termini di competenza non si tiene conto degli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale: ciò per le sole Regioni che nell'anno 2014 abbiano registrato soddisfacenti indicatori annuali di tempestività dei pagamenti. È stato altresì previsto, all'articolo 1-ter, in evidente riferimento al completamento del processo di riordino istituzionale in corso, che per l'esercizio 2015 le province e le città metropolitane predispongono il bilancio per la sola annualità 2015.

In materia di armonizzazione contabile, vengono introdotte dall'articolo 2 alcune disposizioni volte ad agevolare nei confronti degli enti locali l'avvio a regime dell'armonizzazione contabile introdotta dal decreto legislativo n. 118 del 2011 con riguardo in primo luogo, anche nei confronti degli enti che hanno partecipato alla fase triennale di sperimentazione della nuova disciplina, all'istituto del riaccertamento straordinario dei residui, il cui termine viene prorogato dal 30 aprile al 15 giugno del 2015. Pertanto gli enti locali che, pur avendo approvato il rendiconto entro il previsto termine del 30 aprile, non abbiano effettuato il riaccertamento suddetto potranno provvedervi entro il nuovo termine. Inoltre, sempre al fine di una maggiore sostenibilità del passaggio al nuovo sistema contabile da parte degli enti che hanno partecipato alla sperimenta-

zione, si prevede che gli stessi – che in virtù di tale partecipazione hanno necessariamente già operato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 – possano procedere ad un nuovo riaccertamento. Infine gli enti in questione potranno utilizzare, entro determinati limiti, i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura della parte corrente del fondo crediti di dubbia esigibilità (fondo derivante dalla nuova disciplina sull'armonizzazione). Nell'articolo in esame è stata altresì inserita presso il Senato una disposizione tesa a consentire l'accesso alle procedure di riequilibrio finanziario per gli enti locali anche a quegli enti che non abbiano presentato nei termini il piano di risanamento.

Per quanto concerne il Fondo di solidarietà comunale 2015, all'articolo 3 viene disciplinata a decorrere dal 2016 l'erogazione delle anticipazioni annuali in favore dei comuni a valere sul Fondo di solidarietà comunale, prevedendosi che entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministero dell'interno disponga il pagamento in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di un primo acconto delle risorse del Fondo, da attribuire a ciascun comune in misura pari all'8 per cento delle risorse di riferimento. Si interviene poi sulla modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà che viene accantonata e redistribuita tra i comuni secondo logiche di tipo perequativo, vale a dire, secondo la disciplina vigente, sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard; viene quindi modificata tale disciplina per l'anno 2015 – in particolare mediante l'introduzione del criterio della « differenza » tra capacità fiscali e fabbisogni standard – allo scopo di realizzare una perequazione più graduale per quei comuni che presentano una capacità fiscale superiore ai propri fabbisogni standard. Rileva, inoltre, che nel corso dell'esame presso il Senato è stato inserito, al medesimo articolo 3, il comma 4-bis, volto ad assegnare ai comuni le disponibilità residue dell'importo accantonato nel 2014 sul Fondo di solidarietà comunale per le fina-

lità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014, recante la definizione e la ripartizione delle risorse del Fondo per l'anno 2014, non utilizzate per tale finalità.

In tema di personale delle province, di cui agli articoli 4 e 5, si dispone in favore degli enti locali la disapplicazione delle sanzioni concernenti il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, previste da una serie di disposizioni vigenti, al fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, conseguente al riordino delle stesse dettato dalla legge n. 56 del 2014, presso regioni ed enti locali, secondo le procedure di mobilità introdotte dalla legge di stabilità per il 2015. Si stabilisce, inoltre, che il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale transiti nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale. Il transito avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, dovendosi comunque garantire il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Con una modifica al comma 7 dell'articolo 1, approvata nel corso dell'esame presso il Senato, si consente alle province e alle città metropolitane che non abbiano rispettato il patto di stabilità per il 2014 di stipulare per l'anno in corso contratti a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, e comunque a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente.

Il provvedimento reca inoltre misure in favore di determinati territori. In particolare, l'articolo 6 attribuisce agli enti locali che alla data di entrata in vigore del decreto risultano commissariati per infiltrazioni mafiose o il cui periodo di commissariamento risulta scaduto, un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 40 milioni di euro, da restituire in un massimo di trenta anni a decorrere dall'anno 2019. L'articolo 7, comma 9-quater, inserito nel corso dell'esame al Senato, autorizza il comune di

Milano ad utilizzare l'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara, per far fronte a particolari esigenze imprevedute e variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere connesse ad Expo 2015.

Per quanto riguarda i territori del sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009, l'articolo 11 reca disposizioni per assicurare la legalità e rendere più rapidi e trasparenti i processi di ricostruzione relativi al sisma medesimo, dettando specifiche disposizioni per i processi di ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili da parte dei privati. Sono, inoltre, dettate misure per l'accelerazione e la razionalizzazione della ricostruzione di immobili pubblici danneggiati, si istituisce la Stazione Unica appaltante (SUA) per i territori colpiti dal sisma e viene attribuito al comune de L'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per il 2015. Il citato articolo è stato oggetto di numerose integrazioni presso il Senato, volte a prevedere quanto segue: che il termine di inizio dei lavori decorre trascorsi 30 giorni dalla concessione del contributo indipendentemente dal reale avviamento del cantiere; che i comuni autorizzano la richiesta di eseguire i lavori su immobili privati danneggiati dal sisma in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo; che le chiese e gli edifici dedicati alle attività di religione o di culto sono equiparati ai beni culturali pubblici, ai soli fini delle opere di ricostruzione o riparazione finanziate con risorse pubbliche; che agli Uffici speciali per la ricostruzione è attribuita l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati; infine, che la possibilità per il comune de L'Aquila di prorogare o rinnovare talune tipologie di contratti di lavoro a tempo determinato viene estesa al 2016 e al 2017.

Sempre all'articolo 11, con il comma 16-*quater* introdotto dal Senato, si interviene sul programma di bonifica ambientale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, sia con riguardo alla figura del commis-

sario straordinario, da nominarsi entro il 30 settembre 2015 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione interessata, sia in ordine al soggetto attuatore per il comprensorio medesimo, disponendosi che esso sia individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti (Invitalia), sia infine procedendosi all'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una cabina di regia per coordinare le iniziative e gli interventi relativi al risanamento ambientale e al recupero urbano dell'area.

All'articolo 13-*ter*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, sono altresì dettate misure per Venezia, inserendo anche il Ministro dell'economia e delle finanze nel Comitato che cura l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e stabilendo che il presidente e ciascun componente del consiglio di amministrazione della Fondazione La Biennale possono essere riconfermati per non più di due volte, invece che per una sola volta come ora previsto.

Quanto ai territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'articolo 12 prevede, in presenza di determinate caratteristiche degli enti interessati, l'istituzione una «zona franca» ai sensi della disciplina in materia. Le microimprese con sede all'interno della zona franca potranno beneficiare di agevolazioni fiscali, nel periodo di imposta in corso e in quello successivo, finanziate con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Nel corso dell'esame presso il Senato è stata altresì autorizzata, ai sensi dell'articolo 13-*bis*, la spesa di 5 milioni di euro per il 2016 per l'istituzione di una zona franca nel territorio dei comuni della Sardegna interessati dagli eventi alluvionali del 18 e 19 novembre 2013.

All'articolo 13 sono dettate ulteriori disposizioni in merito alle opere di ricostruzione in relazione agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia, Veneto ed Emilia-

Romagna, per le quali inoltre il Senato ha prorogato – con il comma 01 dell'articolo 13 – al 31 dicembre 2016 il termine di scadenza dello stato di emergenza derivante dagli eventi in questione, attualmente fissato al 31 dicembre 2015.

Presso il Senato sono state infine inserite, con il comma 1-*bis* dell'articolo 16, disposizioni relative al sito archeologico di Pompei, con le quali, da un lato, viene fissata in ventiquattro mesi, in luogo dei dodici attualmente previsti, la durata massima degli incarichi di collaborazione che possono essere conferiti ai componenti della segreteria tecnica di progettazione entro il limite di spesa di 900 mila euro annui, dall'altro, si prevede che lo svolgimento delle funzioni del direttore generale di progetto è assicurato fino al 31 gennaio 2019, nel limite di spesa di 100 mila euro annui. Infine, con la predetta disposizione si stabilisce che dal 1° gennaio 2016 il direttore generale di progetto e le relative competenze confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di « Soprintendenza Pompei ».

Quanto al tema relativo al pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, l'articolo 8 dispone, ai commi da 1 a 9, nuove risorse per il pagamento dei debiti pregressi delle regioni e delle province autonome, stabilendone contestualmente anche le modalità per l'utilizzo. L'incremento è pari a 2 miliardi euro per il 2015 ed è destinato ad una delle tre Sezioni – vale a dire quella destinata al pagamento dei debiti non sanitari delle regioni e province autonome – in cui è articolato il Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche territoriali, istituito dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013. Le risorse stanziare sono concesse a ciascuna regione e provincia autonoma in proporzione alle richieste trasmesse entro il termine, stabilito a pena di nullità delle richieste medesime, del 30 giugno 2015. La norma prolunga altresì di un ulteriore anno – dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 – il termine di matura-

zione dei crediti per l'ammissione al pagamento. L'incremento di 2 miliardi è disposto utilizzando le risorse disponibili sulla base delle somme non erogate all'esito delle richieste di pagamento avanzate dagli enti per il pagamento dei debiti in questione. Vengono altresì introdotte norme per consentire da parte degli enti locali l'utilizzo delle somme già disponibili, ma non utilizzate, per assicurare il pagamento dei debiti medesimi, prevedendosi 850 milioni di euro per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli debiti maturati alla data del 31 dicembre.

Nel corso dell'esame al Senato sono inoltre intervenute alcune misure finanziarie in favore di alcuni enti territoriali, finanziate a valere sull'importo dei 2 miliardi di euro stanziato dall'articolo 8, con riferimento alla quota delle risorse disponibili in quanto non richieste dalle regioni e province autonome entro il previsto termine del 30 giugno 2015. Si tratta in particolare dei commi da 13-*ter* a 13-*quinqies* dell'articolo 8 suddetto, che dispongono in favore della città metropolitana di Milano e delle province, in relazione a specifiche esigenze finanziarie delle stesse, un contributo per l'anno 2015 pari rispettivamente a 50 milioni e a 30 milioni di euro, prevedendo altresì, per il medesimo anno, un ulteriore contributo di 30 milioni di euro alle province e città metropolitane per il sostegno degli alunni con handicap.

I commi 13-*octies* e 13-*novies* dell'articolo 8 attribuiscono alla Regione Siciliana un contributo di 200 milioni di euro, anche al fine di tener conto del minor gettito derivante alla Regione dalle modifiche della disciplina della riscossione dell'IRPEF. Sempre con riferimento alla Regione Siciliana, inoltre, gli ulteriori commi 13-*decies* e 13-*undecies* del medesimo articolo 8 recano disposizioni in tema di assegnazione di gettito IRPEF che fanno riferimento alla disciplina sull'equilibrio finanziario della regione stabilita dall'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2013.

Una ultima disposizione a valere sulle suddette risorse concerne la Valle d'Aosta,

di cui riduce per circa 60 milioni di euro l'obiettivo del patto di stabilità interno della regione per il 2015, provvedendo inoltre in ordine al subentro della regione medesima allo Stato – con l'assunzione dei relativi oneri – nei rapporti con il gestore del servizio ferroviario regionale (Trenitalia SpA) a far data dal 1° gennaio 2011, corrispondendo a tal fine alla regione un contributo per il 2015 di circa 120 milioni.

Con riferimento alle risorse a compensazione dei gettiti IMU e TASI ed alle altre disposizioni finanziarie per gli enti locali, l'articolo 8, commi da 10 a 13, prevede che per l'anno 2015 sia attribuito ai comuni un contributo di complessivi 530 milioni di euro. La quota di tale contributo – cosiddetto fondo IMU/TASI, atteso che analoga operazione è stata effettuata per un importo lievemente superiore anche per l'anno 2014 – di spettanza di ciascun comune è stabilita con decreto del Ministero dell'interno, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014. Con una modifica introdotta dal Senato al comma 10 dell'articolo 8 si è stabilito che quota parte del suddetto importo, pari a 57,5 milioni di euro, sia ripartita tenendo conto della verifica del gettito IMU sui terreni agricoli. Le somme attribuite agli enti interessati non sono considerate tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Si dispone inoltre l'anticipazione dal 30 settembre al 30 giugno 2015 del termine ultimo per la verifica del gettito IMU dei terreni montani e parzialmente montani relativo all'anno 2014. Nel corso dell'esame al Senato per l'anno 2015, è stato inserito il comma 13-*bis* dell'articolo 8, con il quale si consente il pagamento, entro il 30 ottobre dello stesso anno, della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

L'articolo 7 prevede che gli enti locali possano realizzare le operazioni di rinegoziazione dei mutui, consentite dalla legge di stabilità 2015 – tra cui, ad esempio, le rinegoziazioni già effettuate relative

a passività da emissione di strumenti obbligazionari – anche nel corso dell'esercizio provvisorio, fermo restando l'obbligo per i citati enti di effettuare le relative iscrizioni nei bilanci di previsione. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione possono essere utilizzate dagli enti senza vincoli di destinazione. Si estende poi anche al tributo comunale sui rifiuti e su servizi (TARES) la facoltà per i comuni, ora prevista per la TARI, di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la riscossione del tributo medesimo ai soggetti ai quali risultava affidato alla data del 31 dicembre 2013. Viene inoltre differito dal 30 giugno al 31 dicembre 2015 l'operatività delle disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, superando la scadenza del 30 giugno 2014, a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società dalla stessa partecipate avrebbero dovuto cessare di effettuare le relative attività. In materia di tassa sui rifiuti, infine, si dispone che tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a talune tipologie di crediti risultati inesigibili.

Tra le varie modifiche intervenute al Senato sul suddetto articolo 7, possono segnalarsi rispettivamente, ai commi 2-*bis* ed 8-*bis*, l'intervento sulla procedura di riequilibrio finanziario degli enti in dissesto, con cui si prolunga di un anno il termine per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e vi si includono anche le province e città metropolitane e la previsione che le partecipazioni delle amministrazioni territoriali nelle società non strettamente necessarie per le rispettive finalità istituzionali possano essere mantenute anche dopo la scadenza del termine di cessazione delle stesse, ora previsto al 31 dicembre 2015, qualora le amministrazioni interessate abbiano entro tale termine approvato il mantenimento della partecipazione mediante appositi piani di razionalizzazione.

Con riferimento alle disposizioni finanziarie per le regioni, di cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 9, in materia di concorso delle regioni alla determinazione dei pro-

pri equilibri finanziari e di contributo delle medesime ai fini del risanamento della finanza pubblica, si riduce da 2.005 a 1.720 milioni di euro, per il solo anno 2015, con un corrispondente effetto positivo sui saldi di finanza pubblica pari a 285 milioni, il concorso di determinate voci alla determinazione degli equilibri che le regioni a statuto ordinario devono conseguire tra le entrate finali e le spese finali, nonché tra le entrate correnti e le spese correnti. Viene altresì consentito che le risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario, quale contributo ai fini dell'applicazione del cosiddetto patto verticale incentivato, pari a 802 milioni ai sensi del comma 484 della legge di stabilità 2015, siano utilizzate in riduzione del contributo chiesto alle regioni ai fini del risanamento della finanza pubblica. Si prevede inoltre che il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto e della quota del disavanzo formatosi nell'esercizio 2014, possa essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di un piano di rientro dal disavanzo. Vengono, infine, modificate diverse disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, rinviando dal 2013 al 2017 l'operatività di alcuni meccanismi di finanziamento, con riguardo in particolare al termine di decorrenza iniziale del meccanismo di rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nonché alla decorrenza della definizione della compartecipazione IVA alle regioni a statuto ordinario ed ai termini iniziali relativi alle fonti di finanziamento delle spese regionali ed alla istituzione del fondo perequativo.

Nel corso dell'esame presso il Senato, con l'articolo 1-*quater* si è disposto che, in relazione alle nuove regole sull'armonizzazione dei bilanci, per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all'esercizio 2015, che verranno poi

reimputate agli esercizi in cui sono esigibili, costituendosi a tal fine il Fondo pluriennale vincolato previsto dalla nuove regole suddette. Inoltre, con l'articolo 1-*bis* è stata introdotta una norma volta ad escludere, per l'anno 2015, dal computo del saldo di equilibrio espresso in termini di competenza, utile ai fini del concorso delle regioni al risanamento della finanza pubblica previsto dalla legge di stabilità per il 2015, gli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale.

Venendo alle disposizioni in materia sanitaria e farmaceutica, gli articoli da 9-*bis* a 9-*octies* sono finalizzati a conseguire consistenti risparmi in ambito sanitario. I risparmi, come concordato in sede concertativa Stato-regioni, sono pari a 2.352 milioni di euro, a decorrere dal 2015, e determinano una corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) a cui concorre lo Stato. La riduzione consegue al contributo aggiuntivo che le regioni devono assicurare alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Per salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, le regioni possono conseguire le economie necessarie anche adottando misure alternative a quelle disposte dagli articoli da 9-*bis* a 9-*sexies*, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario.

Le misure in ambito sanitario rafforzano quelle precedentemente introdotte ad opera del decreto legge n. 95 del 2012 (cosiddetto decreto *spending review*) e, per quanto riguarda la farmaceutica, le misure del decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto decreto Balduzzi), le quali restano ancora efficaci. I risparmi sono ottenuti attraverso misure di razionalizzazione dei processi di acquisto di beni e servizi in ambito sanitario, di dispositivi medici e di farmaci, nonché attraverso la riduzione delle prestazioni inappropriate e la rideeterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente.

Per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi, gli enti del SSN devono rinegoziare i contratti in essere con l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i

volumi di acquisto. La misura della riduzione è fissata su base annua al 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere. Anche per i contratti in essere aventi ad oggetto i dispositivi medici è stata prevista una procedura di rinegoziazione. Nel caso dei dispositivi, però, non è fissata una misura di riduzione ma viene introdotto il meccanismo del ripiano in caso di sfioramento del tetto di spesa nazionale, riconfermato al 4,4 per cento, o regionale. L'eventuale superamento del tetto è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dal 2017.

Per quanto riguarda il settore farmaceutico, l'AIFA è incaricata di rinegoziare, in riduzione, il prezzo di rimborso dei farmaci a carico del SSN nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, il prezzo di rimborso dei medicinali biotecnologici e il prezzo dei farmaci soggetti a rimborsabilità condizionata. Per quanto riguarda, invece, la riduzione delle prestazioni inappropriate, un decreto ministeriale, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, dovrà individuare le condizioni di erogabilità e le indicazioni prioritarie per la prescrizione appropriata delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Al di fuori delle condizioni di erogabilità, le prestazioni sono a totale carico dell'assistito. In caso di comportamenti prescrittivi non conformi, si applicano delle penalizzazioni su alcune componenti retributive del trattamento economico spettante ai medici. La mancata adozione da parte dell'ente del SSN dei provvedimenti di competenza nei confronti del medico prescrittore comporta la responsabilità del direttore generale. Allo stesso tempo, regioni ed enti del SSN sono tenuti a ridurre il numero dei ricoveri in regime di riabilitazione ospedaliera potenzialmente inappropriati sotto il profilo clinico e a ridurre le giornate di ricovero oltre quelle definite appropriate.

In ambito sanitario vengono altresì previste misure inerenti il potenziamento

delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della salute, l'autorizzazione, per l'anno 2016, di un contributo di circa 33,5 milioni a favore della Regione Lazio, finalizzato all'attuazione del programma straordinario per il Giubileo 2015-2016, nonché la determinazione a 630 unità della dotazione organica dell'AIFA – dalle attuali 389 – per consentire il corretto svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, anche in relazione alle disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2015.

L'articolo 10 del provvedimento, in materia di anagrafe della popolazione e carta d'identità elettronica, modifica la disciplina dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituendosi nel suo ambito un archivio informatizzato contenente i registri dello stato civile tenuti dai comuni e prevedendo che la ANPR renda disponibili i dati ed i servizi per l'esercizio delle funzioni istituzionali di competenza dei comuni medesimi. Si dispone, inoltre, il superamento del Documento digitale unificato, attraverso la definitiva implementazione della nuova carta di identità elettronica demandando ad un decreto del Ministro dell'Interno la definizione delle caratteristiche tecniche, delle modalità di produzione, emissione e rilascio della carta di identità medesima, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato.

Con riferimento alle ulteriori disposizioni in materia di personale, segnala che tali misure sono state introdotte durante l'esame presso il Senato. La prima delle suddette misure, di cui all'articolo 4-bis, concerne le agenzie fiscali, a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, e prevede che queste possano annullare i concorsi per dirigente banditi, ma non ancora conclusi, e indire, per un corrispondente numero di posti, nuovi concorsi da concludere entro il 31 dicembre 2016. Fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi per la dirigenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i dirigenti delle stessa agenzie possono delegare a funzionari della terza area le

funzioni relative agli uffici e i connessi poteri di adozione degli atti. A fronte delle responsabilità loro delegate, ai funzionari in questione viene temporaneamente attribuita una posizione organizzativa. Un secondo intervento, volto a prorogare fino al 31 dicembre 2015 l'impiego di personale militare appartenente alle Forze Armate per compiti di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, impiego previsto inizialmente dal decreto-legge n. 78 del 2009 e da ultimo prorogato fino al 30 giugno 2015 dal decreto-legge n. 7 del 2015, è contenuto nell'articolo 5-*bis*, che riproduce il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 1 luglio 2015, n. 85 in tema di sicurezza e controllo del territorio. Un terzo intervento, previsto dai commi da 9-*septies* a 9-*quindiesdecies* dell'articolo 7, dispone la soppressione, con effetto dal 1° dicembre 2015, del fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, cosiddetto Fondo Gas. Dalla suddetta data, oltre a cessare ogni contribuzione al Fondo Gas e a non venire liquidata alcuna nuova prestazione, è istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas, che subentra nei rapporti attivi e passivi già in capo allo stesso, a carico della quale sono posti gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e le pensioni ai superstiti da essi derivanti.

Un quarto intervento, previsto dall'articolo 16-*ter*, autorizza in deroga alle procedure di reclutamento vigenti, l'assunzione straordinaria di personale nella Polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1.050 unità) e nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016. La disposizione è finalizzata all'incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche in relazione all'imminente inizio del Giubileo.

Un ultimo intervento, previsto dall'articolo 16-*quater*, estende ai comuni della Calabria interessati da procedure di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili

le deroghe già previste dalla disciplina vigente, che consentono di procedere alla stabilizzazione con contratti a tempo determinato anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali e, a determinate condizioni, di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2014, stabilendo che la copertura finanziaria sia disposta a carico del bilancio regionale mediante apposita legge della regione Calabria, che nel contempo assicuri la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

In ordine alle istituzioni universitarie, con l'articolo 9, commi 10 e 11, viene modificata la normativa sulle università non statali che gestiscono policlinici universitari, estendendo la disciplina vigente per le università non statali che operino la suddetta gestione in forma diretta a quelle che la svolgano attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università. Nel corso dell'esame al Senato sono state inoltre introdotte, con i commi da 11-*bis* a 11-*quater* del medesimo articolo 9, disposizioni relative al Consorzio interuniversitario CINECA, mediante le quali si estende esplicitamente la possibilità di partecipare al Consorzio anche a soggetti privati e a tutti i soggetti consorziati si affida sul Consorzio un controllo analogo a quello esercitato dagli stessi sui propri servizi, e si stabiliscono, con una previsione di carattere generale, le condizioni per l'affidamento diretto di servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In materia ambientale, il comma 16-*bis* dell'articolo 11, inserito nel corso dell'esame al Senato reca una modifica alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti, relativamente in particolare alle definizioni di « produttore di rifiuti », « raccolta » e « deposito temporaneo », per adeguarla a una recente interpretazione della Corte di cassazione (n. 5916/2015), in ordine ad una vicenda che interessa i cantieri navali di Monfalcone gestiti da Fincantieri, mentre il comma 16-*ter* del me-

desimo articolo 11, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato e riproduttivo dell'articolo 2 del decreto-legge n. 92 del 2015, in corso di esame alla Camera, reca talune modifiche alla disciplina transitoria riguardante i procedimenti per il rilascio o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio delle installazioni, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali.

All'articolo 14 viene inoltre differito dal 30 giugno 2015 al 30 settembre 2015 il termine – previsto dall'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 – per l'eventuale aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015.

In materia di funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro, l'articolo 15 prevede la conclusione di un accordo tra il Governo e le regioni per un piano di rafforzamento dei servizi medesimi, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei. Si consente, inoltre, che le convenzioni con le regioni prevedano un concorso statale per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti complessivi di 70 milioni di euro annui, poi aumentati a 90 milioni presso il Senato, che ha altresì aggiunto una disposizione in base al quale le province e le città metropolitane possono stipulare, ai fini del funzionamento dei centri per l'impiego, contratti di lavoro a tempo determinato, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014. All'articolo 16 si prevede, infine, che le amministrazioni aggiudicatrici delle gare per i servizi di assistenza e di ospitalità da svolgersi presso gli istituti

e luoghi della cultura di appartenenza pubblica possano avvalersi della Consip quale centrale di committenza.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rinvia alla apposita documentazione predisposta dagli uffici.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.

C. 3249 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato, nella seduta del 28 luglio scorso, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Rileva pertanto che, avendo la Commissione di merito, in data 29 luglio 2015, successivamente concluso l'esame del provvedimento senza apportare ad esso alcuna modifica, è da intendersi confer-

mato, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole sul medesimo già espresso nella citata seduta.

Comunica, inoltre, che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Scotto 1.10, che autorizza, a decorrere dal 27 giugno 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 26.000.000 per la partecipazione di personale militare a una missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti. Osserva tuttavia che l'emendamento non appare correttamente formulato sul piano finanziario, poiché viene soppresso il comma 2, recante tra l'altro disposizioni sul trattamento economico del personale e in materia contabile, su cui si basano le quantificazioni riportate nella relazione tecnica;

Ciprini 1.55 e Spadoni 1.60, che estendono la partecipazione all'operazione EUNAVFOR MED al personale civile, senza provvedere alla quantificazione del relativo onere e alla corrispondente copertura finanziaria;

Lombardi 1.68 e Chimienti 1.70, che sono volte a sopprimere disposizioni del comma 2, relative al trattamento economico del personale e in materia contabile, su cui si basano le quantificazioni riportate nella relazione tecnica;

Sarti 1.71, che riconosce – nei casi in cui il militare faccia uso ovvero ordini di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari –, in favore delle eventuali vittime del reato commesso, una somma a titolo di risarcimento danni, senza

provvedere alla quantificazione del relativo onere e alla corrispondente copertura finanziaria;

Silvia Giordano 1.111, che riduce di 250 mila euro la copertura posta a carico dell'articolo 1, comma 3, lettera *b*), concernente l'utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, provvedendo alla conseguente compensazione degli oneri mediante l'ulteriore riduzione, rispetto a quanto già previsto dal comma 361 della legge n. 190 del 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 1, della legge n. 388 del 2000, relativa ai limiti di impegno connessi alla concessione del contributo straordinario al comune di Reggio Calabria. Osserva, in proposito, come la copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa in esame appaia inidonea, trattandosi dell'utilizzo di risorse di conto capitale a fronte di oneri correnti.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Tofalo 1.67, che è volta a prevedere che, dal 1° settembre 2015, le unità navali della Marina Militare italiana attualmente impegnate nella missione *Active Endeavour*, entrano a tutti gli effetti a far parte della missione EUNAVFOR MED. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Sorial 1.80, Crippa 1.81, Castelli 1.82, Micillo 1.83, Fantinati 1.84, Da Villa 1.85, Grillo 1.86, Colonnese 1.87, Brescia 1.88, Parentela 1.89, Dieni 1.90, Dell'Orco 1.91, Cecconi 1.92, Pesco 1.93, Massimiliano Bernini 1.94, Terzoni 1.95, Mantero 1.96, Villarosa 1.97, Nuti 1.98, Fraccaro 1.99, De Lorenzis 1.100, De Rosa 1.101, Carinelli 1.102, Vignaroli 1.103, Zolezzi 1.104, To-

ninelli 1.105, Pisano 1.106, Ferraresi 1.107, D'Ambrosio 1.109, Gagnarli 1.110, Cariello 1.112, Brugnerotto 1.114 e Caso 1.115, le quali riducono, a vario titolo, la copertura posta a carico dell'articolo 1, comma 3, lettera *b*), concernente l'utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, provvedendo alla conseguente compensazione degli oneri mediante riduzione, per l'anno 2015 e per gli importi corrispondenti, di autorizzazioni di spesa specificamente richiamate dalla legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità delle coperture finanziarie individuate dalle singole proposte emendative, in considerazione anche dello stadio avanzato dell'esercizio finanziario in corso.

Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento Tofalo 1.67, sul quale il parere del Governo è di nulla osta. Esprime, altresì, nulla osta anche sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.10, 1.55, 1.60, 1.68, 1.70, 1.71, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.114 e 1.115, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e coper-

tura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Nuovo testo C. 2799.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame, modificata dalla I Commissione in sede referente, reca disposizioni concernenti la funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Esaminando le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.

In merito agli articoli 1 e 2, che istituiscono la Commissione di garanzia, osserva che, qualora le unità di personale collocate fuori ruolo appartenessero ai ruoli dei dirigenti, le amministrazioni di provenienza potrebbero trovarsi nella necessità di sostituire le medesime unità di personale per provvedere allo svolgimento di funzioni ritenute indefettibili, con conseguenti maggiori oneri. Ritiene quindi necessario acquisire chiarimenti in proposito, valutando altresì se, in caso di utilizzazione di personale dirigenziale, debba essere prevista l'indisponibilità del posto ricoperto presso l'amministrazione di provenienza.

In merito alla corresponsione al personale collocato fuori ruolo, da parte delle amministrazioni di provenienza, del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, ritiene inoltre che andrebbero acquisiti chiarimenti, tenuto conto che la norma non specifica il contratto collettivo di riferimento applicabile al personale in questione.

Con riguardo alla possibilità per i partiti politici non iscritti nel registro di accedere al beneficio, in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e di contratti di solidarietà per il personale, previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 149 del 2013, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che tale accesso venga assicurato nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista a normativa vigente dal medesimo articolo 16. In proposito ritiene comunque utile una conferma anche in considerazione dell'applicazione della previsione in esame dalla data di entrata in vigore della legge n. 13 del 2014.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, secondo e terzo periodo, i partiti politici non iscritti nel registro tenuto dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici potranno accedere al beneficio di cui all'articolo 16 del

decreto-legge n. 149 del 2013, in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e di contratti di solidarietà per il personale, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo articolo 16.

Segnala poi la necessità di prevedere, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera a), l'indisponibilità, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo del personale interessato, di un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2799, recante Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i partiti politici non iscritti nel registro tenuto dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici potranno accedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, secondo e terzo periodo, al beneficio, in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e di contratti di solidarietà per il personale, di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 149 del 2013, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo articolo 16;

con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), appare necessario prevedere l'indisponibilità, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo del personale interessato, di un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente

dal punto di vista finanziario, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 1, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Vincenzo CASO (M5S), pur non essendo contrario all'aumento dei dipendenti destinati alla Commissione di garanzia, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo nei confronti della proposta di parere formulata dal relatore, ritenendo non opportuno apportare deroghe alla legge n. 96 del 2013, di riforma del finanziamento pubblico dei partiti e movimenti politici.

Osserva poi come la stessa celerità manifestata dal Parlamento in questa occasione non si registri in occasione di interventi nei confronti delle imprese italiane in difficoltà.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vi-

cepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

La seduta comincia alle 15.

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

C. 3262 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Rocco PALESE (FI-PdL) esprime prioritariamente una critica generale nei confronti del decreto-legge in esame, il quale, come già avvenuto con altri provvedimenti, si è trasformato in una manovra di finanza pubblica. Osserva al riguardo che sarebbe opportuno ripristinare le modalità operative adottate sino a qualche anno fa, quando, nel mese di gennaio, subito dopo l'approvazione dell'allora legge finanziaria, il Governo presentava un unico provvedimento annuale in materia di finanza locale. Prosegue esprimendo una critica nei confronti del Governo e dei singoli Ministri, che hanno avallato l'approvazione di emendamenti peggiorativi del testo iniziale, nel corso dell'esame parlamentare.

Sottolinea poi la mancanza di una linea politica chiara da parte dell'Esecutivo, citando come esempio la riforma della tassazione locale, costantemente annunciata, ma non realizzata nemmeno con questo provvedimento, che avrebbe potuto essere la sede opportuna per tale riforma.

In relazione alla legge n. 56 del 2014 di riforma delle province, cosiddetta « riforma Delrio », registra il mancato adeguamento di quasi tutte le regioni, con poche eccezioni, alle prescrizioni di tale provvedimento legislativo e sottolinea la

necessità di introdurre sanzioni in caso di inadempimento, misura opportuna, a suo parere, per indurre una maggiore adesione alla riforma. Sempre con riferimento al passaggio dalle province agli enti di area vasta, propone un azzeramento, dal punto di vista contabile, della vecchia gestione delle province, da affidare a commissari liquidatori, e la costituzione di una nuova gestione, che dovrebbe ripartire da zero, per gli enti di area vasta.

Biasima poi la politica di continue deroghe e proroghe in riferimento alla mobilità del personale delle province. Quest'ultimo, a suo giudizio, potrebbe essere trasferito immediatamente alle strutture territoriali delle amministrazioni centrali, come scuole e tribunali.

Osserva poi che le modalità utilizzate per la decurtazione del Fondo sanitario nazionale produrranno un inevitabile contenzioso, poiché le regioni non condividono le modalità dei tagli operati e, in particolare, la scelta del Governo di produrre risparmi su fronti diversi dall'acquisto di beni e servizi. Ritiene che l'unico strumento veramente efficace per la realizzazione di risparmi nel settore sanitario sia l'utilizzo della Consip come centrale unica di committenza, mentre il Governo continua a non perseguire adeguatamente tale modalità di acquisto di beni e servizi, ciò che potrebbe produrre risparmi annuali dell'ordine di circa 10 miliardi, ma piuttosto si limita a prevedere, con una norma apparentemente di risparmio, la conferma dei fornitori attuali, a patto che questi riconoscano uno sconto del 5 per cento sul costo delle forniture di beni e servizi. In questo modo si rinvia l'indizione di nuove gare di appalto con il possibile inserimento di nuovi soggetti come fornitori.

Osserva che la prevista riduzione delle prestazioni sanitarie e, in particolare, delle indagini di laboratorio e diagnostiche, se anche potrebbe comportare un risparmio nell'immediato, condurrà sicuramente, a causa della riduzione della prevenzione, a un aumento dei casi di malattia nel futuro, vanificando i buoni risultati che sono stati conseguiti negli ultimi decenni. Ritiene,

quindi, che si stia andando in direzione contraria a quella verso la quale si muovono gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, con la genetica molecolare e la diagnostica predittiva.

Conclude auspicando un cambio di passo del Governo, affinché si preoccupi maggiormente della salute, presente e futura, degli italiani, effettuando tagli non alle prestazioni bensì alla spesa per beni e servizi del Servizio sanitario nazionale.

Marco CARRA (PD), soffermandosi sull'articolo 13 del provvedimento, recante interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, osserva come tale disposizione costituisca l'attuazione degli impegni presi, nei confronti delle suddette popolazioni, dal Presidente del Consiglio nello scorso mese di aprile. Menziona in particolare i 205 milioni di euro destinati alla provincia di Mantova, la proroga dello stato di emergenza per l'anno 2016, la sospensione delle imposte sulle abitazioni inagibili e gli interventi di tutela delle DOP locali.

Segnala poi due aspetti problematici, che non sono stati risolti nel corso dell'esame presso il Senato, nonostante la presentazione di proposte emendative in tal senso. Si tratta delle disposizioni, applicabili ai soli comuni della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma, relative all'istituzione di zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 12 del provvedimento, e alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno, in misura pari alle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni relativi ai propri edifici pubblici, di cui all'articolo 13, comma 3. Evidenzia al riguardo che gli interventi sopra illustrati sono stati limitati alla regione Emilia-Romagna in quanto gli amministratori di tale regione avevano già predisposto progetti per le zone franche ed elenchi degli edifici pubblici assicurati colpiti dal sisma, mentre i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto non avevano ancora provveduto a fare altrettanto.

Si augura pertanto che gli amministratori delle regioni Lombardia e Veneto provvedano al più presto agli adempimenti necessari per ottenere gli stessi benefici riconosciuti alla regione Emilia-Romagna e che il Governo riconosca le indicate misure previste nel provvedimento in esame anche in favore delle altre due regioni colpite dal sisma del 2012.

Maino MARCHI (PD) evidenzia preliminarmente la particolare rilevanza del provvedimento in discussione, il quale recepisce in buona parte le sollecitazioni provenienti dagli enti territoriali in relazione ad una pluralità di questioni che impattano direttamente sulla realtà delle predette amministrazioni, dando altresì seguito alle proposte contenute in specifici atti di indirizzo parlamentare approvati nel corso della legislatura.

Ciò posto, intende, in primo luogo, ringraziare sia il relatore Misiani per la puntuale esposizione dei contenuti maggiormente qualificanti dell'articolato, sia il Governo per il proficuo lavoro svolto nel corso dell'esame presso il Senato, che ha consentito di migliorare ulteriormente il testo iniziale, in particolare in tema di province e città metropolitane, e di portare a compimento il quadro delle intese tra lo Stato ed enti territoriali, in particolare in ambito sanitario.

Ricollegandosi alle considerazioni svolte in precedenza dal deputato Palese, evidenzia l'esigenza di superare il carattere per certi versi eccezionale della situazione attuale, ripristinando gradualmente le condizioni affinché gli enti territoriali possano deliberare i bilanci di previsione prima dell'esercizio finanziario di riferimento. Ritiene tuttavia che – pur nel quadro della difficile situazione economico-finanziaria vissuta dal nostro Paese nel corso degli ultimi anni, che ha richiesto il rilevante concorso al risanamento della finanza pubblica anche da parte degli stessi enti territoriali – le politiche del Governo abbiano permesso nella presente legislatura di avviare comunque una progressiva riduzione della

tassazione sui redditi da lavoro e di impresa, con positivi riflessi anche dal punto di vista occupazionale.

Ritiene, altresì, che il provvedimento in esame rispecchia la decisa volontà di realizzare un graduale alleggerimento dei vincoli del patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali, operazione che peraltro si presenta tutt'altro che agevole. Esprime apprezzamento per le misure del testo finalizzate ad assicurare piena attuazione alla legge n. 56 del 2014 in tema di riordino delle province, che rivelano la particolare attenzione posta alla questione della riallocazione del personale delle province stesse, fermo restando che su talune specifiche questioni occorrerà nuovamente tornare nell'ambito della prossima sessione di bilancio. Osserva come il provvedimento in discussione preveda altresì significativi interventi in favore dei comuni, tra cui la rinegoziazione dei mutui e le anticipazioni di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, ferma restando, a suo avviso, l'esigenza di impostare la riforma della tassazione locale, nella prospettiva, da più parti evocata, dell'introduzione della cosiddetta *local tax*, prima ancora della predisposizione della prossima legge di stabilità.

Condivide, inoltre, l'estensione delle zone franche urbane anche al territorio della regione Sardegna pesantemente penalizzato dagli eventi alluvionali della fine del 2013. Con riferimento agli articoli concernenti le misure in ambito sanitario, concorda con le dichiarazioni rese al riguardo dal Ministro Lorenzin, secondo cui la riduzione per un importo pari a 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015 del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato non consiste propriamente in un taglio di risorse rispetto all'anno precedente, bensì più esattamente in una operazione di annullamento dell'incremento degli stanziamenti disposto, rispetto al livello del 2014, dalla ultima legge di stabilità. Fa presente come tale decisione recepisca, peraltro, l'intesa sottoscritta in proposito dallo Stato e dalle regioni medesime, le quali hanno manifestato la volontà di

concorrere al risanamento della finanza pubblica, per la quota parte di loro competenza, attraverso misure di razionalizzazione della spesa sanitaria e di maggiore appropriatezza nelle prestazioni che, a suo giudizio, potranno meglio assicurare l'erogazione universale del servizio sanitario mediante un più selettivo utilizzo delle risorse pubbliche disponibili.

Bruno TABACCI (PI-CD), pur esprimendo un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento, ritiene che esso contenga svariate misure, molte delle quali apprezzabili, ma non sempre tenute insieme da una visione unitaria.

Scendendo più nel particolare, tiene ad evidenziare alcune questioni problematiche non affrontate dallo stesso provvedimento e che appare necessario invece disciplinare quanto prima, in particolare nell'ambito della prossima legge di stabilità.

La prima questione problematica attiene alla mancata soluzione della problematica relativa a un modello istituzionale efficiente e razionale per quanto riguarda il rapporto tra regioni, enti di area vasta e comuni. Difatti, pur essendo stato sempre favorevole alla soppressione delle province, ritiene che il superamento di tali enti territoriali realizzato non a livello costituzionale ma con la « riforma Delrio » abbia lasciato insoluti molti nodi problematici. Ritiene inoltre che le regioni previste attualmente non rispondano nel loro numero ad un modello organizzativo efficiente e razionale, e andrebbero pertanto riviste nella loro estensione territoriale.

Si sofferma quindi sul problema della spesa sanitaria, la cui inefficienza è da imputare anche all'affidamento alle regioni della relativa competenza in maniera pressoché esclusiva, ciò che ha messo in difficoltà il modello universalistico delle prestazioni.

Un altro nodo problematico, da risolvere quanto prima, attiene alla normativa relativa alla gestione delle calamità naturali, evidenziando che il passaggio dalla fase emergenziale a quella della ricostruzione presenta attualmente molte lacune

ed incongruenze. Peraltro nella fase emergenziale, che talvolta si protrae eccessivamente, viene emanato una pleora di ordinanze che rischia di creare confusione per i cittadini e le imprese e di ritardare e complicare la ricostruzione. Reputa quindi necessario sì distinguere chiaramente le due fasi dell'emergenza e della ricostruzione, provvedendo al tempo stesso a raccorderle per renderle funzionali ed eliminare le attuali criticità.

Si sofferma quindi sulla recente proposta relativa all'abolizione della TASI, cioè dell'imposta sugli immobili adibiti ad abitazione principale. Non condivide tale proposta, ritenendo che l'autonomia dei comuni non possa prescindere dalla tassazione immobiliare, anche della prima casa, come del resto avviene nei maggiori paesi da prendere come esempio. Tiene ad evidenziare che invece l'imposizione sugli immobili adibiti ad abitazione principale andrebbe calibrata in base al valore degli immobili e alla capacità contributiva, prevedendo per i comuni un'autonomia impositiva volta a valorizzare la capacità amministrativa dei sindaci.

In conclusione, ribadisce il proprio giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento, auspicando che tali questioni problematiche non ancora risolte vengano adeguatamente disciplinate quanto prima.

Edoardo FANUCCI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, nel dichiarare concluso l'esame preliminare del provvedimento, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Edoardo FANUCCI (PD), *presidente*, avverte che l'esame degli atti del Governo n. 176, n. 177 e n. 179, all'ordine del giorno della seduta odierna, deve intendersi rinviato alla prossima settimana, in attesa di acquisire i pareri della Conferenza permanente Stato-regioni.

La seduta termina alle 16.10.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 30 luglio 2015 — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 16.10.

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.

Atto n. 161-bis.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese e che il provvedimento è adottato in attuazione della legge n. 23 del 2014 (Delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita), che all'articolo 12 ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi finalizzati a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea.

Ricorda che la Commissione Bilancio della Camera ha già esaminato una prima formulazione del provvedimento (schema di decreto legislativo n. 161), sulla quale ha espresso il prescritto parere nella seduta del 17 giugno 2015. In particolare, la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con un'unica condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, in base alla quale nella norma di copertura finanziaria (articolo 16 dell'Atto

n. 161, ora articolo 17 dell'Atto n. 161-bis) gli oneri sono « valutati » nella misura indicata dalla norma medesima, in luogo della precedente formulazione che li indicava « pari a ». Tale condizione è stata recepita dal Governo. La Commissione Bilancio del Senato non ha espresso il proprio parere. Il Governo ha ritenuto di conformarsi parzialmente ai pareri delle Commissioni competenti (Finanze) di Camera e Senato ed ha predisposto un nuovo testo del provvedimento in esame (schema di decreto legislativo n. 161-bis).

Pertanto, in ottemperanza alla legge n. 23 del 2014, il provvedimento è stato nuovamente trasmesso alle competenti commissioni parlamentari. Ricorda che la legge n. 23 del 2014, infatti, prevede una procedura rafforzata in base alla quale il Governo, in caso di mancata conformità ai pareri delle Commissioni parlamentari, è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle competenti Commissioni per l'espressione dei pareri definitivi. Il testo in esame è corredato di relazione tecnica.

Esaminando le modifiche rispetto al testo dello schema di decreto n. 161 considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia quanto segue.

In merito all'articolo 3, che reca disposizioni sui dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ritiene che andrebbe acquisita conferma della compensatività finanziaria dei crediti d'imposta riconosciuti « per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d'imposta precedente » rispetto alle derivanti dal rientro dei dividendi attualmente non distribuiti in considerazione del regime di tassazione applicato a normativa vigente.

Riguardo all'articolo 4, in materia di interessi passivi, fa presente che la relazione tecnica riferita allo schema di decreto n. 161 fornisce il dato complessivo netto degli effetti finanziari riferiti a tre interventi, ed in particolare: effetti positivi

(recati dal comma 1, lettera c)); effetti negativi (recati dal comma 1, lettera a), e dal comma 4).

Pertanto, considerando che le modifiche introdotte interessano i due interventi ai quali sono ascritti effetti negativi, considera opportuno acquisire chiarimenti dal Governo in merito agli effetti derivanti all'ampliamento dell'ambito applicativo di cui al comma 4. Per quanto riguarda la modifica al comma 1, lettera a), al fine di escludere effetti finanziari negativi, andrebbe chiarito se, in sede di valutazione degli effetti finanziari, la relazione tecnica abbia utilizzato il dato relativo ai dividendi incassati.

Per quanto riguarda l'articolo 5, che reca disposizioni in materia di costi *black list* e di valore normale, evidenzia la necessità di chiarimenti in ordine ai seguenti profili. Andrebbe in primo luogo verificato se l'esclusione dalle disposizioni antielusive delle operazioni effettuate tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato sia suscettibile di determinare effetti negativi di gettito. Tali chiarimenti, riferiti al più ristretto ambito applicativo, appaiono necessari anche in considerazione degli effetti retroattivi della norma, configurata come norma interpretativa. Inoltre, al fine di evitare dubbi interpretativi, reputa utili chiarimenti riguardo ai criteri di individuazione delle « imprese localizzate nel territorio dello Stato ».

In merito all'articolo 11, che prevede la sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero, tenuto conto dell'effetto retroattivo della norma, che presenta natura interpretativa, considera necessario acquisire chiarimenti in merito ai relativi effetti finanziari, considerato che la relazione tecnica riferita allo schema di decreto n. 161 non attribuisce alla disposizione « effetti finanziari considerata l'assoluta trascurabilità delle fattispecie interessate ».

Riguardo all'articolo 13, in materia di perdite su crediti, ritiene necessario acquisire chiarimenti in merito ai possibili effetti attribuibili alla retroattività della modifica concernente la deducibilità automatica di alcune perdite su crediti. In

merito allo slittamento di un anno dell'entrata in vigore di norme suscettibili di recare effetti positivi di gettito, non formula osservazioni, in considerazione del fatto che alle stesse la relazione tecnica non aveva attribuito, in via prudenziale, effetti finanziari positivi.

In merito all'articolo 14, che reca disposizioni sull'esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo diretto a confermare che la stima operata nella relazione tecnica riferita allo schema di decreto n. 161 non includa effetti finanziari attribuibili al regime transitorio, modificato dalla norma in esame.

Per quanto riguarda l'articolo 16, che prevede un regime speciale per i lavoratori rimpatriati, rileva che, per i lavoratori aventi i requisiti previsti dalle norme in esame, che sarebbero comunque rientrati in Italia, la norma configura un'agevolazione fiscale, da cui discende una perdita di gettito. La neutralità finanziaria asserita dalla relazione tecnica presuppone quindi che detta perdita sia compensata comunque dal gettito aggiuntivo imputabile all'effetto incentivante di rientro in Italia, derivante dalla norma. In ordine a tale ipotesi ritiene utile acquisire una conferma. Inoltre, al fine di evitare dubbi interpretativi e le relative conseguenze finanziarie, considera opportuno precisare se le agevolazioni previste dalla norma in esame e quelle previste dalla legge n. 238 del 2010 siano o meno cumulabili.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, deposita agli atti della Commissione una nota del Dipartimento delle finanze (*vedi allegato*).

Edoardo FANUCCI (PD), *presidente*, al fine di poter approfondire il contenuto della documentazione depositata dalla rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in

*materia di ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro.
Atto n. 179.*

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità.
Atto n. 176.*

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.
Atto n. 177.*

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. Atto n. 161-bis.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

**Risposta alle Osservazioni del
Servizio Bilancio della Camera**

ARTICOLO 3.

Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

In merito alla disposizione in esame, il Servizio Bilancio chiede conferma della compensatività finanziaria tra i crediti d'imposta riconosciuti per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d'imposta precedente con le imposte derivanti dal rientro dei dividendi attualmente non distribuiti in considerazione del regime di tassazione applicato a normativa vigente.

Al riguardo si conferma la neutralità finanziaria della disposizione considerata nel suo complesso.

ARTICOLO 4.

Interessi passivi.

In merito alla disposizione in esame, la Commissione chiede chiarimenti in merito agli effetti derivanti dall'ampliamento dell'ambito applicativo della norma e in particolare dall'estensione della disciplina in esame alle società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono

rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione.

Al riguardo, si evidenzia che la stima degli effetti finanziari contenuta nella relazione tecnica al provvedimento originario già includeva anche tale categoria di soggetti, avendo preso a riferimento l'intero comparto immobiliare.

Per quanto riguarda la modifica al comma 1, lettera a), si conferma la stima contenuta nella relazione tecnica anche a seguito della modifica introdotta in relazione alla concorrenza dei dividendi riscossi ai fini della determinazione del ROL.

ARTICOLO 5.

Regime di deducibilità dei costi Black list.

In merito alla disposizione in esame, il Servizio Bilancio chiede se l'esclusione dalle disposizioni antielusive delle operazioni effettuate tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato sia suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito. Tali chiarimenti appaiono necessari anche in considerazione degli effetti retroattivi della norma, configurata come norma interpretativa.

Al riguardo, si conferma quanto indicato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, ovvero che le disposizioni in materia di accertamento hanno carattere interpretativo e, pertanto, non si ascrivono effetti in quanto le direttive dell'Agenzia già dispongono in senso analogo.

ARTICOLO 11.

Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero mediante operazioni straordinarie.

Il Servizio Bilancio, tenuto conto dell'effetto retroattivo della norma che presenta natura interpretativa, chiede chiarimenti in merito ai relativi effetti finanziari.

Al riguardo, si conferma la trascurabilità degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, in considerazione dell'esiguità delle fattispecie interessate dalla norma.

ARTICOLO 13.

Perdite su crediti.

In merito alla disposizione in esame, il Servizio Bilancio chiede chiarimenti in merito ai possibili effetti attribuibili alla retroattività della modifica concernente la deducibilità automatica di alcune perdite su crediti.

Al riguardo, si conferma la neutralità finanziaria della norma in oggetto.

ARTICOLO 14.

Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti.

In merito alla disposizione in esame, la Commissione chiede di confermare che la

stima operata in sede di relazione tecnica non includa effetti finanziari attribuibili al regime transitorio modificato dalla norma in esame.

Al riguardo, si conferma che la stima effettuata in sede di relazione tecnica non include i suddetti effetti.

ARTICOLO 16.

Regime speciale per i lavoratori rimpatriati.

In merito alla disposizione in esame, il Servizio Bilancio chiede conferma in merito al fatto che, per i lavoratori aventi i requisiti previsti dalle norme in esame, che sarebbero comunque rientrati in Italia, la norma configura un'agevolazione fiscale, da cui discende una perdita di gettito. La neutralità finanziaria asserita dalla RT presuppone, quindi, che detta perdita sia compensata comunque dal gettito aggiuntivo imputabile all'effetto incentivante di rientro in Italia, derivante dalla norma.

Al riguardo, si conferma che la neutralità finanziaria è garantita dal fatto che gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione agevolata dei redditi dei soggetti che decidono per il rientro in Italia in conseguenza della norma risultano più che adeguati a coprire gli eventuali modesti effetti negativi che si determinerebbero relativamente all'esiguo numero di lavoratori che sarebbero comunque rientrati in Italia.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	93
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali. Atto n. 181 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	105
ALLEGATO 1 (<i>Riformulazione della proposta di parere del Relatore</i>)	109

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06065 Paglia: Interpretazione delle clausole contrattuali contenute nei mutui ipotecari indicizzati al franco svizzero con tasso Libor concessi dalla banca Barclays	105
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	111
5-06067 Causi: Interventi in merito alla disciplina in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti posti in essere dagli organismi di formazione	105
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	113
5-06109 Busin: Incremento degli importi delle deduzioni per spese non documentate da parte delle imprese di autotrasporto	106
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	115
5-06190 Sandra Savino: Detraibilità delle spese per interventi di riqualificazione energetica effettuati acquistando i relativi materiali presso aziende situate al di fuori del territorio italiano	107
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	117
5-06191 Ruocco: Chiarimenti in merito all'esenzione dall'ICI e dall'IMU per gli enti religiosi e assistenziali	107
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	119
AVVERTENZA	108

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

C. 3262 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere sul provvedimento entro la mattina di domani, poiché la discussione del provvedimento inizierà in Assemblea nella mattina di lunedì 3 agosto.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla V Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3262, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015, il quale reca un articolato intervento in diversi settori di interesse per gli enti territoriali: dal Patto di stabilità interno al pagamento dei debiti commerciali ed all'assegnazione di risorse a compensazione dei gettiti IMU e Tasi, cui si aggiungono ulteriori misure in materia di personale delle province e per i servizi per l'impiego, nonché disposizioni per accelerare la ricostruzione in Abruzzo ed in favore di altre zone colpite da calamità naturali.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, ricorda in primo luogo che l'articolo 1-*quinqüies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede la defiscalizzazione delle operazioni che comportano il cambiamento dell'assetto proprietario del Parco di Monza.

La norma è volta ad agevolare l'ingresso della Regione Lombardia nella proprietà dell'area interessata all'Autodromo per consentire gli interventi di riqualificazione dell'impianto sportivo e per garantire all'Autodromo gli investimenti necessari per mantenere in vita la manifestazione automobilistica del Gran Premio d'Italia di F1. Gli Enti pubblici coinvolti (comuni di Monza e di Milano e Regione Lombardia) hanno già avviato un percorso per giungere alla cessione di quote a titolo non oneroso.

La norma in esame prevede che la variazione, a titolo non oneroso, dell'as-

setto proprietario del Parco di Monza tra gli enti pubblici proprietari avvenga in un regime di esenzione fiscale: non si applicano, pertanto, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i trasferimenti immobiliari.

Nell'ambito dell'articolo 2 viene consentito agli enti locali che hanno provveduto al riaccertamento straordinario dei residui, di utilizzare, entro determinati limiti, i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura della parte corrente del fondo crediti di dubbia esigibilità (fondo derivante dalla nuova disciplina sull'armonizzazione).

Illustra quindi l'articolo 3 il quale, nel disciplinare, a decorrere dal 2016, l'erogazione delle anticipazioni annuali in favore dei comuni a valere sul Fondo di solidarietà comunale, interviene, al comma 3 sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard.

Segnala quindi l'articolo 4-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, il quale reca norme per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali. In particolare, il comma 1 autorizza le agenzie fiscali ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse, e a indire concorsi pubblici per soli esami (le cui modalità sono definite con successivo decreto interministeriale) per un corrispondente numero di posti, da espletare entro il 31 dicembre 2016, da avviarsi prioritariamente rispetto alle procedure di mobilità (compresa quella volontaria) previste dalla legislazione vigente, tenendo conto della particolare professionalità alla cui verifica sono diretti i concorsi stessi. Viene disposto, inoltre, che una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti banditi sia riservata al personale dipendente dalle agenzie fiscali, che possono assumere i vincitori nei limiti delle loro facoltà assunzionali.

Segnala al riguardo che l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo sulla

riorganizzazione delle agenzie fiscali (Atto n. 181) contiene una previsione analoga, volta a coprire le vacanze nell'organico dei dirigenti delle agenzie fiscali, legate all'aumento dei compiti delle stesse nella lotta contro l'evasione, aggravate dalle conseguenze della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 con la quale è stata dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma (articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012) che ha consentito, in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici esterni, l'attribuzione temporanea degli incarichi dirigenziali vacanti a funzionari già in servizio nelle agenzie fiscali, selezionati sulla base di apposite procedure interne: per assicurare una celere copertura delle vacanze di organico, lo schema autorizza le agenzie fiscali ad annullare le procedure concorsuali bandite nel 2013 e nel 2014 e non ancora concluse e ad indire nuovi concorsi pubblici, per soli esami, che dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2016.

A differenza di quanto previsto dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo attuativo della delega fiscale, la norma in esame fa riferimento alle procedure concorsuali bandite e non ancora concluse. La Relazione tecnica riferisce che l'Agenzia delle entrate ha due concorsi per dirigenti con procedure non ancora concluse, banditi rispettivamente nel 2010 e nel 2014, per complessive 578 posizioni; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha due concorsi per dirigenti con procedure non ancora concluse, banditi rispettivamente nel 2011 e nel 2013, per complessive 117 posizioni.

La sentenza n. 37 del 2015 ha comportato la decadenza di oltre 1.000 funzionari « reggenti » (866 nell'Agenzia delle entrate), lasciando senza responsabile più di due terzi degli uffici.

Per esigenze di funzionalità operativa, il comma 2 dispone che i dirigenti delle Agenzie fiscali possono delegare – previa procedura selettiva e per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016 – le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la dire-

zione interinale e i connessi poteri di adozione di atti (escluse le attribuzioni riservate loro per legge) a funzionari di terza area con almeno 5 anni di esperienza nell'area stessa, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, tenendo conto, tra l'altro, della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda dei diversi compiti.

Il sistema di classificazione del personale delle Agenzie fiscali è articolato in prima, seconda e terza area. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 26 del Capo V del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, nell'ambito della terza area le Agenzie, sulla base dei loro ordinamenti ed in relazione alle proprie esigenze, possono conferire ai dipendenti ivi inseriti, effettivamente in servizio, incarichi di natura organizzativa o professionale che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità ed alta professionalità.

A fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle suddette deleghe, ai funzionari delegati sono attribuite (temporaneamente e solo per fronteggiare la situazione in essere), nuove posizioni organizzative di livello non dirigenziale (di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2), del decreto-legge n. 95/2012).

L'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge n. 95 del 2012, nel prevedere la riduzione del personale, sia dirigenziale che non dirigenziale, del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, dispone che, per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in ogni caso non oltre 380

unità complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali (detratta una quota non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro), da affidare, sulla base di apposite procedure selettive, a personale della terza area che abbia maturato almeno 5 anni di esperienza professionale nell'area stessa.

La Relazione tecnica, sulla base di quanto disposto dall'articolo in esame, quantifica il numero dei delegati titolari di posizione organizzativa provvisoria: per l'Agenzia delle entrate si ipotizzano 578 posizioni, corrispondenti a quelle previste dai concorsi banditi rispettivamente nel 2010 e nel 2014, ma non ancora conclusi e che, in base al comma 1 dell'articolo in esame, potrebbero essere annullati o confermati; per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si ipotizzano 117 posizioni, corrispondenti a quelle previste dai concorsi banditi rispettivamente nel 2011 e nel 2013 ma non ancora conclusi e che, parimenti, potranno essere eventualmente annullati e riposti.

Il comma 3 dispone che le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio.

Segnala quindi come l'articolo 7, al comma 1 attribuisca agli enti locali la possibilità di realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge n. 190 del 2014, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL). Resta fermo per gli enti locali l'obbligo di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Il comma 2 dispone che, per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione.

Il comma 4 del medesimo articolo 7 – modificando l'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013 – estende la facoltà dei comuni di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa discendente da un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, con le medesime modalità già previste per la nuova tassa sui rifiuti – TARI, vale a dire ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti.

Ricorda che la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi 639-668 e 682-705) ha istituito la TARI individuandone il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, e riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (contestualmente abrogata). Il decreto-legge n. 16 del 2014 ha autorizzato i comuni a introdurre riduzioni della Tari per rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo e ha reso meno stringenti i criteri di determinazione della tariffa, che sta alla base della tassa (comma 650). L'articolo 14, comma 35, del decreto-legge n. 201 del 2011 – che aveva istituito la TARES, poi sostituita dalla TARI – dava la possibilità ai comuni di affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo in commento ai soggetti che a tale data svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 e della TIA 2 (sostituite dalla TARES). Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa all'A.S. 1977, molti comuni hanno ritenuto di affidare in prima battuta ai gestori dei rifiuti la sola riscossione ordinaria, e non l'attività di accertamento. Poiché l'articolo 14 è stato abrogato dalla legge di stabilità 2014, che prevede la possibilità di affidare al gestore in essere al 31 dicembre 2013 sia l'attività di riscossione che di accertamento della sola TARI, fino alla scadenza del relativo

contratto (comma 691), si è venuto a creare un vuoto normativo relativamente all'attività di accertamento TARES 2013, che la disposizione in commento intende risolvere.

Il comma 5 aggiunge un periodo al comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013 relativo alla destinazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato del 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali. Il nuovo periodo specifica che per gli enti territoriali la predetta quota del 10 per cento è destinata:

prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui;

per la restante quota alla copertura di spese di investimento;

in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito, secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012.

Ai sensi del predetto comma 443 i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

Nel corso dell'esame al Senato le disposizioni in esame, inizialmente previste per i soli comuni, sono state estese anche agli altri enti territoriali.

Al riguardo segnala che le operazioni di estinzione di mutui sono molto spesso limitate dalla eccessiva onerosità dalle spese che i comuni devono sopportare per accedere a tali operazioni. Preannuncia quindi la presentazione di un ordine del giorno per impegnare il Governo a risolvere tale questione.

Il comma 7, modificando l'articolo 10, comma 2-*ter* del decreto-legge n. 35 del 2013, differisce al 31 dicembre 2015:

il termine entro cui le società agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e

riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;

il termine a decorrere dal quale le suddette società possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.

Le disposizioni in esame prolungano dunque dal 30 giugno al 31 dicembre 2015 l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (sia per i tributi che per le entrate di natura diversa, di pertinenza di tutti gli enti territoriali e non solo dei comuni), superando la scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare – secondo quanto stabilito all'articolo 7, lettera *gg-ter*, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, e successive proroghe – di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.

Rammenta che, nella sua formulazione originaria, il comma 2-*ter* dell'articolo 10 del decreto-legge n. 35 del 2013 consentiva ai comuni di continuare ad avvalersi di Equitalia per la riscossione dei tributi fino al 31 dicembre 2013. La norma permetteva dunque – solo per la predetta attività di riscossione dei tributi (e non anche per le entrate di natura diversa) – di superare la precedente scadenza del 30 giugno 2013, a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero cessato di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.

Successivamente l'articolo 53 del decreto-legge n. 69 del 2013 ha prorogato al 31 dicembre 2013 l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali anche per le entrate di

natura diversa dai tributi di tutti gli enti territoriali, non solo dunque dei comuni. Ciò al fine di favorire il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione. La legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 610 della legge n. 147 del 2013) aveva ulteriormente rinviato il predetto termine al 31 dicembre 2014 e, da ultimo la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 642 della legge n. 190 del 2014) lo aveva ulteriormente differito al 30 giugno 2015.

Ricorda al riguardo che la legge delega sulla riforma fiscale (legge n. 23 del 2014) dedica specifica attenzione al riordino della riscossione delle entrate locali, disponendo (articolo 10, comma 1, lettera c) la revisione della procedura dell'ingiunzione fiscale e delle ordinarie procedure di riscossione coattiva dei tributi, per adattare alla riscossione locale. Si intende procedere inoltre alla revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei concessionari, all'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati, nonché a introdurre strumenti di controllo e a garantire la pubblicità. Viene disposto lo snellimento delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità e vengono previste iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie. Le attività di riscossione devono essere assoggettate a regole pubblicistiche; i soggetti ad essa preposte operano secondo un codice deontologico, con specifiche cause di incompatibilità per gli esponenti aziendali che rivestono ruoli apicali negli enti affidatari dei servizi di riscossione. Segnala che il 27 giugno 2015 è scaduto il termine per l'attuazione della delega, senza che tale norma sia stata attuata.

Il comma 9 del medesimo articolo 7 aggiunge il comma 654-bis all'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, in materia di tassa sui rifiuti (TARI). In particolare,

viene disposto che tra le componenti di costo per la determinazione della tariffa vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Il nuovo comma 9-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza le province autonome di Trento e Bolzano ad utilizzare lo strumento della notifica mediante affissione all'albo pretorio, di cui è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione e altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici, per portare alla conoscenza degli intestatari le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali, nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di catasto terreni e urbano delegate alle province autonome ai sensi del decreto legislativo n. 280 del 2001, per i fini previsti dall'articolo 74 della legge n. 342 del 2000 (attribuzione o modificazione delle rendite catastali).

Il comma 9-septiesdecies demanda alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori.

Tale procedimento è propedeutico all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, prorate, al 31 dicembre 2020 (articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009) relativamente a quelle insistenti su beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto. L'articolo 34-duodecies del decreto-legge n. 179 del 2012, infatti, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ha

previsto la proroga fino al 31 dicembre 2020 della durata delle concessioni in essere al 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 2009) e la cui scadenza era fissata entro il 31 dicembre 2015.

Fino alla definizione del procedimento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, il comma 9-*duodevicies* proroga le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013.

Segnala quindi l'articolo 8 il quale, al comma 10, attribuisce ai comuni, per l'anno 2015, un contributo di complessivi 530 milioni di euro; esso appare conseguente alle norme di fiscalità immobiliare contenute nella legge di stabilità 2015 relative, in particolare, ai limiti massimi posti delle aliquote d'imposta ed alla introduzione di detrazioni sull'abitazione principale. Si affida a un decreto ministeriale la determinazione della quota di spettanza di ciascun comune, che deve tenere conto, tra l'altro, dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni in materia di IMU agricola di cui al decreto-legge n. 4 del 2015.

Ricorda che un analogo contributo è stato concesso per l'anno 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 16 del 2014: esso, pari a 625 milioni di euro, è stato ripartito con il decreto del 6 novembre 2014 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 2014) tenendo conto dei gettiti *standard* ed effettivi dell'IMU e della TASI.

L'originaria formulazione del comma 731 della legge di stabilità 2014 attribuiva ai comuni un contributo di 500 milioni di euro, finalizzandolo alla previsione, da parte dei medesimi enti, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale (non più previste *ex lege* ma lasciate all'autonomia dei singoli comuni). Con le modifiche del decreto-legge n. 16 del 2014,

l'importo del contributo è stato innalzato a 625 milioni ed è stata eliminata la specifica finalizzazione delle risorse al finanziamento di detrazioni.

Il medesimo decreto-legge n. 16 del 2014 ha attribuito ai comuni, per l'anno 2014, la possibilità di elevare l'aliquota massima TASI, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, rispetto al limite massimo già fissato dalla legge di stabilità 2014 (comma 677), per il quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non poteva essere superiore al 10,6 per mille e l'aliquota TASI non poteva superare il 2,5 per mille. La facoltà di aumentare l'aliquota nella predetta misura è stata tuttavia condizionata al finanziamento di detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali aventi effetti equivalenti alle detrazioni IMU.

Anche per il 2015 l'articolo 1, comma 679, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ha confermato il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille); è stata inoltre confermata, per il medesimo anno 2015, la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, alle richiamate condizioni.

Con una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che, del complessivo contributo di 530 milioni di euro, l'importo di 472,5 milioni è ripartito in proporzione alle somme attribuite ai sensi del citato decreto ministeriale del 6 novembre 2014. La restante quota di 57,5 milioni di euro è invece ripartita tenendo conto della verifica del gettito IMU sui terreni agricoli per l'anno 2014 di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2015.

Le somme complessive non sono considerate tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Anche su tale questione preannuncia la presentazione di un ordine del giorno per impegnare il Governo a risolvere tale questione in oc-

casione della preannunciata riforma della *local tax*, da realizzare nella prossima legge di stabilità.

I commi 13-*octies* e 13-*novies*, introdotti nel corso dell'esame al Senato, attribuiscono alla Regione Siciliana un contributo di 200 milioni di euro, anche al fine di tener conto del minor gettito derivante alla Regione Siciliana dalle modifiche della disciplina della riscossione dell'IRPEF, mediante utilizzo delle risorse destinate al pagamento dei debiti pregressi delle regioni (di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo in esame) che non sono richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, secondo le procedure dettata dal medesimo comma 2.

La norma si riferisce alle ricadute fiscali dei recenti interventi normativi in tema delle procedure di pagamento dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato: alla luce di tali modifiche il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), attraverso un sistema informatico unico, gestisce i processi del trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato e di quello delle pubbliche amministrazioni aderenti.

La disposta centralizzazione dei pagamenti stipendiali e dei connessi adempimenti fiscali ha comportato la localizzazione fuori dal territorio siciliano della fase di riscossione delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione dello Stato o di una pubblica Amministrazione aderente al sistema MEF che lavorano in Sicilia: tale trasferimento della gestione dei trattamenti economici, prima liquidati nell'ambito del territorio siciliano, ha determinato il venir meno di rilevanti entrate altrimenti di spettanza regionale.

Segnala al riguardo che, con la sentenza n. 89 del 2015, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione siciliana con riferimento alla normativa illustrata, la Corte Costituzionale ha affermato che il danno lamentato dalla Regione, pur sussistente, non può mettere in discussione l'esercizio di un potere tipico ed esclusivo

dello Stato, per di più rispondente nel caso di specie ad evidenti principi di razionalità sia organizzativa che economica.

Segnala quindi l'articolo 9 il quale, al comma 9, modifica diverse disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, rinviando dal 2013 al 2017 l'operatività di alcuni meccanismi di finanziamento, con riguardo, in particolare, al termine di decorrenza iniziale del meccanismo di rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), alla decorrenza della definizione della compartecipazione IVA alle regioni a statuto ordinario; ai termini iniziali relativi alle fonti di finanziamento delle spese regionali ed alla istituzione del fondo perequativo.

Si tratta di un rinvio che va ricondotto alla circostanza che il riassetto tributario delle regioni a statuto ordinario costituisce una parte della riforma del federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) rimasta per lo più incompiuta, per mancanza dei provvedimenti attuativi. L'operazione di «fiscalizzazione» dei trasferimenti statali prevista nel provvedimento che ha dato attuazione alla delega sulla fiscalità regionale – costituito dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68 – non si è infatti finora realizzata, né è quindi intervenuto il decreto che avrebbe dovuto individuare i trasferimenti statali da sopprimere.

I commi 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*quater* del medesimo articolo 9, inseriti nel corso dell'esame al Senato, sono volti a chiarire che, in caso di *leasing*, il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore.

In particolare il comma 9-*bis* precisa che il comma 29 dell'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il quale definisce i soggetti tenuti al pagamento delle tasse cui sono soggetti veicoli e autoscafi per effetto dell'iscrizione nei rispettivi pubblici registri, va interpretato nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della

tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore. Viene chiarito inoltre che è configurabile la responsabilità solidale della società di *leasing* solo nell'ipotesi in cui, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, la società di *leasing* abbia provveduto al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.

Il comma 9-ter sostituisce il comma 3, articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 prevedendo che la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo. Nella formulazione vigente, invece, la competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione è determinata in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.

Il comma 9-quater chiarisce che la disposizione di cui al nuovo comma 9-ter si applica ai veicoli con scadenza del termine utile per il pagamento successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (ovvero il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*).

Illustra quindi l'articolo 11 il quale, al comma 8 stabilisce l'applicazione delle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria degli appalti alle erogazioni dei contributi destinati ai soggetti privati per la ricostruzione e il ripristino degli immobili danneggiati dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009.

Il comma 13-bis, introdotto al Senato, dispone una moratoria per il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli dovuta per il 2015; il versamento di detta rata, il cui termine è scaduto il 16 giugno 2015, viene prorogato al 30 ottobre 2015 senza che siano dovuti sanzioni e interessi.

L'articolo 12, comma 5, indica le agevolazioni tributarie temporanee previste per la Zona Franca dei territori dell'Emilia colpiti dal sisma e beneficiari delle norme di vantaggio disposte complessivamente

dall'articolo 12 in esame. Esse consistono nella parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP, alle condizioni di legge, nonché dall'esenzione degli immobili produttivi dalle imposte municipali.

Rammenta inoltre che, oltre ai limiti soggettivi e a quelli per gli aiuti di Stato previsti dalla normativa europea, le agevolazioni sono previste nel limite di 20 milioni per ciascun anno 2015 e 2016, ai sensi del comma 7. Le agevolazioni in particolare consistono in:

esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU, nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai citati soggetti per l'esercizio dell'attività economica.

Il comma 6 precisa che tali esenzioni operano esclusivamente per due periodi di imposta, ovvero quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e quello successivo.

I commi da 1 a 6 dell'articolo 13 intervengono sulla disciplina delle misure destinate alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. In particolare, il comma 4 estende di 18 mesi – dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2016 – il termine per l'esenzione IMU nelle zone interessate dal sisma. A tal fine esso novella l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, il quale prevede che i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma in Emilia, distrutti od oggetto di

ordinanze sindacali di sgombero, in quanto totalmente o parzialmente inagibili, sono esenti dall'IMU, fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità.

Il termine era già stato esteso (dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015) dai commi 662-664 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), la quale prevede un monitoraggio, entro il 30 marzo 2015, al fine di verificare l'effettiva platea dei beneficiari da parte della Regione Emilia Romagna, d'intesa con il MEF (comma 663).

Rammenta che la legge di stabilità 2015 provvede alla copertura degli oneri, pari a 13,1 milioni di euro per l'anno 2015 (per un'estensione di sei mesi dell'esenzione) mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 664).

Il comma 5 estende la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati da parte delle imprese agricole ubicate nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 anche in caso di danni subiti dai prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio (con il decreto-legge n. 74 del 2012 per tale tipologia di danni era stata prevista la sola concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi).

I contratti di finanziamento, secondo quanto prevede l'articolo 3-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012, sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro; i beneficiari usufruiscono inoltre di un credito di imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti.

Quanto ai danni subiti dai prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio, il testo fa riferimento al regolamento (CE) n. 510/2006, al fine di delimitare l'ambito oggettivo dei prodotti, riferendoli a quelli tutelati attraverso le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. Tale provvedimento è stato, peraltro, abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

L'articolo 14 differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2015 il termine – previsto dall'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 – per l'eventuale adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'aliquota sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Ricorda che tale incremento delle accise sui carburanti era stato previsto quale clausola di salvaguardia, da attivare per l'eventualità del mancato rilascio, da parte del Consiglio UE, delle misure di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), in relazione alle disposizioni in materia di *reverse charge* e *split payment* (articolo 1, comma 629, lettera a), numero 3), capoverso *d-quinquies*, e lettera b) della legge di stabilità per l'anno 2015).

La prima norma richiamata ha introdotto il meccanismo del c.d. *reverse charge* alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati (codice di attività 47.11.1), supermercati (codice di attività 47.11.2) e discount alimentari (codice di attività 47.11.3). Il meccanismo ha carattere temporaneo trovando applicazione per un periodo di quattro anni.

Per « *reverse charge* » o inversione contabile si intende un particolare meccanismo che prevede il trasferimento di una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l'IVA, dal cedente di beni/servizi all'acquirente (in deroga alla disciplina generale in materia di imposta sul valore aggiunto). In tal modo, l'acquirente risulta allo stesso tempo creditore e debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture.

Tale sistema, ritenuto particolarmente efficace nella prevenzione delle frodi IVA, è già applicabile nell'ordinamento italiano in una serie di ipotesi specifiche. In tali casi al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura,

emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'annotazione « inversione contabile » e l'eventuale indicazione della norma di riferimento, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nei registri fatture nei registri corrispettivi entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro acquisti.

La seconda disposizione prevede invece che per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici per le quali gli stessi non sono debitori IVA, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (cosiddetto *split payment*). Il decreto è stato emanato il 23 gennaio 2015, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2015, serie generale. Il cosiddetto meccanismo di « *split payment* », costituisce una speciale modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici che non risultano debitori d'imposta; tale meccanismo prevede che al fornitore del bene o del servizio è erogato il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'IVA indicata in fattura; l'imposta è quindi sottratta alla disponibilità del fornitore e acquisita direttamente dall'Erario.

Ricorda che, con riferimento a tale ultima fattispecie, l'articolo 1, comma 632 della legge di stabilità per l'anno 2015 ha disposto che, pur nelle more del rilascio della misura di deroga, detta disposizione trovi comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015.

Segnala che la Commissione UE, nella comunicazione al Consiglio del 22 maggio 2015 nell'ambito della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE si è opposta alla richiesta di concedere la misura di deroga necessaria per l'applica-

zione del *reverse charge* alle forniture riguardanti la grande distribuzione. In merito la Commissione ha affermato che un'applicazione indistinta e globale del *reverse charge* a un alto numero di prodotti, destinati essenzialmente al consumo finale, non può essere considerata una misura speciale prevista dall'articolo 395 della direttiva IVA. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che non ci siano prove sufficienti del fatto che la misura richiesta contribuirebbe a contrastare le frodi e che, al contrario, la misura in questione implicherebbe seri rischi di frode a scapito del settore delle vendite al dettaglio e a scapito di altri Stati membri. Infine, la Commissione non ha condiviso la stima di impatto positivo effettuata dalle autorità italiane, in quanto la misura in questione è utile alla prevenzione non di tutte le tipologie di frodi che sono alla base dell'evasione dell'imposta, ma principalmente delle « frodi carosello », ovvero le forme di evasione realizzate cedendo o prestando più volte gli stessi beni o servizi tra vari Stati membri senza alcun versamento di IVA all'erario.

Per quanto invece riguarda lo *split payment*, con la proposta di decisione del 12 giugno 2015 COM(2015) 289 final, la Commissione Europea ha espresso parere favorevole sulle misure riguardanti lo *split payment*; su tale proposta della Commissione dovrà pronunciarsi il Consiglio all'unanimità, a norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE sull'IVA.

La proposta della Commissione subordina l'autorizzazione a tale misura di deroga a precisi limiti temporali, disponendone l'efficacia fino al 31 dicembre 2017, e condiziona l'autorizzazione al fatto che, nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni, debba essere introdotta una menzione speciale indicante che l'IVA deve essere versata su un conto bancario distinto e bloccato dell'amministrazione fiscale.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento, che auspica possa essere votato nella seduta odierna.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, anche in considerazione dello stringente calendario dei lavori della seduta odierna, ritiene comunque di rinviare alla seduta di domani l'espressione del parere sul provvedimento.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea come il Governo abbia compiuto, anche con riferimento alle tematiche affrontate dal decreto-legge, una censurabile opera di disinformazione, laddove il Sottosegretario Faraone ha dichiarato che il provvedimento in esame stanzierebbe maggiori risorse per la Sicilia pari a 500 milioni. Al contrario, la stessa illustrazione del provvedimento compiuta dal relatore evidenzia come i commi 13-*octies* e 13-*novies* dell'articolo 8 del decreto-legge attribuiscono alla regione siciliana solo 200 milioni di euro, il quale non rappresenta uno stanziamento aggiuntivo in favore della stessa regione, ma un atto dovuto connesso alla sentenza della Corte costituzionale relativa alle modifiche intervenute nella disciplina della riscossione IRPEF.

Daniele PESCO (M5S) con riferimento all'articolo 4-*bis* del decreto-legge, il quale interviene ulteriormente sulla questione delle procedure concorsuali per l'attribuzione di incarichi dirigenziali presso le Agenzie fiscali, considera incomprensibile l'accanimento con il quale il Governo continua ad intervenire in materia attraverso soluzioni che non appaiono rispettose del dettato della sentenza della Corte costituzionale, la quale ha comportato la decadenza di numerosi incarichi dirigenziali presso le medesime Agenzie.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, con riferimento alla questione sollevata dal deputato Villarosa, sottolinea come la richiamata sentenza della Corte costituzionale in merito ai rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Sicilia abbia riconosciuto la sussistenza di un danno per la regione Sicilia, ma non abbia sancito alcun obbligo di ristoro da parte dello Stato in favore della stessa regione. In tale contesto

considera pienamente legittimo che il Governo rivendichi a proprio merito la scelta di aver stanziato nel provvedimento un contributo di 200 milioni nei confronti della regione.

Per quanto riguarda invece il tema sollevato dal deputato Pesco, ricorda che quella degli incarichi dirigenziali presso le agenzie fiscali costituisce un problema molto antico, che è stato affrontato in via strutturale nell'ambito dello schema di decreto legislativo per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie (Atto n. 181); tuttavia, occorre anche individuare una soluzione per il periodo intermedio fino al completamento delle nuove procedure concorsuali. A tal fine le norme del decreto-legge consentono che i dirigenti delle agenzie possano delegare, previa procedura selettiva, le funzioni relative agli uffici di cui hanno la direzione interinale a funzionari di III area con almeno di cinque anni di esperienza nell'area stessa, al fine di assicurare la piena operatività delle stesse agenzie.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva l'opportunità di rinviare l'esame del provvedimento alla seduta di domani, anche in considerazione degli impegni parlamentari della Sottosegretaria De Micheli.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) considera del tutto inaccettabili le modalità di esame del provvedimento, chiedendo alla Presidenza di consentire una discussione che non può essere strozzata per il ritardo con il quale la rappresentante del Governo è intervenuta in seduta.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come la Sottosegretaria De Micheli, che ringrazia, si sia resa disponibile a rappresentare il Governo nella seduta odierna, sebbene fosse già impegnata a seguire i lavori della Commissione Bilancio, che ha lasciato momentaneamente per consentire lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Francesco RIBAUDO (PD) ritiene che sia il relatore Fragomeli sia il deputato Villarosa abbiano in parte ragione sulla questione concernente il ristoro delle somme in favore della regione Sicilia, rilevando come la citata sentenza della Corte costituzionale non indichi l'ammontare di tale ristoro, ma come, al tempo stesso, la stessa regione abbia subito una riduzione di risorse pari a circa 4 miliardi.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare per la giornata di domani, nella quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali.

Atto n. 181.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il relatore Causi ha riformulato la sua proposta di parere sullo schema di decreto legislativo (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.20.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06065 Paglia: Interpretazione delle clausole contrattuali contenute nei mutui ipotecari indicizzati al franco svizzero con tasso Libor concessi dalla banca Barclays.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni PAGLIA (SEL) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-06067 Causi: Interventi in merito alla disciplina in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti posti in essere dagli organismi di formazione.

Simonetta RUBINATO (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Simonetta RUBINATO (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta, la quale af-

fronta questioni tecniche molto complesse, che si riserva di approfondire.

Evidenzia peraltro come la risposta eluda il quesito centrale posto dall'interrogazione, la quale chiedeva al Governo se non ritenesse necessario assumere iniziative per prevedere un puntuale coordinamento, volto a confermare l'interpretazione dell'attuale disciplina normativa in materia di detraibilità dell'IVA degli acquisti posti in essere dagli organismi di formazione, in presenza di finanziamenti comunitari alla pronuncia della Corte di cassazione n. 12523 del giugno scorso.

A tale riguardo ricorda che la richiamata pronuncia stabilisce, tra l'altro, quanto segue: « ne discende quindi – come del resto, contraddicendo se stessa, si perita di sostenere *aliunde* la stessa amministrazione finanziaria, reputando che le erogazioni in parola abbiano natura di mere movimentazioni finanziarie rientranti nella previsione normativa di cui si contesta qui l'applicazione che, una volta incontestato il fatto che i detti finanziamenti non siano erogati in adempimento di un rapporto contrattuale, il loro inquadramento ai fini IVA va rettamente operato, come fatto nella specie dalla CTR con la sentenza qui censurata, in applicazione del richiamato articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72. Ancorché si tratti di operazioni non imponibili il diritto alla detrazione dell'imposta – che si ricorda per costante giurisprudenza di questa Corte e della Corte di giustizia costituisce parte integrante del meccanismo dell'IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni – assolta nelle specie in rivalsa sugli acquisti effettuati per l'esercizio delle attività di formazione non viene in discussione, perché come già esattamente osservato da questa Corte, nessuna norma stabilisce che le operazioni effettuati utilizzando risorse graziosamente ottenute perdano per ciò solo, *ab origine*, il carattere commerciale; e che l'imprenditore beneficiario di un finanziamento esente dall'IVA debba sopportare, senza poterla detrarre a suo tempo, l'im-

posta scontata su tale operazione che, di per sé, né sono esenti né sono strumentali ad altre operazioni esenti. ».

Ritiene inoltre che la vicenda vada inquadrata nella più ampia questione del sistema delle fonti del diritto. A tale riguardo ricorda che la stessa Corte di cassazione ha dichiarato che le circolari dell'Agenzia delle entrate non costituiscono una fonte del diritto, rivolgendosi agli uffici amministrativi e non potendosi quindi porre sullo stesso piano delle fonti normative. Nell'auspicare quindi che, nell'ambito della questione posta dal suo atto di sindacato ispettivo, il Governo affronti tale più ampia tematica di carattere ordinamentale, ringrazia la Sottosegretaria per l'impegno personale profuso nel tentare di risolvere la questione e auspica che la stessa possa essere affrontata nell'ambito dell'esame della prossima legge di stabilità.

5-06109 Busin: Incremento degli importi delle deduzioni per spese non documentate da parte delle imprese di autotrasporto.

Filippo BUSIN (LNA) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Filippo BUSIN (LNA) evidenzia innanzitutto come la risposta del Governo vada nella direzione opposta rispetto all'attuazione della *tax compliance*, la quale costituisce uno dei principali obiettivi sottesi alla legge delega per la riforma del sistema fiscale. A tale riguardo ricorda che la riduzione di circa il 70 per cento, rispetto allo scorso anno, degli importi della deduzione di spese non documentate da parte delle imprese di autotrasporto è intervenuta appena tre giorni prima della scadenza del pagamento dell'imposta sul reddito.

Nel rilevare come tale riduzione si sia tradotta in circa 10-15 mila euro in più di imposte da pagare a carico dei lavoratori

del settore, evidenzia come ciò abbia determinato gravissimi problemi a soggetti che già versano in gravi difficoltà economiche.

Sottolinea quindi come il Governo, adottando un'impostazione indegna di uno Stato di diritto, dimostri di non farsi carico della necessità di dare adeguato ristoro a categorie fortemente disagiate. In tale ambito sottolinea altresì l'incapacità dell'Esecutivo nel contrastare il fenomeno del cabotaggio, il quale danneggia in modo grave la categoria degli autotrasportatori italiani e richiama l'esempio della normativa adottata in tale materia dalla Francia, la quale risulta efficace nel contrastare tale fenomeno.

Si dichiara quindi insoddisfatto della risposta e auspica che il Governo possa ravvedersi e mutare radicalmente la sua posizione sulla questione.

5-06190 Sandra Savino: Detraibilità delle spese per interventi di riqualificazione energetica effettuati acquistando i relativi materiali presso aziende situate al di fuori del territorio italiano.

Sandra SAVINO (FI-PdL) illustra la propria interrogazione, la quale sottopone al Governo una questione relativa all'applicazione della disciplina sulle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, da ultimo prorogate dalla legge di stabilità 2015. A tale proposito ricorda come gli uffici dell'Agenzia delle entrate non abbiano indicato alcuna specifica circa il luogo di approvvigionamento dei materiali utili a tali interventi, consentendo di fatto l'ottenimento dell'agevolazione fiscale anche qualora tale acquisto sia stato effettuato presso aziende situate in altri Paesi.

Sottolinea quindi come il suo atto di sindacato ispettivo sia volto a chiedere al Governo di adottare iniziative, anche normative, al fine di ridurre il fenomeno descritto, a tutela delle aziende italiane, in particolar modo di quelle situate nei territori di confine del Paese, nonché a tutela delle entrate fiscali spettanti allo Stato.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Sandra SAVINO (FI-PdL) ringrazia innanzitutto la Sottosegretaria, pur rilevando come la risposta, sebbene, completa e corretta nella ricostruzione normativa della questione, la lasci insoddisfatta dal punto di vista del merito.

Nel constatare come, in base alla normativa europea, non sia possibile introdurre nell'ordinamento norme dirette ad ostacolare l'accesso al mercato degli Stati membri in materia di importazioni al fine di garantire trattamenti preferenziali alle merci nazionali, ribadisce la necessità che il Governo trovi una soluzione alla questione posta. Ritiene infatti insostenibile tale situazione a causa della quale, a fronte della concessione di agevolazioni fiscali, l'Erario non consegue maggiori entrate, oltre a determinarsi un grave svantaggio per le aziende italiane, con particolare riferimento a quelle situate in aree di confine.

5-06191 Ruocco: Chiarimenti in merito all'esenzione dall'ICI e dall'IMU per gli enti religiosi e assistenziali.

Carla RUOCCO (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Carla RUOCCO (M5S) prende atto della risposta, la quale rende evidente come talune categorie di soggetti, quali agricoltori ed imprenditori, continuino ad essere vessati dal Governo, attraverso misure fiscali gravose, a fronte del trattamento di favore riconosciuto ad ambienti collegati ad una determinata parte politica. Sottolinea infatti come, anche con riferimento alla vicenda richiamata dalla sua interrogazione, emerga un atteggiamento capzioso del Governo, il quale, mantenendo un privilegio anacronistico, dà un'interpretazione fuorviante delle sentenze della

Corte di cassazione nn. 14225 e 14226, con le quali sono stati recentemente accolti i ricorsi presentati dal Comune di Livorno contro alcuni istituti scolastici paritari gestiti da enti religiosi in materia di ICI.

Nel richiamare la vicenda relativa all'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità di numerosi incarichi dirigenziali assegnati nell'ambito delle Agenzie fiscali, sottolinea come, ancora una volta, il Governo abbia assunto una posizione contraria all'interesse pubblico e alla comune volontà dei cittadini.

Luigi GALLO (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, sottolinea come la questione dell'ICI non versata abbia ampi riflessi, determinando un costo per l'intera collettività nonché per gli enti locali coinvolti, i quali ricevono minori risorse da destinare ai servizi per i cittadini.

Preannuncia quindi un emendamento del suo gruppo al decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, attualmente all'esame della Camera, con particolare riferimento alla definizione dei costi *standard* per studente sostenuti dalle scuole paritarie gestite da enti religiosi. A tale proposito ricorda infatti come il Ministero dell'istruzione abbia ricevuto numerose denunce relativamente al fatto che gli istituti scolastici paritari riescono a limitare il costo *standard* per studente attraverso la corrispondenza di una bassa retribuzione agli insegnanti impiegati negli istituti stessi.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) lamenta come il Governo non abbia ancora dato risposta alla sua interrogazione n. 5-

06068, dopo averne rinviato lo svolgimento per 2 settimane.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento alla questione posta dal deputato Villarosa, ricorda come, ai sensi delle norme regolamentari in materia, ciascun gruppo può presentare un'interrogazione a risposta immediata per ogni settimana; in questa settimana il gruppo M5S ha ritenuto di presentare l'interrogazione Ruocco n. 5-06191, cui il Governo ha oggi dato risposta: pertanto l'interrogazione Villarosa potrà essere svolta in altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.

Atto n. 161-bis.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

Atto n. 182.

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.

Atto n. 185.

INTERROGAZIONI

5-06035 Capozzolo: Ammontare del gettito erariale realizzato nel primo semestre 2015 derivante dal nuovo sistema di tassazione dei tabacchi.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali (Atto n. 181).**RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (Atto n. 181);

rilevato come l'evoluzione del complesso delle Agenzie fiscali è tuttora in corso, rendendo ancora non valutabile nei suoi esiti il processo di accorpamento disposto con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

valutata con favore la conferma del modello di amministrazione per Agenzie che caratterizza il settore tributario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) per procedere nella riorganizzazione e nel rilancio del modello di amministrazione per agenzie iniziata meritoriamente dal decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di predisporre un'analisi valutativa – che si avvalga anche di una comparazione fra il modello attuato nel nostro Paese e i migliori standard internazionali – degli aspetti istituzionali, organizzativi, strategici e operativi delle amministrazioni fiscali, anche ricorrendo alle professionalità e competenze di organismi terzi, di rilievo internazionale, fra cui prioritariamente l'OCSE;

b) è opportuno collegare le modalità con cui devono essere effettuati il moni-

toraggio e le valutazioni richieste al Dipartimento delle Finanze dall'articolo 1, comma 7, dello schema di decreto legislativo, per quanto riguarda il maggior gettito derivante dall'attività svolta dalle agenzie fiscali per favorire la *tax compliance*, così come quello derivante dalle attività di controllo, con quelle previste dallo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Atto n. 182);

c) al fine di garantire la funzionalità dell'assetto operativo delle agenzie fiscali, l'articolo 1, comma 8, dello schema di decreto dovrebbe essere integrato al fine di prevedere che, a fronte della riduzione del loro organico dirigenziale, le stesse agenzie fiscali siano autorizzate a istituire posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in aggiunta a quelle già previste dal decreto – legge n. 95 del 2012, finanziate con il risparmio di spesa derivante dalla soppressione delle posizioni dirigenziali – ferma restando una determinata quota da destinare in ogni caso a economia di bilancio – in numero non superiore a quello delle posizioni dirigenziali soppresse, da attribuirsi mediante specifiche procedure selettive conformi a criteri oggettivi e trasparenti di valorizzazione delle capacità e del merito e riservate a personale laureato inquadrato da almeno cinque anni nella III area, tenendo conto, ai fini della retribuzione, del livello di rilevanza e responsabilità delle posizioni organizzative di nuova istituzione; gli incarichi dovrebbero avere durata definita ed essere soggetti a valutazione annuale;

d) con riferimento al comma 9 dell'articolo 1 dello schema, recante una riduzione almeno del 10 per cento delle posizioni dirigenziali di livello generale, sarebbe utile specificare che il parametro indicato si riferisce al complesso delle Agenzie e non a ciascuna di esse;

e) con riferimento all'articolo 2, comma 1, dello schema, la richiesta valorizzazione della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi ivi previsti potrebbe essere meglio raggiunta:

innalzando al 50 per cento la percentuale massima dei posti messi a concorso riservati al personale dipendente dalle agenzie fiscali;

sostituendo alla valutazione per esami una valutazione basata sulla verifica dell'esperienza acquisita e della preparazione tecnica relativa non solo al diritto tributario ma anche alle procedure effettivamente utilizzate nel funzionamento degli uffici dell'Amministrazione, o, quanto meno, affiancando alla valutazione per esami una valutazione dei *curricula* dei candidati, che permetta di tenere conto della loro esperienza lavorativa/operativa;

f) valuti il Governo la possibilità di integrare l'articolo 2 dello schema con una previsione atta a consentire ai dirigenti delle Agenzie fiscali di delegare, per esi-

genze di funzionalità operativa, funzionari della terza area provvisti di esperienza almeno quinquennale nell'area stessa, e previa procedura selettiva con adeguate caratteristiche di oggettività e trasparenza, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali di cui al medesimo articolo e di quelle già bandite e non successivamente annullate, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate per legge alla dirigenza, in ragione della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste in relazione alle diverse tipologie di compiti, della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi summenzionati e comunque non oltre il 31 dicembre 2016; ai funzionari delegati potrebbero essere temporaneamente attribuite nuove posizioni organizzative da remunerare in relazione al livello di rilevanza e responsabilità delle funzioni delegate; le risorse derivanti dal risparmio di spesa ottenuto fino all'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti dovrebbero essere destinate al finanziamento delle posizioni organizzative temporaneamente istituite e, in misura pari almeno al 15 per cento, a economia di bilancio.

ALLEGATO 2

5-06065 Paglia: Interpretazione delle clausole contrattuali contenute nei mutui ipotecari indicizzati al franco svizzero con tasso Libor concessi dalla banca Barclays.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Giovanni Paglia – nell'esprimere considerazioni sui mutui ipotecari indicizzati al franco svizzero con tasso *Libor* offerti da Banca Barclays – chiede se non si ritenga di intervenire in via primaria o regolamentare al fine di fornire una interpretazione autentica che eviti la necessità di continui ricorsi giurisdizionali, chiarendo se tali prodotti debbano intendersi o meno come derivato. In particolare, la richiesta è finalizzata ad appurare se la clausola contrattuale relativa all'indicizzazione del mutuo al tasso di cambio debba intendersi o meno come derivato e, quindi, comportare il rispetto del T.U.F. e delle relative norme di attuazione.

Al riguardo, occorre premettere che la materia dei mutui ipotecari è stata oggetto di una recente direttiva dell'Unione Europea finalizzata, tra l'altro, a rafforzare la tutela dei mutuatari. La direttiva approvata è la numero 17 del 4 febbraio 2014, pubblicata sulla G.U.U.E. del 28 febbraio 2014.

Per la stessa direttiva (2014/17/UE) e, nel merito, per i contratti di credito ai consumatori per beni immobili residenziali, sono stati elaborati i relativi criteri per l'inserimento nello schema di decreto legislativo di recepimento, attualmente in fase di predisposizione.

Occorre segnalare che sono stati individuati diversi problemi relativamente ai crediti denominati in una valuta estera contratti dai consumatori senza un'adeguata informazione o comprensione in ordine al rischio di cambio connesso. La

Direttiva (articolo 23) prevede misure atte a garantire che i consumatori siano consapevoli del rischio che stanno assumendo e abbiano la possibilità di limitare la propria esposizione al rischio di cambio per la durata del credito.

Il rischio può essere limitato riconoscendo al consumatore il diritto di convertire la valuta in cui è denominato il credito, ovvero con altri meccanismi, quali l'introduzione di limiti massimi o mediante avvertenze, qualora esse siano sufficienti a limitare il rischio di cambio.

Infine, con riguardo alla disciplina MiFID (applicabile in Italia dal 1° novembre 2007), la Commissione Europea, rispondendo ad un quesito su finanziamenti erogati ad aziende, ha precisato che « un'opzione incorporata in un prestito – quale ad esempio quella che dà diritto a modificare il metodo di calcolo del tasso di interesse o la valuta del prestito – che non è essa stessa un titolo, non è uno strumento finanziario ai fini MiFID ».

Con riferimento allo specifico caso segnalato nell'interrogazione e all'attività svolta dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), la Banca d'Italia ha precisato quanto segue.

L'Arbitro Bancario Finanziario è un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, operante dal 15 ottobre 2009, la cui disciplina è contenuta nel Testo Unico Bancario, nella delibera del CICR del 2008 e nelle disposizioni applicative della Banca d'Italia.

In base alle norme che regolano l'ABF, alla Banca d'Italia sono affidati compiti di

carattere normativo per l’emanazione delle disposizioni applicative e di nomina dei membri dell’organo decidente, nonché lo svolgimento di alcune attività ausiliarie. Per svolgere queste ultime, la Banca d’Italia mette a disposizione dell’ABF mezzi e risorse, anche attraverso l’istituzione di strutture dedicate – le Segreterie tecniche – presso le Sedi della Banca d’Italia ove operano i Collegi dell’ABF.

L’Arbitro Bancario Finanziario svolge in autonomia le proprie funzioni, delle quali ha la piena ed esclusiva titolarità. La Banca d’Italia non entra nel merito delle singole decisioni dell’ABF che rappresenta uno strumento aggiuntivo per risolvere le controversie insorte con gli intermediari bancari e finanziari, senza precludere ai cittadini la possibilità di far valere le proprie pretese dinanzi all’Autorità Giudiziaria.

Al fine di assicurare una maggiore uniformità tra gli orientamenti dei Collegi e contenere i contrasti interpretativi, è stato istituito il Collegio di Coordinamento, operativo dal 2012.

Con la decisione n. 7727 del 20 novembre 2014, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha esaminato un caso di estinzione anticipata di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri erogato da Banca Barclays e, in particolare, la clausola contrattuale che prevedeva il ricalcolo in franchi svizzeri e la successiva riconversione in euro del capitale restituito, anziché di quello residuo. L’ABF ha ritenuto contrario a buona fede il comportamento dell’intermediario che

non poteva non essere consapevole della grave inesattezza contenuta nella formulazione della clausola. Conseguentemente l’ABF ha condannato l’intermediario a restituire le somme relative ai conteggi di estinzione errati e ha disposto un risarcimento nei confronti del cliente determinato in via equitativa.

Inoltre, con la decisione del 20 maggio 2015, il Collegio di Coordinamento ha esaminato la legittimità della clausola che prevede la doppia conversione (prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale pattuito nel contratto e poi in euro al cambio rilevato il giorno del rimborso); tale clausola esporrebbe il cliente alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo.

Il Collegio di Coordinamento ha rilevato che tale clausola, violando il principio di trasparenza, non indica le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare tale duplice conversione che è stata valutata abusiva e, pertanto, nulla. Conclusivamente il Collegio ha disposto il ricalcolo delle somme che il cliente è tenuto a restituire in caso di estinzione anticipata.

Barclays BANK PLC non ha adempiuto alla decisione assunta dal Collegio dell’ABF di Roma e alla citata decisione del Collegio di Coordinamento, relative a mutui indicizzati in franchi svizzeri e dell’inadempimento è stata data notizia sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario, nel quale è stato precisato che la controversia è stata sottoposta dal cliente all’Autorità Giudiziaria.

ALLEGATO 3

5-06067 Causi: Interventi in merito alla disciplina in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti posti in essere dagli organismi di formazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, gli Onorevoli interroganti ripropongono la questione concernente la detraibilità dell'imposta, assolta sugli acquisti posti in essere dagli organismi di formazione professionale che ricevono finanziamenti dal Fondo sociale europeo alla luce di quanto previsto dall'articolo 19, commi 2 e 3 lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

Gli Onorevoli chiedono che l'Agenzia delle entrate riconsideri il proprio orientamento interpretativo alla luce delle considerazioni espresse dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza 12523 del 17 giugno 2015, che ha ammesso la possibilità di portare in detrazione l'IVA assolta sugli acquisti effettuati per l'esercizio dell'attività di formazione.

Gli Onorevoli richiamano, altresì, l'ordine del giorno 9/2803-A/179, accolto dal Governo nella seduta del 20 febbraio 2015, che impegnava l'Esecutivo in tal senso.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.

Come già evidenziato in sede di risposta al documento di sindacato ispettivo di analogo contenuto svolto nella seduta del 9 aprile 2015, le elargizioni di denaro pubblico che non abbiano il carattere di corrispettività (i.e. contributi a fondo perduto) sono tendenzialmente neutre agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto non incidono sulla determinazione dell'imposta, né dal lato attivo (del soggetto erogante) né dal lato passivo (del soggetto beneficiario).

Per il soggetto erogante, che operi nella qualità di soggetto passivo d'imposta, la neutralità dei contributi è direttamente desumibile:

dall'articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in base al quale « Non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro; [...] »;

dall'articolo 19, terzo comma, lettera c), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in base al quale – in deroga al divieto generale di detrazione previsto per le operazioni che, a valle, non danno luogo alla realizzazione di operazioni imponibili (come nel caso di operazioni escluse da IVA) – è ammesso il recupero dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi effettuati a monte dal soggetto che ha posto in essere la cessione di denaro (fuori campo IVA).

Specularmente, per il soggetto beneficiario del contributo a fondo perduto (i.e. l'organismo di formazione) il diritto a detrazione non è pregiudicato dalla natura contributiva delle somme percepite, bensì dipende esclusivamente dal regime impositivo delle operazioni attive dal medesimo poste in essere (ai fini che qui interessano, dal regime impositivo dell'attività di formazione svolta dagli organismi interessati).

Pertanto, per il soggetto beneficiario – ossia l'organismo di formazione nel caso di cui si discute – il diritto a detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e

servizi « finanziati » da contributi fuori campo IVA, è soggetto alle regole di carattere generale che disciplinano il diritto di detrazione di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

In particolare, in base all'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi compete nella misura in cui detti beni e servizi sono impiegati per realizzare operazioni imponibili o a queste assimilate. Non è, dunque, detraibile l'IVA relativa all'acquisto di beni e di servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo le deroghe previste dall'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

E il caso di precisare che nei confronti del soggetto beneficiario non opera la deroga riconosciuta dall'articolo 19, terzo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, trattandosi – come innanzi precisato – di una previsione da intendersi riferita agli acquisti di beni e di servizi effettuati dal soggetto erogante (colui che pone in essere l'operazione di cessione di denaro).

In senso conforme ai principi sopra enunciati, l'Agenzia delle entrate si è espressa più volte, in numerosi documenti di prassi, in cui è stato chiarito che la detraibilità dell'IVA pagata all'atto dell'acquisto di beni e servizi da parte di un soggetto che agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione, non risulta influenzata dalla percezione di erogazioni di carattere contributivo.

In altri termini, la richiesta condizione di inerenza degli acquisti di beni e di servizi deve essere verificata in relazione alle operazioni attive realizzate a valle dall'organismo di formazione professionale.

Ciò premesso, alla luce della disciplina sopra richiamata, in relazione alla questione rappresentata dagli interroganti non può che ribadirsi il principio di carattere generale in base al quale per i beni e i servizi utilizzati esclusivamente per realizzare operazioni fuori campo IVA – *rectius*, servizi di formazione fuori campo IVA in quanto non riconducibili ad un rapporto caratterizzato dal nesso di sinallagmaticità perché resi agli utenti finali « gratuitamente » – non compete alcuna detrazione d'imposta.

È il caso di ribadire che la lettura finora data alle disposizioni nazionali concernenti la detrazione IVA è Tunica compatibile con le disposizioni della Direttiva CE 112/2006, alle quali le normative degli Stati membri e le relative interpretazioni devono necessariamente conformarsi.

In ordine, poi, alla richiesta degli Onorevoli interroganti si fa presente che l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli opportuni indirizzi interpretativi in materia di detraibilità dell'Iva degli acquisti posti in essere dagli organismi di formazione, in presenza di finanziamenti comunitari, con la circolare 11 maggio 2015, n. 20/E, ove si chiarisce, tra l'altro, che l'IVA è detraibile nella misura in cui il soggetto passivo utilizza detti beni e servizi per l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

ALLEGATO 4

5-06109 Busin: Incremento degli importi delle deduzioni per spese non documentate da parte delle imprese di autotrasporto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla rimodulazione degli importi massimi delle spese non documentate da portare in deduzione da parte delle imprese di autotrasporto.

Al riguardo, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei competenti Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 150) autorizza, a decorrere dall'anno 2015, la spesa di 250 milioni di euro annui per interventi in favore del settore dell'autotrasporto.

Il 29 aprile 2015 è stato adottato il previsto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che ha ripartito le suddette risorse fra le diverse aree d'intervento per il triennio 2015-2017. In particolare, sono stati stanziati:

120 milioni di euro annui per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali;

10 milioni di euro annui per la contribuzione di progetti per la formazione professionale posti in essere dalle imprese di autotrasporto;

40 milioni di euro annui per investimenti finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e della logistica e ad iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione;

20 milioni per recupero somme versate per il contributo al servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione sulla responsabilità civile per la circolazione dei veicoli;

60 milioni per deduzione forfetaria di spese non documentate (spese di trasferta per trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore fuori Comune e fuori Regione).

Gli importi unitari relativi al periodo d'imposta 2014 e resi noti con il comunicato dell'Agenzia delle entrate del 2 luglio 2015 (18 euro per i trasporti all'interno della Regione e delle Regioni confinanti e 30 euro per quelli effettuati oltre tale ambito), sono stati determinati tenendo conto della somma stanziata per tale finalità (60 milioni di euro), nonché del prevedibile volume delle attività di trasporto cui è correlata la fruizione del beneficio.

La stima è stata effettuata con riferimento ai più aggiornati dati del Dipartimento delle Finanze e della predetta Agenzia, vale a dire le risultanze desunte dalle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo d'imposta 2013.

Nondimeno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferisce che sono stati attivati ulteriori approfondimenti e verifiche al fine di garantire una misura delle deduzioni forfetarie di spese non documentate, che tenga conto delle difficoltà in cui versa il settore e in particolare le imprese artigiane.

Sentite anche le Associazioni di categoria dell'autotrasporto maggiormente rappresentative, al fine di scongiurare ripercussioni negative sulle piccole imprese del settore già in una situazione di profonda crisi, il Ministero dell'infrastrutture sottolinea che si sta procedendo

all'individuazione di possibili misure atte a risolvere la problematica, anche incrementando il fondo destinato alla copertura delle deduzioni forfetarie.

In proposito si rappresenta che è in fase di predisposizione uno schema di decreto interministeriale che incrementa

da 60 a 95 milioni di euro la somma stanziata per la deduzione forfetaria delle spese non documentate sostenute dalle imprese del settore autotrasporto.

Una volta che detto decreto verrà adottato potranno essere rimodulati gli importi massimi da portare in deduzione.

ALLEGATO 5

5-06190 Sandra Savino: Detraibilità delle spese per interventi di riqualificazione energetica effettuati acquistando i relativi materiali presso aziende situate al di fuori del territorio italiano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento all'articolo 1, comma 47, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) che ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 la detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In particolare, l'interrogante rileva che l'Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale ha illustrato tutti gli adempimenti utili e necessari all'ottenimento della detrazione ma non ha fornito altrettante indicazioni in merito ai luoghi di approvvigionamento dei materiali utili agli interventi di riqualificazione energetica, consentendo di fatto l'acquisto anche presso aziende situate in altri Stati membri dell'Unione europea, quali Austria, Slovenia, Francia.

Ciò premesso, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze di conoscere quali iniziative intenda adottare, a tutela delle aziende italiane, al fine di arginare il fenomeno descritto proponendo di subordinare l'ottenimento della detrazione fiscale all'acquisto esclusivo di materiali volti al risparmio energetico presso aziende con sede sul territorio italiano.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La limitazione all'approvvigionamento dei materiali a quelli forniti da aziende con sede nel territorio italiano non è prevista dalla norma agevolativa di cui al

comma 47 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015).

Ciò posto, l'introduzione di una limitazione di tal genere sarebbe potenzialmente contrastante con le disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) riguardanti il funzionamento del mercato interno dell'UE in quanto determinerebbe una restrizione alla libera circolazione delle merci garantita dagli articoli da 28 a 37 del TFUE e alla libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 del TFUE.

Tra queste si segnala, in particolare, l'articolo 34 del TFUE che vieta « fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente ».

Per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell'Unione europea, l'articolo 34 del TFUE riflette l'obbligo di rispettare 3 principi:

- a) il principio di non discriminazione;
- b) il principio di mutuo riconoscimento;
- c) il principio di assicurare ai prodotti comunitari libero accesso ai mercati nazionali.

Di conseguenza sono, in linea generale, contrari alle norme del TFUE tutti quei provvedimenti di uno Stato membro, in materia di importazioni, che ostacolano o penalizzano l'accesso al mercato di uno Stato membro di prodotti originari di altri Stati membri al fine di garantire tratta-

menti preferenziali alle merci nazionali.

Pertanto, qualsivoglia norma di carattere restrittivo diretta ad ostacolare o anche a rendere potenzialmente più difficile l'acquisto di materiali presso un altro Paese dell'Unione europea, con evi-

denti effetti protezionistici rispetto alle analoghe produzioni interne, sarebbe idonea ad integrare una violazione del diritto europeo, esponendo l'Italia al rischio di una procedura di infrazione per violazione delle norme del TFUE.

ALLEGATO 6

5-06191 Ruocco: Chiarimenti in merito all'esenzione dall'ICI e dall'IMU per gli enti religiosi e assistenziali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al *question time* in esame, occorre far presente che il Ministro dell'economia e delle finanze ha già riferito in Aula Camera nella seduta del 29 luglio 2015 in risposta al *question time* presentato dagli Onorevoli Lupi ed altri.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, è necessario sottolineare che le sentenze della Corte di cassazione nn. 14225 e 14226 dell'8 luglio 2015 riguardano esclusivamente l'imposta comunale sugli immobili (ICI), poiché concernono l'impugnazione di avvisi di accertamento ai fini ICI per gli anni dal 2004 al 2009, relativamente ad unità immobiliari per i quali gli enti religiosi reclamavano l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

La Suprema Corte, ribadisce, nella sostanza, quanto già stabilito in precedenti sentenze chiarendo che la disciplina concernente l'esenzione dall'ICI «era sospettata, non senza fondamento, di essere in conflitto con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e con le regole sulla concorrenza: ragione per la quale essa avrebbe dovuto esser disapplicata».

La circostanza che la controversia non riguarda l'IMU è stata sottolineata dalla stessa Corte di cassazione, la quale sottolinea che per ovviare alla possibile condanna da parte della Commissione euro-

pea «è stato poi approvato il decreto-legge n. 1 del 2012, articolo 91-*bis*», al quale è stata data attuazione con il regolamento approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012.

La Commissione europea con la decisione C(2012) 9461 *final* del 19 dicembre 2012, ha, in effetti, giudicato la disciplina ICI in questione un aiuto di stato incompatibile con il mercato interno in base all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato.

La stessa decisione ha stabilito, invece, che l'esenzione dall'IMU, come disciplinata a seguito della entrata in vigore del citato articolo 91-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012, e dell'emanazione del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato.

Peraltro il citato regolamento dispone, in ordine all'esercizio dell'attività didattica con modalità non commerciali, che debbano essere soddisfatti alcuni requisiti specifici tra i quali quello che l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un importo simbolico, tale da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

Alla luce di tali considerazioni si ritiene che non sia necessario, a seguito delle sentenze citate un intervento di modifica della normativa attualmente in vigore.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01676 Giancarlo Giordano: Sull'insegnamento dell'educazione fisica e dello sport in Italia e sulle prospettive professionali dei laureati in scienze motorie	120
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	131
5-04468 Gagnarli: Sulla realizzazione del polo scolastico nel comune di Cortona (Arezzo) .	121
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	133
5-05306 Carocci: Sul reclutamento dei ricercatori « Futuro in Ricerca » negli organici degli Atenei o degli enti di ricerca	121
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	135
5-03414 Di Benedetto: Sull'avviso pubblico per proposte finalizzate alla realizzazione di eventi culturali in occasione della manifestazione « Notti al museo »	121
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	136
5-04911 Di Benedetto: Sullo stato di esecuzione del contratto stipulato tra la soprintendenza archeologica di Pompei, Ercolano e Stabia e la RTI Samoa Restauri Srl	121
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	138

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007. C. 3155 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	124
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	129

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagoga. C. 2656 Iori	130
---	-----

INTERROGAZIONI

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e della ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 9.30.

5-01676 Giancarlo Giordano: Sull'insegnamento dell'educazione fisica e dello sport in Italia e sulle prospettive professionali dei laureati in scienze motorie.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giancarlo GIORDANO (SEL), replicando, si dichiara completamente insoddisfatto della risposta, in quanto essa non affronta in modo alcuno la problematica sollevata.

5-04468 Gagnarli: Sulla realizzazione del polo scolastico nel comune di Cortona (Arezzo).

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara GAGNARLI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Auspica quindi che si possano realizzare nuovi edifici scolastici nel comune di Cortona, più sicuri ed efficienti dal punto di vista energetico.

5-05306 Carocci: Sul reclutamento dei ricercatori « Futuro in Ricerca » negli organici degli Atenei o degli enti di ricerca.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mara CAROCCI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. In essa, infatti, non si indicano le misure da adottare per favorire il reclutamento dei ricercatori « Futuro in Ricerca » negli organici degli Atenei o degli enti di ricerca.

La seduta, sospesa alle 9.45, è ripresa alle 9.50.

5-03414 Di Benedetto: Sull'avviso pubblico per proposte finalizzate alla realizzazione di eventi culturali in occasione della manifestazione « Notti al museo ».

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luigi GALLO (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, prende atto della risposta. Osserva, in via generale, che gli appare singolare organizzare delle aperture serale dei musei, utilizzando risorse umane e finanziarie aggiuntive – con un'affluenza che in tali occasioni gli risulta essere piuttosto limitata – in un panorama di tagli di personale del MI-BACT e di riduzione dei finanziamenti per la cultura. Ritiene, inoltre, un'operazione sbagliata quella di coinvolgere in tali iniziative degli artisti che non solo dovrebbero lavorare a titolo gratuito, ma che dovrebbero anche farsi carico delle relative spese, come il pagamento dei diritti d'autore alla SIAE.

5-04911 Di Benedetto: Sullo stato di esecuzione del contratto stipulato tra la soprintendenza archeologica di Pompei, Ercolano e Stabia e la RTI Samoa Restauri Srl.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luigi GALLO (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto della risposta dettagliata, pur giudicando negativamente la gestione del sito di Pompei.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007.

C. 3155 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Camilla SGAMBATO (PD), *relatrice*, illustra il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 3 giugno scorso, e assegnato alla Camera alla III Commissione in sede referente, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007. Ricorda quindi che questo Accordo si propone di costituire, sostenere ed aggiornare iniziative comuni in ambito scientifico e tecnologico, con l'obiettivo, da un lato, di consolidare ed armonizzare le relazioni bilaterali e, dall'altro, di fornire una efficace risposta alla domanda cilena di innovazione tecnologica.

Aggiunge che la relazione illustrativa che correda il disegno di legge originario (A.S. 1599) sottolinea la vivacità del quadro economico del Cile, considerato tra i Paesi più attraenti per gli operatori economici internazionali, in ragione sia dell'elevato grado di sviluppo tecnologico, sia di un PIL *pro capite* medio-alto in rapporto alla media regionale, sia anche di una riconosciuta affidabilità giuridica. Precisa, con riferimento al PIL, che il *World Economic Outlook* del Fondo Monetario Internazionale, di aprile 2015, assegna al prodotto interno lordo cileno, che pure diminuisce sensibilmente rispetto agli anni precedenti, una crescita del 2,7 per cento, a fronte di un -0,2 per cento del

Sudamerica nel suo insieme. Quanto alle relazioni commerciali tra Italia e Cile, la relazione ne evidenzia l'intensità e sottolinea che l'Italia è importatrice di materie prime (rame e cellulosa *in primis*) cilene. Secondo l'Osservatorio economico del Ministero dello sviluppo economico, il valore dell'interscambio commerciale tra Italia e Cile, nel 2014, si è assestato intorno ai 2.089 milioni di euro.

In riferimento poi ai rapporti culturali, rileva che la cooperazione bilaterale è regolata dall'Accordo di collaborazione culturale, firmato a Roma il 18 aprile 1991 (e ratificato ai sensi della legge 6 marzo 1996, n. 149) il cui Programma esecutivo per il prossimo triennio è in fase di rinnovo.

Segnala quindi che il settore della cooperazione scientifica e tecnologica, oggetto del presente provvedimento, è destinato ad avere nell'Accordo il nuovo quadro di riferimento, in quanto il precedente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, (anch'esso firmato a Roma il 18 aprile 1991 e ratificato con la legge 24 febbraio 1994, n. 159) decadrà alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, che rafforzerà la cooperazione già posta in essere con numerose università italiane, estendendola anche ai centri di ricerca e alle loro reti, favorendone l'ampliamento all'ambito europeo ed internazionale.

Ricorda poi che l'Accordo all'esame della Commissione si compone di un breve preambolo e di 10 articoli. L'articolo 1 definisce gli obiettivi della cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito dei settori di interesse reciproco, conformemente alle norme giuridiche interne e ai vincoli derivanti dagli accordi internazionali vigenti. Con l'articolo 2 si specifica che l'ambito della cooperazione è individuato nei settori delle scienze di base e delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico, con particolare attenzione ai settori innovativi. L'articolo 3 riguarda le modalità di cooperazione che potrà avvenire – tenuto conto delle risorse finanziarie di ciascuna Parte – attraverso scambi di informazioni, seminari e conferenze, progetti congiunti con scambi di personale

tecnico-scientifico, utilizzo e accesso a strutture di ricerca avanzata, creazione di centri, laboratori e accademie congiunti e promozione di progetti congiunti nell'ambito dell'Unione europea e degli organismi internazionali, per ottenere i relativi finanziamenti. Con l'articolo 4 è istituita una commissione mista che, incaricata dell'esecuzione dell'Accordo, si riunirà alternativamente in Italia e in Cile in date e sedi da concordare per via diplomatica, al fine di esaminare progetti e sviluppi della cooperazione bilaterale, nonché di redigere programmi esecutivi pluriennali. La composizione della commissione sarà definita da ciascuna Parte e i capi delegazione ne presiederanno alternativamente le riunioni. Ai sensi dell'articolo 5 il Programma esecutivo di cooperazione, con le relative disposizioni finanziarie, sarà promosso e finanziato congiuntamente dalle due Parti. L'articolo 6 riguarda il reciproco impegno a proteggere i diritti della proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo, in conformità agli accordi internazionali vincolanti per le Parti ed alle rispettive legislazioni interne. Sono previste, se necessarie, consultazioni reciproche nonché la stipula di specifici accordi finalizzati alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale. La norma stabilisce che senza il consenso scritto di entrambe le Parti non sarà possibile divulgare a terzi informazioni scientifiche e tecnologiche soggette a diritti di proprietà intellettuale derivate dalle attività previste dall'Accordo in esame. Sarà favorito il trasferimento di tecnologie tra gli enti statali e pubblici, le associazioni e le organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi specifici. A norma dell'articolo 7, lo scambio reciproco di informazioni ed il trasferimento di tecnologia tra gli enti interessati saranno favoriti nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 6. L'articolo 8 indica la consultazione e il negoziato quali modalità di risoluzione delle controversie eventualmente derivanti dall'applicazione o interpretazione dell'Accordo. L'articolo 9 stabilisce che le Parti possano in ogni momento modificare l'Accordo attraverso

emendamenti che entreranno in vigore secondo le procedure previste per l'entrata in vigore dell'Accordo medesimo. L'articolo 10 dispone, infine, che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle notifiche con cui le Parti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti; da tale data cesseranno di avere effetto le disposizioni dell'Accordo in materia di scienza e tecnologia del 18 aprile 1991, senza pregiudizio per l'esecuzione dei programmi già in corso. La durata dell'Accordo è di cinque anni automaticamente rinnovabile per uguale periodo. L'eventuale denuncia avrà effetto a sei mesi dalla data di notifica all'altra Parte, anche in questo caso senza pregiudizio per l'esecuzione dei programmi in corso, salvo diversa disposizione concordata dalle Parti.

Evidenzia poi, con riferimento al contenuto del disegno di legge di ratifica, che questo si compone di quattro articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione dello stesso. L'articolo 3 (modificato nel corso dell'esame presso il Senato) dispone la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo. Precisa che questo articolo, in relazione alle spese di missione derivanti dagli articoli 3 e 4 dell'Accordo, valuta un onere annuo di euro 39.000 a decorrere dal 2015 e di euro 6.300, ad anni alterni, a decorrere dal 2016; con riferimento alle altre spese derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo prevede poi un ulteriore onere annuo di euro 183.600 a decorrere dal 2015. A tali oneri si farà fronte, nella misura complessiva di euro 222.600 nell'anno 2015 ed euro 228.900 a decorrere dal 2016, riducendo di pari importo lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 dell'articolo 3, prevede, inoltre, la consueta clausola di salvaguardia per la copertura di oneri che dovessero discostarsi da quelli preventivati. Ricorda infine che l'articolo 4

del disegno di legge dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone, quindi, l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

C. 3262 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, rileva che il decreto-legge n. 78 del 2015 è stato notevolmente modificato durante l'esame al Senato e che molte delle nuove previsioni (caratterizzate dalle estensioni *bis*, *ter*, *quater*) pertengono all'interesse della VII Commissione.

Osserva che, sebbene le modifiche in corso di conversione dei decreti-legge incontrino limitazioni piuttosto severe da parte della giurisprudenza costituzionale sull'articolo 77 (vedi, in particolare, le sentenze 22 del 2012 e 32 del 2014), appare che molte delle modifiche introdotte al Senato siano complessivamente attinenti alla materia originaria, salvo forse per alcuni aspetti che esporrà.

In generale, premette che lo scopo del decreto-legge è reso noto dall'articolo 1, che ridetermina gli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni per gli anni dal 2015 al 2018 e reca l'allentamento di alcuni vincoli. In particolare, per quanto più direttamente riguarda la cultura, consente ai comuni maggiori margini finanziari per effettuare spese finalizzate a investimenti volti alla cura del territorio e all'erogazione dei servizi, nel limite complessivo di 100 milioni di euro annui per

il periodo 2015-2018, dei quali 40 milioni per la messa in sicurezza degli edifici scolastici nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto. Rileva che la richiesta di spazi finanziari per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, per l'anno 2015, doveva essere comunicata alla Struttura di Missione per l'edilizia scolastica costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge e che entro 30 giorni dalla stessa entrata in vigore, la Struttura di Missione doveva comunicare alla Ragioneria generale lo spazio finanziario da attribuire a ciascun comune. Aggiunge quindi che gli spazi finanziari sono concessi, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere e sostenute nell'anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, nonché per interventi di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge n. 66 del 2014, e sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, nel caso in cui la richiesta complessiva risulti superiore alla disponibilità. Evidenzia poi che l'articolo 1-*quinquies* inerisce all'acquisto da parte della Regione Lombardia di quote del Parco di Monza, l'ente, cioè, che gestisce l'autodromo dove si tengono le gare di Formula 1. Apparentemente estranea per materia, tale disposizione in realtà è volta ad agevolare dal punto di vista fiscale il trasferimento delle quote dalla Provincia di Monza e Brianza alla Regione Lombardia, così consentendo alla prima di alleggerire il proprio bilancio.

Aggiunge poi che l'articolo 4, comma 2-*bis*, consente agli enti locali di indire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di personale dei servizi educativi e scolastici, in deroga a quanto stabilito legge di stabilità 2015, che destina i *budget* assunzionali delle regioni e degli enti locali relativi agli anni 2015 e 2016 esclusivamente all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso di graduatorie già vigenti al 1° gennaio 2015 e delle

unità soprannumerarie delle province destinatarie dei processi di mobilità. L'articolo 8, comma 13-*quater*, attribuisce poi alle province e alle città metropolitane un contributo di 30 milioni di euro per il 2015 per le esigenze di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap*, nonché per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli stessi alunni. Considerato che l'articolo 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 ha attribuito alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio, la previsione riguarda, dunque, l'assistenza per gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Rileva poi che l'articolo 9, comma 7, — che reca una disposizione più propriamente di competenza della Commissione Ambiente e lavori pubblici — proroga dal 30 giugno 2015 al 30 novembre 2015 il termine entro il quale i comuni inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri i progetti di riqualificazione urbana finalizzati alla predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. L'articolo 9, comma 10, è inoltre diretto a estendere l'applicabilità della disciplina riguardante i rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari, anche alle università non statali che gestiscono policlinici per il tramite di enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti dalle stesse università e da queste controllati attraverso la nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione. L'articolo 9, comma 11, prevede poi che continuano ad applicarsi i finanziamenti statali in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali (previsti dall'articolo 1, comma 377, della legge di stabilità 2014), anche nel caso in cui le strutture indicate modifichino la propria forma giu-

ridica nei termini sopra esposti. Ricorda poi che il Governo presenta al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto dalla legge di stabilità 2014, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere.

Osserva altresì che l'articolo 9, commi 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater*, reca disposizioni la cui competenza in sede consultiva appartiene alla Commissione Ambiente, potendosi rilevare in questa sede come in effetti esse sembrino estranee per materia all'originario contenuto del decreto-legge (si tratta, infatti, di norme relative al Consorzio interuniversitario CINECA e all'affidamento dei relativi servizi). Lo stesso è a dirsi per l'articolo 11, comma 9, che prevede la predisposizione di programmi pluriennali degli interventi per la ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati dal sisma in Abruzzo del 2009. Aggiunge che i suddetti programmi pluriennali, predisposti dalle amministrazioni competenti per settore di intervento e riguardanti l'intera area colpita dal sisma, devono comprendere il piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, ed essere coerenti con i piani di ricostruzione adottati dai comuni. A tale riguardo, osserva che l'amministrazione competente consulta i sindaci interessati, nonché le diocesi in caso di edifici di culto. Il programma è reso operativo, attraverso l'approvazione di piani annuali, predisposti nei limiti dei fondi disponibili, e nell'osservanza dei criteri di priorità e di altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con la delibera del medesimo Comitato. La norma consente altresì che, in casi motivati da specifici bisogni o particolari andamenti demografici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati possa prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici scolastici. Specifica quindi che la disposizione si applica anche agli edifici di interesse artistico, storico, culturale e archeologico sottoposti a tutela ai sensi della

seconda parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, il comma 11 dell'articolo 11 specifica che, nel caso di edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione del soprintendente (articolo 21, comma 4, decreto legislativo n. 42 del 2004) e, nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte terza dello stesso decreto legislativo, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione paesaggistica. Il comma 11-bis del medesimo articolo 11 (ancora una volta di competenza della Commissione Ambiente) contiene misure specificamente volte alla riparazione o alla ricostruzione delle chiese e di altri edifici ecclesiastici, attraverso disposizioni che riguardano la progettazione. Al riguardo, segnala, anzitutto, che la norma, che è collocata nel contesto dell'articolo 11 rubricato misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, non fa esplicito riferimento a tali territori. In particolare, prevede che sono considerati lavori pubblici ai sensi del codice degli appalti le attività di ricostruzione o riparazione delle chiese e degli edifici ecclesiastici che sono beni culturali, che le funzioni di stazione appaltante per la scelta dell'impresa affidataria dei lavori di riparazione o di ricostruzione sono svolte dai competenti uffici territoriali del MIBACT e che la Diocesi competente esprime un parere, obbligatorio e non vincolante, nel procedimento di approvazione del progetto. Al riguardo, segnala che occorre valutare se il previsto parere della Diocesi competente non debba essere anche vincolante: ciò, alla luce dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che dispone che per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con

le rispettive autorità. Aggiunge che l'articolo 13-ter, comma 2, riguarda la Fondazione La Biennale di Venezia. In particolare, prevede che: la riconferma del presidente e di ciascun componente degli organi della Fondazione (consiglio di amministrazione e collegio dei revisori dei conti) passa (da una sola volta) a non più di due volte; la durata dell'incarico dei direttori di settore passa (da un periodo massimo di quattro anni e comunque non superiore alla durata in carica del consiglio di amministrazione che li ha nominati) a non poter eccedere la durata dei programmi previsti per i 12 mesi immediatamente successivi alla scadenza del consiglio di amministrazione che li ha nominati. Inoltre, viene soppressa la previsione in base alla quale lo statuto può prevedere che, in presenza di eccezionale complessità dei programmi, le funzioni di direzione dei settori di attività culturali possano essere attribuite, anche per specifici interventi, ad un collegio di non più di tre membri; il rinnovo dell'incarico del direttore generale passa (da una sola volta) a non più di due volte.

Osserva inoltre che l'articolo 16, comma 1, prevede che, per accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip, anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure. Al riguardo, ricorda che il 19 febbraio 2015 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e l'Amministratore delegato di Consip hanno presentato un progetto per i servizi aggiuntivi nei musei autonomi e nei poli museali regionali: in base alle linee guida, ci saranno tre tipi di gara. La prima rende disponibili per il Mibact, e facoltativamente per gli enti locali, i servizi gestionali, ossia i servizi operativi (manutenzione edile ed impiantistica, pulizia e igiene ambientale, guardaroba, facchinag-

gio) e i servizi « di governo » (sistema informativo, call center, anagrafe tecnica). La seconda gara punta all'acquisizione, a livello nazionale, di un servizio di biglietteria, prenotazione e prevendita, usato da tutti i siti Mibact e, facoltativamente, dagli enti locali. In pratica, la gara si concentrerà sulla creazione di un unico sistema di prenotazione e prevendita, che si integrerà con i sistemi utilizzati dai singoli concessionari. La terza gara riguarda i servizi culturali finalizzati allo sviluppo di specifici progetti culturali e alla migliore fruizione dei siti, come le audioguide, i laboratori didattici, le visite guidate, le mostre. A tale gara potranno accedere il Mibact e gli enti locali con differenti modalità: in particolare, per il Mibact, sulla base dei progetti elaborati dai Direttori dei musei autonomi e dei poli museali regionali verranno bandite da Consip gare per ciascun museo o polo museale. Per gli enti locali, si svilupperà una gara, bandita da Consip, da aggiudicare sulla base di progetti territoriali di valorizzazione. Aggiunge che le linee guida prevedevano che per tutte e tre le gare il bando fosse pubblicato nel primo semestre dell'anno ed evidenziavano che il progetto porrà fine alle proroghe delle concessioni dei servizi aggiuntivi nei luoghi della cultura.

Evidenzia altresì che l'articolo 16, comma 1-*bis*, prolunga fino al 31 gennaio 2019 le funzioni del Direttore generale di progetto del Grande progetto Pompei, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, lo stesso Direttore e le competenze ad esso attribuite confluiscono nella « Soprintendenza Pompei », nuova denominazione della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Inoltre, estende a 24 mesi la durata massima degli incarichi di collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di progettazione costituita per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del medesimo Grande progetto Pompei, intervenendo anche sul limite massimo di spesa.

Rileva poi che l'articolo 16, comma 1-*ter*, interviene per rimediare agli effetti di una recentissima sentenza della Corte

Costituzionale (n. 140 del 2015), che aveva dichiarato illegittimi gli interventi legislativi statali (senza previa intesa regionale) in materia di commercio nelle vicinanze di complessi monumentali. Aggiunge che, come si ricorderà, sui giornali era scoppiata una polemica relativa ai luoghi di alta frequentazione turistica, come per esempio il Colosseo, presso cui il Comune di Roma aveva vietato, sulla base della legge, lo stazionamento dei cosiddetti camion bar. In conseguenza della sentenza, le ordinanze dei sindaci rischiavano di perdere effetto, mentre la modifica al decreto-legge prevede l'intesa della Regione, che potrà quindi essere tempestivamente acquisita.

Rileva altresì che l'articolo 16, commi 1-*quater* e 1-*quinqies*, intende garantire il funzionamento di archivi e altri luoghi della cultura che facevano capo alla competenza delle province fino all'intervento della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio), che non menziona tra le competenze dei nuovi enti la gestione dei beni culturali. In particolare, i due commi aggiuntivi dispongono l'adozione, entro il 31 ottobre 2015, di un piano di razionalizzazione di tali luoghi della cultura, che può prevedere il versamento agli archivi di Stato dei documenti degli archivi storici delle province, l'eventuale trasferimento al Mibact dei relativi immobili, nonché la individuazione di altri istituti e luoghi della cultura da trasferire sempre al Mibact. Entro la stessa data possono essere trasferiti al Mibact i funzionari archivisti, bibliotecari, storici dell'arte e archeologi in servizio a tempo indeterminato presso le province. Evidenzia poi che l'articolo 16, comma 1-*sexies*, reca alcune modifiche al codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004). In particolare, si modifica l'articolo 5, nel senso di prevedere che anche le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato – finora affidate *tout court* alle regioni – possano essere esercitate dalle stesse regioni sulla base di specifici accordi o intese e previo parere della Conferenza Stato regioni.

L'articolo 16-*bis*, poi, modifica l'articolo 1, comma 420, della legge di stabilità 2014 – che stabilisce che il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione non si applichi alle istituzioni culturali, a condizione che comprovino la gratuità dei relativi incarichi e che la maggioranza dei componenti dell'organo sia costituita dai membri designati dai fondatori pubblici – riferendo la deroga, più specificamente, alle associazioni e fondazioni costituite al fine di gestire beni inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità e che ricadono nel territorio di più province, fermo restando l'obbligo di dimostrazione della gratuità dei relativi incarichi.

In conclusione, giudicando favorevolmente le misure adottate dal presente provvedimento relative alle materie di competenza della VII Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

Gianluca VACCA (M5S) sottolinea che la Camera dei deputati deve esaminare il provvedimento in tutta fretta. Esso contiene forse delle apprezzabili misure di spesa le quali però sono totalmente sottratte ad un reale esame da parte di questo ramo del Parlamento e meno ancora della Commissione Cultura che viceversa ha visto incrementare gli aspetti di propria competenza durante l'*iter* al Senato. Non potrà che votare contro.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), associandosi ai rilievi critici del collega Vacca, osserva come la linea di continuità storica tra i Governi Monti, Letta e Renzi abbia portato ad una modificazione della costituzione materiale, nel senso che i decreti-legge non sono più esaminati per 30 giorni da un ramo del Parlamento e per 30 dall'altro; si è raggiunto un monocameralismo di fatto e alternato per cui una delle due Camere consuma quasi tutto il tempo della conversione e lascia all'altra degli scampoli per ratificare a scatola chiusa quanto deciso dalla Camera che per prima ha discusso il disegno di legge di conversione. Questa forzatura costituzionale non era stata consumata sotto i Governi Ber-

lusconi. Non può quindi che preannunciare il suo voto contrario.

Maria COSCIA (PD) deve contraddire entrambi i colleghi che l'hanno preceduta, giacché precedenti in cui una delle due Camere ha consumato più della metà del tempo della conversione dei decreti-legge risalgono a periodi ben anteriori al Governo Monti. Peraltro molte delle misure inserite nel corso dell'*iter* al Senato sono il frutto di una discussione che – specialmente nelle materia di competenza della Commissione Cultura – era viva su diversi temi già da mesi nel dibattito parlamentare e si riferisce in particolare al personale della scuola. Dopo avere espresso apprezzamento per le disposizioni relative agli archivi e alle biblioteche delle province, di cui all'articolo 16 commi 1-*quater* – 1-*sexies*, annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Simone VALENTE (M5S) deve sottoscrivere le doglianze del collega Vacca. Alcune delle modifiche apportate dal Senato sono state inserite dal Governo in un maxiemendamento su cui è stata posta la fiducia, di modo che la 7° Commissione dell'altro ramo del Parlamento non ha potuto esprimere il proprio parere. Deve poi osservare che quanto all'articolo 16, comma 1, relativo all'affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, talune concessioni sono state prorogate da oltre 10 anni e che avvalersi della CONSIP, quale centrale di committenza unica per l'aggiudicazione di tali servizi non è per altro sempre conveniente, come rilevato da diverse autorità, tra cui l'ANAC. Crede che debbano essere distinte le situazioni relativi i servizi di caffetteria e di ristorazione da quelli di biglietteria, di prevendita e concernenti l'audio-video, dal momento che alcuni di questi possano essere internalizzati. Ricorda, quindi, come nell'attuale assetto organizzativo solo una parte degli introiti relativi alla biglietteria e agli altri servizi aggiuntivi finisca nelle casse dello Stato, mentre una rimanente parte significativa,

differenziata a seconda del servizio aggiuntivo svolto, è a beneficio dei concessionari.

Dopo aver rilevato che anche le disposizioni su Pompei non appaiono poter modificare l'attuale disastrosa situazione, ribadisce il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Milena SANTERINI (PI-CD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Pur riconoscendo il tempo limitato a disposizione per esaminare il presente provvedimento, ritiene che le misure di competenza della VII Commissione ne rispecchino gli orientamenti di base già espressi.

Maria Valentina VEZZALI (SCpI) si associa a quanto ascoltato dalle colleghe Santerini e Coscia e voterà a favore.

Manuela GHIZZONI (PD) chiede alla relatrice di valutare l'opportunità di far riferimento, nelle premesse del parere che la Commissione si appresta ad adottare, all'auspicio che la legge di stabilità per il 2016 assicuri le idonee risorse per lo svolgimento delle funzioni derivanti dal piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti di cultura finora appartenenti alle competenze delle province, di cui all'articolo 16, commi da 1-*quater* a 1-*sexies*.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, concorda con la collega Ghizzoni.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, ritiene di poter accedere al suggerimento della collega Ghizzoni, reputando inoltre utile inserire un'osservazione nel parere che, con riferimento all'articolo 11, comma 11-*bis* del provvedimento, chieda alla Commissione bilancio di valutare se sia opportuno specificare che occorre comunque l'accordo dell'autorità ecclesiastica per gli interventi sui beni culturali della Chiesa. Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione in tal senso (*vedi allegato 6*).

La Commissione a maggioranza approva la proposta di parere con le modifiche testé concordate.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Giovedì 30 luglio 2015.

La seduta comincia alle 15.30.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che nella riunione dell'Ufficio di presidenza or ora conclusasi si è convenuto di terminare i lavori della Commissione in concomitanza con la sospensione dei lavori dell'Assemblea per la pausa estiva, vale a dire mercoledì 5 agosto 2015. Poiché nella Conferenza dei Capigruppo il Governo ha manifestato l'intenzione di porre la questione di fiducia sull'atto Camera 3262, il voto sulla quale avverrà nella tarda mattinata di martedì 4 agosto, i lavori della Commissione si concentreranno tra le ore 14 del medesimo martedì 4 agosto e il pomeriggio del 5 agosto con i seguenti punti all'ordine del giorno: 1) seguito della discussione congiunta con la III Commissione della risoluzione 7-00694 Amendola e altri (mercoledì 5 agosto alle ore 9); 2) seguito della discussione congiunta con la X Commissione della risoluzione 7-00589 Montroni e altri e dell'abbinata 7-00750 Luigi Gallo e altri (mercoledì 5 agosto alle ore 14); 3) quanto all'attività consultiva, parere all'VIII Commissione sull'atto Camera 2607 Braga e abb. (martedì 4 agosto); esame dell'atto del Governo 197 (martedì 4 agosto alle 14 e mercoledì 5 agosto alle 14.30).

Saranno inoltre inseriti il seguito dell'esame dell'atto Camera 2497 Russo e altri, sui beni immateriali e la discussione

della risoluzione 7-00520 Marzana ed altri. Resta evidente che tale calendario potrà subire modifiche in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea. Avverte, a ogni modo, che mercoledì 5 agosto si terrà un nuovo Ufficio di Presidenza per stabilire il calendario della prima settimana dopo la sospensione estiva (7-11 settembre 2015).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.35

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 30 luglio 2015.

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo.

C. 2656 Iori.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.35 alle 15.55.

ALLEGATO 1

5-01676 Giancarlo Giordano: Sull'insegnamento dell'educazione fisica e dello sport in Italia e sulle prospettive professionali dei laureati in scienze motorie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Corre l'obbligo preliminarmente di evidenziare che nella prospettiva unitaria dello sviluppo della persona, ben delineata nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, questo Ministero ha sempre riconosciuto l'apporto fondamentale dell'educazione fisica nella formazione di altre aree della personalità, avendo piena coscienza che il corretto stile di vita si acquisisce proprio in età giovanile, attraverso l'educazione al movimento e alla sana alimentazione.

La collaborazione con il CONI, il CIP (Comitato italiano paraolimpico) e le Federazioni sportive è dal MIUR ritenuta un prezioso arricchimento dell'attività sportiva scolastica.

Tuttavia, si sottolinea che al MIUR compete istituzionalmente la divulgazione e la trasmissione della cultura e dei valori dello sport, ivi comprese tutte le iniziative che possono consentire un corretto avviamento alla pratica sportiva e, pertanto, il Ministero concentra gli sforzi organizzativi e finanziari per l'incremento delle attività di promozione sportiva sul territorio a livello di istituzioni scolastiche e ambiti provinciali, momenti in cui sono coinvolti la gran parte degli studenti e degli insegnanti.

L'azione del CONI e degli Enti sportivi che ad esso fanno capo, è invece prevalentemente dedicata alle attività di carattere nazionale, nelle quali sono coinvolti alunni che di fatto già praticano attività sportiva con regolarità e metodo e per i quali l'obiettivo di avvicinarli allo sport ed alla sua cultura è già stato raggiunto.

Inoltre, il MIUR svolge una sistematica azione di indirizzo sia nei confronti delle scuole che in sinergia con tutti gli Enti sportivi che fanno capo al CONI, volta ad incoraggiare e sostenere attività progettuali sportive nelle scuole che prevedano la presenza di tecnici sportivi laureati dalle facoltà di scienze motorie.

Per quanto concerne i progetti che le associazioni sportive propongono alle scuole, si evidenzia, poi, che le stesse istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, valutano la validità delle attività che vengono inserite nel Piano dell'offerta formativa. Si concorda pienamente che il possesso dell'idoneo diploma di laurea rappresenti una inconfutabile garanzia di professionalità e competenza.

Le intese programmatiche tra MIUR e CONI, inerenti all'attività motoria e sportiva scolastica, quindi, prevedono e continueranno a prevedere il pieno riconoscimento e la valorizzazione dei titoli universitari.

A titolo di esempio si cita il progetto « Sport di Classe », rivolto alle classi del secondo ciclo della scuola primaria, che rappresenta un'attività sperimentale realizzata in collaborazione proprio con il CONI, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, le Autonomie e lo sport – e il Comitato italiano paraolimpico (CIP), per l'anno scolastico 2014/2015, volta ad introdurre la figura del « Tutor » a supporto del docente titolare di classe nella realizzazione delle attività motorie e sportive.

Il progetto « Sport di Classe », che ha raccolto le esperienze di cinque anni con-

secutivi di sperimentazioni denominate « Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria (4 anni) e progetto per l'educazione fisica nella scuola primaria (1 anno) », si stima che coinvolga nel corrente anno scolastico oltre ottocentomila alunni della scuola primaria.

Il progetto « Sport di classe » si propone di fornire gli strumenti per co-progettare, all'interno delle istituzioni scolastiche, un piano dell'offerta formativa per competenze trasversali. La figura del Tutor affianca il docente titolare della scuola primaria nelle attività motorie e sportive quale supporto organizzativo/metodologico/didattico.

Tale progetto vede il coinvolgimento di laureati in Scienze motorie e diplomati ISEF quali figure Tutor individuati in base ad una procedura ad evidenza pubblica i quali hanno sottoscritto con il CONI un contratto di prestazione sportiva dilettantistica.

Il possesso dei titoli accademici succitati sono sempre stati il requisito indispensabile per la partecipazione alle summenzionate attività progettuali.

Si ritiene che il lungo percorso sperimentale sopra illustrato, partito nel 2009, abbia positivamente contribuito a sensibilizzare il legislatore. Infatti, la recente legge n. 107 rubricata « Riforma del si-

stema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti » prevede che le istituzioni scolastiche individuino il fabbisogno dei posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, al fine di raggiungere prioritariamente alcuni obiettivi formativi, tra i quali il « potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica » stabilendo, inoltre, che « per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione ».

Ciò concorrerà a rendere più stabile e continuativo l'insegnamento dell'educazione fisica nelle classi di scuola primaria superando, di fatto, la precarietà e la discontinuità che si sono registrate sino ad oggi.

ALLEGATO 2

5-04468 Gagnarli: Sulla realizzazione del polo scolastico nel comune di Cortona (Arezzo).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si ricorda preliminarmente che la messa a disposizione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici sono di competenza degli enti locali, secondo quanto prevede l'articolo 3 della legge n. 23 del 1996, i quali provvedono, avvalendosi delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, incluse le entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria.

Tuttavia, nella consapevolezza che numerosi enti locali lamentano difficoltà a far pienamente fronte, dal punto di vista finanziario, alle loro competenze circa l'edilizia scolastica, il Governo ha stanziato finanziamenti straordinari, per agevolare l'effettuazione di interventi di messa in sicurezza delle scuole e per la costruzione di nuovi edifici.

Quindi, per il caso specifico, oggetto dell'interrogazione, si forniscono le seguenti informazioni, acquisite, con nota del 27 luglio, dall'apposita struttura di missione operante presso la Presidenza del Consiglio e dai competenti uffici ministeriali.

In data 14 marzo 2014, in risposta alla lettera del 3 marzo del Presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Cortona (AR) ha rappresentato la necessità della costruzione di un nuovo polo scolastico dal valore di 3.000.000 di euro, ipotizzando la copertura dell'investimento attraverso la cessione di un immobile di sua proprietà dal valore di 800.000 euro e chiedendo la restante parte sotto forma di finanziamento.

L'istanza è stata reiterata in data 22 maggio, in risposta alla lettera del 16 maggio del Presidente del Consiglio dei

ministri, con essa il comune ha richiesto la somma sopra citata come finanziamento statale a fondo perduto.

Si precisa, come da nota succitata, che nelle date del 13 giugno, 30 giugno, 28 ottobre e 24 dicembre 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono state accolte tutte e solamente le richieste di svincolo dal Patto di stabilità interno presentate dai comuni in risposta alle due lettere del Presidente del Consiglio dei ministri per le spese per interventi di edilizia scolastica avviati relativamente all'anno 2014. Nessuna richiesta di finanziamento ha avuto immediato riscontro.

In data 4 luglio 2014 sono stati diramati sul sito del Governo (www.governo.it) gli elenchi analitici contenenti i finanziamenti relativi agli interventi di edilizia scolastica. Il comune di Cortona (AR) è stato inserito in tali elenchi per l'operazione #*scuolebelle* del MIUR quale destinatario della somma di 7.000 euro.

A ciò si deve aggiungere che, il comune di Cortona ha partecipato al bando indetto dalla regione Toscana ai fini della programmazione triennale 2015-2017 per l'operazione mutui BEI ed è stato inserito nella graduatoria regionale con cinque richieste che di seguito si elencano:

scuola primaria – nuova costruzione: euro 2.000.000,00;

scuola primaria località Camucia – nuova costruzione: euro 2.000.000,00;

scuola secondaria di I grado « Berrettii Pancrazi » – ampliamento: euro 700.000,00;

scuola primaria « Mancini » – ristrutturazione edilizia: euro 350.000,00;

scuola primaria « Paliotti » – ristrutturazione edilizia: euro 680.000,00.

La programmazione della regione Toscana, come quella delle altre regioni, è stata approvata con decreto del MIUR il 29 maggio 2015. Con il decreto MIUR del 16 marzo 2015 è stata ripartita la rata annua di ammortamento del valore di 40.000.000 di euro, prevista dall'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 tra le amministrazioni regionali. Alla regione Toscana è stata destinata la rata di ammortamento annua di 2.489.217,80 euro per la durata di anni 30. Tale importo attualizzato renderà disponibile alla citata regione circa 58.000.000 di euro.

Però, stante il posizionamento degli interventi proposti dal comune di Cortona, nessun intervento dei cinque sopra citati verrà finanziato quest'anno. Tuttavia, essendo la programmazione triennale, ciò permetterà all'amministrazione comunale di accedere ai prossimi finanziamenti.

In materia è intervenuta, da ultimo, la recente legge 3 luglio 2015, n. 107 che all'articolo 1, comma 176, prevede lo stanziamento dall'anno 2016 di ulteriori 10.000.000 di euro rispetto a quelli già previsti dall'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 per il pagamento di oneri derivanti dalla contrazione di mutui. Le risorse che ne deriveranno, una volta ripartite sulle programmazioni regionali, dovrebbero garantire la copertura del primo intervento (posizione 74) candidato dal comune di Cortona in relazione alla regione Toscana.

Inoltre, all'articolo 1, commi da 153 a 158, della medesima legge sono previsti 300.000.000 di euro per la realizzazione di scuole altamente innovative. Il comune di Cortona potrà partecipare candidando l'area di intervento presso la regione Toscana. Le regioni potranno proporre da 1 a 5 aree che saranno oggetto di un concorso con procedura aperta a livello nazionale.

ALLEGATO 3

**5-05306 Carocci: Sul reclutamento dei ricercatori « Futuro in Ricerca »
negli organici degli Atenei o degli enti di ricerca.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al tema evidenziato nell'interrogazione cui si risponde, occorre precisare preliminarmente che l'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2011, n. 276, opera una distinzione nell'inquadramento dei vincitori del bando relativo ai programmi finanziati dal Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB).

Il citato articolo 3, infatti, distingue i destinatari di chiamata diretta, ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto, tra i vincitori dei programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal MIUR (FIRB) in due tipologie:

a) quelli denominati « IDEAS » (*starting independent researcher grant*), nell'ambito dei quali il ruolo di coordinatore nazionale può essere considerato equipollente alla posizione di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 240 del 2010;

b) i FIRB denominati « Futuro in ricerca », nell'ambito dei quali sono previste tre linee di intervento: per la linea 1 e 2, il responsabile di progetto può essere considerato equipollente ad un ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera *a)* dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010, per la linea 3 il responsabile di progetto può essere considerato equipollente ad un ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera *b)* del citato articolo 24, comma 3. Le linee 1 e 2 corrispondono ad una diversa tipologia di finanziamento, ognuna delle quali è riservata ad una differente categoria di programma, mentre la linea 3 riguarda i ricercatori a tempo indeterminato.

Il bando FIRB « Futuro in ricerca 2012 », di cui al decreto direttoriale 12 gennaio 2012, n. 3/ric., prevedeva le tre citate linee di intervento, peraltro già presenti nel precedente bando del 2010 (decreto direttoriale 27 settembre 2010, n. 584/ric.), che sono state poi ridotte a due con il successivo bando per il 2013 emanato con decreto ministeriale n. 956 del 28 dicembre 2012.

Il nuovo bando per il 2014 (decreto direttoriale 23 gennaio 2014, n. 197) ha, poi, previsto un'unica linea di intervento volta a finanziare progetti condotti da gruppi di ricerca indipendenti e di elevata qualità scientifica, sotto il coordinamento scientifico di un *Principal Investigator* (PI), italiano o straniero, residente in Italia o proveniente dall'estero, che abbia conseguito il dottorato di ricerca o, in assenza di dottorato, la specializzazione di area medica da non più di sei anni, richiedendo l'impegno per la *Host Institution* – cioè l'università o ente pubblico di ricerca presso il quale il PI si impegna a svolgere il progetto a stipulare per chiamata diretta un contratto a tempo determinato con il vincitore di durata almeno pari alla durata del progetto (che comunque, ai sensi del bando, non può superare i tre anni).

In conclusione, si ricorda in merito che la legge n. 11 del 2015, di conversione del decreto-legge cosiddetto « mille proroghe » n. 192 del 2014, ha introdotto all'articolo 6 del medesimo decreto-legge il comma 2-*bis*. Tale norma ha prorogato di due anni, passando quindi da quattro a sei anni, la durata complessiva del periodo per cui un ricercatore può avere un assegno di ricerca di cui all'articolo 22, comma 3, della legge n. 240 del 2010.

ALLEGATO 4

5-03414 Di Benedetto: Sull'avviso pubblico per proposte finalizzate alla realizzazione di eventi culturali in occasione della manifestazione « Notti al museo ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con cui l'onorevole Di Benedetto e altri colleghi parlamentari, in merito all'avviso pubblico relativo alla manifestazione « Notti al Museo », pubblicato sul sito del Ministero il 1° luglio 2014 e ritirato dopo pochi giorni, chiedono di sapere se il bando sia stato definitivamente ritirato e come il Ministero intenda promuovere la cultura assicurando nel contempo la dovuta dignità professionale all'artista.

Al riguardo, premetto che già nel 2013 l'allora Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale pubblicava un avviso pubblico per le proposte finalizzate alla realizzazione di eventi culturali in occasione della manifestazione « Una notte al Museo ». Lo scopo dell'iniziativa era promuovere la creatività italiana in alcuni luoghi della cultura statali fra i più significativi, contribuendo altresì a potenziare l'offerta in occasione delle aperture notturne e ad attrarre, di conseguenza, un numero più ampio di visitatori attraverso altre espressioni d'arte.

L'avviso si rivolgeva a persone fisiche e giuridiche che intendessero realizzare eventi culturali a titolo gratuito in favore del Ministero, ad esclusione di organizzazioni partitiche o politiche, in forme compatibili con il decoro del luogo della cultura ospitante.

I promotori delle proposte selezionate sarebbero stati chiamati a sottoscrivere un accordo di collaborazione a titolo gratuito con la Soprintendenza interessata. Si richiedeva al proponente il possesso di adeguata polizza nonché il pagamento dei

diritti SIAE, ove dovuti. Il Ministero, da parte sua, si impegnava a pubblicizzare il proponente e la sua proposta anche mediante conferenza stampa.

Tale bando veniva riproposto dalla Direzione per la valorizzazione anche l'anno successivo, e ritirato dopo pochi giorni. A tale proposito vorrei comunicare che il Ministro Franceschini, sin dal 1° agosto 2014, ha comunicato in una lettera al musicista Spellucci, pubblicata sul sito del Ministero, il ritiro dell'avviso pubblico, pur nella consapevolezza che il bando si prefiggeva di sollecitare la creatività e offrire la possibilità agli artisti di esprimersi nei più bei luoghi della cultura italiana. L'anno precedente infatti l'iniziativa era stata accolta positivamente dal pubblico e non aveva dato luogo a polemiche. Nella lettera il Ministro sottolineava come il tema della remunerazione e del rispetto dei lavori creativi sia di particolare importanza, osservando come « troppo spesso nel settore dell'arte i giovani artisti e non solo loro – vengono chiamati a lavorare gratis come se questo rappresentasse una tappa obbligata della loro crescita professionale ». Non volendo in alcun modo avallare tale approccio, il Ministro giudicava opportuno far decadere l'iniziativa, anche in considerazione della recente approvazione della legge che riconosce le professioni culturali, sul presupposto che non può esserci piena tutela e valorizzazione del patrimonio culturale se non si valorizzano le competenze di chi vi opera.

Per tali motivi, in attesa di avere maggiori disponibilità finanziarie, l'avviso pubblico *de quo* è stato annullato.

L'iniziativa delle aperture serali del venerdì, finalizzata a potenziare la fruizione del patrimonio culturale italiano e a raggiungere nuove fasce di pubblico e in particolare le nuove generazioni, si è conclusa a dicembre 2014.

Anche quest'anno peraltro il Ministero, dal 27 giugno al 19 dicembre 2015, ogni sabato notte, promuove l'apertura straordinaria dei suoi luoghi d'eccellenza.

Per 28 sabati consecutivi i principali musei italiani offriranno al pubblico una nuova opportunità di visita e di scoperta, allineandosi in tal modo agli *standard* seguiti nei più importanti luoghi della cultura internazionali.

Tra gli scopi dell'iniziativa vi è non solo quello di incentivare nuove forme di fruizione del patrimonio culturale nazionale, ma anche quello di venire incontro alle esigenze di cittadini e turisti con una programmazione delle aperture più ampia e flessibile di quella consueta, tale da consentire di intercettare l'attenzione di fasce di età e di pubblico che solitamente non hanno l'opportunità di accedere ai nostri musei nei loro orari quotidiani.

Per il futuro il Ministero intende reperire un'adeguata disponibilità finanziaria per poter coinvolgere nelle iniziative di promozione culturale, come le aperture serali straordinarie, i giovani artisti, assicurando loro idonea remunerazione.

ALLEGATO 5

5-04911 Di Benedetto: Sullo stato di esecuzione del contratto stipulato tra la soprintendenza archeologica di Pompei, Ercolano e Stabia e la RTI Samoa Restauri Srl.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Di Benedetto e di altri colleghi parlamentari, in merito allo stato di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della *Regio VIII* del sito archeologico di Pompei e alle attività di vigilanza e controllo sui medesimi da parte del Ministero, in rapporto al recente crollo di parte del terreno e del muretto di contenimento del giardino della casa di Severus, dovuto a eventi atmosferici.

In via preliminare ritengo utile precisare che in occasione dell'interrogazione parlamentare 5-03627, con cui l'onorevole Di Benedetto chiedeva rassicurazioni in merito alla corretta conduzione dei lavori del Grande Progetto Pompei da parte di società affidabili, e la piena tutela e valorizzazione del sito, si era già fornita l'esauriente cronistoria delle procedure di gara inerenti la messa in sicurezza della *Regio VII* e della *Regio VIII*. In tale sede si è inteso descrivere dettagliatamente le procedure di gara relative ai lavori delle due *Regiones* proprio con l'intento di illustrare le difficoltà operative che si affrontano per affidare i lavori secondo le procedure dettate dal codice degli appalti. Si deve rilevare inoltre come appaia ormai « fisiologico » il ricorso al TAR da parte delle ditte non vincitrici.

L'aggiudicazione delle gare in questione alla Samoa Restauri srl era avvenuta all'esito della verifica, ai sensi degli articoli 38 e 48 del Codice degli appalti, di tutti i requisiti di partecipazione previsti dal disciplinare di gara. Tale disciplinare è stato previamente visionato dal « Gruppo di Lavoro per la legalità e la

sicurezza del Progetto Pompei », il quale, ha, tra gli altri, il compito di verificare che le condizioni e le clausole del bando siano finalizzate a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

Riguardo alla gara di affidamento dei lavori della messa in sicurezza della *Regio VIII*, si precisa che la RTI Forte Costruzioni e Restauri srl, risultata 1^a classificata, è stata poi esclusa dall'amministrazione per vizi di forma. Tale società ha presentato ricorso al TAR, tuttora pendente. La 2^a classificata, RTI Samoa Restauri srl, è risultata pertanto aggiudicataria. Avverso tale aggiudicazione la ditta Lattanzi srl, 3^a classificata, ha presentato a sua volta ricorso al TAR, il cui esito non è ancora noto (l'udienza di merito è fissata a luglio). Sulla legittimità di tale aggiudicazione si esprimerà quindi il giudice amministrativo, alla cui decisione ovviamente si uniformerà l'Amministrazione.

Nel frattempo l'appalto è stato aggiudicato alla ditta RTI Samoa in data 25 marzo 2014. Si precisa in merito che il contratto per la messa in sicurezza della *Regio VIII* è di 2,9 milioni di euro e che il verbale di consegna lavori, sotto riserva di legge, è stato stipulato in data 30 giugno 2014 con effettivo inizio delle attività il 14 luglio 2014. La durata dei lavori è prevista in 570 giorni e pertanto la data di ultimazione dei lavori è il 17 novembre 2015.

Per quanto riguarda invece i lavori di messa in sicurezza della *Regio VII*, che comprende ben 15 *insulae* per una superficie complessiva di vari ettari, tra cui ampie aree importanti della città quali il Foro e i numerosi edifici pubblici adia-

centi, i depositi archeologici e il corpo di guardia principale degli Scavi di Pompei, si precisa che, a seguito delle pronunce del giudice amministrativo, la ditta esecutrice non è la RTI Samoa restauri srl ma la ditta Forte Costruzioni e Restauri srl, a seguito di decreto di aggiudicazione n. 23 del 29 gennaio 2015. I suddetti lavori sono stati consegnati il 26 febbraio 2015 e avranno una durata di 510 giorni.

Sul delicato tema del rispetto dei tempi di gara a Pompei, nel 2014 il Soprintendente, professor Massimo Osanna, ha consegnato al commissario europeo Hahn (che aveva chiesto di velocizzare il grande progetto Pompei) uno specifico *dossier* in cui si segnalano i continui rallentamenti nelle gare dovuti all'ormai abituale ricorso, da parte delle ditte non aggiudicatrici, al giudice amministrativo, con conseguente sospensione dei lavori già aggiudicati e stravolgimenti nelle aggiudicazioni all'esito del primo e secondo grado di giudizio, spesso discordanti.

In ogni caso l'amministrazione, pur nelle difficoltà sopra evidenziate, è costantemente impegnata a garantire la legalità e la trasparenza negli affidamenti, nonché la regolare esecuzione dei lavori affidati. Il costante monitoraggio da parte degli uffici ministeriali sulle opere da realizzare, che va dalla fase progettuale a quella esecutiva sino al collaudo finale, mira a garantire una corretta esecuzione delle stesse, la loro rispondenza al progetto iniziale e il puntuale rispetto della legalità.

Nello specifico della presente interrogazione, come riferito dalla Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, in data 4 febbraio 2015, a seguito delle forti precipitazioni dei giorni precedenti, che avevano impregnato d'acqua il terreno, si è verificato lo smottamento di una parte del giardino della Casa di Severus, compresa nella *Regio VIII – insula 2* e di una porzione di muro di contenimento dello stesso giardino.

L'amministrazione è ben consapevole che l'area in oggetto, come del resto tutto il fronte meridionale della *Regio VIII*, sia un'area particolarmente a rischio e pertanto sono state eseguite, con uno specifico

progetto inserito nel Grande Progetto Pompei, accurate indagini propedeutiche al fine di programmare interventi idonei per la salvaguardia delle strutture antiche sovrapposte al banco lavico della collina, che in tale settore ha un andamento verticale con altezze superiori ai 10 metri e che presenta una particolare sovrapposizione di strati geologici con scarsa resistenza geomeccanica, situazione fortemente aggravata da fratture antiche e altre ancora attive.

Subito dopo il crollo è stato richiesto un sopralluogo tecnico urgente ai Vigili del fuoco, con i quali erano già in corso accordi preliminari per la stipula di una convenzione avente a oggetto la fattiva collaborazione nelle situazioni di maggior pericolo, sia per le strutture archeologiche che per gli operatori di restauro. La stipula della convenzione è avvenuta in data 12 febbraio 2015.

Proprio per la complessità della situazione del fronte di scavo, il progetto di messa in sicurezza della *Regio VIII* non ha mai potuto includere gli interventi su detto fronte, ma riguarda invece tutto il tessuto urbano limitrofo delle varie *insulae* (da 1 a 7) per un totale di circa 7 ettari, con edifici messi in luce tra la fine del Settecento e l'Ottocento, e dunque sottoposti al degrado del tempo e degli agenti meteorici da almeno duecento anni e interessati finora da interventi di restauro solo in alcuni degli edifici principali.

Pompei rappresenta peraltro uno dei siti ove la necessità di arginare il rischio sismico mediante tecniche di cosiddetto « consolidamento » deve coniugarsi al massimo rispetto della concezione costruttiva antica e della storia materiale del « rudere ». Purtroppo, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, anche in questo sito si è verificata una diffusa cementificazione che inizialmente ha affascinato anche la cultura archeologica, fiduciosa della conclamata resistenza del calcestrutto. Negli ultimi decenni la forte penalizzazione operata negli investimenti nei beni culturali, il notevole incremento dei

visitatori, la scarsità di personale tecnico non hanno consentito una efficace e continua manutenzione.

Chi conosce la storia di Pompei sa che i crolli sono sempre stati presenti in un contesto archeologico tanto vasto quanto fragile. Dal 1994 al 2008 si sono verificati 17 piccoli crolli. Nel 2008 è avvenuto il crollo del tetto in cemento armato della Casa del Labirinto. Proprio durante la gestione commissariale, peraltro, si è verificato il tanto discusso crollo della *Schola Armatarum*, purtroppo seguito da altri crolli endemici.

Con riferimento al Grande Progetto Pompei, i lavori interessano complessivamente le aree più estese degli Scavi, permettendo di mettere in sicurezza le mura e di consolidare mosaici, pavimenti e apparati decorativi. Il previsto restauro di *domus* dovrà inserirsi nell'ambito di una efficace manutenzione programmata al fine di scongiurare il rischio sismico. Ritengo comunque di dover evidenziare che gli interventi di restauro agiscono retroattivamente e non possono impedire,

ma solo cercare di minimizzare, unitamente ad altre misure precauzionali, l'ulteriore deterioramento dell'area dovuto alla successiva esposizione agli agenti atmosferici o a movimenti tellurici improvvisi, pur aumentando la resistenza dei beni alle sollecitazioni esterne.

Conclusivamente, mi preme sottolineare che scopo del Ministero non è assecondare la recente moda diffusasi all'estero di donare i monumenti per un turismo *low cost* e che la lotta al rischio sismico rigidamente intesa, paradossalmente, potrebbe essere causa di nuovi e destabilizzanti interventi invasivi. Infatti il problema della conservazione archeologica non va certamente risolto attraverso imperative prescrizioni di carattere analitico, facilmente strumentalizzabili, ma piuttosto attraverso una capillare diffusione della cultura archeologica tra gli addetti ai lavori e nel contempo consentendo a tale cultura, attraverso i suoi rappresentanti istituzionali, di esercitare compiutamente l'indispensabile controllo scientifico degli interventi proposti.

ALLEGATO 6

**DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
C. 3262 Governo.**

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3262 di « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali » nella seduta del 30 luglio 2015;

nell'auspicio che la legge di stabilità per il 2016 assicuri le idonee risorse per lo svolgimento delle funzioni derivanti dal piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti di cultura finora appar-

tenenti alle competenze delle province, di cui all'articolo 16, commi da 1-*quater* a 1-*sexies*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 11, comma 11-*bis*, valuti la Commissione Bilancio se sia opportuno specificare che occorre comunque l'accordo dell'autorità ecclesiastica per gli interventi sui beni culturali della Chiesa.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	143
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	146
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	150
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	151
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S</i>)	152
Sull'ordine dei lavori	146

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. Atto n. 190 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	147
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06193 Borghi: Chiarimenti in merito alla qualità delle acque del lago di Bolsena	148
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	154
5-06194 Castiello: Sulla pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI)	149
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	155
5-06195 Segoni: Iniziative per tutelare le risorse idriche della piana di Scarlino	149
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	156
5-06196 Matarrese: Chiarimenti sulla violazione della normativa in materia di salvaguardia degli <i>habitat</i> naturali	149
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	157
5-06197 Pellegrino: Iniziative urgenti per avviare un programma di bonifica del territorio di Trieste	149
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	158
5-06198 Micillo: Sull'attuazione della direttiva rifiuti in Campania	149
ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	159

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

C. 3262 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in esame.

Enrico BORGHI, *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, il decreto legge n. 78 del 2015, che contiene una serie di disposizioni in materia di enti territoriali. Rileva anzitutto che il provvedimento è stato sostanzialmente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato anche con riguardo alle parti di competenza e di interesse dell'VIII Commissione. Nel rinviare per un'analisi più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici, evidenzia che l'articolo 1 è finalizzato alla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni per gli anni dal 2015 al 2018; vengono allentati i vincoli del patto, consentendo ai comuni maggiori margini finanziari per effettuare, tra l'altro, spese per eventi calamitosi, la messa in sicurezza del territorio e degli edifici scolastici nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto (commi 2-6); viene esteso anche ai comuni sede di città metropolitane l'utilizzo dei 700 milioni di euro destinati, dalla legge di stabilità per il 2015 (comma 145) alle sole regioni, tra l'altro, per l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità delle spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche e delle spese per le opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione « 2007-

2013 » e nella Programmazione « 2014-2020 » (comma 8), a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali. Si stabilisce, inoltre, una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2015 in favore dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, colpiti dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015, per un importo massimo complessivo di 7,5 milioni di euro (comma 10-*bis*). Per quanto riguarda la tassazione sui rifiuti, da un lato, il comma 4 dell'articolo 7 estende la facoltà dei comuni di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARES con le medesime modalità già previste per la TARI, vale a dire ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti, dall'altro, il comma 9 del medesimo articolo dispone che tra le componenti di costo della TARI vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento a TIA e TARES. Il comma 9-*quater* dell'articolo 7, introdotto al Senato, autorizza il Comune di Milano ad utilizzare l'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara, per far fronte a particolari esigenze impreviste e a variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere essenziali per lo svolgimento dell'evento Expo Milano 2015. La medesima norma assegna integralmente e indistintamente all'opera « Collegamento SS 11 – SS 233 » Zara-Expo, contenuta nell'Allegato 1 del DPCM 6 maggio 2013, le risorse già previste nel medesimo Allegato 1 e quelle destinate al lotto 1B del medesimo intervento dal decreto-legge 145 del 2013 e dal successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2014. Il comma 7 dell'articolo 9 proroga al 30 novembre 2015 il termine previsto per l'invio da parte dei comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dei progetti di riqualificazione urbana volti alla predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate e in-

serisce l'intesa della Conferenza unificata nel procedimento per l'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui deve essere approvato il bando per la presentazione dei medesimi progetti. Rileva, inoltre, che, nel corso dell'esame al Senato, sono state inserite una serie di disposizioni in materia ambientale. In primo luogo, è stato inserito il contenuto degli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 92 del 2015, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, in corso di esame presso le Commissioni riunite VIII (ambiente) e X (attività produttive). Si tratta del comma 16-*bis* dell'articolo 11, il cui contenuto è identico all'articolo 1 del decreto legge n. 92, che modifica la disciplina in materia di gestione dei rifiuti, relativamente alle definizioni di « produttore di rifiuti », « raccolta » e « deposito temporaneo » riportate, rispettivamente, nelle lettere *f*), *o*) e *bb*) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'ambiente), e del comma 16-*ter* dell'articolo 11, identico all'articolo 2 del citato decreto legge n. 92, che introduce alcune modifiche alla disciplina transitoria riguardante i procedimenti per il rilascio o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio delle installazioni, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali. Il comma 9-*ter* dell'articolo 7 detta, inoltre, una disposizione transitoria per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14 « ecotossico » (rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali) nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti di tale caratteristica. Si prevede, in particolare, che tale caratteristica venga attribuita secondo le modalità dell'accordo ADR (Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada) per

la classe 9-M6 e M7 (materie pericolose per l'ambiente acquatico, rispettivamente liquide o solide). Il comma 16-*quater* dell'articolo 11 modifica in più punti la disciplina – contenuta nell'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cd. « sblocca Italia ») – per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, con specifico riguardo al comprensorio Bagnoli-Caroglio. Le disposizioni intervengono sulla procedura di selezione del Commissario straordinario di Governo (lettera *a*)), nonché provvedono all'individuazione dell'Agenda nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. quale Soggetto attuatore e all'istituzione di una Cabina di regia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento al comprensorio di Bagnoli Coroglio (lett. *b* e *c*)). Conseguentemente vengono modificate le disposizioni riguardanti la definizione del programma di rigenerazione urbana, anche con riguardo al coinvolgimento del comune di Napoli. Un corposo gruppo di disposizioni riguarda le misure destinate ai territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2012. I commi 1, da 2 a 7-*ter* e da 12 a 16 dell'articolo 11 recano una serie di misure per la ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dagli eventi sismici del 2009. Il comma 1 interviene sulla disciplina dei contratti stipulati tra privati per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione al fine di disciplinare gli elementi e le informazioni che tali contratti devono contenere, a pena di nullità, e di prevedere l'adeguamento dei contratti già stipulati, inclusi i contratti preliminari, alla nuova disciplina prima della progettazione esecutiva (comma 3). Il comma 2 stabilisce che il direttore dei lavori non possa avere rapporti con le imprese affidatarie dei lavori, mentre il comma 4 prevede l'assunzione della qualifica di incaricati di pubblico servizio da parte degli amministratori di condominio, dei rappresentanti legali dei consorzi e dei commissari dei consorzi obbligatori, nello svolgimento delle prestazioni professionali necessarie

alle attività di riparazione o ricostruzione. Altre norme relative alla ricostruzione riguardano: i termini di inizio e di fine dei lavori e l'avanzamento dei lavori medesimi, al fine di prevedere sanzioni e penali nel caso di ritardi (commi 5 e 5-bis), il subappalto e la risoluzione dei contratti (commi 6 e 7); l'applicazione delle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria degli appalti alle erogazioni dei contributi destinati ai soggetti privati (comma 8); l'estensione ai centri storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del Cratere del contributo disposto, per le abitazioni private, anche con un solo proprietario, non adibite ad abitazione principale, distrutte o danneggiate dal sisma (comma 7-bis); l'autorizzazione da parte dei comuni in merito alla richiesta di eseguire lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo (comma 7-ter); l'estensione delle competenze dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei 56 comuni del cratere, anche ai comuni fuori cratere (comma 13). Alcune norme intervengono sulla ricostruzione degli immobili pubblici e delle chiese: il comma 9 dell'articolo 11, infatti, prevede la predisposizione di programmi pluriennali degli interventi per la ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo, inclusi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, per i quali i lavori non possono essere iniziati senza l'autorizzazione del soprintendente, nel caso di edifici sottoposti alla tutela dei beni culturali, ovvero senza la preventiva autorizzazione paesaggistica nel caso di edifici sottoposti alla tutela dei beni paesaggistici (comma 11). Il comma 11-bis contiene misure specificamente volte alla riparazione o alla ricostruzione delle chiese e di altri edifici ecclesiastici attraverso disposizioni che riguardano la progettazione. Ulteriori norme riguardano, inoltre, il riparto dei consumi rilevati per ogni edificio del progetto complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili (CASE) e nei moduli abitativi provvisori –

MAP (comma 11-ter)); la destinazione di risorse a interventi previsti nel quadro di un programma di sviluppo a favore dei territori colpiti dal sisma (comma 12); il riconoscimento, anche per gli anni 2016 e 2017, della possibilità per il comune dell'Aquila di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato (comma 14-ter); l'assegnazione al comune dell'Aquila di un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per il 2015 (comma 15). Segnala, altresì, l'esclusione dall'applicazione del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale disposta non solo per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009, ma anche per quelli colpiti dagli eventi sismici del 2012 (comma 1-bis). Resta ferma la misura della riduzione da applicare ai comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013, fissata nel 50 per cento di quanto applicabile alla generalità dei comuni. Evidenzia, inoltre, che un rilevante numero di disposizioni riguarda anche i territori interessati dagli eventi sismici del 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, per i quali il comma 01 dell'articolo 13 proroga al 31 dicembre 2016 il termine di scadenza dello stato di emergenza e l'articolo 12 istituisce una zona franca. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 consentono al Presidente della regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, di destinare fino a 205 milioni di euro per la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché di contributi a favore delle imprese. Il comma 3 prevede la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni della regione Emilia Romagna interessati dal sisma del 2012. Il comma 4 estende dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per l'esenzione IMU nelle zone interessate dal sisma dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto totalmente o parzialmente inagibili. Il comma 5 estende la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati da parte delle imprese agricole ubi-

cate nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 anche in caso di danni subiti dai prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio. Segnala, infine, ulteriori disposizioni inserite al Senato e contenute nell'articolo 13-*bis* che istituisce una Zona Franca Urbana nel territorio colpito dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 dei comuni della regione Sardegna. L'articolo 13-*ter*, comma 1 prevede la partecipazione del Ministro dell'economia e delle finanze alla composizione del Comitato per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798. L'articolo 13-*quater*, infine, proroga di due mesi, dal 31 agosto 2015 al 31 ottobre 2015, i termini per la cantierabilità degli interventi di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 133/2014 (cosiddetto «Sblocca Italia») finanziati a valere sulle risorse del medesimo articolo 3. L'articolo 16, comma 1-*bis*, prolunga fino al 31 gennaio 2019 le funzioni del direttore generale di progetto del Grande progetto Pompei ed estende a 24 mesi la durata massima degli incarichi di collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di progettazione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

C. 3262 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana.

Enrico BORGHI, *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Samuele SEGONI (Misto-AL) propone al relatore di aggiungere nell'osservazione un riferimento anche alle funzioni di vigilanza in materia idraulica della polizia provinciale.

Enrico BORGHI, *relatore*, concordando con l'osservazione formulata dal collega Segoni, presenta una nuova formulazione della proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è stata presentata dal gruppo M5S una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 3*). Aggiunge che sarà posta in votazione la proposta di parere presentata dal relatore e che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione, come riformulata dal relatore risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

Sull'ordine dei lavori.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone di esaminare dapprima l'atto del Governo per passare successivamente allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.

Atto n. 190.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, comunica che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo che attua la direttiva 2013/39/UE, relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, che ha modificato la direttiva del Consiglio 2008/105/CE, nonché la direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) del Parlamento europeo e del Consiglio. Fa presente che lo schema di decreto è stato adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), che nell'Allegato B prevede il recepimento della predetta direttiva. La direttiva 2013/39/UE è volta ad ampliare l'elenco delle cosiddette sostanze prioritarie, vale a dire delle sostanze chimiche che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico e per le quali l'Unione europea stabilisce priorità di intervento ai fini del loro monitoraggio nelle acque superficiali; a tal fine la direttiva riscrive l'allegato X della direttiva 2000/60/UE, che contiene l'elenco delle sostanze prioritarie, introducendovi nuove sostanze, alcune delle quali ritenute pericolose, quali ad es. diossine-furani (PCDD-PCDF) e perfluorotano sulfonato (PFOS). La direttiva

provvede, inoltre, all'introduzione di nuovi standard di qualità ambientale (SQA) a livello europeo, per i corpi idrici superficiali, per tutte le sostanze prioritarie elencate. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 14 settembre 2015. Nel rinviare per un'analisi più approfondita alla documentazione predisposta dagli uffici, sottolinea che l'articolo 1 è volto ad introdurre nella Parte Terza, sezione II, relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento, del decreto legislativo 152/2006 (Codice dell'ambiente) le modifiche recate dalla citata direttiva 2013/39 alle direttive 2000/60/UE e 2008/105/UE novellando – alle lettere da *a*) ad *e*) – gli articoli 74, 78, e 78-*septies* e – alle lettere da *g*) a *s*) – l'allegato I, nonché aggiungendo – alla lettera *f*) – i nuovi articoli 78-*novies*, 78-*decies* e 78-*undecies*. In particolare, le lettere *a*), *b*) e *c*) rispettivamente modificano la definizione di «buono stato chimico delle acque superficiali», inseriscono il riferimento dell'acronimo di *standard* di qualità ambientale (SQA) e introducono le definizioni di «matrice» e di «taxon del biota». La lettera *d*), attraverso la sostituzione dell'articolo 78 del decreto legislativo 152/2006, modifica la disciplina degli standard di qualità ambientale per le acque superficiali definendo le modalità di applicazione degli SQA per le diverse matrici e gli obblighi, a carico di regioni e province autonome, inerenti all'applicazione delle migliori tecniche disponibili e alle prestazioni delle metodiche analitiche utilizzate. Viene, altresì, aggiornata la tempistica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici superficiali e vengono disciplinati gli adempimenti in capo alle regioni e alle province autonome, in collaborazione con le Autorità di Bacino, per l'elaborazione di un programma di monitoraggio supplementare. La lettera *e*) integra la disciplina dei calcoli medi – di cui all'articolo 78-*septies* del decreto legislativo 152/2006 – relativamente ai criteri per la valutazione dello stato chimico globale di un corpo idrico, mentre la lettera *f*) introduce gli articoli 78-*novies*, 78-*decies*, e 78-*undecies* nel decreto legislativo 152/2006 relativi all'aggiornamento

dei piani di gestione dei distretti idrografici da parte delle regioni e delle province autonome, alla presentazione di mappe supplementari per determinate sostanze, tra cui quelle che hanno caratteristiche di persistenza, bioaccumulabilità e tossicità (PBT) ubiquitarie e quelle per le quali sono fissati SQA rivisti e più rigorosi, nonché allo svolgimento, da parte delle regioni e delle province autonome, delle funzioni di monitoraggio delle sostanze presenti nell'elenco di controllo predisposto dalla Commissione europea. Le lettere *g)* ed *l)* prevedono la sostituzione delle tabelle 1/A, 2/A e 3/A, contenute nel paragrafo A.2.6 (Stato chimico) della Sezione A « Stato delle acque superficiali » della Parte 2 « Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici » dell'Allegato I alla parte terza del decreto legislativo 152/2006, e della tabella 1/B. La tabella 1/A « Standard di qualità ambientale nella colonna d'acqua e nel biota per le sostanze dell'elenco di priorità » contiene nuove sostanze prioritarie (P) e pericolose prioritarie (PP) in linea con quanto previsto dalla direttiva. Le modifiche introdotte dalle lettere *m)* e *n)* sono conseguenti all'inserimento delle nuove sostanze negli elenchi delle sostanze prioritarie e per finalità legate alle analisi di tendenza. La lettera *o)*, attraverso la modifica del paragrafo A.3.5 relativo alle frequenze di campionamento nell'anno di monitoraggio di sorveglianza e operativo, per fiumi e laghi e per acque di transizione e marino-costiere, consente la riduzione della frequenza di monitoraggio delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) ubiquitarie. Le lettere *p)* e *q)* modificano rispettivamente le tabelle 3.6 e 3.7 della Parte 2 « Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici » dell'allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 152/2006, che riguardano l'applicazione delle frequenze di campionamento nell'arco di un anno per fiumi e per laghi e per acque di transizione e marino-costiere nell'attività di monitoraggio di sorveglianza e operativo. La lettera *s)* modifica la tabella 4.5/a che reca le definizioni dello stato elevato,

buono e sufficiente per la classificazione dello stato ecologico attraverso gli elementi chimici a sostegno, contenuta nel paragrafo A.4.5 della Sezione A « Stato delle acque superficiali », della Parte 2 « Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici » dell'allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 152/2006. L'articolo 2 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria al fine di precisare che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si riserva, pertanto, di presentare una proposta di parere, che tenga conto degli eventuali rilievi emersi dal dibattito in Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 15.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06193 Borghi: Chiarimenti in merito alla qualità delle acque del lago di Bolsena.

Alessandra TERROSI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessandra TERROSI (PD) non si dichiara soddisfatta della, seppur puntuale, risposta della rappresentante del Governo, giudicando necessario un approfondimento in merito a quanto rilevato in relazione all'attività svolta dalla società CO.BA.L.B. Nel ritenere opportuno incrementare i rilievi già svolti sul lago di Bolsena, ricordato, peraltro, che, da notizie di stampa, risultano evidenti sversamenti e punti non idonei alla balneazione, sottolinea la necessità di svolgere un monitoraggio al fine di verificare l'imputabilità dell'inquinamento delle acque.

5-06194 Castiello: Sulla pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI).

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) sollecita il Governo a mettere a disposizione del Parlamento quanto prima la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI).

5-06195 Segoni: Iniziative per tutelare le risorse idriche della piana di Scarlino.

Samuele SEGONI (Misto-AL) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Samuele SEGONI (Misto-AL) si dichiara insoddisfatto della risposta della rappresentante del Governo.

5-06196 Matarrese: Chiarimenti sulla violazione della normativa in materia di salvaguardia degli habitat naturali.

Salvatore MATARRESE (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Salvatore MATARRESE (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta, ringraziando il Governo per l'impegno manifestato al riguardo.

5-06197 Pellegrino: Iniziative urgenti per avviare un programma di bonifica del territorio di Trieste.

Serena PELLEGRINO (SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Serena PELLEGRINO (SEL), nel prendere atto della risposta non soddisfacente della rappresentante del Governo, invita a considerare attentamente la rilevanza della situazione determinatasi nell'area delle Ferriera di Servola.

5-06198 Micillo: Sull'attuazione della direttiva rifiuti in Campania.

Salvatore MICILLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Salvatore MICILLO (M5S) invita il Governo a rendere ulteriori chiarimenti in merito alla vicenda descritta nell'interrogazione, in particolare circa l'andamento delle procedure di gara.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

**DL 78/2015 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
C. 3262 Governo, approvato dal Senato.**

PROPOSTA DI PARERE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo originario del disegno di legge C. 3262 Governo, approvato dal Senato, recante: decreto-legge 78/15: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;

premesso che i commi 16-*bis* e 16-*ter* dell'articolo 11 recano un contenuto identico a quello degli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 92 del 2015, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, sui quali le Commissioni riunite VIII (ambiente) e X (attività produttive) hanno svolto un'istruttoria approfondita, anche con lo svolgimento di audizioni;

valutato positivamente che il decreto contenga, all'articolo 1, misure di allentamento del patto di stabilità interno consentendo ai comuni spazi finanziari per effettuare, tra l'altro, spese per eventi calamitosi, la messa in sicurezza del ter-

ritorio e degli edifici scolastici nonché del territorio, connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto;

rilevato che l'articolo 5 dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai «servizi» di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale attribuendo agli enti di area vasta e alle città metropolitane l'individuazione del personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali tra le quali rileva la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, nell'attuazione della disciplina riguardante la polizia provinciale di cui all'articolo 5, sia salvaguardata l'esigenza di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di vigilanza in materia ambientale e nell'ambito faunistico e venatorio.

ALLEGATO 2

Decreto-legge n. 78/2015 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo originario del disegno di legge C. 3262 Governo, approvato dal Senato, recante: decreto-legge 78/15: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;

premesso che i commi 16-*bis* e 16-*ter* dell'articolo 11 recano un contenuto identico a quello degli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 92 del 2015, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, sui quali le Commissioni riunite VIII (ambiente) e X (attività produttive) hanno svolto un'istruttoria approfondita, anche con lo svolgimento di audizioni;

valutato positivamente che il decreto contenga, all'articolo 1, misure di allentamento del patto di stabilità interno consentendo ai comuni spazi finanziari per effettuare, tra l'altro, spese per eventi calamitosi, la messa in sicurezza del ter-

ritorio e degli edifici scolastici nonché del territorio, connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto;

rilevato che l'articolo 5 dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai «servizi» di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale attribuendo agli enti di area vasta e alle città metropolitane l'individuazione del personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali tra le quali rileva la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, nell'attuazione della disciplina riguardante la polizia provinciale di cui all'articolo 5, sia salvaguardata l'esigenza di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di vigilanza in materia ambientale, idraulica e nell'ambito faunistico e venatorio.

ALLEGATO 3

Decreto-legge n. 78/2015 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La VIII Commissione,
premessò che:

il decreto in oggetto si compone di disposizioni che risultano essere eterogenee e non ricomprese nell'ambito di un disegno organico di interventi in favore degli enti locali, violando pertanto l'articolo 77 della Costituzione laddove si prevede che il Governo possa adottare provvedimenti aventi forza di legge in casi di necessità ed urgenza, requisiti che nella fattispecie non ricorrono;

l'articolo 5 prevede che il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transiti nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

tale disposizione produce un grave danno nella misura in cui si disperde l'asset di conoscenze e di capacità di intervento locale strettamente connesso alle esigenze del territorio in un'ottica di prossimità e sussidiarietà di rilievo costituzionale, in grave pregiudizio delle esigenze dei cittadini e delle comunità locali, peraltro non risultando chiaro quale sia il disegno dell'Esecutivo in ordine alla destinazione di tali fondamentali risorse sottratte al territorio;

suscita, inoltre, perplessità, l'articolo 7, comma 9 in cui si aggiunge il comma 654-bis alla legge 27 dicembre

2013, n. 147: su tale punto, il gruppo Movimento 5 Stelle ritiene non corretto aggiungere ulteriori voci di costo, atteso che il rischio d'impresa ricorre per tutti e atteso che ad oggi le tasse sui rifiuti coprono il 102 per cento dei costi. Pertanto, la disposizione *de quo* potrebbe consentire incrementi di oltre il 100 per cento dei costi a fronte peraltro dell'assenza ancor oggi di sistemi puntuali di tariffazione, i soli in grado di intervenire sulla prevenzione e sulla corretta gestione dei rifiuti;

il comma 9-ter dell'articolo 7, inserito nel corso dell'esame al Senato, detta una disposizione transitoria per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14 « ecotossico » (rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali) nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti di tale caratteristica;

l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 2/2012 ha sostituito il punto 5 del citato Allegato D prevedendo, tra l'altro, che, nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7. Nel caso specifico, dunque, sarebbe stato opportuno un sollecito provvedimento da parte del Ministero dell'Am-

biente che individuasse le procedure tecniche per l'assegnazione delle caratteristiche di pericolosità H14 piuttosto che intervenire con una norma ponte per tali casi, sebbene motivata con la finalità di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino;

in relazione agli interventi in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 11 analoghe considerazioni negative debbono essere svolte a partire dal contrasto tra le predette disposizioni che novellano il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ed il rispetto del principio di separazione dei poteri. Nel caso *de quo* infatti, si è trattato di norma « salva imprese » che, pur di garantire la prosecuzione del cantiere di Monfalcone, come più volte auspicato da Confindustria, nei confronti delle ordinanze di sequestro di aree dello stabilimento Fincantieri disposte dalla magistratura, ha messo mano all'articolo 183 del decreto legislativo n.152 del 2006 con pericolose ricadute per tutti. Tali modifiche, segnatamente quelle che incidono sulla definizione di deposito temporaneo dei rifiuti appaiono in contrasto con l'articolo 32 in tema di tutela della salute e con l'articolo 117, lettera s) in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Come noto, infatti, il deposito temporaneo è istituito che a determinate e rigorose condizioni consente all'imprenditore di non dover avviare a recupero o smaltimento i rifiuti presenti nel luogo ove essi sono stati prodotti. L'ampliamento del perimetro della norma operato nell'articolo 1 fa sì che per rimediare ad una interpretazione della legge da parte di una Procura e di un tribunale si ledano o comunque si possano determinare le condizioni per mettere in pericolo i beni costituzionali richiamati legati alla salute e all'ambiente, subordinandoli all'iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione. Il Gruppo Movimento 5 Stelle ha ripetutamente ribadito la neces-

sità di una rivisitazione organica dell'intero decreto legislativo 152/2006 anziché modifiche puntuali ed episodiche, anche in relazione alla violazione costituzionale della delega data dal Parlamento al Governo di cui all'articolo 76 della Costituzione;

in relazione all'articolo 11, viene inoltre, introdotto un complesso disorganico di misure per la per la ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dagli eventi sismici del 2009. Le disposizioni, oggetto di modifica durante l'esame al Senato, definiscono in modo frammentato il procedimento per la realizzazione dei lavori di riparazione e ricostruzione degli edifici e per la concessione del relativo contributo. Si interviene sulla disciplina dei contratti stipulati tra privati per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori rispetto alla quale si segnala che le garanzie di regolarità del contratto stipulato tra le parti, del rispetto del procedimento di avanzamento dei lavori e di ripristino dell'agibilità sismica, della documentazione antimafia è demandata al privato. Sulla base di una modifica inserita al Senato, si prevede, infatti la sostituzione della certificazione antimafia con il meccanismo dell'autocertificazione. Inoltre si dispone che il committente (nel testo originario si faceva riferimento in modo più corretto anche al direttore dei lavori) garantisce, trasmettendo copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità formale dei contratti stipulati. Tale sistema complessivo incentrato prevalentemente sull'autoresponsabilità del privato non può che essere stigmatizzato, in considerazione del fatto che il ricorso a tale istituto non appare bilanciato da un efficace sistema di vigilanza e controllo;

esprime

PARERE CONTRARIO

« Terzoni, Micillo, Busto ».

ALLEGATO 4

5-06193 Borghi: Chiarimenti in merito alla qualità delle acque del lago di Bolsena.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I comuni che circondano il lago di Bolsena, costituenti l'agglomerato di 35.000 abitanti circa di MARTA-COBALB, sono asserviti dalla rete fognaria afferente al depuratore COBALB che sversa i reflui nel fiume Marta emissario del lago di Bolsena e quindi, a valle del bacino drenante l'« area sensibile » del lago di Bolsena.

Il depuratore, progettato per una capacità organica di 48.500 abitanti, è gestito dalla COBALB spa (Comunità bacino lago di Bolsena), società addetta alla depurazione delle acque reflue a tutela del bacino idropotabile del lago stesso.

I problemi di inquinamento connessi al lago di Bolsena sono di natura occasionale e discendono da una presunta inadeguatezza del sistema fognario-depurativo a servizio degli agglomerati urbani che circondano il bacino, e sono oggetto del recente Caso EU Pilot (6800/14/ENVI) avviato dalla Commissione europea.

Infatti, la rete e l'impianto di depurazione risalgono agli anni '70 e fino al 2009 sono stati garantiti i finanziamenti annuali necessari per il suo corretto funzionamento. Successivamente, è stata garantita solo la manutenzione ordinaria. Nel 2011 e 2012 la COBALB spa ha ottenuto 2 finanziamenti dalla regione Lazio per manutenzione straordinaria riferita alla sostituzione di alcune elettropompe e l'adeguamento di quadri elettrici e gruppi elettrogeni. La manutenzione ordinaria garantisce il suo corretto funzionamento e i rapporti analitici mensili mostrano la conformità dei reflui nei limiti di legge. Inoltre la regione Lazio ha previsto lo stan-

ziamento di ulteriori 2.000.000 di euro per la sostituzione di alcune parti vetuste, progetto in fase autorizzativa.

Ciò nondimeno, il lago di Bolsena non risulta ad oggi in una condizione di eutrofia, come dimostrato dai dati del monitoraggio delle acque, che segnalano un decremento del fosforo totale rispetto ai valori medi del quadriennio precedente, mentre è stato rilevato un incremento di azoto ammoniacale rispetto ai livelli del 2013, probabilmente a causa di sversamenti accidentali di reflui urbani riconducibili a saltuari malfunzionamenti delle stazioni di sollevamento circumlacuali o a seguito di forti eventi piovosi occorsi.

L'Arpa Lazio, in base ai risultati del monitoraggio 2011-2013, definisce « buono » lo stato di qualità delle acque di Bolsena. Conseguentemente, il buono stato ecologico del lago è mantenuto grazie a una corretta gestione degli scarichi di acque reflue all'interno dello stesso e dalla progressiva riduzione della somministrazione di fertilizzanti a base di azoto e fosforo, destinati alle colture agricole che insistono nelle vicinanze del lago medesimo.

Da ultimo, per quanto concerne lo sfruttamento idropotabile delle acque del lago, dotate di maggior concentrazione di arsenico poiché di natura vulcanica, la valutazione circa l'opportunità di utilizzo è rimessa in capo alla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 31 del 2001. Allo stato, consta che solo il comune di Montefiascone utilizzi a tale scopo le acque del lago opportunamente miscelate con acque indenni.

ALLEGATO 5

5-06194 Castiello: Sulla pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI).**TESTO DELLA RISPOSTA**

La procedura e la relativa tempistica per giungere alla individuazione, al termine di un lungo percorso condiviso e trasparente, di un sito idoneo a ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, sono disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 45 del 2014, il quale regola anche i soggetti che parteciperanno al processo partecipativo successivo alla pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, in sigla CNAPI.

Dallo scorso 20 luglio la proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) è all'esame delle competenti strutture ministeriali che si sono immediatamente messe al lavoro, con l'obiettivo di completare con la massima celerità l'istruttoria finalizzata ad autorizzare la pubblicazione della CNAPI, a seguito della quale inizierà la fase di consultazione pubblica nell'ambito della quale tutti i soggetti coinvolti e/o interessati potranno formulare osservazioni e proposte.

Il processo partecipativo che avrà inizio dalla pubblicazione della CNAPI culminerà con il «seminario nazionale», nel corso del quale verranno approfonditi tutte le problematiche e gli aspetti tecnici relativi al deposito nazionale e al parco

tecnologico che lo ospiterà per poi giungere alla istruttoria finale di approvazione della «Carta», sulla cui base potranno essere formulate le dichiarazioni di interesse da parte delle amministrazioni regionali propedeutiche agli approfondimenti di dettaglio e alla individuazione del sito definitivo, secondo le dettagliate e tassative procedure definite con il già citato articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010.

Qualsiasi indicazione o supposizione in merito alla notorietà di aree potenzialmente idonee è, al momento, da ritenersi prematura nonché infondata.

Si evidenzia, inoltre, che soltanto a conclusione di tale iter amministrativo è prevista la manifestazione di interesse ad ospitare il Deposito nazionale, da parte delle regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee.

Pertanto, qualora nella regione Basilicata risultassero presenti aree individuate come «aree idonee» alla localizzazione del Deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, la medesima potrà comunicare il proprio non interesse ad ospitare il suddetto deposito e l'annesso Parco Tecnologico, così come previsto dall'articolo 27, comma 7 del decreto legislativo n. 31 del 2010.

ALLEGATO 6

5-06195 Segoni: Iniziative per tutelare le risorse idriche della piana di Scarlino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'Accordo di Programma per la bonifica ed il recupero ambientale dei siti *ex* estrattivi minerari delle colline metalifere e dell'area industriale *ex* metallurgica di Scarlino, siglato il 28 febbraio 2005 tra il Ministero dell'ambiente e la regione Toscana, il comune di Scarlino e altri enti territoriali, è stato previsto un quadro programmatico tecnico-finanziario finalizzato a contenere la diffusione degli inquinanti e a ridurre la presenza ai valori limite consentiti nell'ottica del risanamento e del recupero del territorio.

L'Accordo prevedeva, la redazione del Piano di caratterizzazione dell'area e l'esecuzione delle indagini geognostico-ambientali previste dal Piano medesimo, nonché l'eventuale progettazione degli interventi di bonifica sulla base delle risultanze derivanti dal Piano e dalle indagini effettuate.

L'ente attuatore dell'intervento è stato individuato nella provincia di Grosseto.

Per la realizzazione del suddetto intervento sono stati stanziati euro 205.000,00 a valere sulle risorse della legge n. 388 del 2000 di competenza del Ministero dell'ambiente (interamente trasferiti alla regione Toscana).

Ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo di Programma, il monitoraggio sull'attuazione degli interventi è affidato alla regione Toscana.

La regione Toscana provvede a trasmettere annualmente al Ministero dell'ambiente una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate. Si precisa che il Ministero ha puntualmente

esaminato, nel corso degli anni, le predette relazioni formulando osservazioni e impartendo specifiche disposizioni alla regione, allo scopo di superare le criticità connesse all'attuazione degli interventi per il pieno conseguimento degli obiettivi programmati nell'ambito dell'Accordo di Programma.

Ad oggi risultano erogate dalla regione Toscana alla provincia di Grosseto somme per complessivi euro 7.860,00 per la realizzazione del Piano di Caratterizzazione, sebbene il Ministero dell'ambiente abbia più volte sollecitato un aggiornamento rispetto all'attuazione degli interventi previsti nell'Accordo di Programma.

La normativa vigente in materia di acque sotterranee (decreto legislativo n. 152 del 2006 e decreto legislativo n. 30 del 2009) assegna alle regioni le responsabilità in materia di monitoraggio dei corpi idrici, nonché l'individuazione degli obiettivi di qualità degli stessi. Analogamente, per la qualità dell'acqua destinata al consumo umano.

Tenuto conto che le questioni problematiche poste nel quesito – specificamente relative alla « tutela delle risorse idriche e della filiera alimentare della piana di Scarlino » – non possono intendersi in alcun modo ricomprese nelle finalità delle *Task Force* di cui al decreto ministeriale n. 358 del 13 dicembre 2013, non mancherà comunque l'impegno del Ministero dell'ambiente a vigilare sulle attività di bonifica, secondo le competenze che la legge assegna, affinché si addivenga alla bonifica delle aree in questione.

ALLEGATO 7

**5-06196 Matarrese: Chiarimenti sulla violazione della normativa
in materia di salvaguardia degli habitat naturali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In considerazione dell'ampia tematica posta, si riferisce sinteticamente sui diversi argomenti.

Molte delle segnalazioni trasmesse ai Servizi della Commissione europea afferiscono a situazioni particolarmente datate e ormai concluse, in quanto da tempo a conoscenza di questo Ministero che è intervenuto nelle varie sedi per un superamento delle criticità.

Altre problematiche afferiscono invece a casi di illeciti, e come tali oggetto di azioni giudiziarie.

Relativamente alla segnalazione di progetti approvati in assenza della procedura di Valutazione di Incidenza, di cui all'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE Habitat, le risposte fornite dalle autorità territorialmente competenti hanno invece documentato l'ottemperanza a tale procedura.

Lo scopo della segnalazione all'origine dell'EU PILOT 6730/14 è principalmente quello di far emergere alcune criticità che questo Ministero ha comunque rilevato da tempo e sulla base delle quali ha indirizzato le proprie strategie.

Un aspetto riguarda i casi nei quali emerge la necessità di una maggiore specializzazione tecnico scientifica, sia da parte degli estensori degli Studi di Incidenza e sia da parte di componenti le Commissioni valutatrici.

Pertanto, la problematica principale non afferisce al rispetto procedurale, ormai inequivocabile, bensì alla qualità delle documentazioni.

A seguito delle risposte fornite dal Ministero ai Servizi della Commissione

europea, sono pervenuti i ventuno « suggerimenti » citati nell'interrogazione, finalizzati alla condivisione di azioni migliorative per le quali i rappresentanti della CE sono disponibili ad un confronto costruttivo.

Per quanto espresso, allo stato non sussiste alcun elemento che possa preludere all'avvio di una nuova procedura d'infrazione.

Riguardo ai presunti casi di inottemperanza, sono pervenute le risposte delle regioni Abruzzo, Lazio (PdG Rifiuti), Lombardia (Cave Danesi), Sardegna (Aeroporto di Cagliari assoggettato a VIA Statale), Campania (Eolici), Toscana (Cave nelle Alpi Apuane e comune di Monticiano), che hanno chiarito i livelli procedurali svolti e il rispetto della Valutazione di Incidenza che, se inclusa in iter endoprocedimentale, non risulta adeguatamente comprensibile da parte dei denunciatori, in assenza di approfondimenti.

In relazione ai poligoni militari all'interno dei siti Natura 2000, sono in corso di approvazione specifici disciplinari d'uso, tra il Ministero della difesa e le regioni interessate, fondati su puntuali prescrizioni riguardanti il rispetto delle Direttive Habitat e Uccelli, mediante Valutazione di Incidenza.

Tra le ultime iniziative avviate dal Ministero dell'ambiente si segnala il confronto con i rappresentanti della Conferenza Stato regioni per un perfezionamento normativo dell'articolo 6 della Direttiva Habitat.

ALLEGATO 8

5-06197 Pellegrino: Iniziative urgenti per avviare un programma di bonifica del territorio di Trieste.

TESTO DELLA RISPOSTA

Lo stabilimento siderurgico denominato « Ferriera di Servola » è provvisto, secondo la normativa vigente, di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata nel 2008 all'allora proprietario degli impianti Lucchini dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia. L'Autorizzazione, attualmente, si trova in condizioni di proroga tecnica.

Nel procedimento relativo al rinnovo, richiesto dalla Siderurgica Triestina, attuale proprietario, l'autorità competente al rilascio – ossia la regione – terrà debitamente conto dei monitoraggi eseguiti dall'Arpa e degli effetti prodotti da eventuali agenti. Ne consegue che solo la regione può emettere provvedimenti di diffide, sospensioni e revoche dell'autorizzazione.

Per quanto attiene allo stato delle bonifiche, si rappresenta che in data 25 maggio 2012 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma « Interventi di riqualificazione ambientale funzionali alla reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Trieste », tra il Ministero dell'ambiente, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la provincia di Trieste, il comune di Trieste, per un valore complessivo di quasi 13,5 milioni di euro, a valere su risorse del Ministero dell'ambiente. L'Accordo è finalizzato alla riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Trieste.

Al riguardo, si fa presente che, relativamente all'intervento di « caratterizzazione delle aree a terra », la regione ha conferito l'incarico all'EZIT (Ente Zona Industriale di Trieste), già individuato quale soggetto attuatore dell'intervento.

Per quanto concerne, invece, l'intervento di « caratterizzazione delle aree a mare », ad oggi risulta in corso di definizione un Atto convenzionale tra la regione Friuli Venezia Giulia e l'Autorità portuale di Trieste.

Inoltre, il 30 gennaio 2014 è stato sottoscritto dai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente, dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla provincia e dal comune di Trieste, l'Accordo di Programma avente ad oggetto la « disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste ».

Ulteriore accordo di programma è stato sottoscritto il 21 novembre 2014, tra i Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente, e la Siderurgica Triestina S.r.l., per l'« attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area della Ferriera di Servola ».

Il Ministero dell'ambiente vigilerà con grande attenzione fino al termine delle operazioni.

ALLEGATO 9

5-06198 Micillo: Sull'attuazione della direttiva rifiuti in Campania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In data 16 luglio 2015, la Corte di giustizia UE ha pronunciato la sentenza relativa alla causa C-653/13 relativa al mancato adempimento da parte dell'Italia di tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010, nella causa C-297/08.

La sentenza, condanna l'Italia al pagamento di una somma forfettaria di 20.000.000 euro e di una penalità di 120.000 euro per ciascun giorno di ritardo.

La sentenza verte sulla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania e prende in considerazione il numero insufficiente di impianti aventi capacità e caratteristiche idonee a soddisfare il fabbisogno regionale. Tocca solo marginalmente, invece, la questione delle cosiddette « ecoballe » stoccate nella regione Campania.

Occorre precisare che la questione del ciclo dei rifiuti è materia di competenza regionale. Il Ministero dell'ambiente ha, quindi, immediatamente provveduto a sollecitare alla regione Campania i dati richiesti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea al punto 84 della sentenza. Tali dati, necessari per la determinazione della sanzione su base giornaliera, consentiranno alla Commissione europea di valutare lo stato di avanzamento delle misure di esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C-297/08) rispetto alla capacità di trattamento dei rifiuti reputata ancora necessaria dalla Commissione per ciascuna categoria di impianti sulla base dei dati

oggettivi messi a disposizione, a tal fine, dalla Repubblica italiana. La trasmissione dei dati richiesti avverrà nei termini indicati dalla Corte di giustizia.

Per quanto attiene alla questione dello smaltimento delle cosiddette « ecoballe », pur a fronte di una situazione di incertezza circa la titolarità delle stesse, si tratta di una emergenza ambientale che, si ritiene, non possa che essere affrontata a livello nazionale e nel minor tempo possibile.

Le ipotesi tecniche per lo smaltimento delle ecoballe, attualmente oggetto di un confronto con gli uffici della regione Campania e dell'Unione europea, sono:

1) realizzazione di un impianto di termovalorizzazione dedicato nel comune di Giugliano (NA), già oggetto della procedura di gara indetta dal Commissario *ex* articolo 1, comma 2, della legge n. 1 del 2011, e DPGR della regione Campania n. 55 del 27 febbraio 2012;

2) smaltimento presso impianti di termovalorizzazione esistenti in Italia e all'estero;

3) un approccio diversificato in rapporto alla dimensione del sito di stoccaggio. Per il sito più grande di Taverna del Re-Villa Literno, si ipotizza la messa in sicurezza permanente dei rifiuti *in situ* così come già avviene in Germania. Per i siti più piccoli, invece, si ipotizza la termovalorizzazione delle ecoballe in impianti già esistenti.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di contratto di programma 2015-2019 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa. Atto n. 195 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 160

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Acu, Adiconsum, Altroconsumo, Codacons e Federconsumatori, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2520 Quintarelli ed altri, recante « Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti » 166

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.

Schema di contratto di programma 2015-2019 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa.

Atto n. 195.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di contratto all'ordine del giorno.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Anna Maria CARLONI (PD), *relatrice*, rileva che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di contratto di programma 2015-2019 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane Spa. In via preliminare ringrazia gli uffici per la predisposizione della documentazione e per il supporto in relazione ad un atto di particolare complessità, che è stato assegnato alla Commissione lunedì scorso e su cui la Commissione si trova ad esprimere il proprio parere nello spazio di pochi giorni.

Nel merito osserva che il contratto di programma rappresenta, come noto, lo strumento attraverso il quale vengono disciplinate le modalità di erogazione del servizio postale universale e sulla base del quale sono stabiliti altresì gli obblighi della società affidataria, i servizi resi agli utenti, i trasferimenti statali, la disciplina concernente l'emissione delle carte valori e le disposizioni in materia di rapporti internazionali.

In base a quanto disposto dal decreto legislativo n. 58 del 2011, il servizio po-

stale universale è affidato a Poste italiane Spa per quindici anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, vale a dire fino all'aprile del 2026. Attualmente i rapporti concernenti il servizio universale tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane sono disciplinati dal contratto di programma 2009-2011, che è stato prorogato dalla legge di stabilità 2015 (comma 274 dell'articolo unico della legge n. 190 del 2014) fino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma, di cui si avvia oggi l'esame.

La legge di stabilità 2015 ha altresì disciplinato (comma 275) una procedura di esame diversa e semplificata rispetto al passato. Sulla base di tale procedura lo schema di contratto di programma, è stato inviato al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che hanno espresso i pareri di competenza; lo schema è stato quindi trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari che devono esprimere il proprio parere entro 20 giorni dalla trasmissione. Al termine della procedura, il contratto di programma, sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico e dal fornitore del servizio universale, sarà notificato alla Commissione europea.

Rileva che i contenuti del servizio postale universale sono disciplinati, a livello europeo, da direttive (direttiva 97/67/CE del 15 dicembre 1997 successivamente modificata dalle direttive 2002/39/UE del 10 giugno 2002 e 2008/6/UE del 20 febbraio 2008), che sono state recepite nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, modificato da successivi interventi legislativi (legge n. 69 del 2009, decreto legislativo n. 58 del 2011, decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011).

Prima di procedere all'analisi dello schema di contratto trasmesso, ricorda sinteticamente che le significative modifiche al quadro normativo qui richiamato che sono state introdotte dall'ultima legge di stabilità (legge n.190 del 2014). Queste modifiche hanno fortemente inciso sulla

formulazione del contratto, vincolandone alcuni aspetti fondamentali. Le principali differenze rispetto al regime precedente risiedono, oltre che nella durata del contratto di programma, che è stata determinata in cinque anni, in luogo della precedente durata triennale, nelle modalità di remunerazione del servizio universale. È stata infatti fissata la corresponsione, a titolo di corrispettivo, di una somma determinata complessivamente nell'importo di 262,4 milioni di euro. Tale somma potrà eventualmente essere integrata attraverso l'attribuzione alla società delle risorse di cui al fondo di compensazione previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

Le disposizioni della legge di stabilità hanno altresì introdotto diversi elementi di flessibilità nel regime del servizio universale, anche finalizzati al contenimento dei relativi oneri.

Occorre altresì menzionare il fatto che la legge di stabilità ha distinto, ai fini dei tempi di recapito, un « invio di posta prioritaria » che prevede un tempo medio di recapito di un giorno lavorativo decorrente dall'inoltro alla rete pubblica postale ed un « invio di corrispondenza ordinaria » per il quale è invece fissato l'obiettivo di consegna medio di quattro giorni.

Le previsioni introdotte dalla legge di stabilità 2015 trovano puntuale riscontro nel contratto di programma in esame, che è costituito da undici articoli.

L'articolo 1 indica l'oggetto del contratto, precisando che esso consiste nella disciplina dell'erogazione del servizio postale universale e dell'erogazione di prestazioni, non comprese nel servizio universale, ma che perseguano obiettivi di coesione sociale ed economica, fornite mediante la rete postale a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, il cui contenuto viene precisato all'articolo 5.

L'articolo 2 richiama i contenuti e le modalità di erogazione del servizio universale, rinviando alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.261 del 1999, agli articoli 3 e 4.

Tali disposizioni precisano rispettivamente la tipologia di prestazioni rientranti

nel servizio universale, che sono analoghe a quelle descritte dalla direttiva europea sopra ricordata, e quelle relative ai cosiddetti servizi in esclusiva, ossia le notificazioni e le comunicazioni di atti giudiziari nonché le notificazioni delle violazioni del codice della strada.

Con riferimento a questo ultimo punto ricorda che è in corso di esame il disegno di legge sulla concorrenza che prevede, all'articolo 18, proprio l'abrogazione dell'articolo 4 citato, a decorrere dal 10 giugno 2016. Qualora approvata, tale disposizione comporterebbe la cessazione dell'attribuzione in esclusiva a Poste italiane dei servizi in questione.

Quanto alle modalità di erogazione del servizio universale, pur essendo previsto un esplicito rinvio alle disposizioni generali in tema di erogazione del medesimo, sono più volte richiamate le esigenze di introdurre misure di razionalizzazione, nonché di realizzare le iniziative necessarie per assicurarne la sostenibilità, anche facendo riferimento alla possibilità di una rimodulazione della frequenza settimanale della fornitura del servizio sull'intero territorio nazionale, nei limiti di quanto prescritto dall'Autorità e dalle normative europee. Tale rimodulazione corrisponde, come ribadito più volte nell'atto in esame, all'esigenza di contenimento dei costi di gestione. A questo proposito il contratto richiama le disposizioni che hanno accresciuto significativamente le aree del Paese per le quali può essere autorizzato il servizio di raccolta e recapito degli invii rientranti nel servizio universale a giorni alterni. In particolare la legge di stabilità del 2015 ha elevato ad un quarto della popolazione nazionale il limite per il quale tale riduzione del servizio è ammessa, che prima era stabilito in un ottavo della popolazione.

L'articolo 3 si riferisce ai compiti e agli obblighi della società. Si prevede nella specie l'obbligo di rendere chiare informazioni sia sul sito Internet sia negli uffici postali in merito a documenti e circostanze di interesse per l'utenza (carta della

qualità, condizioni generali del servizio postale, dislocazione e orari degli uffici postali).

L'articolo disciplina anche gli obblighi relativi alle attività di controllo dell'Autorità, con riferimento all'esecuzione del contratto di programma. Analogamente a quanto previsto dai contratti precedenti si prevede l'obbligo per Poste italiane di consentire ed agevolare le verifiche che l'Autorità ritenga di effettuare e di rimborsare all'Autorità gli oneri conseguenti l'attività di verifica, vigilanza e controllo.

L'articolo 4 si riferisce alla definizione dei prezzi del servizio postale, rinviando a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 261 del 1999, che affida a deliberazioni dell'Autorità il compito di definire le tariffe del servizio postale universale, e dal comma 280 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, che prevede che la stessa Autorità, nel deliberare nuovi obiettivi statistici di qualità, rimoduli le tariffe degli invii di posta prioritaria e degli altri servizi universali.

A questo proposito segnala che la delibera dell'Autorità 396/15/CONS, avente ad oggetto proprio nuovi obiettivi statistici di qualità e rimodulazione delle tariffe degli invii di posta prioritaria e degli altri servizi universali, recependo le disposizioni della legge di stabilità, ha profondamente innovato le modalità di calcolo delle tariffe postali, prevedendo, a fronte di una maggiore flessibilità per Poste italiane, un controllo successivo più stringente da parte dell'Autorità sull'effettivo funzionamento del servizio.

L'articolo 5 disciplina le prestazioni, escluse dal servizio universale, che Poste italiane può offrire, avvalendosi della sua rete e delle sue infrastrutture tecnologiche.

Si tratta di una disposizione importante che prevede la possibilità di affidare a Poste italiane servizi di particolare rilevanza per la coesione sociale, funzionali, tra l'altro, alla realizzazione dei piani dell'Agenda digitale. Tra questi si segnalano, oltre alla fornitura di servizi di pagamento e riscossione, la messa a disposizione di applicativi informatici per le pubbliche amministrazioni, la predisposi-

zione di soluzioni per l'abbattimento del *digital divide* e la fornitura di strumenti a supporto dello sviluppo di servizi di *e-government*, e-commerce ed e-procurement. Tali prestazioni ulteriori saranno disciplinate da specifiche convenzioni e finanziate con risorse diverse da quelle necessarie a coprire gli oneri del servizio pubblico universale.

L'articolo 6 indica le modalità di finanziamento del servizio universale. A differenza del precedente contratto di programma, per il quale l'onere veniva calcolato sulla base di un calcolo economico che individuava le risorse da erogare mediante alcune variabili finalizzate a incentivare una maggiore efficienza dell'impresa, nel nuovo schema di contratto di programma l'onere è definito, in conformità a quanto disposto dalla legge di stabilità, in somma fissa, pari a 262,4 milioni di euro. L'onere che ecceda tale importo sarà compensato, ove l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rilevi che ne ricorrano i presupposti, con le risorse del fondo di compensazione previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 261 del 1999. Anche per tali risorse lo schema di contratto in esame fissa comunque un limite massimo, stabilito in 89 milioni di euro annui.

Si conferma che la quantificazione effettiva dell'onere di servizio pubblico è effettuata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nel caso in cui le somme versate dovessero eccedere l'onere del servizio pubblico accertato, il Ministro richiederà alla società la restituzione dell'eccedenza.

L'articolo 7 riproduce sostanzialmente l'articolo 10 del precedente contratto di programma relativamente all'emissione di carte di valori postali e promozione della filatelia. La formulazione dei programmi di emissione resta in capo al Ministero, mentre la distribuzione e la commercializzazione dei valori postali è a carico della società.

Allo stesso modo, l'articolo 8 è analogo all'articolo 11 del precedente contratto di programma con riferimento alla disciplina dei rapporti internazionali.

L'articolo 9 disciplina il complesso di informazioni che la società deve assicurare all'Autorità, mediante l'implementazione di un'area d'accesso riservata all'Autorità medesima, per lo svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, e all'utenza, con specifico riguardo ai contenuti del sito *Internet*. Si precisa il fatto che le informazioni contenute nell'area dedicata all'Autorità sono riservate e sono accessibili anche al Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 10 disciplina le sanzioni nei confronti della società, attraverso un rinvio all'articolo 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999 e ai regolamenti dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni.

L'articolo 11 regola la durata del contratto, esplicitando, in conformità con la durata quinquennale disposta dalla legge di stabilità, che il medesimo si applica fino al 31 dicembre 2019. Sono altresì definite le modalità di adeguamento del contratto alle sopravvenienze sia normative sia connesse ad eventi eccezionali e imprevedibili ed è definita una procedura amichevole di composizione delle controversie tra le parti aventi ad oggetto i contenuti negoziabili del contratto stesso.

In conclusione, rileva che la Commissione è chiamata ad esaminare un contratto di programma in ampia parte diverso da quelli del passato. Gli elementi di novità sono riconducibili alle rapide trasformazioni dei settori nei quali Poste italiane opera, che vedono, da un lato, un consistente e irreversibile declino dei volumi postali e, dall'altro, lo sviluppo dell'economia dei servizi digitali. Al tempo stesso tali elementi dipendono da significative modifiche che si stanno producendo nel rapporto tra Poste italiane e lo Stato, come risulta, per un verso, dall'evidente riduzione delle risorse disponibili per il finanziamento del servizio universale e, dall'altro, dal percorso, in fase di attuazione, di alienazione di una quota, comunque non superiore al 40 per cento, della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Poste italiane Spa.

Evidenza che in questo contesto, profondamente diverso rispetto al passato, occorre individuare un adeguato bilanciamento tra le esigenze a cui Poste italiane deve rispondere, in quanto impresa di mercato, e la missione sociale che deve essere in grado di continuare a svolgere, anche in considerazione della capillare presenza territoriale che costituisce il carattere specifico della struttura della società. Raggiungere questo adeguato bilanciamento è l'obiettivo che deve essere perseguito con lo schema di contratto di programma in esame e con le ulteriori decisioni che Governo e Parlamento assumeranno in ordine all'assetto di Poste italiane, con riferimento in primo luogo al processo di privatizzazione, e alla definizione degli ambiti di attività della società.

Ivan CATALANO (SCpI) esprime forti perplessità sulle disposizioni recate dall'articolo 2 dello schema di contratto di programma, che a suo giudizio, tra l'altro, si discostano nettamente dagli indirizzi approvati dal Parlamento. Segnala in particolare le previsioni del comma 5, che permettono a Poste italiane di ridurre gli uffici postali e le strutture di recapito, sacrificando le esigenze dei territori. Evidenza che il comma 6 consente a Poste di effettuare la raccolta e il recapito degli invii rientranti nel servizio universale a giorni alterni con riferimento a un quarto della popolazione nazionale, anziché a un ottavo. Il comma 7 prevede l'introduzione di misure di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sull'intero territorio nazionale. Il comma 8 prevede la facoltà per Poste italiane di ridefinire la propria articolazione di base del servizio secondo parametri più economici. Si tratta a suo parere di disposizioni che consentono a Poste, sulla base di considerazioni relative esclusivamente alla riduzione degli oneri, di diminuire pesantemente, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, le prestazioni connesse al servizio universale e la propria presenza a livello territoriale. A suo avviso suscitano perplessità anche le disposizioni del comma 3 del medesimo

articolo 2, che danno facoltà a Poste di avvalersi di altre società. Rileva in proposito che Poste ricorre a tale facoltà anche quando non sarebbe necessario. Ritiene per questo che il contratto di programma dovrebbe stabilire criteri puntuali e dovrebbe precisare le modalità con cui Poste può rivolgersi ad altri soggetti. Ritornando al tema, a suo avviso decisivo, della presenza sul territorio degli uffici postali, sottolinea altresì che al riguardo il contratto di programma lascia a Poste l'intero potere decisionale, dal momento che il Ministero dello sviluppo economico può soltanto promuovere un tavolo di confronto con gli enti territoriali. Segnala infine che il contratto di programma non fornisce alcuna indicazione sull'impiego di strumenti tecnologici che potrebbero limitare i disagi derivanti dalla chiusura degli uffici postali, quali il « postino telematico », che l'amministratore delegato della società ha illustrato quando è stato sentito dalla Commissione in audizione.

Paolo COPPOLA (PD) segnala l'esigenza di una precisazione in merito alle disposizioni recate dall'articolo 5. Ritiene infatti assolutamente rilevante il contributo che Poste può offrire all'attuazione dell'Agenda digitale. Osserva d'altra parte che l'attribuzione a Poste, mediante convenzioni con le pubbliche amministrazioni, della fornitura di servizi nell'ambito dell'economia digitale debba avvenire con modalità trasparenti e concorrenziali, in modo da non penalizzare gli operatori del settore.

Franco BORDO (SEL) ritiene che lo schema di contratto di programma all'esame della Commissione evidenzia numerosi elementi di criticità. In primo luogo segnala la forte riduzione delle prestazioni riconducibili al servizio universale, dal momento che la raccolta e il recapito degli invii possono essere effettuati a giorni alterni per un quarto della popolazione nazionale. Rileva altresì i termini troppo ampi che sono stati previsti per il recapito sia della posta prioritaria, sia della posta ordinaria. Altrettanto grave, a suo giudi-

zio, è l'eccessiva discrezionalità concessa a Poste per quanto riguarda le decisioni relative alla chiusura di uffici postali. Segnala in proposito che lo schema di contratto di programma si limita a prevedere che la società fornisca agli enti locali interessati adeguate informazioni, piuttosto che definire procedure di concertazione e di condivisione di decisioni che hanno conseguenze tanto rilevanti per il territorio e le comunità per i quali tali uffici operano. Richiama l'attenzione della Commissione anche sulle previsioni del comma 7 dell'articolo 3, in base alle quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta in ogni caso a trasmettere a Poste italiane i risultati delle verifiche periodiche da essa effettuate mediante un organismo specializzato indipendente. Ritiene che tale previsione debba essere rivista e precisata, dal momento che la piena trasmissione a Poste di tutti i risultati pervenuti può ostacolare la stessa attività di verifica, come l'Autorità ha segnalato nel proprio parere. Ciò appare da evitare, a maggior ragione con riferimento alla trasformazione di Poste che deriverà dal processo di privatizzazione. Evidenzia quindi che il contratto di programma in esame deve essere letto anche tenendo conto che Poste è stata autorizzata a praticare incrementi tariffari imponenti, fino al venti per cento, che non hanno riscontro rispetto agli aumenti tariffari praticati in altri Paesi dell'Unione europea. Più in generale ritiene che rilevanti clausole del contratto di programma in esame suscitino dubbi in ordine alla conformità con la normativa europea. Al riguardo ritiene che il rappresentante del Governo dovrebbe chiarire se anche le disposizioni introdotte da ultimo nella legge di stabilità per il 2015 siano state comunicate alla Commissione europea e da questa approvate.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) dichiara di condividere le perplessità e i dubbi sollevati dai colleghi Catalano e Bordo. In aggiunta richiama l'attenzione della relatrice e della Commissione sulle disposizioni dell'articolo 10 che, in materia di

sanzioni, rinviano a una normativa che prevede sanzioni di entità molto ridotta o addirittura irrisoria. Ciò a suo giudizio risulta tanto più grave in quanto è in corso di attuazione il processo di privatizzazione di Poste, sul quale ricorda che il proprio Gruppo ha avanzato forti dubbi e perplessità. Ritiene pertanto che nel parere che la Commissione andrà ad esprimere dovrebbe essere inserito un riferimento all'esigenza di prevedere, in caso di inadempimento da parte di Poste, clausole penali adeguate anche in rapporto all'entità del corrispettivo riconosciuto a Poste per lo svolgimento del servizio universale.

Nicola BIANCHI (M5S) dichiara il pieno dissenso del proprio Gruppo rispetto ai contenuti dello schema di contratto di programma in esame e preannuncia la presentazione di una proposta di parere contrario, in cui saranno dettagliatamente esplicitate le ragioni di tale contrarietà.

Vincenzo GAROFALO (AP), nel condividere molti degli elementi di criticità evidenziati negli interventi che lo hanno preceduto, invita la Commissione a considerare adeguatamente le modalità con cui viene verificata la qualità del servizio. Osserva in proposito che i dati resi pubblici e diffusi da Poste non corrispondono affatto a quello che viene percepito dagli utenti. Per questa ragione sono a suo avviso necessarie modalità di verifica della qualità del servizio molto più attendibili e stringenti di quelle attualmente praticate. Se da adeguate verifiche dovesse risultare che il livello qualitativo delle prestazioni non corrisponde a quanto previsto dalla normativa, dall'Autorità di regolamentazione e vigilanza e dal contratto di servizio, nonché a quanto legittimamente è atteso dall'utenza, occorre non soltanto comminare sanzioni idonee, ma rivedere le stesse modalità con cui è espletato il servizio universale, che potrebbe essere fornito in modo più efficace e meno costoso.

La seduta termina alle 15.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 30 luglio 2015.

Audizione di rappresentanti di Acu, Adiconsum, Altroconsumo, Codacons e Federconsumatori, nel-

l'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2520 Quintarelli ed altri, recante «**Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti**».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.10.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AVVERTENZA 167

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-006200 Arlotti: *Finanziamento di progetti di valorizzazione e accoglienza turistica.*

5-06201 Ricciatti: *Impatto delle concessioni di coltivazione di idrocarburi sui territori a vocazione turistica.*

5-06202 Prodani: *Procedure di liquidazione della società Promuovi Italia Spa.*

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2015 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.
Atto n. 193.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	168
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche. C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnechi e C. 3002 Fedriga (<i>Esame e rinvio</i>)	169

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. Nuovo testo C. 2799 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	170
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	182
DL 78/15: Disposizioni urgenti di materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	172
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	184
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, e Chimienti</i>)	186

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. Atto n. 176 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	180
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Atto n. 177 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	181
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Atto n. 178 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	181
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	181
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	181

SEDE REFERENTE

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Giovanni Palladino, al quale formula, a nome della Commissione, un cordiale augurio di buon lavoro.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche.

C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gneccchi e C. 3002 Fedriga.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rileva preliminarmente che la Commissione avvia oggi l'esame delle proposte di legge C. 2514, a prima firma dell'onorevole Fedriga, C. 2958, a prima firma dell'onorevole Gneccchi, e C. 3002, a prima firma dell'onorevole Fedriga, volte a prevedere un ulteriore intervento volto ad estendere l'applicabilità delle disposizioni in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche, vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014 del 2011.

Svolgendo un breve intervento introduttivo, in sostituzione della relatrice, onorevole Incerti, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, segnala che le proposte prefigurano il settimo intervento di salvaguardia a favore dei lavoratori esodati, che farebbe seguito ai ripetuti interventi del legislatore, adottati già a ridosso della riforma previdenziale del 2011 e proseguiti fino all'adozione della recente legge n. 147 del 2014. Per effetto dei ripetuti interventi del legislatore, quindi, la copertura previdenziale riguarda, a oggi, una platea complessiva di poco più di 170.000 lavoratori. Secondo il *report* più aggiornato prodotto dall'INPS, che riepiloga la situazione al 13 luglio 2015, a fronte di una platea massima di 170.230 lavoratori salvaguardati, le certificazioni accolte sono pari a 114.317 e le pensioni liquidate ammontano a 78.334. Quanto al contenuto delle proposte di legge, in estrema sintesi segnala che la proposta di legge C. 2514 ripropone, con alcune differenze, il testo unificato approvato dall'XI Commissione della Camera dei

deputati l'11 marzo 2014 in occasione dell'esame delle proposte C. 224 e abbinate, poi tradottosi nell'approvazione della cosiddetta « sesta salvaguardia », di cui alla legge n. 147 del 2014. Le proposte di legge C. 2958 e C. 3002 in parte introducono nuove categorie di soggetti beneficiari, in parte incrementano il contingente di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, e in parte posticipano specifici termini temporali entro i quali già operano alcune salvaguardie. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa alla proposta di legge C. 2958, la necessità di tale intervento trae origine dal fatto che l'INPS ha stimato l'entità di tali categorie in « 49.000 soggetti, suddivisi nelle varie categorie oggetto di salvaguardie precedenti e che meriterebbero di essere oggetto di ulteriori provvedimenti ». Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi della Camera, per una più ampia disamina delle diverse categorie di lavoratori che dovrebbero essere interessati dalla salvaguardia, in questa fase di avvio della discussione, intende sottolineare che le proposte di legge in esame presentano misure abbastanza omogenee e, pertanto, vi sono le condizioni per lavorare proficuamente all'elaborazione di una proposta condivisa, che tenga conto delle diverse platee individuate dalle proposte di legge in esame.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, segnala che l'articolo 4 della proposta di legge C. 2958 e l'articolo 5 della proposta C. 3002 fanno riferimento all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, nel quale confluiscono le eventuali economie accertate rispetto alle autorizzazioni di spesa previste per i precedenti interventi di salvaguardia. Risulta, in proposito, evidente l'esigenza di una proficua interlocuzione con il Governo al fine di acquisire i dati relativi alle economie determinatesi in sede di applicazione dei precedenti provvedimenti di salvaguardia. Rileva che la proposta di legge C. 2958 prevede altresì l'utilizzo delle economie di cui all'articolo 1, comma 709, della legge di stabilità per il 2015, derivanti dall'applicazione della disposizione del comma

707 del medesimo articolo 1, ai sensi del quale l'importo complessivo del trattamento pensionistico derivante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 non può in ogni caso eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto. Si richiama, inoltre, il monitoraggio di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011. Al riguardo, segnala tuttavia che le procedure di monitoraggio sono previste dal comma 15 del medesimo articolo e che, in ogni caso, le eventuali economie accertate dovrebbero essere ricomprese tra quelle di cui al comma 235 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013. La proposta di legge C. 3002 prevede, invece, che in caso di insufficienza di tali ultime risorse, si utilizzano gli stanziamenti relativi al fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge di stabilità 2015. Osserva che l'articolo 8 della proposta di legge C. 2514 prevede invece una diversa copertura, a valere su misure di razionalizzazione della spesa, riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, nonché risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Conclusivamente, secondo quanto già prospettato nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, propone di costituire già nella seduta odierna un comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame delle proposte di legge, anche al fine di elaborare un testo unificato che sia il più possibile condiviso dai gruppi, in modo da poter avviare quanto prima una proficua interlocuzione con il Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Nuovo testo C. 2799.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Titti DI SALVO (PD), *relatrice*, rileva preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla I Commissione sul nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 2799, recante modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Al riguardo, nel segnalare che il testo all'esame della nostra Commissione è frutto di una profonda revisione del contenuto della proposta di legge originaria, fa presente che essa trae origine delle difficoltà incontrate dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, nell'esercitare le funzioni ad essa attribuite, anche alla luce di quanto disposto dal decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2014, che, nel procedere all'abolizione del finanziamento pubblico diretto, ha previsto un incremento dei compiti della medesima Commissione di garanzia.

In proposito, ricorda che la Commissione è composta da cinque membri designati dai vertici delle tre massime ma-

gistrature, in particolare un membro è designato da parte del Primo Presidente della Corte di cassazione, un membro è designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre membri sono designati da parte del Presidente della Corte dei conti. Le designazioni sono ratificate dall'atto di nomina congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con il quale è altresì individuato, tra i componenti, il Presidente-coordinatore della Commissione. I membri della Commissione sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di Consigliere di Cassazione o equiparata. Il mandato dei membri della Commissione, che non percepiscono alcun compenso per l'attività prestata è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

Passando all'esame delle singole disposizioni del provvedimento, segnala che la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1, novellando l'articolo 9, comma 3, della legge n. 96 del 2012, consente alla Commissione di garanzia di avvalersi, oltre che del personale di segreteria messo a disposizione dalle due Camere, di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione e di due unità, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. Il suddetto personale è collocato fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficia del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Segnala che la lettera *b*) del comma 1 del medesimo articolo 1, sempre attraverso una novella alla legge n. 96 del 2012, specifica che, per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza nel rispetto della disciplina di carattere generale in materia, recata dall'articolo 1, commi 66 e 68, della legge n. 190 del 2012. In particolare, ricorda che il comma 68 dispone, come regola generale per i magistrati ordinari, ammi-

nistrativi, contabili e militari e per gli avvocati e i procuratori dello Stato, un limite di permanenza massima fuori ruolo di 10 anni, anche continuativi, nell'arco del loro servizio.

Rileva che i commi 2 e 3 recano disposizioni di carattere transitorio in materia di effettuazione dei controlli sui rendiconti dei partiti e movimenti politici previsti dall'articolo 9, comma 5, della legge n. 96 del 2012. In particolare, il comma 2 stabilisce che la verifica della conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse si effettui solo con riferimento ai rendiconti dei partiti politici riferiti agli esercizi successivi al 2014. Il comma 3 prevede, inoltre, che la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti rediga la relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge dei rendiconti nei limiti indicati dal comma 2, approvandola, per quanto riguarda i rendiconti riferiti all'esercizio 2013, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.

Segnala, poi, che il comma 4 introduce limitati correttivi alle norme del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, che hanno esteso ai partiti e ai movimenti politici le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale. In particolare, al primo periodo del comma 4 si detta una disposizione di interpretazione autentica al fine di chiarire che le disposizioni che, entro un preciso limite di spesa, hanno esteso ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà si intendono riferite anche alle articolazioni e alle sezioni dotate di autonomia legale e finanziaria. Il secondo periodo del medesimo comma esclude inoltre la necessità dell'iscrizione e della

permanenza nel registro nazionale dei partiti politici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali previsti dall'articolo 16 del decreto-legge n. 149 del 2013. Ai sensi del terzo periodo del comma 4, tale ultima disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 13 del 2014.

In relazione a tali previsioni, al fine di una miglior coordinamento delle disposizioni vigenti, segnala l'opportunità di intervenire anche sul secondo periodo del comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, al fine di sopprimere i residui riferimenti all'articolo 16 del medesimo decreto.

Osserva, infine, che l'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento, rimarcando che da esso non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica.

Alla luce di quanto esposto, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento, segnalando con un'osservazione l'opportunità di apportare le indicate modifiche di coordinamento, connesse alle innovazioni introdotte dall'articolo 1, comma 4, primo periodo.

Davide BARUFFI (PD) osserva che nella proposta di legge si coglie la volontà di porre rimedio alle difficoltà applicative che si stanno evidenziando, dopo l'approvazione del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, che reca norme per l'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti e movimenti politici. In particolare, con riferimento alle norme del comma 4 dell'articolo 1, che apportano correttivi alle disposizioni che hanno esteso ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà, osserva che è possibile, oltre che urgente, intervenire per risolvere le contraddizioni generate dall'entrata in vigore

della nuova disciplina, in particolare, al fine di tutelare i lavoratori interessati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

DL 78/15: Disposizioni urgenti di materia di enti territoriali.

C. 3262 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Valentina PARIS (PD), *relatrice*, rileva preliminarmente che la XI Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla V Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica.

Passa a illustrare, in estrema sintesi, il contenuto del decreto-legge, al quale il Senato ha apportato consistenti modifiche. In primo luogo, segnala che l'articolo 1, modificato dal Senato, reca la rideterminazione per gli anni 2015-2018 degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane, prevedendo, altresì, la concessione di maggiori spazi finanziari nonché l'attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto stesso. Il Senato ha introdotto l'articolo 1-*bis*, che reca i criteri per la definizione del saldo di competenza 2015 ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici per le regioni che, nell'anno 2014, abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti inferiori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, l'articolo 1-*ter*, in materia di predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015 delle province e delle città metropolitane, l'articolo 1-*quarter*, in materia di spese per investimenti delle regioni nell'anno 2015, e l'articolo

1-*quinquies*, che reca disposizioni in materia di assetto proprietario del Parco di Monza.

Rileva che l'articolo 2, marginalmente modificato dal Senato, introduce disposizioni per consentire agli enti locali l'avvio a regime dell'armonizzazione contabile disciplinata dal decreto legislativo n. 118 del 2011, come integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

Osserva che l'articolo 3, anch'esso modificato marginalmente dal Senato, autorizza, a decorrere dal 2016, un'anticipazione annuale in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per fare fronte a carenze momentanee di liquidità. L'articolo inoltre reca disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015.

Segnala che illustrerà più dettagliatamente nel prosieguo della relazione l'articolo 4, che reca disposizioni in materia di personale, l'articolo 4-*bis*, introdotto dal Senato, che reca disposizioni per garantire la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali, e l'articolo 5, in materia di transito del personale appartenente al Corpo e ai servizi di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale, così come sostituito dal Senato, mentre rileva che l'articolo 5-*bis*, introdotto dal Senato, reca disposizioni per la proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate in compiti di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili. Segnala, a tale proposito, che il testo reca norme di contenuto analogo a quelle recate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 85 del 2015, in corso di esame al Senato.

Osserva che l'articolo 6, marginalmente modificato dal Senato, prevede anticipazioni di liquidità in favore di enti locali impegnati in operazioni di ripristino della legalità. Si tratta, in particolare, di enti commissariati in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o di enti il cui periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Rileva che l'articolo 7 reca una serie di ulteriori disposizioni di diversa natura concernenti gli enti locali. Si prevedono, tra l'altro, norme in materia: di rinegoziazione dei mutui; di affidamento della gestione dell'accertamento e della riscossione della TARES; di destinazione di quota parte delle risorse derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali; di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000; di proroga dell'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, nonché di tassa sui rifiuti. Tra le modifiche introdotte dal Senato, segnala, in particolare, la previsione di una disciplina transitoria per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14 «ecotossico» (comma 9-*ter*), norme in favore del comune di Milano per il completamento di opere viarie (comma 9-*quater*), nonché norme per il rimborso delle somme corrispondenti alle spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per l'esercizio delle funzioni non fondamentali (comma 9-*quinquies*). Anticipa che dei successivi commi da 9-*sexies* a 9-*quinquiesdecies*, introdotti dal Senato, darà conto nel prosieguo della relazione, in quanto investono le competenze della Commissione. Segnala, infine che i commi da 9-*sexiesdecies* a 9-*duodevices* recano disposizioni in materia, rispettivamente, di contributi a favore del comune di Campione d'Italia, di revisione delle concessioni demaniali marittime e di proroga dell'utilizzazione delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e agricoltura.

Osserva poi che il Senato ha introdotto l'articolo 7-*bis*, in materia di assicurazione degli amministratori locali e di rimborso delle spese legali.

Il successivo articolo 8 prevede l'incremento di 2 miliardi nel 2015 del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili scaduti nel 2014 o fuori bilancio e l'erogazione di un ulteriore contributo di 530 milioni per

il 2015 in favore degli enti territoriali. Segnala che il Senato ha introdotto i commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*, che recano disposizioni per il completamento dell'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), previsto dalla legge n. 190 del 2014. Il Senato ha introdotto anche il comma 13-*bis*, che reca norme in materia di pagamento della prima rata 2015 dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli, nonché disposizioni che prevedono l'erogazione di un contributo di 80 milioni di euro nel 2015 per sopperire ad esigenze finanziarie straordinarie della città metropolitana di Milano e delle province e di un contributo di 30 milioni di euro nel 2015 alle province e alle città metropolitane per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali (commi da 13-*ter* a 13-*quinqüies*). Sono inoltre previste disposizioni in materia di cause di ineleggibilità dei sindaci (comma 13-*sexies*) e di copertura degli oneri annuali per servizi pubblici di navigazione (comma 13-*septies*). Il Senato ha poi previsto, oltre all'erogazione di un contributo di 200 milioni di euro alla Regione siciliana, anche al fine di tenere conto del minor gettito IRPEF causato dalle modifiche della disciplina della riscossione (commi 13-*octies* e 13-*novies*), ulteriori disposizioni di carattere finanziario relative alla stessa Regione siciliana (commi 13-*decies* e 13-*undecies*), nonché l'erogazione di un contributo annuo alle regioni e alle province autonome per compensare le minori entrate IRAP, in conseguenza dell'applicazione dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (comma 13-*duodecies*).

Segnala poi che il Senato ha introdotto l'articolo 8-*bis*, che reca disposizioni di carattere finanziario riguardanti la regione Valle d'Aosta.

L'articolo 9 reca disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità e università. In particolare, esso interviene, ai commi da 1 a 8, in materia di concorso delle regioni alla determinazione dei pro-

pri equilibri finanziari e di contributo delle medesime ai fini del risanamento della finanza pubblica; il successivo comma 9 modifica le disposizioni contenute in diversi articoli del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario. I commi 10 e 11, infine, intervengono in materia di università non statali che gestiscono policlinici universitari. Anche in questo caso, il Senato ha introdotto numerose modifiche, riguardanti, tra l'altro, il pagamento delle tasse automobilistiche (commi da 9-*bis* a 9-*quater*) nonché disposizioni riguardanti il Consorzio interuniversitario CINECA (commi da 11-*bis* a 11-*quater*).

Osserva che il Senato ha introdotto una serie di articoli volti a dare attuazione all'accordo raggiunto il 2 luglio 2015 tra lo Stato e le Regioni in materia di patto per la salute. In particolare, segnala gli articoli 9-*bis*, in materia di razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale, e 9-*ter*, in materia di razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci, nonché l'articolo 9-*quater*, volto alla riduzione delle prestazioni inappropriate di assistenza specialistica ambulatoriale. Anticipa che dell'articolo 9-*quinqüies*, in materia di contrattazione integrativa del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, darà conto nel prosieguo della relazione in maniera più approfondita. Anche i successivi articoli aggiuntivi introdotti dal Senato riguardano il Servizio sanitario nazionale. In particolare, segnala che l'articolo 9-*sexies* reca norme per il potenziamento del monitoraggio sull'acquisto di beni e servizi; l'articolo 9-*septies* ridetermina il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 9-*octies* reca le clausole di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome, mentre l'articolo 9-*novies* reca disposizioni per il potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della salute. Segnalato

che l'articolo 9-*decies* reca disposizioni relative a un programma straordinario in materia sanitaria per il Giubileo 2015-2016, fa presente, poi, che il successivo articolo 9-*undecies* reca disposizioni in ambito sanitario per favorire la tempestività dei pagamenti, mentre l'articolo 9-*duodecies* reca norme in materia di potenziamento dell'organico dell'AIFA. Segnala che l'articolo 10, marginalmente modificato dal Senato, interviene in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente e di carta di identità elettronica e che l'articolo 11, modificato dal Senato, reca disposizioni per rendere più rapidi e trasparenti i processi di ricostruzione relativi al sisma che ha colpito l'Abruzzo nel 2009, dettando specifiche disposizioni per i processi di ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili da parte dei privati. Si prevedono, inoltre, disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione della ricostruzione di immobili pubblici danneggiati. Il Senato ha introdotto disposizioni in materia di rifiuti, emissioni industriali e bonifiche nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio. Osserva anche l'introduzione da parte del Senato dell'articolo 11-*bis*, in materia di economia legale, che reca disposizioni transitorie nelle more dall'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Ancora in relazione ai danni dovuti a passati eventi sismici o ad alluvioni, segnala che l'articolo 12, sostituito dal Senato, prevede che nell'intero territorio emiliano colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, purché aventi « zone rosse » nei centri storici, sia istituita una zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con le relative agevolazioni fiscali. Anche l'articolo 13, al quale il Senato ha apportato marginali modifiche, reca disposizioni in merito alle opere di ricostruzione connesse agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia ed Emilia Romagna.

Segnala che il Senato ha introdotto l'articolo 13-*bis*, che reca l'istituzione di una zona franca nella regione Sardegna,

l'articolo 13-*ter*, che reca misure per la città di Venezia, nonché l'articolo 13-*quater*, che proroga al 31 ottobre 2015 il termine di cantierabilità delle opere indicate dall'articolo 3, comma 2, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014.

Osserva che l'articolo 14 proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2015 il termine – previsto dall'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 – per l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia che prevede l'aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015. Ricorda che l'attivazione di tale clausola era stata prevista nel caso che le istituzioni europee non avessero convalidato le disposizioni in materia di *reverse charge* introdotte dalla legge di stabilità 2015 con riferimento alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e *discount* alimentari.

L'articolo 15, su cui preannuncia che si soffermerà nel prosieguo della relazione e modificato dal Senato, reca disposizioni in materia di centri per l'impiego e l'articolo 16 prevede la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle predette procedure. Il Senato ha introdotto il comma 5-*ter*, che reca disposizioni per assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe, nonché ulteriori disposizioni in materia di tutela dei beni culturali, tra cui, nel quadro del progetto di un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti di cultura, segnala disposizioni in tema di trasferimento di personale a tempo indeterminato delle province, su cui preannuncia che si soffermerà in seguito.

Osserva, infine, che il Senato ha introdotto l'articolo 16-*bis*, che riguarda le

fondazioni e le associazioni per la gestione dei beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO), che ricadono nel territorio provinciale, l'articolo 16-ter, che prevede assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e l'articolo 16-quater, che reca disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori dei comuni della Regione Calabria.

L'articolo 17, infine, reca le disposizioni finali volte a consentire la tempestiva attuazione, sul piano finanziario, del provvedimento.

Passando alle disposizioni che più interessano la competenza della Commissione, segnala, in primo luogo che l'articolo 1, comma 7, ultimo periodo, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente alle province e città metropolitane, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge n. 101 del 2013, per la proroga fino al 31 dicembre 2015 dei contratti di lavoro a tempo determinato, di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2015 anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014, alle medesime finalità e condizioni previsti, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi.

Fa, poi, presente che, come anticipato, l'articolo 4 reca norme in materia di personale degli enti territoriali. In particolare, il comma 1 dispone la disapplicazione, al solo fine della ricollocazione del personale delle Province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014, del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, previsto dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l'indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interno e l'invio della relativa certificazione. Segnala poi che il comma 2 prevede che il personale delle Province che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si trovi in posizione di comando, distacco o usufrui-

sca di altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione sia trasferito presso di essa. Il trasferimento è subordinato al consenso dell'interessato, alla capienza della dotazione organica dell'amministrazione ricevente, nonché alla presenza di risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. La norma prevede, inoltre, l'obbligo che sia garantita la sostenibilità finanziaria della spesa a regime. Il Senato, con il comma 2-bis, ha fatto salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento di funzioni relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, nel caso non sia possibile provvedere altrimenti. Tali assunzioni derogano quanto stabilito dall'articolo 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014, che destina i *budget* assunzionali delle regioni e degli enti locali relativi agli anni 2015 e 2016 esclusivamente all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso di graduatorie già vigenti al 1° gennaio 2015 e delle unità soprannumerarie delle province destinatarie dei processi di mobilità. Osserva che il comma 3, con riferimento alla rimodulazione, a decorrere dal 2014, delle possibilità di assunzione concesse agli enti territoriali dal decreto-legge n. 90 del 2014, prevede la possibilità di utilizzare a tale fine anche gli eventuali residui delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, dirimendo un dubbio interpretativo sorto con riferimento alla disposizione che consente il suddetto cumulo per un arco temporale non superiore a 3 anni, senza specificare se successivi o precedenti. Il comma 4 reca disposizioni per il calcolo dei tempi medi di pagamento, utilizzati quali parametri per potere procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell'anno successivo da parte delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti del servizio sanitario nazionale. I commi 4-bis e 4-quater, in-

trodotti dal Senato, recano disposizioni relative ai segretari comunali e provinciali.

Osserva che il Senato ha introdotto l'articolo 4-*bis*, che autorizza le Agenzie fiscali a indire concorsi pubblici per soli esami da espletare entro il 31 dicembre 2016, con contestuale annullamento di quelli ancora in corso, per la copertura delle vacanze di organico dei dirigenti. Fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi per la dirigenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i dirigenti delle stesse agenzie possono delegare a funzionari della terza area le funzioni relative agli uffici e i connessi poteri di adozione degli atti. A fronte delle responsabilità loro delegate, ai funzionari in questione viene temporaneamente attribuita una posizione organizzativa. Le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio. Disposizioni analoghe, che mirano a fronteggiare anche gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, sono contenute nell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo sulla riorganizzazione delle agenzie fiscali (Atto n. 181).

Con riferimento all'articolo 5 che, come detto, reca disposizioni in materia di polizia provinciale, segnala, in primo luogo, nel testo sostituito dal Senato, il transito del personale appartenente al Corpo ed ai servizi di Polizia provinciale, circa 2.700 persone, come si legge nella relazione tecnica, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale. Anche in questo caso, sono previste delle condizioni, consistenti, in particolare, nella capienza della dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese e alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. La norma, infine,

vieta agli enti locali di procedere ad assunzioni per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, a pena di nullità, fino a quando il personale appartenente al Corpo ed ai servizi di polizia municipale non sia stato completamente assorbito. Rispetto al testo originario, il Senato ha previsto la riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa e del relativo personale degli enti di area vasta e delle città metropolitane con leggi regionali, nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciale nonché il trasferimento ai comuni, singoli o associati, del personale non riallocato entro il 31 ottobre 2015.

Osserva poi che l'articolo 6, in materia di anticipazioni di liquidità in favore di enti commissariati in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, impegnati in operazioni di ripristino della legalità, autorizza, al comma 7, tali enti ad assumere fino a tre unità di personale a tempo determinato, in deroga ai vigenti limiti alle assunzioni di personale nella pubblica amministrazione e alle disposizioni sanzionatorie in materia di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle disponibilità di bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti. Segnala poi, che il Senato ha introdotto il comma 9-*sexies* che aumenta le risorse destinate al finanziamento degli incentivi alle assunzioni, previsti dall'articolo 1, commi da 118 a 121, della legge n. 190 del 2014, mediante la proroga dal 30 settembre 2014 al 1° gennaio 2015 del termine entro il quale non devono risultare impegnate le somme risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Segnala che il Senato, con i commi da 9-*septies* a 9-*quinqüiesdecies*, ha disposto la soppressione del Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle

aziende private del gas (Fondo Gas), con effetto dal 1° dicembre 2015. Da tale data, cessa ogni contribuzione al Fondo e non viene liquidata nessuna nuova prestazione. Dalla medesima data del 1° dicembre 2015, è istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas, che subentra nei rapporti attivi e passivi del Fondo soppresso e al cui carico sono posti gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015. Per la copertura di tali oneri è stabilito un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro, pari a 351.646 euro per il 2015, 4.219.748 euro per il 2016, 3.814.309 euro per il 2017, 3.037.071 euro per il 2018, 1.831.941 euro per il 2019 e 110.145 euro per il 2020. Tale importo può essere rideterminato nel caso risulti insufficiente alla copertura degli oneri. A favore degli iscritti in servizio o in prosecuzione volontaria che, alla data del 30 novembre 2015, non maturino il diritto al trattamento pensionistico integrativo, è posto a carico dei datori di lavoro un importo pari all'1 per cento per ogni anno di iscrizione al Fondo, moltiplicato per l'imponibile previdenziale per il 2014, che può essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato alla previdenza complementare.

Rileva poi che il Senato ha disposto, con l'articolo 9-*quinquies*, la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente del servizio sanitario nazionale, di un importo pari ai risparmi di trattamento accessorio derivanti dalla diminuzione delle strutture operata in attuazione dei processi di riorganizzazione finalizzati al rispetto degli *standard* ospedalieri.

Con riferimento all'articolo 9-*duodecies*, osserva che il Senato ha rideterminato il 630 unità la dotazione organica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al fine di consentire il corretto esercizio delle funzioni ad essa attribuite e di adeguarne il numero dei dipendenti agli *standard* delle altre agenzie regolatorie europee. A tal fine, la norma autorizza l'AIFA a bandire procedure concorsuali in modo da garan-

tire l'assunzione, negli anni 2016, 2017 e 2018, di non più di 80 unità per ciascun anno e a prorogare, nelle more dello svolgimento di tali procedure, ma non oltre il 31 dicembre 2017, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente.

Passa, quindi, a illustrare l'articolo 15, in materia di servizi per l'impiego, che reca alcune sovrapposizioni con quanto previsto dallo schema di decreto legislativo sul riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), attualmente all'esame delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato e rispetto al quale sarebbe auspicabile un coordinamento.

Segnala, in primo luogo, che il comma 1 prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei. Ricorda, a tale proposito, che l'articolo 2 dello schema di decreto individua le tipologie di indirizzo generale in materia di politiche attive per il lavoro che sono riservate a decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Osserva che il successivo comma 2, analogamente all'articolo 11 del citato schema di decreto legislativo, introduce l'istituto della convenzione tra la regione o provincia autonoma ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro. La disposizione consente alle convenzioni di prevedere il concorso statale per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti complessivi di 90 milioni di euro annui ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in

compiti di erogazione dei servizi in oggetto. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avvalersi del fondo di rotazione per il finanziamento della formazione professionale, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993. Segnala che tali risorse, ai sensi del comma 5, possono essere erogate, per il solo 2015, in via di anticipazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge alle regioni che ne facciano richiesta, a condizione che la convenzione sia stipulata entro il 30 settembre 2015. In caso contrario, è operata una riduzione di importo corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa e nella misura non utilizzata per la copertura di spese di personale dei centri per l'impiego. Il comma 6, per esigenze di coordinamento con le norme in esame, modifica l'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprimendo la previsione di un'anticipazione di risorse alle regioni per il temporaneo funzionamento dei servizi per l'impiego. Il Senato ha introdotto il comma 6-bis, che – con una disposizione analoga a quella recata dall'articolo 1, comma 7, ultimo periodo – prevede la possibilità, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2014, per le province e le città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per l'esercizio dei servizi erogati dai centri per l'impiego e con scadenze entro il 31 dicembre 2016, nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro.

Osserva che il Senato ha introdotto modifiche anche all'articolo 16, tra cui segnala, ai commi da 1-*quater* a 1-*sexies*, l'adozione di un piano di razionalizzazione degli archivi e delle altre strutture culturali delle province, in base al quale, entro il 31 ottobre 2015, le unità di personale nei profili professionali di funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario storico dell'arte e funzio-

nario archeologo in servizio a tempo indeterminato presso le province possono essere trasferite alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita procedura di mobilità, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica, a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero non impegnate per l'inquadramento del personale del comparto scuola comandate presso il Ministero medesimo e, comunque, per un importo pari almeno a 2,5 milioni di euro annui.

Segnala infine che l'articolo 16-*quater* reca disposizioni per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di comuni della Calabria, prevedendo che le deroghe già previste, per i medesimi lavoratori, dall'articolo 1, comma 207, della legge di stabilità per il 2014 operino anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali e, a determinate condizioni, di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2014. Si prevede, inoltre, che la Calabria disponga con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale e assicuri la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

Conclusivamente, formulando una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), osserva che, rispetto agli incisivi interventi che si sono susseguiti nell'ultimo anno, il decreto-legge in esame appare fornire maggiori possibilità finanziarie a supporto delle azioni che si richiedono agli enti locali e, soprattutto, si fa carico di dare indicazioni sulla ricollocazione del personale delle province, nella fase di estrema incertezza normativa che attualmente le investe. Sottolinea che il decreto-legge in esame dimostra che, pur nella necessità di proseguire nelle riforme nella maniera più incisiva possibile, i lavoratori non sono dimenticati, assicurando che il Governo e la maggioranza si stanno adoperando affinché nessuno di coloro che anche indirettamente è toccato dal processo di riforma perda il proprio lavoro.

Claudio COMINARDI (M5S) illustra una proposta alternativa di parere (*vedi*

allegato 3), sottoscritta dai componenti del suo gruppo, soffermandosi sulle maggiori criticità che, a suo avviso, caratterizzano il decreto-legge in esame. Fa riferimento, in particolare, ai pericoli di confusione dei ruoli e dei compiti conseguenti al trasferimento del personale della Polizia provinciale presso i comuni, previsto dall'articolo 5 e alla mancanza di un collegamento organico tra l'articolo 15, che dispone in materia di servizi per l'impiego, gli schemi di decreti legislativi di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, attualmente all'esame delle Camere, nonché la riforma del Titolo V della Costituzione.

Esprime, inoltre, perplessità in ordine alla copertura finanziaria prevista per le assunzioni di personale disposte dall'articolo 16-ter.

Davide BARUFFI (PD), condividendo la proposta di parere favorevole della relatrice, evidenzia gli aspetti positivi delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, con particolare riferimento a quelle volte a tutelare i dipendenti delle province. Osserva che, a causa delle disposizioni vigenti nonché della necessità di assorbire i lavoratori delle province, gli enti locali si trovano nell'impossibilità di assumere anche personale essenziale per l'esercizio di funzioni infungibili. A suo avviso, fino ad ora, le diverse istituzioni coinvolte, dal Governo alle Regioni, allo stesso Parlamento, non hanno individuato soluzioni soddisfacenti volte a porre fine alla situazione di incertezza dei dipendenti delle province, spesso costretti all'improduttività nonostante la loro alta professionalità. Anche esulando dalle competenze proprie della Commissione, reputa importante segnalare le norme in favore delle zone colpite da terremoti ed eventi alluvionali che, come nel caso dell'istituzione di zone franche, rispondono alle istanze delle istituzioni locali.

Valentina PARIS (PD), *relatrice*, intervenendo in risposta agli interventi dei colleghi Cominardi e Baruffi, precisa che è compito del legislatore accertare e prov-

vedere alla correzione di eventuali effetti negativi dell'attività legislativa. Nota che, se si prevede che le Regioni debbano decidere sui soggetti tenuti ad assorbire ulteriore personale, è anche necessario che le Regioni stesse si facciano carico di fornire a tali soggetti le risorse per la copertura dei relativi costi. Nell'evidenziare come vi siano iniziative meritorie, come l'accantonamento in bilancio da parte della Regione Emilia Romagna di risorse finalizzate alla ricollocazione dei dipendenti delle province, sottolinea la disomogeneità del quadro esistente a livello nazionale, segnalando l'opportunità di un'iniziativa politica di tutte Regioni.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 2*), risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo M5S.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza della presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.

Atto n. 176.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.

Atto n. 177.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.

Atto n. 178.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Atto n. 179.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 30 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (Nuovo testo C. 2799).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 2799, recante modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici;

considerato che, al fine di garantire la funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti, la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 consente a detta Commissione di avvalersi, oltre che del personale di segreteria messo a disposizione dalle due Camere, di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione e di due unità, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile, prevedendo che detto personale sia collocato fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e benefici del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza;

rilevato che il comma 4 dell'articolo 1 introduce limitati correttivi alle disposizioni del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, che hanno esteso ai partiti e ai movimenti politici le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, anche al fine di

superare problematiche applicative insorte in sede di attuazione delle medesime disposizioni;

segnalata l'opportunità di un migliore coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 1, comma 4, primo periodo, del provvedimento in esame e quelle dell'articolo 20, comma 3, lettera *b*), dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, (Atto n. 179), attualmente all'esame di questa Commissione, che, nell'ambito del consolidamento della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni, include i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali tra i soggetti beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie;

ravvisata l'opportunità di prevedere una modifica dell'articolo 4, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, al fine di coordinarne le disposizioni con le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 4, primo periodo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, secondo periodo, valuti la

Commissione di merito l'opportunità di modificare anche l'articolo 4, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimendo le parole: « del beneficio di cui all'articolo 16, nonché » e le parole: « in tale ultimo caso ».

ALLEGATO 2

**DL 78/15: Disposizioni urgenti di materia di enti territoriali
(C. 3262 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (Atto Camera n. 3262 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che il provvedimento reca numerose disposizioni in materia di personale delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, degli enti territoriali, tese a superare situazioni di criticità e di incertezza giuridica, nonché a favorire la gestione del processo di transizione conseguente alla revisione dei compiti delle province, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56;

valutate favorevolmente le disposizioni dell'articolo 1, comma 7, ultimo periodo, volte a consentire alle province e alle città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2015, nonché le disposizioni dell'articolo 4, volte a promuovere la ricollocazione di personale delle Province;

apprezzata l'attenzione riservata agli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ai quali l'articolo 6 concede di procedere ad assunzioni a tempo determinato, in deroga a limiti previsti dalla legislazione vigente, al fine di fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità;

valutate positivamente le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, che prevedono l'adozione di un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei;

considerate favorevolmente le norme di cui all'articolo 15, comma 3, che prevedono la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concorrere al funzionamento dei servizi per l'impiego nei limiti di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, in vista della definizione del nuovo assetto del sistema di tali servizi, in attuazione della revisione della disciplina delle politiche attive del lavoro, in corso di definizione in attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, e della riforma delle province, di cui alla legge n. 56 del 2014;

rilevata, in tale contesto, l'opportunità di un adeguato coordinamento tra le disposizioni recate dall'articolo 15 in materia di servizi per l'impiego e quelle contenute nello schema di decreto legislativo sul riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), attualmente all'esame della Commissione, tenendo conto anche dell'interlocuzione in corso nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in vista dell'espressione dell'intesa su tale provvedimento;

giudicata positivamente la previsione del comma 6-bis dell'articolo 15, intro-

dotto dal Senato della Repubblica, che, al fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, permette alle province e alle città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza non successiva al

31 dicembre 2016, superando limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**DL 78/15: Disposizioni urgenti di materia di enti territoriali
(C. 3262 Governo, approvato dal Senato).****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI COMI-
NARDI, CIPRINI, TRIPIEDI, LOMBARDI, DALL'OSSO E CHIMIENTI**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 4, prevede la disapplicazione, al solo fine della ricollocazione del personale delle Province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014, della sanzione del divieto da parte delle pubbliche amministrazioni di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, prevista dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l'indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interno;

l'articolo 5 dispone che le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali e che gli enti di area vasta e le città metropolitane siano tenuti a individuare il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali e quello non individuato o non ricollocato entro il 31 ottobre 2015 sarà trasferito ai comuni, singoli o associati;

l'articolo 15 riproduce l'articolo 11 dello schema di decreto legislativo recante « Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di

politiche attive » (Atto n. 177), attualmente all'esame delle Commissioni lavoro di Camera e Senato, per l'espressione del relativo parere; in particolare, il comma 1, prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei. Tale disposizione non ha efficacia immediata, necessitando di un *iter* di consultazione tra le parti finalizzato alla conclusione dell'accordo;

l'articolo 16-*ter* prevede l'assunzione straordinaria nelle forze di Polizia e nei Vigili del fuoco di 1.750 lavoratori;

considerato che:

a decorrere dal 2015, le Province e le Città metropolitane, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge di stabilità per il 2015, hanno ridotto le spese relative alle loro dotazioni organiche del 50 per cento e del 30 per cento nel caso di province montane o Città metropolitane;

con riferimento all'articolo 4, l'efficacia della disposizione di cui al comma 1 non è immediata, necessitando comunque di un *iter* amministrativo complesso tra soggetto richiedente e amministrazione presso la quale il dipendente della provincia chiede di essere trasferito;

con riferimento all'articolo 5, il trasferimento della polizia provinciale

presso i comuni a svolgere funzioni di polizia municipale rischia di creare incongruenze relativamente ai compiti e ruoli della polizia provinciale. Tale incongruenza di carattere « funzionale » può generare problemi alla necessità di garantire la continuità dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni fondamentali che ancora restano assegnate alle Province su materie quali l'ambiente, la caccia, la pesca e l'agricoltura, la gestione delle strade provinciali. In tal modo si violano i principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione nell'accezione più ampia della tutela dell'ambiente e del territorio;

la mancanza di un regolamento sul trasferimento del personale delle polizie provinciali ai Comuni, rende, al momento, inapplicabile tale passaggio; in specie, in alcuni casi, ad esempio nelle Regioni a statuto speciale e nelle province una normativa regionale. Il passaggio del personale di Polizia provinciale dagli enti di area vasta ai Comuni diventerebbe poi difficile, qualora si superasse la soglia massima di cinquanta chilometri fissata dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per gli spostamenti dei dipendenti pubblici dalla sede cui sono adibiti;

tale disposizione appesantisce gli equilibri economico-finanziari e organizzativi già precari di molti enti locali che non possono assumere *vigili stagionali* dopo l'entrata in vigore del decreto-legge: per questa necessità infatti le amministrazioni locali devono fare ricorso esclusivamente al personale della polizia provinciale, pena, come sanzione, la nullità del rapporto, vanificando conseguentemente anche la validità dei contratti di lavoro previsti (con chiamata delle persone interessate) e redatti dagli enti locali prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, ma non ancora resi esecutivi;

con riferimento all'articolo 16 *ter*, il Gruppo M5S ha presentato in vari provvedimenti proposte emendative che sollecitavano le assunzioni di cui all'articolo in

commento. Tuttavia, la disposizione con cui si autorizza l'assunzione straordinaria nelle forze di Polizia e nei Vigili del fuoco di 1.750 lavoratori, prevedendo una copertura finanziaria per soli due anni, laddove l'assunzione a tempo indeterminato necessita di una copertura di carattere permanente, viola di fatto il terzo comma dell'articolo 81 e 36 della Costituzione, in quanto trascorsi i due anni, i lavoratori interessati possono essere licenziati o riassunti alle stesse condizioni iniziali a differenza dei lavoratori dello stesso comparto con pari mansioni;

con riferimento all'articolo 15 e ai servizi per l'impiego, non può essere affrontare la materia dell'occupazione senza un collegamento organico con i decreti legislativi di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e con la riforma del Titolo V della Costituzione;

se da una parte la disposizione in oggetto mira, secondo l'enunciazione, a un rafforzamento dei servizi per l'impiego, dall'altra, riducendo le risorse rischia di compromettere sia la politica attiva del lavoro sia i livelli occupazionali. Il decreto-legge, non recepisce l'accordo della Conferenza Stato-Regioni sulla proroga dei precari dei centri per l'impiego, con conseguenze disastrose per la tenuta dei servizi a partire dal 1° settembre del 2015. Le risorse finanziarie pari a 70 milioni annui previsti dalle convenzioni tra Regioni e Ministero del lavoro e delle politiche sociali risultano insufficienti a garantire la continuità del servizio, in un momento in cui i centri per l'impiego sono impegnati a dare attuazione al Programma Garanzia giovani;

l'entità delle risorse economiche stanziare appare ben lontana dal livello necessario ad assicurare il corretto funzionamento dei centri per l'impiego garantendo le prestazioni essenziali richieste dalla normativa vigente e in conseguenza di ciò i costi dell'implementazione di quanto disposto dall'articolo in commento di fatto saranno per la maggior parte a carico delle Regioni;

appare peraltro censurabile la scelta di attingere alle risorse previste dal Fondo di rotazione per il finanziamento della formazione professionale, le cui finalità certamente non corrispondono agli interventi di cui all'articolo 15;

non viene infine prevista alcuna norma di salvaguardia per i dipendenti a tempo determinato dei centri per l'impiego

e degli enti strumentali, circa 5.000 lavoratori, spesso con una lunga carriera e con ampie competenze acquisite nel corso degli anni,

esprime

PARERE CONTRARIO.

« Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Gualtiero Ricciardi nell'ambito dell'esame della proposta di nomina del presidente dell'Istituto superiore di sanità (nomina n. 49) 189

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 189

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 202

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere alternativa presentata da deputati del gruppo Sinistra Ecologia e Libertà*) 204

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 201

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 30 luglio 2015.

Audizione del professor Gualtiero Ricciardi nell'ambito dell'esame della proposta di nomina del presidente dell'Istituto superiore di sanità (nomina n. 49).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 15.35.

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

C. 3262 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per l'espressione del parere alla V Commissione (Bilancio) sul disegno di legge C. 3262 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali ».

Ricorda, altresì, che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea a partire da lunedì 3 agosto e che la V Commissione, pertanto, dovrà concluderne l'esame entro domani.

Da, quindi, la parola alla relatrice, deputata Lenzi, per lo svolgimento della relazione.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, fa presente che il decreto-legge n. 78 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (C. 3262 Governo, approvato dal Senato), nel testo trasmesso dal

Senato, reca diverse disposizioni che afferiscono alle materie di competenza della Commissione affari sociali.

Tra queste, rileva il comma 10 dell'articolo 9 che, aggiungendo il comma 1-*bis* all'articolo 8 del decreto legislativo n. 517 del 1999, è diretto ad estendere l'applicabilità della disciplina prevista al comma 1 del medesimo articolo, riguardante i rapporti fra SSN e università non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari, anche alle università non statali che gestiscono policlinici per il tramite di enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti dalle stesse Università non statali e da queste controllati attraverso la nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione. In pratica — come la XII Commissione ben sa — tali università sono gestite da enti del terzo settore, garantendo continuità agli attuali finanziamenti, subordinati, come previsto dalla normativa vigente, alla firma di protocolli di intesa con le regioni.

Il comma 11 dell'articolo 9 prevede che continuino ad applicarsi i finanziamenti statali in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali previsti dall'articolo 1, comma 377, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), anche nel caso in cui le strutture indicate modifichino la propria forma giuridica nei termini disposti dal nuovo comma 1-*bis*, articolo 8, del decreto legislativo n. 517 del 1999, introdotto dal decreto-legge in esame. In forza di una modifica approvata nel corso dell'esame al Senato viene poi previsto che il Governo presenti al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione del comma 377, articolo 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere.

Rileva, poi, l'articolo 9-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, volto a recepire le Intese sancite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2015 e del 2

luglio 2015, concernenti le misure di razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale di cui ai successivi articoli da 9-*ter* a 9-*octies*, finalizzate a conseguire consistenti risparmi in ambito sanitario.

Per chiarezza espositiva, richiama subito l'articolo 9-*septies*, che registra la riduzione di 2.352 milioni di euro, a decorrere dal 2015, del livello del finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato. La riduzione consegue al contributo aggiuntivo che le regioni devono assicurare alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 (comma 1).

Per salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, le regioni possono conseguire le economie necessarie anche adottando misure alternative a quelle disposte dagli articoli da 9-*bis* a 9-*sexies*, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario (comma 2).

Fa presente, infine, i commi 3 e 4 rideterminano il concorso agli obiettivi di finanza pubblica della Regione siciliana e della regione Friuli Venezia-Giulia.

Ricorda, su questo tema, che la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) ha dato attuazione a molte disposizioni contenute nel Patto per la salute che prevedeva un aumento del fondo sanitario di due miliardi di euro annui, al comma 556, ha fissato il livello di finanziamento per il biennio 2015-2016 come segue: 112.062.000.000 euro per il 2015; 115.444.000.000 euro per il 2016.

Contestualmente, la legge di stabilità 2015 ha anche stabilito che l'ammontare delle risorse destinate alla sanità poteva essere rideterminato in base al contributo aggiuntivo che le regioni devono assicurare alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, pari complessivamente a 3.452 milioni di euro (articolo 46, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 come modificato dal comma 398 della stessa legge di stabilità 2015). Nello specifico, per gli anni dal 2015 al 2018, le regioni a statuto ordinario sono tenute ad assicurare un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica pari a 3.452 milioni di

euro per ogni anno. Il contributo è aggiuntivo rispetto ai 750 milioni di euro già precedentemente stabiliti, per cui complessivamente il contributo è pari a 4.202 milioni di euro annui. Come per il contributo iniziale, le regioni « in sede di auto coordinamento » decidono gli ambiti di spesa sui quali operare le riduzioni e per quali importi. Rispetto alla disciplina prevista per il contributo di 750 milioni di euro, la norma aggiunge l'inciso secondo il quale la determinazione degli ambiti sui quali operare le riduzioni di spesa deve avvenire nel « rispetto dei livelli essenziali di assistenza ».

In relazione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, i commi da 400 a 405 e da 415 a 417 determinano il contributo aggiuntivo – e ne disciplinano la realizzazione – per 467 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 513 milioni per l'anno 2018. Ciascuna regione, per l'importo ad essa assegnato, realizza il contributo sia in termini di indebitamento netto (riduzione di spesa) che di saldo netto da finanziare.

La stessa legge di stabilità 2015 ha inoltre previsto che gli ambiti di spesa da cui attingere le risorse necessarie all'ammontare del contributo aggiuntivo avrebbero dovuto essere individuati entro il 31 gennaio 2015 con una Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'Intesa, poi sancita il 26 febbraio 2015, ha quindi previsto il concorso delle Regioni a statuto ordinario per complessivi 4.202 milioni di euro per gli anni 2015-2018 (750 milioni di euro + 3.452 milioni di euro) a cui si aggiunge quanto previsto dal decreto legge n. 95 del 2012, articolo 16, comma 2, che prevede una riduzione delle risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario per 1.050 milioni di euro a decorrere dal 2015.

L'Intesa del febbraio 2015 mette anche in chiaro che il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2015 è effettuato con diverse modalità delle quali qui rileva la riduzione delle risorse destinate al finanziamento del settore sanitario per 2.000 milioni di euro (con riferimento alla quota di pertinenza

delle Regioni a statuto ordinario) e 2.352 milioni di euro, incluse le autonomie speciali.

In sostanza, le norme inserite nel provvedimento sono state oggetto di intesa in Conferenza Stato-regioni, si tratta non di un taglio ma di un mancato aumento rispetto a quanto preventivato e il nostro margine di intervento è quindi assai limitato ma non ci impedisce di esprimere valutazioni di merito.

Le misure proposte dagli articoli da 9-bis a 9-octies rafforzano quelle precedentemente introdotte ad opera dell'articolo 17 del decreto-legge n. 98 del 2011, dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. *spending review*) e, per quanto riguarda la farmaceutica, le misure del decreto legge n. 158 del 2012 (c.d. decreto Balduzzi), le quali restano ancora efficaci. Lo scopo delle disposizioni in esame, è infatti quello di conseguire risparmi ulteriori, non sostitutivi.

Entrando nel merito, rileva che l'articolo 9-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca misure finalizzate alla razionalizzazione dei processi di acquisto di beni e servizi in ambito sanitario, di dispositivi medici e di farmaci.

In particolare, il comma 1, alla lettera a), impone agli enti del SSN, per l'acquisto dei beni e servizi di cui alla Tabella A, allegata al provvedimento in esame, di proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. La misura della riduzione è fissata su base annua al 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere.

Osserva che il comma 2 estende tale misura di risparmio a tutte le tipologie di contratti in essere di beni e servizi di cui alla Tabella A, quindi anche alle concessioni di lavori pubblici, alla finanza di progetto, alla locazione finanziaria di opere pubbliche e al contratto di disponibilità. In deroga all'articolo 143, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la rinegoziazione delle condizioni contrat-

tuali non comporta la revisione del piano economico-finanziario dell'opera, fatta salva la possibilità per il concessionario di recedere dal contratto.

Il successivo comma 4 regola l'ipotesi di mancato accordo tra enti del SSN e fornitori. Nello specifico, entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta in ordine ai prezzi o ai volumi, nel caso in cui i fornitori non siano d'accordo con la riduzione proposta, gli enti del SSN hanno diritto di recedere dal contratto, in deroga all'articolo 1671 del codice civile, senza alcun onere a carico. È fatta salva anche la facoltà del fornitore di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il comma 5 ribadisce quanto già stabilito dall'articolo 17 del decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività gestionale e assistenziale, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, gli enti del SSN possono stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato, mediante gare di appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali per l'acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo esecutore.

Il comma 1, alla lettera *b*), prevede una procedura di rinegoziazione anche per i contratti in essere aventi ad oggetto i dispositivi medici (DM). Nel caso dei dispositivi, però, non è fissata una misura di riduzione. La norma prevede infatti che la rinegoziazione deve essere condotta nel rispetto del tetto di spesa nazionale, confermato al 4,4 per cento, e del tetto di spesa fissato per la regione di riferimento. Tutti i tetti di spesa regionali devono essere definiti entro il 15 settembre 2015

con accordo in Conferenza Stato-Regioni tenendo conto delle differenze che esistono tra sistemi sanitari regionali in termini di produzione diretta dei servizi sanitari vs. produzione del privato accreditato. I tetti regionali dovranno essere aggiornati con cadenza biennale. La disposizione in commento chiarisce che la rinegoziazione dei contratti, da parte degli enti del SSN, deve avere l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto stesso. Quanto sopra detto in tema di risoluzione dei contratti per la fornitura di beni e servizi vale anche per i contratti aventi ad oggetto dispositivi medici.

L'annoso problema di determinare prezzi congrui su base nazionale anche per i dispositivi medici (la mitica siringa) già precedentemente affrontato con l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ora confluita nella Anac viene affrontato al comma 3 che prevede, ai fini della rinegoziazione dei contratti e nelle more dell'individuazione dei prezzi di riferimento da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) che il Ministero della salute metta a disposizione delle regioni i prezzi unitari dei dispositivi medici presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010.

Il comma 7 istituisce, presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici allo scopo di supportare e monitorare le stazioni appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti A.N.A.C. o ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi del Nuovo sistema informativo sanitario.

Al riguardo, auspica una positiva collaborazione tra Osservatorio ministeriale e A.N.A.C. onde evitare il rischio di una sovrapposizione di raccolta dati magari non coincidenti.

I commi 8 e 9 estendono al settore dei dispositivi medici, il meccanismo del ri-

piano nei casi del superamento del tetto di spesa regionale, secondo modalità analoghe a quelle previste dalla normativa vigente per il ripiano dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica (*pay-back*).

Fa presente che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dal 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza Stato-regioni. Dal punto di vista procedurale, il provvedimento in esame detta la normativa di cornice, mentre lascia definire le modalità procedurali del ripiano ad un apposito Accordo da stipularsi in sede di Conferenza Stato-regioni.

Al riguardo, fa notare come la riduzione per legge dei prezzi contrattualmente stabiliti abbia prodotto negli anni scorsi, proprio nel settore dei dispositivi medici, almeno sei ricorsi vincenti al Tar del Lazio. Augura quindi che le modifiche apportate evitino l'aprirsi di ulteriori contenziosi.

I commi 10 e 11 dettano norme sui farmaci. In particolare, il comma 10 sostituisce la disciplina prevista dal decreto-legge n. 158 del 2012 in materia di revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale, disponendo che l'AIFA, entro il 30 settembre 2015, rinegozi al ribasso con le aziende farmaceutiche il prezzo di rimborso dei medicinali a carico del SSN, nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili. Anziché procedere alla revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale, la nuova disposizione impegna l'Aifa, entro il 30 settembre 2015, a rinegoziare con le aziende farmaceutiche, in riduzione, il prezzo di rimborso dei medicinali

a carico del SSN. La rinegoziazione deve essere condotta nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, individuati sulla base dei dati relativi al 2014 dell'Osservatorio nazionale sull'uso dei medicinali-OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica, aventi il medesimo regime di rimborsabilità, nonché il medesimo regime di fornitura.

Osserva, poi, che sempre secondo il nuovo comma, l'azienda farmaceutica, tramite l'accordo negoziale con AIFA, può ripartire la riduzione di spesa a carico del SSN tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili, attraverso l'applicazione selettiva di riduzioni del prezzo di rimborso.

Il risparmio atteso dal SSN attraverso la rinegoziazione con l'azienda farmaceutica è dato dalla sommatoria del valore differenziale tra il prezzo a carico del SSN di ciascun medicinale inserito nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili di cui l'azienda è titolare e il prezzo più basso tra tutte le confezioni autorizzate e commercializzate che consentono la medesima intensità di trattamento a parità di Dosi Definite Giornaliere (DDD) – semplificando: fissazione del prezzo massimo del rimborso al prezzo della confezione meno costosa – moltiplicato per i corrispondenti consumi registrati nell'anno 2014.

In caso di mancato accordo con l'azienda farmaceutica, totale o parziale, l'AIFA propone che sia la stessa azienda farmaceutica a restituire alle Regioni il risparmio che il SSN aveva atteso dalla rinegoziazione. L'azienda farmaceutica a questo punto può scegliere di rifondere tale somma: direttamente alle regioni, con le modalità di *pay-back*, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa; con la riclassificazione in classe C (completamente a carico dell'assistito) dei medicinali terapeuticamente assimilabili di cui l'azienda è titolare, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa.

Fa presente che allo stesso modo, ai sensi del comma 11, l'AIFA è incaricata di avviare procedure di contrattazione del prezzo dei medicinali biotecnologici al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del SSN. Le nuove procedure di contrattazione di un farmaco biotecnologico devono essere avviate alla scadenza del brevetto sul principio attivo o del certificato di protezione complementare e in assenza dell'avvio di una procedura di contrattazione del prezzo di un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile. L'AIFA è anche incaricata della rinegoziazione in riduzione del prezzo dei farmaci soggetti a rimborsabilità condizionata.

Anticipa qui una valutazione: viene cancellata la scadenza entro la quale doveva essere aggiornato il prontuario farmaceutico, operazione che a detta degli esperti poteva comportare significativi risparmi di spesa, sostituito con una procedura di rinegoziazione i cui esiti finanziari in termini di risparmio non vengono quantificati nella relazione tecnica.

L'articolo 9-*quater* affronta il tema dell'appropriatezza della prescrizione di esami e visite specialistiche. Demanda a un decreto del Ministro della salute, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, l'individuazione delle condizioni di erogabilità e delle indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al Nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale (decreto 22 luglio 1996) (comma 1). Al di fuori delle condizioni di erogabilità, le prestazioni sono a totale carico dell'assistito (comma 2). Per questo, il comma 3 specifica che il medico deve indicare, nella prescrizione, le condizioni di erogabilità della prestazione o le indicazioni di appropriatezza prescrittiva previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1.

Il comma 4 stabilisce che l'informazione e l'aggiornamento dei medici prescrittori sia a cura degli enti del SSN, i quali sono anche incaricati di effettuare i controlli necessari ad assicurare che la

prescrizione delle prestazioni sia conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 1

I commi 5 e 6 introducono alcune disposizioni sanzionatorie.

Nello specifico, il comma 5 stabilisce che, in caso di un comportamento prescrittivo non conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 1, l'ente del SSN richiede al medico prescrittore le ragioni della mancata osservanza delle condizioni ed indicazioni.

In caso di mancata risposta o di giustificazioni insufficienti, l'ente del SSN adotta i provvedimenti di competenza, applicando: al medico prescrittore dipendente del SSN una riduzione del trattamento economico accessorio, nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale di settore e dalla legislazione vigente; al medico convenzionato con il SSN una riduzione, mediante le procedure previste dall'accordo collettivo nazionale di riferimento, delle quote variabili dell'accordo collettivo nazionale di lavoro e dell'accordo integrativo regionale.

Il comma 6 regola la mancata adozione, da parte dell'ente del SSN dei provvedimenti di competenza nei confronti del medico prescrittore. In questo caso, viene ritenuto responsabile il direttore generale, il cui comportamento inadempiente è valutato ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi assegnati al medesimo dalla regione.

Infine, il comma 7 stabilisce che le regioni e gli enti del SSN ridefiniscano i tetti di spesa annui degli erogatori privati di specialistica ambulatoriale interessati dall'introduzione delle nuove condizioni di appropriatezza, riducendo per il 2015 il valore dei contratti di almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014.

Allo stesso tempo, regioni ed enti del SSN sono tenuti a ridurre il numero dei ricoveri in regime di riabilitazione ospedaliera potenzialmente inappropriati sotto il profilo clinico e a ridurre le giornate di ricovero oltre quelle definite appropriate. La norma demanda a un decreto del

Ministro della salute, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'individuazione dei criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera (comma 8).

Rileva che il comma in esame non indica alcun termine temporale entro il quale il decreto del Ministro della salute deve essere adottato. L'Intesa del 2 luglio 2015 poneva invece il termine di 30 giorni dalla data di stipula dell'intesa stessa.

Conseguentemente, a decorrere dal 2015, per i ricoveri ordinari e diurni non conformi ai criteri di appropriatezza, ovvero ad elevato rischio di inappropriata, effettuati nelle strutture private accreditate ed identificati a livello regionale, sono applicate penalizzazioni tariffarie (comma 9).

Il problema dell'appropriatezza negli interventi di diagnosi e cura è noto da tempo e sicuramente meritevole di attenzione. Le ragioni di un intervento non appropriato, sia per eccesso che per difetto, sono molteplici e sicuramente in parte possono essere fatte risalire alla cosiddetta medicina difensiva, ma intervengono anche fattori culturali, la sempre maggior attenzione e informazione dei pazienti, o anche situazioni di conflitti di interesse. Oltre alla necessità che questa Commissione parlamentare acceleri l'iter delle proposte di legge sul c.d. rischio clinico onde evitare che il medico si trovi stretto tra vincoli di *budget* e provvedimenti della magistratura, osserva che i qui previsti provvedimenti di informazione e formazione dei medici possono essere assai più efficaci che l'intervento punitivo e che una adeguata informazione andrebbe rivolta anche nei confronti dell'opinione pubblica onde evitare che una risposta negativa sia considerata solo un segno di cattivo servizio. Auspica inoltre il diretto coinvolgimento delle società scientifiche nella definizione del decreto previsto.

L'articolo 9-*quinquies* stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente è decurtato di un importo pari alle riduzioni derivanti dalla

rideterminazione delle strutture ospedaliere operata in attuazione dei processi di riorganizzazione discendenti dall'attuazione del decreto 2 aprile 2015, n. 70, «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera».

L'articolo 9-*sexies* detta misure per il potenziamento del monitoraggio delle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle regioni e delle province autonome. Nello specifico, il comma 1 prevede che le regioni e le province autonome mettano a disposizione di Consip e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) tutte le informazioni necessarie al monitoraggio del rispetto della normativa in materia di beni e servizi con particolare riferimento agli acquisti effettuati tramite le centrali di acquisto regionali. Il comma 2 dispone altresì un potenziamento delle verifiche prevedendo che siano effettuate trimestralmente.

L'articolo 9-*octies* reca la norma di garanzia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che esse concorrano al conseguimento degli obiettivi di cui gli articoli da 9-*bis* a 9-*septies* del provvedimento in esame, secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

L'articolo 9-*nonies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, al fine di potenziare le misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale per salvaguardare la collettività da rischi per la salute, autorizza il Ministero della salute, ad effettuare una spesa di 3.100.000,00 euro per il 2015 e di 2.341.140,00 euro a decorrere dal 2016 anche allo scopo di fronteggiare le emergenze sanitarie relative all'incremento dei flussi migratori che si verificano in area mediterranea, nonché per la grande affluenza di cittadini stranieri in Italia in occasione dello svolgimento di Expo 2015 e del Giubileo straordinario 2015-2016.

Prevede, al fine di potenziare l'attività di programmazione sanitaria e di monitoraggio del Ministero della salute, l'incre-

mento della spesa di euro 400.000 per l'anno 2015 e di euro 1.124.000 per l'anno 2016 e dispone sulla copertura finanziaria delle misure.

L'articolo 9-*decies* autorizza, per l'anno 2016, un contributo di 33.512.338 euro a favore della Regione Lazio, finalizzato all'attuazione del programma straordinario per il Giubileo 2015-2016, in considerazione, in particolare, delle esigenze sanitarie connesse alla grande affluenza di persone che si verificherà in occasione di tale evento. Il contributo è finanziato a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 ed è subordinato alla presentazione da parte della Regione Lazio al Ministero di un programma di interventi da realizzare.

Per il perseguimento delle citate finalità, per gli anni 2015 e 2016 sono sospese per gli enti del Servizio sanitario della Regione le limitazioni alle assunzioni di personale a tempo determinato.

Viene consentito ai pellegrini che fanno ingresso nel territorio nazionale per il Giubileo di usufruire, previo pagamento di un contributo volontario di 50 euro, dell'assistenza sanitaria ospedaliera.

Non è chiaro a chi (Stato, regione, ASL) dovrà essere versato il contributo assicurativo.

In caso di mancato versamento del contributo i pellegrini corrispondono, per le sopracitate prestazioni, le tariffe vigenti nella Regione dove insiste la struttura ospedaliera. Non sono tenuti al pagamento del contributo i pellegrini provenienti da Paesi con i quali l'Italia ha accordi in materia sanitaria.

Le disposizioni dell'articolo 9-*undecies* intendono garantire, nel corso dell'esercizio, e nelle more dell'espressione dell'Intesa di riparto del Fondo sanitario nazionale, una regolare gestione di cassa delle risorse stanziare per il SSN, al fine di evitare l'insorgenza, presso le regioni e gli altri enti interessati, di ulteriori oneri connessi alla carenza di liquidità. A legislazione vigente, le anticipazioni di cassa in favore delle regioni incidono sulla quota indistinta del Fondo sanitario nazionale. L'articolo 9-*undecies* introduce un regime

di erogazione anticipata anche per: gli istituti zooprofilattici sperimentali; le quote destinate alla medicina penitenziaria; le quote destinate agli enti che hanno stabilmente accesso al finanziamento corrente del SSN (comma 1); il finanziamento della formazione dei medici specialisti (comma 2).

L'articolo 9-*duodecies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, incrementa a 630 unità la dotazione organica dell'AIFA – dalle attuali 389 –, al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, anche in relazione alle nuove funzioni previste dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), e di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee, ed individua le misure per la copertura degli oneri da ciò derivanti (comma 1).

Ai fini della copertura della dotazione organica così incrementata il comma 2 prevede che, nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di reclutamento di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per favorire una maggiore valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato – stipulato ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 –, l'Agenzia può bandire procedure concorsuali per titoli ed esami per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso prestiservizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi presso la stessa Agenzia, e nel limite di posti disponibili nella propria dotazione organica. I concorsi possono essere banditi in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche.

Si prevede, quanto alle procedure di assunzione, che le stesse debbano essere effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017 e 2018, di non più di 80 unità per ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica, così come incrementata. Inoltre, è prevista la possibilità di prorogare, fino al completamento delle predette procedure concorsuali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Fa presente che l'onere economico derivante da tali previsioni viene coperto mediante l'incremento delle tariffe e dei diritti, individuati dalla norma, spettanti ad AIFA per i servizi da essa resi. Come evidenziato dalla relazione tecnica si tratta, quindi, di risorse che non gravano sulla finanza pubblica, in quanto a carico di soggetti privati.

Il comma 4 prevede che il Ministro della salute, di concerto con l'Agenzia, assicura con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio dell'onere effettivo derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 e delle maggiori entrate di cui al comma 3. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti positivi o negativi tra i suddetti oneri e le maggiori entrate, il Ministro della salute, su proposta dell'Agenzia, è autorizzato a rimodulare con proprio decreto gli incrementi delle tariffe e dei diritti di cui alla tabella richiamata al comma 3.

I commi 5 e 6, modificando il comma 12 dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 219 del 2006, prevedono che, con decreto del Ministro della salute, previo parere dell'AIFA, siano aggiornate le tariffe in materia farmaceutica e siano individuate quelle relative a prestazioni non ancora oggetto di tariffe, con l'introduzione di importi ridotti per le piccole e medie imprese (in analogia alla riduzione già spettante alle medesime per il diritto annuale citato al comma 3) per le varia-

zioni di carattere amministrativo delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali e per le variazioni (delle stesse autorizzazioni) connesse alla modifica del sito di produzione. Il decreto ministeriale è adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame ed è applicabile dal mese successivo.

Pur considerando positivamente qualsiasi procedura che dia stabilità al personale, osserva che nulla viene previsto nei confronti dell'altro ente controllato (ISS) e che, tra l'esperienza maturata valevoli al fine dell'assunzione, avrebbero dovuto essere considerate anche quelle maturate presso l'ISS. Il sistema va visto cioè come un sistema unitario e non come corpi separati di agenzie.

In conclusione, considera positivamente le disposizioni sopra illustrate, nel complesso, visto lo sforzo messo in campo, in termini di riorganizzazione ed efficientamento del sistema sanitario. Che questo obiettivo venga raggiunto è di fondamentale importanza onde evitare che il mancato aumento del finanziamento si traduca in un mero taglio lineare. È necessario allora che il sistema si doti di modalità di valutazione annuale dell'impatto effettivo delle singole misure adottate, prevedendo eventuali correzioni.

Vittoria D'INCECCO (PD), nel ringraziare la relatrice per la chiarezza dell'esposizione, sottolinea che con l'adozione dei costi standard non si deve pregiudicare la qualità delle prestazioni offerte. Rileva inoltre che, in caso di aggiornamento del nomenclatore tariffario, apparirebbe opportuna una campagna di informazione che sensibilizzi anche i pazienti.

Manifestando la propria fiducia in generale per le decisioni assunte dai medici, paventa il rischio per cui un'eccessiva insistenza sul tema dell'appropriatezza possa mascherare una riduzione di fatto dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Ritiene pertanto che eventuali sanzioni nei confronti dei medici vadano comminate solo in caso di palesi inadempimenti.

Giulia GRILLO (M5S) invita i colleghi del Partito Democratico ad una maggiore correttezza lessicale e a riconoscere che con il provvedimento in esame si stanno effettuando dei veri e propri tagli alle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, citando il paradosso di una intervista del capo di gabinetto del Ministero della salute, che sembrerebbe attribuire la scelta dei tagli alla volontà delle regioni.

Dichiara che si sarebbe aspettata dalla collega Lenzi un'impostazione maggiormente incisiva della propria relazione e richiama gli elementi critici forniti dagli uffici del Senato che hanno sottolineato la difficoltà, in particolare per l'anno in corso, di conseguire concretamente i risparmi previsti nei settori dell'acquisto di beni e servizi, dei dispositivi medici e dell'appropriatezza.

Rileva, inoltre, che una riduzione indiscriminata dei contratti, che rappresenta un vero e proprio taglio lineare, può comportare lo scadimento delle forniture a un livello inaccettabile.

Sottolinea che nel corso dell'esame al Senato sono state approvate proposte emendative, presentate da rappresentanti di Area popolare e Forza Italia, che costituiscono di fatto un regalo alle case farmaceutiche, prevedendo una contrattazione separata a seconda che sia scaduto o meno il brevetto dei singoli medicinali, che implica, in molti casi, una minore riduzione dei prezzi.

Segnala, quindi, che la mancata ricostituzione della Commissione tecnico scientifica e del Comitato prezzi e rimborsi dell'AIFA può di fatto rallentare la prevista procedura di rinegoziazione che, ove fattibile, avrebbe potuto essere realizzata negli anni precedenti. Ribadisce, in ogni caso, l'esigenza di una maggiore trasparenza delle procedure adottate dall'AIFA, come richiesto anche dalla risoluzione all'esame della XII Commissione.

Stigmatizza, inoltre, che con altri emendamenti approvati al Senato si è eliminata la previsione di un livello minimo dei risparmi da conseguire in relazione ai farmaci bio-tecnologici. In conclusione, rileva che la Commissione affari

sociali dovrebbe assumere una posizione di netta contrarietà ai contenuti in materia di sanità del provvedimento in esame.

Marisa NICCHI (SEL) esprime la contrarietà del suo gruppo nei confronti delle numerose disposizioni in materia sanitaria introdotte nel testo del decreto-legge in esame nel corso dell'*iter* del provvedimento al Senato, in quanto ritiene che esse non potranno non comportare importanti e negative conseguenze sulla stessa tenuta del Servizio sanitario nazionale.

Tra i principali elementi di criticità, richiama innanzitutto la disposizione che prevede la rinegoziazione dei contratti di acquisto di beni e servizi sanitari e di dispositivi medici con l'obiettivo di ottenere un risparmio di quasi 1 miliardo nel 2015, del tutto inverosimile mancando cinque mesi alla fine dell'anno. La stessa Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato come sia praticamente impossibile conseguire un risparmio pieno nell'anno in corso, senza contare la concreta possibilità dell'insorgere di contenziosi in materia. Fa presente che, peraltro, si prevede la possibilità – in caso di mancato accordo con i fornitori e nelle more dell'espletamento delle nuove gare – di poter stipulare nuovi contratti con affidamento diretto.

Stigmatizza, quindi, l'ulteriore taglio lineare per quanto riguarda beni e servizi, che produrrà effetti negativi sulle condizioni dei lavoratori che forniscono servizi in appalto o convenzione – e sulla qualità dei servizi stessi – oltre che sulla filiera delle aziende di fornitura di beni.

Critica, inoltre, gli interventi concernenti prestazioni specialistiche e riabilitative non necessarie ma prescritte ugualmente dai medici, che si concretizzano in misure penalizzanti ai limiti « dell'intimidazione » per i medici stessi qualora questi non rispettino le condizioni di erogabilità e le indicazioni prioritarie per la prescrizione appropriata delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Rileva, al riguardo, che a pagarne le conseguenze sarà lo stesso cittadino; al di fuori

delle condizioni di erogabilità consentite, infatti, le prestazioni saranno poste a totale carico dell'assistito.

Fa presente, infine, che si continua a parlare di risparmi che inevitabilmente si traducono nei fatti in tagli lineari alla sanità pubblica, come la stessa Ministra Boschi, in sede di approvazione al Senato del provvedimento in esame, ha onestamente e più correttamente riconosciuto, usando proprio l'espressione « tagli » e non « risparmi ».

Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia la presentazione di una proposta alternativa di parere, che sarà presentata da parte di deputati del suo gruppo.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva che la relazione ha offerto un ottimo materiale di discussione, che potrà essere utile al dibattito da svolgere in Commissione al di là dell'esame in atto sullo specifico provvedimento, che appare difficilmente modificabile. Nel rilevare che probabilmente a tutti i colleghi sta a cuore la salvaguardia del Servizio sanitario nazionale (SSN), sottolinea che tale salvaguardia si ottiene se si procede al contenimento delle spese in maniera razionale e non attraverso tagli lineari che si rivelano quasi sempre inefficaci. Ritiene, pertanto, che andrebbe prevista una riduzione dei contratti in essere differenziata tenendo conto dei dati di partenza.

Fa presente che la riduzione di oltre due miliardi delle risorse destinate al SSN rappresenta, in realtà, il venir meno di un previsto incremento che avrebbe potuto compensare, per quanto riguarda la sanità, la riduzione di 4 miliardi dei trasferimenti alle regioni, disposto da alti atti normativi. Esprime apprezzamento per il fatto che, rispondendo ad alcuni atti di sindacato ispettivo, il Ministro Lorenzin abbia chiarito che non è allo studio una riduzione complessiva di 10 miliardi dei fondi per il SSN – come invece affermato da alcuni organi di informazione – che a suo avviso sarebbe insostenibile. Invita in ogni caso ad un maggiore coraggio nel perseguire una riqualificazione della

spesa, a cominciare da una seria analisi dell'appropriatezza delle prestazioni, e, nello stesso tempo, ad adoperarsi in seno alla Commissione per correggere alcune scelte inadeguate attraverso futuri provvedimenti normativi.

Esprime apprezzamento per l'introduzione della revisione contrattuale anche nel caso della finanza di progetto, pur paventando la debolezza della soluzione individuata. Ribadisce la necessità di una sollecita revisione del prontuario farmaceutico che consentirebbe maggiori risparmi, dichiarando di comprendere alcuni rilievi critici espressi in proposito dalla collega Grillo.

In tema di appropriatezza delle prescrizioni, ritiene che occorra aspettare il contenuto del futuro decreto ministeriale per una valutazione più completa, insistendo sulla necessità di un coinvolgimento sul tema delle società scientifiche. Ribadisce che vi sono ampi margini di miglioramento e che appaiono opportune le sanzioni in caso di mancata risposta dei medici alle richieste di chiarimento.

Dichiara, quindi, di non comprendere pienamente le ragioni di un incremento della dotazione di personale dell'AIFA, evidenziando che sarebbe in ogni caso potuto intervenire anche in relazione alla regolarizzazione dei precari dell'ISS e ricordando che tale Istituto opera in alcuni ambiti a stretto contatto con l'Agenzia regolatoria.

Marialucia LOREFICE (M5S) fa presente che le regioni hanno accettato le misure contenute nelle citate Intese sancite dalla Conferenza Stato regioni – e poi confluite nel testo del decreto-legge – non avendo altra scelta, in quanto facendo altrimenti sarebbero state costrette ad aumentare le aliquote fiscali.

Nella piena condivisione delle critiche mosse dalla collega Grillo al provvedimento in esame, contesta alcune disposizioni specifiche, come quella dell'articolo 9-*decies*, che autorizza, per l'anno 2016, un contributo di 33.512.338 euro a favore della Regione Lazio, finalizzato all'attuazione del programma straordinario per il

Giubileo 2015-2016, senza stabilire modalità trasparenti con cui tali risorse verranno erogate. Rileva, inoltre, che la stessa disposizione consente ai pellegrini che fanno ingresso nel territorio nazionale per il Giubileo di usufruire, previo pagamento di un contributo volontario di 50 euro, dell'assistenza sanitaria ospedaliera senza specificare tuttavia – come evidenziato anche dalla relatrice – a chi dovrà essere versato il contributo assicurativo.

Non condivide, inoltre, l'articolo 9-*nonies* che, nel perseguire l'obiettivo condivisibile di potenziare le misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale per salvaguardare la collettività da rischi per la salute, prende in considerazione, oltre alle emergenze sanitarie relative all'incremento dei flussi migratori, anche l'affluenza di cittadini stranieri in Italia in occasione dello svolgimento di Expo 2015.

In termini più generali, ribadisce la contrarietà del suo gruppo nei confronti di disposizioni che non possono non definirsi « tagli », dal momento che si registra la riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre lo Stato.

Maria AMATO (PD) rammenta che il tema dell'appropriatezza appare strettamente collegato a quello del rischio professionale, oggetto di alcune proposte di legge all'esame della Commissione, in quanto un uso eccessivo di strumenti diagnostici è spesso una conseguenza della cosiddetta medicina difensiva.

Sottolinea che con politiche adeguate si possono conseguire dei risparmi e nello stesso tempo scongiurare rischi inutili per la salute, posto che alcune procedure, come ad esempio la TAC, hanno un potenziale effetto pesante sui soggetti interessati e andrebbero impiegate solo in caso di reale necessità e non quando è possibile utilizzare uno strumento meno invasivo, quale, a titolo esemplificativo, un'ecografia. Giudica pertanto fondamentale una seria campagna informativa che aiuti i pazienti a compiere le scelte adeguate,

ritenendo utile anche lo strumento delle sanzioni per aiutare a creare un diverso clima culturale.

Federico GELLI (PD), dopo aver ringraziato la relatrice per l'approfondito lavoro svolto, premesso che il provvedimento in esame presenta sicuramente aspetti di rilievo per il SSN, rilevando la confusione e l'apprensione che si è determinata nel dibattito pubblico, alimentata anche da alcune interviste inopportune. Ricorda che, con le disposizioni in discussione, si provvede al recepimento normativo degli accordi raggiunti in sede di Conferenza Stato-regioni per un contenimento della spesa pubblica, che appare un'esigenza indifferibile.

Evidenzia che non si procede attraverso tagli lineari, ma introducendo strumenti correttivi che interessano soprattutto le regioni che sinora sono state meno virtuose, e che le voci sulle quali intervenire sono state concordate con le regioni stesse, a cominciare dalle procedure relative agli acquisiti, ed in linea con le previsioni del Patto per la salute.

Sottolinea l'importanza del ruolo dell'AIFA nella regolazione del mercato farmaceutico di cui va riconosciuta la validità anche all'interno di un confronto a livello europeo. Ritiene quindi opportuno un incremento degli organici, pur osservando che iniziative di tenore analogo potrebbero riguardare anche l'ISS e l'Agenas.

Condivide le considerazioni svolte dalla collega Amato in tema di appropriatezza e del collegamento con la medicina difensiva. Auspica, in particolare, un intervento per una migliore formazione dei professionisti sanitari che stimoli la realizzazione di una sorta di alleanza tra loro e i pazienti.

In conclusione, ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un contributo alla riduzione degli sprechi e delle disparità a livello regionale ed aiuti a progettare il futuro del SSN. Ribadisce il fatto che si è in presenza non di una riduzione di risorse, bensì dell'eliminazione di un incremento automatico il cui mantenimento non è apparso, evidentemente, opportuno.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), concordando con il collega Gelli sul fatto che le regioni hanno condiviso l'entità complessiva della manovra sanitaria, ritenendola accettabile, ritiene tuttavia che vi sono diversi punti del decreto-legge che suscitano perplessità.

Evidenzia come la rinegoziazione dei contratti per l'acquisto di beni e servizi che abbia l'effetto di ridurre i prezzi rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere è, di fatto, un taglio lineare. Al riguardo, ricorda che in passato i tagli lineari hanno prodotto effetti negativi. Replica, inoltre, scorretto, sul piano tecnico-gestionale, i tagli previsti dalle disposizioni in esame.

Ritiene, inoltre, che sia un errore tecnico l'applicazione del *pay-back* sui dispositivi medici e chiede, pertanto, alla relatrice se tale aspetto possa essere evidenziato nella proposta di parere.

Rileva, altresì, che quando si afferma che le regioni hanno rinunciato ad un incremento della spesa, si dovrebbe tenere presente che la crescita della spesa sanitaria nel nostro Paese è notevolmente inferiore rispetto alla media dei paesi dell'OCSE.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rileva che, al di là delle differenze politiche, la Commissione ha esaminato con onestà intellettuale e competenza un provvedimento complesso, nello spirito condiviso della tutela del diritto alla salute e del superamento delle disuguaglianze a livello nazionale.

Sono stati individuati i punti critici del provvedimento che potranno essere oggetto di miglioramenti futuri. Ipotizza, in proposito, la presentazione di atti di indirizzo che aiutino il Governo ad individuare modelli alternativi, a cominciare da una maggiore integrazione tra la dimensione sanitaria e quella sociale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, da la parola alla deputata Lenzi, per l'illustrazione della proposta di parere.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), precisando che alcuni dei rilievi appena espressi dal collega Monchiero trovano corrispondenza nelle premesse del parere.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che il gruppo Sinistra ecologia e libertà ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*). La suddetta proposta verrà posta in votazione solo ove non approvata la proposta presentata dalla relatrice.

Massimo Enrico BARONI (M5S) dichiara la contrarietà del suo gruppo sul provvedimento in esame ed il voto contrario sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Marisa NICCHI (SEL) dichiara la contrarietà del suo gruppo sul provvedimento in esame ed il voto contrario sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) dichiara la propria astensione, non giudicando sufficienti i pur apprezzabili rilievi inseriti dalla relatrice nella proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.25 alle 17.30.

ALLEGATO 1

**DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
C. 3262 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3262 Governo, approvato dal Senato: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali »;

rilevato che le misure di razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale – di cui agli articoli da *9-ter* a *9-octies* – finalizzate a conseguire consistenti risparmi in ambito sanitario, recepiscono le Intese sancite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e 2 luglio 2015, come chiarito anche dall'articolo *9-bis* del decreto-legge;

valutate positivamente, nel complesso, le disposizioni recate dagli articoli *9-bis* e seguenti del decreto-legge, in quanto si apprezza lo sforzo compiuto, in termini di riorganizzazione ed efficientamento del sistema sanitario, e fatto presente, al riguardo, quanto sia importante che il predetto obiettivo venga raggiunto, onde evitare che il mancato aumento del finanziamento si traduca in un mero taglio lineare, apparendo quindi necessario che il sistema si doti di modalità di valutazione annuale dell'impatto effettivo delle singole misure adottate, prevedendo eventuali meccanismi correttivi;

auspicato, in particolare, che l'applicazione della procedura di rinegoziazione dei contratti in essere al fine di ridurre i prezzi per l'acquisto di beni e servizi e di

dispositivi medici, di cui all'articolo *9-ter*, non comporti l'apertura di contenziosi ulteriori rispetto a quelli già in essere e, in parte, conclusi, insorti a seguito delle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa sanitaria introdotte nel nostro ordinamento attraverso precedenti atti normativi;

rilevato che i commi 10 e 11 dell'articolo *9-ter* prevedono una procedura di rinegoziazione del prezzo dei farmaci, a carico dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), i cui esiti finanziari in termini di risparmio non vengono quantificati nella relazione tecnica, sostituendo così la disciplina in materia di revisione straordinaria del Pronuario farmaceutico nazionale, che a detta degli esperti avrebbe potuto comportare significativi risparmi di spesa;

evidenziato che l'attuazione delle misure recate dall'articolo *9-quater*, in tema di appropriatezza delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, potrebbe dare luogo ad una serie di problemi e di contenziosi se non si realizza parallelamente un effettivo percorso di informazione e di formazione dei medici, che può rivelarsi assai più efficace dell'intervento punitivo, oltre che una adeguata informazione anche nei confronti dell'opinione pubblica, insieme al diretto coinvolgimento delle società scientifiche nella definizione del decreto del Ministro della salute previsto dalla richiamata disposizione;

osservato che il comma 8 dell'articolo *9-quater*, che demanda a un decreto del Ministro della salute, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'indivi-

duazione dei criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, non indica alcun termine temporale entro il quale tale decreto deve essere adottato, mentre l'Intesa del 2 luglio 2015 prevedeva il termine di 30 giorni dalla data di stipula dell'Intesa stessa;

osservato che il comma 3 dell'articolo 9-*decies*, che consente ai pellegrini che fanno ingresso nel territorio nazionale per il Giubileo di usufruire, previo pagamento di un contributo volontario di 50 euro, dell'assistenza sanitaria ospedaliera, non chiarisce l'organo (Stato, regione, ASL) al quale dovrà essere versato tale contributo;

rilevato che la disposizione recata dall'articolo 9-*duodecies*, pur valutata positivamente in quanto valorizza la professionalità acquisita dal personale dell'AIFA e ne favorisce la stabilizzazione, non prevede, tuttavia, alcuna misura nei confronti dell'Istituto superiore di sanità (ISS), altro ente controllato dal Ministero della salute, né tiene conto dell'esperienza maturata presso quest'ultimo ente al fine dell'assunzione presso l'AIFA, dimostrando così di non considerare il sistema in senso unitario,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, con riferimento ai commi 10 e 11 dell'ar-

ticolo 9-*ter*, se in luogo della procedura di rinegoziazione dei farmaci a carico dell'AIFA ivi prevista, i cui esiti finanziari in termini di risparmio non vengono quantificati nella relazione tecnica del Governo, non sarebbe preferibile mantenere la disciplina in materia di revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale, che sembrerebbe poter comportare significativi risparmi di spesa;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 8 dell'articolo 9-*quater* che, demandando a un decreto del Ministro della salute, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'individuazione dei criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, non indica alcun termine temporale entro il quale tale decreto deve essere adottato, mentre l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 luglio 2015 prevedeva il termine di 30 giorni dalla data di stipula dell'Intesa stessa;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, al comma 3 dell'articolo 9-*decies*, che consente ai pellegrini che fanno ingresso nel territorio nazionale per il Giubileo di usufruire, previo pagamento di un contributo volontario di 50 euro, dell'assistenza sanitaria ospedaliera, quale sia l'organo al quale dovrà essere versato tale contributo.

ALLEGATO 2

**DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
C. 3262 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DA DEPUTATI
DEL GRUPPO SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ**

La Commissione XII,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto legge 19 giugno n. 78 del 2015, recante « disposizioni urgenti in materia di enti territoriali » (C 3262), in particolare per le parti e le materie di competenza;

considerato che:

nel corso dell'*iter* del provvedimento al Senato, sono state introdotte numerose misure in materia sanitaria, che non potranno non avere importanti e negative conseguenze sulla stessa tenuta del nostro servizio sanitario;

tra le misure suddette, le più numerose recepiscono una parte delle misure concordate nell'Intesa Stato Regioni del 2 luglio 2015, con le quali si effettuano – di fatto – dei tagli al Fondo sanitario nazionale per 2,352 miliardi all'anno a decorrere dal 2015;

si prevede la rinegoziazione dei contratti di acquisto di beni e servizi sanitari e di dispositivi medici, con l'obiettivo di ottenere un risparmio di quasi 1 miliardo nel 2015, quando mancano 5 mesi alla fine dell'anno. La stessa Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato come sia praticamente impossibile conseguire un risparmio pieno nell'anno in corso, senza contare la concreta possibilità dell'insorgere di contenziosi in materia;

peraltro si prevede la possibilità – in caso di mancato accordo con i fornitori e

nelle more dell'espletamento delle nuove gare – di poter stipulare nuovi contratti con affidamento diretto;

per beni e servizi si tratta di un ulteriore taglio « lineare » che si aggiunge a quelli sin qui stabiliti da precedenti manovre finanziarie: avrà effetti pesanti sulle condizioni dei lavoratori che forniscono servizi in appalto o convenzione (e sulla qualità dei servizi stessi), oltreché sulla filiera delle aziende di fornitura di beni;

si interviene su prestazioni specialistiche e riabilitative non necessarie ma prescritte ugualmente dai medici, con misure penalizzanti (riduzione della retribuzione), ai limiti « dell'intimidazione », per i medici stessi qualora questi non rispettino le condizioni di erogabilità e le indicazioni prioritarie per la prescrizione appropriata delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale che saranno individuate con un futuro decreto ministeriale. Ma a pagarne le conseguenze sarà lo stesso cittadino che si vedrà « scaricare » la responsabilità – e quindi il costo – di una prestazione sanitaria che gli è stata prescritta ma che si giudica non appropriata. Al di fuori delle condizioni di erogabilità consentite, le prestazioni saranno infatti poste a totale carico dell'assistito;

queste misure, altro non sono che un tentativo maldestro di affrontare il problema della medicina difensiva, attraverso metodi punitivi di natura economica nei confronti dei pazienti e dei medici;

quello che interessa è fare cassa attraverso il restringimento, sempre più

evidente, del perimetro del nostro Servizio sanitario nazionale;

si continua a parlare di risparmi che inevitabilmente si traducono nei fatti in tagli lineari alla sanità pubblica, mentre le necessarie risorse da « liberare » al fine di un finanziamento del nostro SSN, dovrebbero individuarsi altrove, e prioritariamente in un vero serio e credibile contrasto alla corruzione presente nel comparto, in un controllo realmente rigoroso degli accreditamenti, alle diseconomie, piuttosto che con una riduzione dei diritti e dell'universalismo, e nei tagli lineari che da anni stanno interessando il SSN;

la stessa Ministra Boschi, in sede di approvazione al Senato, con il voto di fiducia, del provvedimento in esame, ha onestamente e più correttamente usato proprio l'espressione « tagli » e non « risparmi »;

mentre nell'intervista al quotidiano « La Repubblica » del 26 luglio scorso, Yoram Gutgeld, commissario alla revisione della spesa, ha ribadito che l'obiettivo della *spending review* riguardo alla sanità, è di riuscire a « risparmiare » ben 10 miliardi, attraverso una serie di misure che saranno principalmente inserite nella prossima legge di stabilità di autunno, la Ministra Lorenzin rassicura (ancora una volta) che non si tratta di tagli lineari, ma di risparmi di spesa che produrranno risorse da reinvestire nella nostra sanità pubblica, e che quindi non ci saranno riduzioni di risorse per il nostro SSN, dimenticando, tra l'altro, che sono le stesse previsioni del Documento di economia e finanza 2015, sulla spesa sanitaria, che indicano una crescita inferiore a quella del PIL, con un calo dal 6,8 per

cento del 2015 al 6,5 per cento dell'anno 2019, nel rapporto fra spesa sanitaria e PIL;

il messaggio « tranquillizzante », ma anche fuorviante, del Governo sembra essere quello che in sanità si possa spendere molto meno, e quindi si possa risparmiare ancora, senza però toccare qualità e livello dei servizi erogati ai cittadini. Ma il fatto che siamo a livelli tra i più bassi in Europa di spesa sanitaria rispetto al PIL, comporterà inevitabilmente che un obiettivo di riduzione di spesa sanitaria come quello prospettato da Gutgeld, e confermato da Beatrice Lorenzin, molto difficilmente potrà essere raggiunto senza una drastica riduzione della qualità e quantità dei Lea garantiti ai cittadini;

il Governo prosegue con la politica dei tagli al Servizio sanitario, senza ricordare che la spesa sanitaria pubblica italiana risulta inferiore a quella dei principali paesi europei: poco meno di 2.500 dollari pro capite nel 2012, a fronte degli oltre 3.000 spesi in Francia e Germania;

ancora una volta come si è lontani dall'uscire dal paradigma dei tagli ed entrare in quello della qualità. In questi ultimi anni, il nostro paese è diventato più diseguale sul piano della garanzia delle cure, con territori periferici che negli anni si sono visti sottrarre servizi, tagliare prestazioni sanitarie e sociali, depauperare il sistema di protezione sociale. Con un sistema di prevenzione sempre più impoverito,

esprime

PARERE CONTRARIO

Nicchi, Marcon, Melilla, Scotto.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	206
DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	206
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	210
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	208

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione del settore ippico. C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca, C. 1061 L'Abbate, C. 1314 Marrocu, C. 1546 Catania e C. 2054 Franco Bordo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	209
AVVERTENZA	209

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, comunico che l'onorevole Giovanni FALCONE, già iscritto al gruppo parlamentare Scelta civica per l'Italia, ha aderito al gruppo Partito Democratico.

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

C. 3262 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, osserva che il decreto-legge in esame contiene numerose disposizioni che interessano le competenze della XIII Commissione. I commi da 4-*bis* a 4-*quater*, introdotti al Senato, consentono al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – ente derivante dall'incorporazione nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) – l'accesso ad anticipazioni di liquidità nel limite mas-

simo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014, derivanti dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). In particolare, ai sensi del comma 4-*bis*, il CREA può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, con certificazione del Commissario straordinario, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, nel limite massimo di 20 milioni di euro, per l'anno 2015, finalizzata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014, derivanti dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). Per le finalità di cui a tale comma, è autorizzato, per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 20 milioni di euro, della « *Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali* » del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013.

Il comma 4-*ter* stabilisce che all'erogazione della somma di cui al comma 4-*bis* si provvede a seguito della presentazione da parte dell'ente di cui al comma 4-*bis* di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014 e di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché della sottoscrizione di un apposito contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori.

Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

Il comma 4-*quater* prevede che in caso di mancato rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 454 del 1999 e, in ogni caso, sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'ente, fino a concorrenza della rata dovuta.

I proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'ente sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione.

Il comma 13-*bis*, introdotto al Senato, dispone una moratoria per il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli dovuta per il 2015; il versamento di detta rata, il cui termine è scaduto il 16 giugno 2015, viene prorogato al 30 ottobre 2015 senza che siano dovuti sanzioni e interessi.

Il comma 5 dell'articolo 13 estende la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati da parte delle imprese agricole ubicate nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 anche in caso di danni subiti dai prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio (con il decreto-legge n. 74 del 2012 per tale tipologia di danni era stata prevista la sola concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi).

I contratti di finanziamento, secondo quanto prevede l'articolo 3-*bis*, del decreto-legge n. 95 del 2012, sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro; i beneficiari usufruiscono inoltre di un credito di imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti.

Quanto ai danni subiti dai prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio, il testo fa riferimento al regolamento (CE) n. 510/2006, al fine di delimitare l'ambito oggettivo dei prodotti, riferendoli a quelli

tutelati attraverso le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. Tale provvedimento è stato, peraltro, abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Marco CARRA (PD) fa presente che l'articolo 13 prevede norme estremamente importanti per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2012 tra i quali il territorio della provincia di Mantova. Ritiene però necessario estendere il contenuto della norma per consentire a tutte le imprese danneggiate dal sisma di ricevere un aiuto da parte dello Stato. Tale è il caso della società Bresciangrana, che insiste nel comune di Offlaga, che dovrebbe poter accedere alle agevolazioni per i danni del sisma.

Manifesta infine rammarico per gli attacchi a livello personali mossi nei suoi confronti da esponenti del gruppo M5S sia alla Camera che al Senato, con riferimento all'attività politica svolta nel territorio di provenienza.

Loredana LUPO (M5S) osserva che non è possibile giustificare un intero provvedimento per il fatto di contenere una norma condivisibile.

Osserva infatti ad esempio che il provvedimento contiene norme per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), per l'accesso ad anticipazioni di liquidità nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, per il pagamento di debiti. A fianco di tali previsioni, però, non vi sono adeguate spiegazioni di ordine contabile sull'ammontare dei crediti esigibili, ormai saliti alla cifra di 50 milioni di euro né si prendono provvedimenti per garantire la piena funzionalità del CREA.

Invita pertanto il relatore a prevedere nel parere condizioni e osservazioni al fine di assicurare un efficiente funzionamento del più importante enti di ricerca agricola nazionale.

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, pur comprendendo le motivazioni sottese alle motivazioni esposte dai colleghi, li invita a trasfondere il contenuto delle loro richieste in un ordine del giorno che meglio potrebbe interpretare le esigenze poste.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) osserva che il decreto-legge appare invece come strumento non idoneo, almeno per le parti che non hanno alcun carattere di urgenza. Fa inoltre presente che è già previsto un voto di fiducia sul provvedimento, che renderebbe la discussione parlamentare del tutto ultronea, fatto che richiederebbe una riflessione approfondita sull'attuale ruolo svolto dal Parlamento. Ritene poi ridicolo il rinvio dell'IMU, in modo particolare dopo affermazioni del presidente del Consiglio sulla sua soppressione.

Per l'insieme di tali motivi preannuncia l'espressione di un voto contrario del suo gruppo.

Mino TARICCO (PD) nel concordare con le riflessioni del relatore e con la sua proposta di parere, preannuncia l'espressione di un voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni per la promozione del settore ippico.
C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca, C. 1061 L'Abbate,
C. 1314 Marrocu, C. 1546 Catania e C. 2054 Franco
Bordo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 marzo 2014.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Paolo RUSSO (FI-PdL), *relatore*, ricorda le tre questioni su cui la Commissione si era riservata un approfondimento successivo, riguardanti: in primo luogo, l'inserimento degli allevatori nella *governance*, soluzione che riterrebbe utile senza modificare gli attuali equilibri; in secondo luogo, la individuazione di un soggetto a cui conferire la gestione del settore, privo di interessi diretti o indiretti, ma anche la possibilità, in mancanza di questo di fare altro, sempre al fine di ottenere il massimo risultato e incrementare le scommesse ippiche; e, infine, evitare la possibilità che gli ippodromi si trasformino in sale da gioco.

Riterrebbe peraltro utile che le una parte dei proventi di tutte le scommesse fosse assicurato al settore ippico, al fine di garantirne l'autosostentamento.

Chiede pertanto ai colleghi, qualora si addivenga ad un percorso condiviso, di poter recepire le varie osservazioni dei

gruppi – ricorda a tale proposito che sono già pervenute alcune osservazioni dei gruppi M5S e SEL – al fine di pervenire ad una prima proposta di testo unitario.

Giuseppe L'ABBATE (M5S), ritiene che in tale fase sia indispensabile la presenza del Governo, anche al fine di dare al settore ippico un indirizzo complessivo, di cui appare oggi privo. Osserva infatti che si potrebbero concentrare gli sforzi sulle scommesse ippiche vietando la introduzione di altri giochi nei locali ad esse riservate, e destinando a questo settore una percentuale dei profitti registrati negli altri tipi di scommesse.

Fa presente pertanto che qualora il testo contenesse una tale previsione il suo gruppo non potrebbe non dividerla. Peraltro, proprio a tal fine ritiene necessario che il Governo avanzi le sue proposte e i suoi indirizzi per risolvere i problemi del settore, trattandosi di un comparto che sta attraversando una grave crisi.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Interventi per il settore ittico.
C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio
e C. 1124 Caon.

ALLEGATO

**DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
(C. 3262 Governo, approvato dal Senato).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante « Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali », come modificato nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica;

preso atto che la parte di competenza della XIII Commissione è limitata alle norme di cui: all'articolo 8, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, relativi alle anticipazioni di liquidità garantite a favore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); all'articolo 8, comma 13-bis, contenente la proroga del versamento della prima rata dell'IMU agricola; all'articolo 13, comma 5, relativa ai finanziamenti concessi alle imprese agricole ubicate nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

assunto che i commi da 4-bis a 4-quater dell'articolo 8, introdotti al Senato, consentono al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – ente derivante dall'incorporazione nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) – l'accesso ad anticipazioni di liquidità nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014, derivanti dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA);

considerato che, per le finalità di cui sopra è autorizzato, per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 20 milioni di euro, della « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali » e che all'erogazione della somma si provvede a seguito della: presentazione da parte dell'ente di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014; di misure idonee e congrue a copertura annuale del rimborso dell'anticipazione, maggiorata degli interessi, e della sottoscrizione di un apposito contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze nel quale devono essere definite le modalità di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni;

valutato, inoltre, positivamente che sempre all'articolo 8, è stato introdotto dal Senato il comma 13-bis con il quale si dispone una proroga per il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli dovuta per il 2015, prorogando il versamento di detta rata, il cui termine è scaduto il 16 giugno 2015, al 30 ottobre 2015, senza che siano dovuti sanzioni e interessi;

considerato infine che il comma 5 dell'articolo 13 estende la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati da parte delle imprese agricole ubicate nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio

2012 anche in caso di danni subiti dai prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio;

valutato quindi con favore il complesso delle norme riferite al settore

agricolo ed agroalimentare contenute nel testo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.

Audizione del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano, Arno Kompatscher, del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, Diodoro Valente, e del consigliere della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Trentino Alto Adige, sede di Bolzano, Alessandro Pallaoro (*Svolgimento e conclusione*) 212

SEDE CONSULTIVA:

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi (*Deliberazione di una proroga del termine*) 213

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della Parte II della Costituzione. S. 1429-B Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera (Parere alla 1^a Commissione del Senato) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 213

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 234

DL 78/2015: Misure finanziarie enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) . 214

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 238

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. Testo unificato C. 2607 Braga e abb. (Parere alla VIII Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 232

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 240

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 233

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.15.

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.

Audizione del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano, Arno Kompatscher, del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, Diodoro Valente, e del consigliere della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Trentino Alto Adige, sede di Bolzano, Alessandro Pallaoro.

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Arno KOMPATSCHER, *Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano*, Diodoro VALENTE, *Presidente della Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento*, Gianfranco POSTAL, *Consigliere della Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trieste*, Massimo AGLIOCCHI, *Referendario della Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento*, Alessandro PALLAORO, *Consigliere della Sezione di controllo della Corte dei Conti di Bolzano*, svolgono una relazione sui temi dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.55.

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di richiedere una proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle re-

gioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi, il cui termine era fissato al 25 agosto 2015.

Essendo stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato, propone di deliberare la proroga del termine dell'indagine al 15 novembre 2015.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 9.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Luciano Pizzetti.

La seduta comincia alle 9.

Revisione della Parte II della Costituzione.

S. 1429-B Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2015.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), di cui illustra il contenuto.

Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal presidente nella sua veste di relatore, ritiene che il suo gruppo non possa votare a favore della proposta di parere, attesa la forte contrarietà a più riprese manifestata nei confronti del disegno di legge di riforma costituzionale.

Ritiene, peraltro, che l'intera Commissione per le questioni regionali dovrebbe compiere un atto di orgoglio e votare contro un provvedimento che prevede la soppressione di tale importante organo parlamentare.

Il senatore Albert LANIÈCE Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dichiara anzitutto di condividere la parte della proposta di parere nella quale si sottolinea la necessità di ripristinare talune funzioni del Senato, il cui ruolo ritiene sia stato eccessivamente impoverito dal provvedimento in esame, soprattutto per quanto concerne il suo compito di raccordo tra le istanze dei diversi livelli di governo. Al contempo, esprime una valutazione negativa sulle modifiche apportate nel corso dell'esame alla Camera che hanno ridimensionato la potestà legislativa delle Regioni.

Esprime poi talune perplessità sull'osservazione recata alla lettera *f*) della proposta di parere, dal momento che si invita ad integrare la disposizione di cui all'articolo 39, comma 12, del provvedimento, con l'indicazione di un termine entro il quale gli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome devono essere adeguati alle nuove disposizioni costituzionali. Non ravvisa la necessità di prevedere la fissazione di tale termine, giudicando più opportuno non incidere sull'autonomia speciale di tali enti territoriali per quanto riguarda la definizione delle tempistica connessa all'adeguamento dei rispettivi Statuti alle nuove disposizioni costituzionali, tenuto conto, peraltro, che tale articolo 39, comma 12, prevede il raggiungimento di intese con le medesime Regioni a Statuto speciale e Province autonome.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, ricordato che sull'argomento è stata svolta un'ampia indagine conoscitiva, ritiene che l'osservazione recata alla lettera *f*) della sua proposta di parere non incida negativamente sull'autonomia delle Regioni e delle Province autonome e non interferisca sulle intese, mirando piuttosto a favorire

che l'adeguamento degli statuti avvenga entro margini temporali certi, nell'ambito di una corretta dialettica tra lo Stato e tali enti, peraltro all'interno di un percorso possibilmente comune alle diverse autonomie territoriali. Giudica che ciò sia opportuno, considerato che, altrimenti, alle Regioni e Province autonome, nelle more dell'attuazione della disposizione recata dall'articolo 39, comma 12, spetterebbero ambiti di competenza eccessivamente differenziati, configurandosi per le autonomie speciali un sistema a tre velocità, in cui la competenza legislativa concorrente e la competenza legislativa residuale prevista dal vigente sistema costituzionale si somma alle competenze legislative riconosciute dai rispettivi Statuti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 78/2015: Misure finanziarie enti territoriali.
C. 3262 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, osserva preliminarmente con soddisfazione che nel corso nell'esame al Senato sono state recepite tutte le condizioni formulate dalla Commissione per gli affari regionali nel parere espresso in data 8 luglio.

Passando all'esame del contenuto del provvedimento, rileva che i commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame abrogano il decreto-legge 1° luglio 2015, n. 85 e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (i cui relativi disegni di legge di conversione sono in corso di esame da parte delle Camere) e provvedono contestualmente a farne salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti nella loro vigenza.

Passando al contenuto del decreto-legge, osserva che l'articolo 1 è finalizzato alla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni per gli anni dal 2015 al 2018, disponendo altresì alcune misure finalizzate a rendere più sostenibili il raggiungimento degli obiettivi medesimi, allentando, nel contempo, la pressione sulle spese di investimento.

In particolare, il comma 1 ridetermina gli obiettivi del patto di stabilità per i comuni, come approvati con l'Intesa sancita nella Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015, riducendoli di un importo pari all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, come stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento.

I commi successivi recano norme che allentano i vincoli del patto, consentendo ai comuni maggiori margini finanziari per effettuare spese finalizzate a investimenti volti alla cura del territorio e all'erogazione dei servizi (commi 2-6).

Il comma 8 estende anche ai comuni sede di città metropolitane l'utilizzo dei 700 milioni di euro destinati, dalla legge di stabilità per il 2015 (comma 145) alle sole regioni, per l'esclusione dagli equilibri di bilancio delle spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari. Per i comuni, le risorse sono destinate all'esclusione dai vincoli del patto di stabilità delle spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche e delle spese per le opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione « 2007-2013 » e nella Programmazione « 2014-2020 », a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali.

I commi 7 e 9 prevedono l'attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2014 da parte degli enti locali. In particolare, è definito un limite massimo all'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ovvero del Fondo di riequilibrio provinciale (ora commisurata

al 20 per cento dello scostamento tra saldo obiettivo e saldo finanziario effettivamente conseguito nel 2014 anziché all'effettivo scostamento); per le province e le città metropolitane, la riduzione non può comunque applicarsi in misura superiore al 2 per cento delle entrate correnti (limite così ridefinito nel corso dell'esame al Senato, in luogo del 3 per cento previsto nel testo iniziale).

L'ultimo periodo del comma 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente, inoltre, alle province e città metropolitane, in deroga alle specifiche disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge n. 101 del 2013, di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato (con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2015) anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014, alle medesime finalità e condizioni previsti, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi.

Il comma 9, infine, esclude l'applicazione delle sanzioni per gli enti locali per i quali sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario nel 2012.

Il comma 10 reca la determinazione dell'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015. Gli importi sono indicati nella Tabella 2, allegata al provvedimento in esame.

Il comma 10-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto a stabilire una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2015 in favore dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, colpiti dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015, per un importo massimo complessivo di 7,5 milioni di euro.

La riduzione degli obiettivi in favore dei suddetti comuni è posta a valere sugli spazi finanziari messi a disposizione per l'attuazione del meccanismo di premialità degli enti locali – che consente la riduzione gli obiettivi annuali del patto di stabilità per gli enti locali virtuosi nel-

l'anno precedente – che vengono pertanto corrispondentemente diminuiti, prioritariamente con riferimento alla premialità da assegnare ai comuni.

Fa notare che l'articolo 1-*bis* è volto ad escludere, per l'anno 2015, dal computo del saldo di equilibrio espresso in termini di competenza, utile ai fini del concorso delle regioni al risanamento della finanza pubblica gli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale. Il beneficio è limitato alle sole regioni che nell'anno 2014 hanno registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti in linea con la normativa vigente di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, che si ricorda, fissa i termini ordinari per il pagamento nelle transazioni commerciali in cui la parte debitrice è una pubblica amministrazione in 30 giorni, termine prorogabile fino a 60 giorni solo in presenza di determinate condizioni.

Rileva che l'articolo 1-*ter* introduce una norma avente carattere di eccezionalità, che consente alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario di procedere alla predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione per il solo anno 2015, in deroga alle vigenti norme di contabilità e ai nuovi principi dell'armonizzazione contabile che prevedono un bilancio triennale 2015-2017 con carattere autorizzatorio.

La norma prevede, inoltre, che per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato.

Evidenzia che l'articolo 1-*quater* reca disposizioni per il finanziamento delle spese di investimento delle regioni per il 2015, in relazione alle regole operanti in materia a seguito della nuova disciplina sull'armonizzazione contabile di cui al decreto legislativo n.118 del 2011.

Fa notare che l'articolo 1-*quinquies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede la defiscalizzazione delle operazioni che comportano il cambiamento dell'assetto proprietario del Parco di Monza.

Fa presente che l'articolo 2, commi 1-5 e comma 6, introduce alcune disposizioni al fine di agevolare nei confronti degli enti locali, l'avvio a regime dell'armonizzazione contabile introdotta dal decreto legislativo n. 118 del 2011, con riguardo in particolare, anche nei confronti degli enti che hanno partecipato alla fase triennale di sperimentazione della nuova disciplina, all'istituto del riaccertamento straordinario dei residui.

Si dispone inoltre che nell'esercizio 2015 gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare, entro determinati limiti, i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente e che per i medesimi enti, qualora abbiano presentato la richiesta di accesso alla procedura di riequilibrio finanziario prevista dall'articolo 243-*bis* del TUEL sia possibile ripianare in un periodo trentennale la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui.

L'articolo 2, comma 5-*bis* reca disposizioni in favore degli enti locali che non hanno presentato nei termini in piano di riequilibrio finanziario prevedendo che gli stessi possano comunque procedere alla sua presentazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015.

Evidenzia che l'articolo 3 reca disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale.

In particolare, i commi 1 e 2 dispongono che, a decorrere dal 2016, il Ministero dell'interno disponga entro il 31 marzo di ciascun anno il pagamento di un primo acconto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, da attribuire a ciascun comune in misura pari all'otto per cento delle risorse di riferimento, come risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014. L'ammontare anticipato viene recuperato nei confronti dei singoli comuni dall'Agenzia delle entrate mediante trattenuta sulle somme a titolo di imposta municipale propria.

Il comma 3 interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di

solidarietà che viene accantonata e ridistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, precisando che il criterio di riparto è costituito dalla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, fissando, per il 2015, l'ammontare complessivo di riferimento della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario ad un importo corrisponde al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.

Il comma 4 interviene, infine, sulle modalità di ripartizione tra i comuni della riduzione di 1.200 milioni di euro della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, disposta a decorrere dal 2015 dalla legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 435, legge n. 190 del 2014).

Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito il comma 4-*bis* volto ad assegnare ai comuni le disponibilità residue dell'importo accantonato nel 2014 sul Fondo di solidarietà comunale per le cosiddette verifiche successive (da destinare cioè ad eventuali conguagli) e non utilizzate per tale finalità (circa 29,3 milioni). Le assegnazioni sono destinate a compensare l'incidenza negativa del riparto del Fondo dell'anno 2015, effettuato sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali, in favore, soprattutto, dei comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse complessive del comune superiore all'1,3 per cento.

Fa notare che l'articolo 4, comma 1, dispone, in favore degli enti locali, la disapplicazione delle sanzioni concernenti il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo – previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti – al fine di consentire la ricollocazione del personale delle Province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014, presso regioni ed enti locali, secondo le procedure di mobilità introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 424, legge n. 190 del 2014).

Nell'ambito della ricollocazione del personale delle province, il comma 2, dispone il trasferimento presso l'amministrazione in cui presta servizio del personale delle province che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si trova in posizione di comando, distacco o di altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione.

Il comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente agli enti locali di indire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di personale dei servizi educativi e scolastici, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014 (Stabilità 2015) che destina i *budget* assunzionali delle regioni e degli enti locali relativi agli anni 2015 e 2016 esclusivamente all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso di graduatorie già vigenti al 1° gennaio 2015 e delle unità soprannumerarie delle province destinatarie dei processi di mobilità.

Il comma 3, attraverso una novella dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014, introduce una precisazione in relazione alle disposizioni che disciplinano il *turn-over* negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, specificando che la programmazione delle assunzioni viene fatta con riferimento al triennio precedente.

Il comma 4 esclude dal calcolo dei tempi medi di pagamento delle pubbliche amministrazioni i pagamenti dei debiti commerciali pregressi effettuati con le disponibilità finanziarie concesse agli enti territoriali – in termini di anticipazioni di liquidità ovvero di disponibilità di spazi finanziari in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno – dai decreti-legge n. 35 del 2013 e n. 66 del 2014. Ciò al fine di attenuare il divieto di assunzioni legato al ritardo nei pagamenti, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014.

Il comma 4-*bis* consente la stipula di convenzioni per gestire in forma associata il servizio di segreteria, non solo tra comuni, ma anche tra comuni e province e

tra province. In base alla legislazione vigente, infatti, ciascun comune e ciascuna provincia hanno un segretario titolare iscritto all'apposito albo cui si accede per concorso (TUEL articolo 97 e 98), a cui sono affidate una serie di compiti e funzioni a partire dalla collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente locale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il comma 4-ter, stabilisce che, ove le leggi regionali prevedano ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata delle funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e di intesa con le regioni, definire le modalità di detto esercizio anche tramite organi comuni.

Evidenzia che l'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che le agenzie fiscali possano annullare i concorsi per dirigente banditi, ma non ancora conclusi, e indire, per un corrispondente numero di posti, nuovi concorsi da concludere entro il 31 dicembre 2016. Fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi per la dirigenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i dirigenti delle stesse agenzie possono delegare a funzionari della terza area le funzioni relative agli uffici e i connessi poteri di adozione degli atti. A fronte delle responsabilità loro delegate, ai funzionari in questione viene temporaneamente attribuita una posizione organizzativa. Le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio.

Osserva che l'articolo 5 dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai servizi di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale.

Più in particolare, viene specificato che agli enti di area vasta e alle città metropolitane compete l'individuazione del personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali. Spetta inoltre alle leggi regionali la riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali.

Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, in base alle suddette leggi regionali e all'individuazione operata dagli enti di area vasta e dalle città metropolitane, è dunque trasferito ai comuni, singoli o associati. Per il transito sono poste agli enti locali alcune condizioni o facoltà, tra cui: limiti della dotazione organica; programmazione triennale dei fabbisogni di personale; deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale; rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento, e sostenibilità di bilancio; divieto per gli enti locali – a pena di nullità e fino a quando il personale appartenente al Corpo ed ai servizi di polizia provinciale non sia stato completamente assorbito – di qualsivoglia assunzione per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, salvo assunzioni a tempo determinato effettuate dopo l'entrata in vigore del decreto-legge per esigenze di carattere strettamente stagionale e per periodi non superiori a 5 mesi nell'anno solare.

Modalità e procedure del transito del personale sono definite con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa in sede di Conferenza unificata. Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire sono concordate dagli enti di area vasta e dalle città metropolitane con i comuni del territorio, singoli o associati.

Fa presente che l'articolo 5-bis proroga fino al 31 dicembre 2015 l'impiego di

personale militare appartenente alle Forze Armate per compiti di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

Fa presente che l'articolo 6, comma 1, dispone anticipazioni di liquidità, fino ad un importo massimo di 40 milioni per l'anno 2015, in favore degli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazioni di tipo mafioso, anche per quelli il cui commissariamento risulti scaduto da non più di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame al fine di garantire a tali enti la liquidità necessaria a garantire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002.

I successivi commi da 2 a 6 disciplinano le modalità di restituzione dell'anticipazione, secondo un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, della durata massima di trenta anni a decorrere dal 2019.

Per esigenze di riorganizzazione strutturale, il comma 7 autorizza gli enti locali commissariati alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (ovvero il cui periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di un anno alla medesima data) ad effettuare assunzioni di personale a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

Evidenzia che l'articolo 7, commi 1 e 2, attribuisce agli enti locali la possibilità di realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge n. 190 del 2014, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL). Dispone inoltre che, per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione.

Evidenzia che il comma 2-bis interviene sulla procedura di riequilibrio finanziario degli enti in dissesto, prolungando di un anno il termine per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio ed includendovi anche le province e città metropolitane.

Fa presente che il comma 3 reca le modalità di ripartizione tra i comuni e le province della ulteriore riduzione di risorse che grava nei confronti di tali enti per gli anni a partire dal 2015 ai sensi dell'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta *spending review*), rispetto al taglio già operato all'anno 2014 – a valere, rispettivamente, sul Fondo di solidarietà comunale e sul Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale – quantificato in 100 milioni di euro per i comuni e in 50 milioni di euro per le province, da ripartirsi in proporzione alle riduzioni già effettuate per l'anno 2014.

Il comma 4 estende la facoltà dei comuni di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARES con le medesime modalità già previste per la TARI, vale a dire ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti.

Il comma 5 modifica la destinazione della quota del 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, destinandola prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui; per la restante quota alla copertura di spese di investimento; in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

Il comma 6 modifica il comma 15 dell'articolo 1, del decreto-legge n. 35 del 2013 in materia di richiesta di anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per il pagamento dei debiti pregressi. Evidenzia che il comma 7 differisce al 31 dicembre 2015: il termine entro cui le società agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate; il termine a decorrere dal quale le suddette società possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici ter-

ritoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.

Il comma 8 include, accanto alla società o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente, già previste a legislazione vigente, anche il consorzio, tra gli enti che le amministrazioni locali e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere allo scioglimento.

Il comma 8-*bis* prevede che le partecipazioni delle amministrazioni territoriali nelle società non strettamente necessarie per le rispettive finalità istituzionali possano essere mantenute anche dopo la scadenza del termine di cessazione delle stesse, ora previsto al 31 dicembre 2015, qualora le amministrazioni interessate abbiano entro tale termine approvato il mantenimento della partecipazione mediante appositi piani di razionalizzazione.

Il comma 9 dispone che tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento a Tia e Tares.

Il comma 9-*bis*, introdotto al Senato, autorizza le province autonome di Trento e Bolzano ad utilizzare lo strumento della notifica mediante affissione all'albo pretorio e altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici, per portare alla conoscenza degli intestatari le nuove rendite catastali di particelle coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali.

Il comma 9-*ter*, inserito nel corso dell'esame al Senato, detta una disposizione transitoria per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14 « ecotossico » (rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali) nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti di tale caratteristica. Si prevede, in particolare, che tale caratteristica venga attribuita secondo le modalità dell'accordo ADR (Accordo internazionale

per il trasporto di merci pericolose su strada) per la classe 9-M6 e M7 (materie pericolose per l'ambiente acquatico, rispettivamente liquide o solide).

Il comma 9-*quater*, introdotto al Senato, autorizza il Comune di Milano ad utilizzare l'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara, per far fronte a particolari esigenze imprevedute e a variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere essenziali per lo svolgimento dell'evento Expo Milano 2015. La medesima norma assegna integralmente e indistintamente all'opera « Collegamento SS 11 – SS 233 » Zara-Expo, contenuta nell'Allegato 1 del D.P.C.M. 6 maggio 2013, le risorse già previste nel medesimo Allegato 1 e quelle destinate al lotto 1B del medesimo intervento dal decreto-legge 145 del 2013 e dal successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2014.

Il comma 9-*quinquies* attribuisce alle regioni che non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e Regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, relativo al riordino delle funzioni provinciali, l'obbligo di versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto ministeriale, da emanare entro il 31 ottobre 2015. Il versamento da parte delle regioni non è più dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuata dalla legge regionale.

Il comma 9-*sexies*, introdotto al Senato, spostata dal 30 settembre 2014 al 1° gennaio 2015 il termine con riferimento al quale sono individuate le effettive disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, già destinate al Piano di Azione Coesione, utili a garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli sgravi contributivi finalizzati a

nuove assunzioni a tempo indeterminato, autorizzati dai commi 118 e 121 della legge di stabilità per il 2015.

I commi da *9-septies* a *9-quinquiesdecies*, introdotti nel corso dell'esame al Senato, dispongono la soppressione, con effetto dal 1° dicembre 2015, del Fondo Gas (il fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas).

Il comma *9-sexiesdecies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, attribuisce al comune di Campione d'Italia, in considerazione delle sue peculiarità geo-politiche e dell'evoluzione negativa del tasso di cambio del franco svizzero, un contributo di 8 milioni di euro per il 2015.

Il comma *9-septiesdecies*, in vista del riordino delle concessioni demaniali marittime, demanda alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. Nel frattempo e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 sono prorogate, ai sensi del comma *9-duodevicies*, le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle di cantieristica navale, pesca e acquacoltura in essere al 31 dicembre 2013.

Fa notare l'articolo *7-bis* conferma la facoltà degli enti locali di assicurare gli amministratori degli enti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, introducendo una clausola di invarianza per la finanza pubblica; inoltre ammette il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali da parte dell'ente con alcuni limiti ed in presenza di determinate condizioni.

Rileva che l'articolo 8, commi da 1 a 4, prevede un incremento delle risorse del Fondo per il pagamento dei debiti pregressi istituito dall'articolo 1, comma 10 del decreto legge n. 35 del 2013, destinando per il 2015 2 miliardi di euro in favore della Sezione del Fondo destinata al pagamento dei debiti non sanitari delle regioni e delle province autonome stabilendo anche le modalità per l'utilizzo delle

risorse medesime. L'incremento è disposto utilizzando le risorse disponibili sulla base delle somme non erogate all'esito delle richieste di pagamento avanzate sulle altre due Sezioni del Fondo, vale a dire quella per il pagamento dei debiti degli enti locali e quella per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

I commi da *4-bis* a *4-quater* consentono al CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge n. 190 del 2014 dall'incorporazione nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) – l'accesso ad anticipazioni di liquidità nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014, derivanti dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

A tal fine, si autorizza l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 20 milioni di euro, della « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali » del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge, n. 35 del 2013 (legge n. 64 del 2013) (comma *4-bis*).

All'erogazione dell'anticipazione si provvede a seguito: *a)* della presentazione da parte del CREA di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014 e di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il MEF; *b)* della sottoscrizione di un apposito contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze che stabilisce le modalità di rimborso delle somme anticipate comprensive degli interessi (il rimborso deve avvenire entro un periodo non superiore a trenta anni e il tasso di interesse deve essere pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione).

L'articolo introduce poi, ai commi da 5 a 9, ulteriori disposizioni per l'utilizzo da parte degli enti locali delle somme già disponibili, pari a 850 milioni di euro per assicurare il pagamento dei debiti medesimi, maturati fino alla data del 31 dicembre 2014 a valere, anche in tal caso, sulle risorse non utilizzate già stanziare per il pagamento dei debiti pregressi.

Il comma 10 attribuisce ai comuni per l'anno 2015 un contributo di complessivi 530 milioni di euro, da ripartirsi con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 10 luglio 2015, tenendo conto, tra l'altro, dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI; esso appare conseguente alle norme di fiscalità immobiliare contenute nella legge di stabilità 2015 relative, in particolare, alla introduzione di detrazioni sull'abitazione principale. I commi 11 e 12 individuano le risorse utili alla copertura finanziaria degli oneri recati dall'assegnazione del contributo.

I commi 11 e 12 recano le disposizioni di copertura finanziaria.

Il comma 13 dell'articolo 8 anticipa dal 30 settembre al 30 giugno 2015 il termine ultimo per la verifica del gettito IMU dei terreni montani e parzialmente montani relativo all'anno 2014, prevista dall'articolo 1, comma 9-*quinquies*, del decreto-legge n. 4/2015.

Il comma 13-*bis*, introdotto al Senato, proroga il termine per pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli, scaduto il 16 giugno 2015, al 30 ottobre 2015 senza che siano dovuti sanzioni e interessi.

I commi da 13-*ter* a 13-*quinquies* dell'articolo 8 dispongono in favore delle città metropolitane di Milano e Torino, in relazione a specifiche esigenze finanziarie delle stesse, un contributo per l'anno 2015 pari, rispettivamente, a 60 ed a 20 milioni di euro; prevedono altresì, per il medesimo anno, un contributo di 30 milioni alle province e città metropolitane per il sostegno degli alunni con handicap.

Il comma 13-*sexies* dispone che la causa di ineleggibilità dei sindaci in altro comune, non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel

comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi.

Il comma 13-*septies* prevede la possibilità di utilizzare le risorse originariamente destinate al finanziamento del contratto di servizio tra Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e la regione Sardegna per la copertura dei costi netti connessi agli oneri di servizio pubblico marittimo derivanti da contratti affidati sulla base di una procedura di gara aperta.

I commi 13-*octies* e 13-*novies*, introdotti al Senato, attribuiscono alla Regione Siciliana un contributo di 200 milioni di euro, anche in ragione del minor gettito derivante alla Regione stessa dalle modifiche della disciplina della riscossione dell'IRPEF, mediante utilizzo delle risorse destinate al pagamento dei debiti pregressi delle regioni non richieste tempestivamente dagli enti territoriali interessati. Gli oneri derivanti dalla norma, stimati in 2.728.000 euro per l'anno 2016, 2.653.796 euro per l'anno 2017 e 2.578.580 euro a decorrere dall'anno 2018 sono coperti mediante la riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Sottolinea in proposito che il contributo costituisce diretto riconoscimento di importi spettanti alla Regione siciliana sulla base delle disposizioni dell'articolo 37 dello Statuto speciale.

Il comma 13-*decies*, anch'esso introdotto al Senato, stabilisce che per il 2014 e il 2015 l'assegnazione della quota dell'imposta sui redditi spettante alla Regione Siciliana sia effettuata mediante attribuzione diretta alla Regione. Per l'anno 2014, l'attribuzione avviene utilizzando le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia Entrate – fondi di bilancio ».

Il comma 13-*undecies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che per gli anni 2014 e 2015 resti fermo l'accertamento del gettito effettivo spettante alla Regione Siciliana da parte del Dipartimento delle finanze, anche sulla

base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, al fine di definire l'importo di un eventuale conguaglio da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 13-*duodecies* attribuisce una quota pari a 326.942.000 euro per l'anno 2015 e a 384.673.000 euro a decorrere dall'anno 2016, nell'ambito delle risorse già iscritte in bilancio al capitolo 2862 di cui al programma « federalismo » relativo alla missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sia attribuita, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione, alle regioni e province autonome al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilità disposta dalle stesse, applicata alla minore base imponibile derivante dalle agevolazioni IRAP introdotte dalla legge di stabilità 2015.

L'articolo 8-*bis* ridetermina in diminuzione, per circa 60 milioni di euro, l'obiettivo del Patto di stabilità interno della regione Valle d'Aosta per il 2015, all'esito del recente accordo intervenuto nel luglio 2015 tra la regione medesima ed il Ministero dell'economia; provvede inoltre in ordine al subentro della regione medesima allo Stato – con l'assunzione dei relativi oneri – nei rapporti con il gestore del servizio ferroviario regionale (Trenitalia S.p.A.) a far data dal 1° gennaio 2011. A tal fine viene corrisposto alla regione un contributo aggiuntivo per il 2015 di circa 120 milioni, anche a compensazione di minori entrate derivanti da modifiche di aliquote di gettiti ad essa spettanti.

L'articolo 9 reca modifiche ad alcune disposizioni della legge di stabilità per il 2015 di interesse delle regioni, relative: alla determinazione degli equilibri del bilancio delle regioni, riducendo da 2.005 a 1.720 milioni di euro l'ammontare complessivo massimo del concorso di determinate poste di bilancio, indicate dal comma medesimo, alla determinazione dei saldi di equilibrio che in termini di competenza e di cassa, nell'anno 2015, le regioni a statuto ordinario sono tenute a conseguire, ai fini del rispetto delle nuove

modalità di contenimento dei saldi di finanza pubblica (comma 1); all'utilizzo delle risorse stanziato per il patto verticale incentivato ai fini del contributo finanziario imposto alle regioni per l'anno 2015 dall'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, recependo, a tal fine, l'Intesa sancita in Conferenza Stato-regioni nella seduta del 26 febbraio 2015 (comma 2); alla disciplina del patto verticale incentivato, in particolare, modificando il termine di conclusione della procedura e consentendo agli enti locali beneficiari di utilizzare gli spazi finanziari ceduti dalla regioni per sostenere pagamenti in conto capitale, oltre che per pagare i debiti commerciali di parte capitale (comma 3); all'estensione della disciplina del pareggio di bilancio, quale nuova modalità di concorso agli obiettivi di finanza pubblica introdotta per le regioni a statuto ordinario dalla legge di stabilità 2015, anche alla Regione Sardegna a decorrere dal 2015 (comma 4); alle modalità di ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni nell'arco di sette esercizi finanziari, in deroga alle disposizioni contabili vigenti (comma 5).

Il comma 7 proroga al 30 novembre 2015 il termine previsto per l'invio da parte dei comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dei progetti di riqualificazione urbana volti alla predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate e inserisce l'intesa della Conferenza unificata nel procedimento per l'adozione del D.P.C.M. con cui deve essere approvato il bando per la presentazione dei medesimi progetti.

Il comma 8 modifica la procedura di rivalsa, di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, prevedendo l'intesa, in luogo della semplice acquisizione del parere da parte delle amministrazioni responsabili, allorché il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie deve essere reintegrato delle somme anticipate per oneri derivanti da sentenze di condanna della Corte di giu-

stizia dell'Unione europea relative a violazioni imputabili ad amministrazioni regionali o locali.

Il comma 9 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) al fine di rinviare all'anno 2017 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali (attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità; fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi perequativi).

I commi 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*quater*, inseriti nel corso dell'esame al Senato, sono volti a chiarire che, in caso di leasing, il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore.

Il comma 10, aggiungendo il comma 1-*bis* all'articolo 8 del decreto legislativo n. 517 del 1999, è diretto ad estendere l'applicabilità, della disciplina prevista al comma 1 del medesimo articolo, riguardante i rapporti fra SSN, e università non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari, anche alle università non statali che gestiscono policlinici per il tramite di enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti dalle stesse Università non statali e da queste controllati attraverso la nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione.

Il comma 11 prevede che continuano ad applicarsi i finanziamenti statali in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali anche nel caso in cui le strutture indicate modificano la propria forma giuridica nei termini disposti dal nuovo comma 1-*bis*.

I commi 11-*bis* e 11-*ter*, reca disposizioni relative al Consorzio interuniversitario CINECA.

In particolare: si estende esplicitamente la possibilità di partecipare al Consorzio anche a soggetti privati; se ne affida il

controllo analogo (a quello esercitato sui propri servizi) a tutti i soggetti consorziati, congiuntamente.

Tali previsioni consentirebbero l'affidamento di servizi *in house* al CINECA.

Il comma 11-*quater* stabilisce, con previsione di carattere generale, le condizioni per l'affidamento diretto di servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 9-*bis*, chiarisce che, in attuazione della lettera E) dell'Intesa del 26 febbraio 2015 e dell'Intesa del 2 luglio 2015, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 9-*ter* a 9-*octies* del provvedimento in esame, finalizzate a conseguire consistenti risparmi in ambito sanitario. Pertanto, l'articolo 9-*bis* si configura come una sorta di premessa alle disposizioni immediatamente successive e può essere collegato all'articolo 9-*septies* che ridetermina, a decorrere dal 2015, una riduzione di 2.352 milioni di euro del livello del finanziamento del SSN.

L'articolo 9-*ter* reca misure finalizzate alla razionalizzazione dei processi di acquisto di beni e servizi in ambito sanitario, di dispositivi medici e di farmaci.

L'articolo 9-*quater* demanda a un decreto ministeriale, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, l'individuazione delle condizioni di erogabilità e delle indicazioni prioritarie per la prescrizione appropriata delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ad alto rischio di inappropriata (comma 1). Al di fuori delle condizioni di erogabilità, le prestazioni sono a totale carico dell'assistito (comma 2). Per garantire il rispetto delle condizioni prescrittive da parte dei medici prescrittori, la norma prevede che in caso di comportamenti prescrittivi non conformi, si applichino delle penalizzazioni su alcune componenti retributive del trattamento economico spettante ai medici (comma 5). La mancata adozione da parte dell'ente del SSN dei provvedimenti di competenza nei confronti del medico prescrittore comporta la responsabilità del

direttore generale ed è valutata ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi assegnati al medesimo dalla regione (comma 6).

Conseguentemente, le regioni e gli enti del SSN sono tenuti a ridefinire i tetti di spesa annui degli erogatori privati di specialistica ambulatoriale, riducendo per il 2015 il valore dei contratti di almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014 (comma 7).

Allo stesso tempo, regioni ed enti del SSN sono tenuti a ridurre il numero dei ricoveri in regime di riabilitazione ospedaliera potenzialmente inappropriati sotto il profilo clinico e a ridurre le giornate di ricovero oltre quelle definite appropriate. La norma demanda a un decreto del Ministro della salute, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'individuazione dei criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera (comma 8).

Conseguentemente, a decorrere dal 2015, per i ricoveri ordinari e diurni non conformi ai criteri di appropriatezza, ovvero ad elevato rischio di inappropriata, effettuati nelle strutture private accreditate ed identificati a livello regionale, sono applicate penalizzazioni tariffarie (comma 9).

L'articolo 9-*quinquies* stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è decurtato di un importo pari alle riduzioni derivanti dalla rideterminazione delle strutture ospedaliere operata in attuazione dei processi di riorganizzazione discendenti dall'attuazione del Decreto 2 aprile 2015, n. 70 «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera».

L'articolo 9-*sexies* detta misure per il potenziamento del monitoraggio delle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle regioni e delle province autonome. Nello specifico, il comma 1 prevede che le regioni e le province autonome mettano a disposizione di Consip e del-

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) tutte le informazioni necessarie al monitoraggio del rispetto della normativa in materia di beni e servizi con particolare riferimento agli acquisti effettuati tramite le centrali di acquisto regionali. Il comma 2 dispone altresì un potenziamento delle verifiche prevedendo che siano effettuate trimestralmente.

L'articolo 9-*septies* registra la riduzione di 2.352 milioni di euro, a decorrere dal 2015, del livello del finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato. La riduzione consegue al contributo aggiuntivo che le regioni devono assicurare alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 (comma 1).

Per salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, le regioni possono conseguire le economie necessarie anche adottando misure alternative a quelle disposte dagli artt. da 9-*bis* a 9-*sexies*, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario (comma 2).

Infine, i commi 3 e 4 rideterminano il concorso agli obiettivi di finanza pubblica della Regione siciliana e della regione Friuli Venezia-Giulia.

L'articolo 9-*octies* reca la norma di garanzia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che esse concorrano al conseguimento degli obiettivi di cui gli articoli da 9-*bis* a 9-*septies* del provvedimento in esame, secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

L'articolo 9-*nonies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, al fine di potenziare le misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale per salvaguardare la collettività da rischi per la salute, autorizza il Ministero della salute, ad effettuare una spesa di 3.100.000,00 Euro per il 2015 e di 2.341.140,00 Euro a decorrere dal 2016 anche allo scopo di fronteggiare le emergenze sanitarie relative all'incremento dei flussi migratori che si verificano in area mediterranea, nonché per la grande affluenza di cittadini stranieri in Italia in

occasione dello svolgimento di Expo 2015 e del Giubileo straordinario 2015-2016.

Prevede, al fine di potenziare l'attività di programmazione sanitaria e di monitoraggio del Ministero della salute, l'incremento della spesa di euro 400.000 per l'anno 2015 e di euro 1.124.000 per l'anno 2016 e dispone sulla copertura finanziaria delle misure.

L'articolo 9-*decies* autorizza, per l'anno 2016, un contributo di 33.512.338 euro a favore della Regione Lazio, finalizzato all'attuazione del programma straordinario per il Giubileo 2015-2016, in considerazione, in particolare, delle esigenze sanitarie connesse alla grande affluenza di persone che si verificherà in occasione di tale evento. Il contributo è finanziato a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 ed è subordinato alla presentazione da parte della Regione Lazio al Ministero di un programma di interventi da realizzare.

Per il perseguimento delle citate finalità, per gli anni 2015 e 2016 sono sospese per gli enti del Servizio sanitario della Regione le limitazioni alle assunzioni di personale a tempo determinato.

Viene consentito ai pellegrini che fanno ingresso nel territorio nazionale per il Giubileo di usufruire, previo pagamento di un contributo volontario di 50 Euro, dell'assistenza sanitaria ospedaliera.

In caso di mancato versamento del contributo i pellegrini corrispondono, per le sopracitate prestazioni, le tariffe vigenti nella Regione dove insiste la struttura ospedaliera.

Non sono tenuti al pagamento del contributo i pellegrini provenienti da Paesi con i quali l'Italia ha accordi in materia sanitaria.

Le disposizioni dell'articolo 9-*undecies* intendono garantire, nel corso dell'esercizio, e nelle more dell'espressione dell'Intesa di riparto del Fondo sanitario nazionale, una regolare gestione di cassa delle risorse stanziato per il SSN, al fine di evitare l'insorgenza, presso le regioni e gli altri enti interessati, di ulteriori oneri connessi alla carenza di liquidità. A legislazione vigente, le anticipazioni di cassa

in favore delle regioni incidono sulla quota indistinta del Fondo sanitario nazionale. L'articolo 9-*undecies* introduce un regime di erogazione anticipata anche per: gli istituti zooprofilattici sperimentali; le quote destinate alla medicina penitenziaria; le quote destinate agli enti che hanno stabilmente accesso al finanziamento corrente del SSN (comma 1) il finanziamento della formazione dei medici specialisti (comma 2).

La misura dell'erogazione è stabilita in un importo non superiore all'80 per cento dell'ultimo valore disponibile in sede di riparto assentito in Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 9-*duodecies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, incrementa a 630 unità la dotazione organica dell'AIFA – dalle attuali 389 –, al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, anche in relazione alle disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2015, e di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee, ed individua le misure per la copertura degli oneri da ciò derivanti.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di carta di identità elettronica.

Si provvede ad estendere le competenze dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) anche allo stato civile e alla tenuta delle liste di leva, prevedendo l'istituzione presso l'ANPR dell'archivio informatizzato dei registri di stato civile dei comuni e stabilendo che essa fornisca i dati per la tenuta delle liste di leva. Viene modificata anche la disciplina delle funzioni dei comuni in materia anagrafica, lasciando solo per il periodo transitorio necessario al completamento della banca dati nazionale la possibilità ai comuni di utilizzare i dati anagrafici locali (comma 1). Per la realizzazione dei nuovi compiti, viene confermato il ruolo della SOGEI, già soggetto tecnico attuatore dell'anagrafe nazionale (comma 2).

I commi 3, 4 e 5 intervengono sulla disciplina della carta di identità elettro-

nica CIE che non è più definito quale documento obbligatorio di identificazione. Inoltre, viene definitivamente superato il progetto di unificazione della CIE e della tessera sanitaria nel Documento digitale unificato (DDU) le cui norme regolatrici sono abrogate.

Le spese previste per l'implementazione di ANPR e CIE sono quantificate in 59,5 milioni per il 2015, 8 milioni per il 2016 e a 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dal 2020. Per le attività di gestione si prevedono oneri per ulteriori 2,7 milioni dal 2016 (comma 6).

Nell'ambito dell'articolo 11, i commi 1, da 2 a 7-ter e da 12 a 16 recano una serie di misure per la ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dagli eventi sismici del 2009.

Il comma 1 interviene sulla disciplina dei contratti stipulati tra privati per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione nei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 al fine di disciplinare gli elementi e le informazioni che tali contratti devono contenere, a pena di nullità. Il comma 3 prevede l'adeguamento dei contratti già stipulati, inclusi i contratti preliminari, alla nuova disciplina prima della progettazione esecutiva.

Il comma 1-bis dell'articolo 11, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto ad escludere i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara, Mantova (colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo) dall'applicazione del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, da attuarsi, per finalità di contenimento della spesa pubblica, ai sensi dei commi 435 e 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014).

Resta ferma la misura della riduzione da applicare ai comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, danneggiati dagli

eventi sismici del 21 giugno 2013, fissata nel 50 per cento di quanto applicabile alla generalità dei comuni.

Relativamente ad alcune figure coinvolte nei lavori di ricostruzione, il comma 2 stabilisce che il direttore dei lavori non possa avere rapporti con le imprese affidatarie dei lavori, mentre il comma 4 prevede l'assunzione della qualifica di incaricati di pubblico servizio da parte degli amministratori di condominio, dei rappresentanti legali dei consorzi e dei commissari dei consorzi obbligatori, nello svolgimento delle prestazioni professionali necessarie alle attività di riparazione o ricostruzione.

Una serie di disposizioni interviene sui termini di inizio e di fine dei lavori, nonché sull'avanzamento dei lavori medesimi, al fine di prevedere sanzioni e penali nel caso di ritardi (commi 5 e 5-bis).

Ulteriori disposizioni riguardano il subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori e disciplina le fattispecie di risoluzione dei contratti (commi 6 e 7).

Il comma 7-bis estende ai centri storici delle frazioni del Comune dell'Aquila e degli altri Comuni del Cratere il contributo disposto, per le abitazioni private, anche con un solo proprietario, non adibite ad abitazione principale, distrutte o danneggiate dal sisma.

Il comma 7-ter, prevede una autorizzazione da parte dei comuni in merito alla richiesta di eseguire lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo.

Il comma 8 stabilisce l'applicazione delle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria degli appalti alle erogazioni dei contributi destinati ai soggetti privati per la ricostruzione e il ripristino degli immobili danneggiati dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009.

Il comma 9 prevede la predisposizione di programmi pluriennali degli interventi per la ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del 6

aprile 2009 in Abruzzo, inclusi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, per i quali i lavori non possono essere iniziati senza l'autorizzazione del soprintendente, nel caso di edifici sottoposti alla tutela dei beni culturali, ovvero senza la preventiva autorizzazione paesaggistica nel caso di edifici sottoposti alla tutela dei beni paesaggistici (comma 11).

Il comma 11-*bis* contiene misure specificamente volte alla riparazione o alla ricostruzione delle chiese e di altri edifici ecclesiastici attraverso disposizioni che riguardano la progettazione.

Il comma 11-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente ai comuni di utilizzare fino al 31 marzo 2016 l'attuale modalità di riparto dei consumi rilevati per ogni edificio del progetto Complessi Antisismici Sostenibili ed Ecocompatibili (CASE) e nei Moduli Abitativi Provvisori (MAP), che si basa sulle superfici lorde coperte degli alloggi. A partire dal 1° aprile 2016, invece, il riparto dei consumi rilevati per ogni edificio avverrà in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici del progetto CASE e nei MAP.

Il comma 11-*quater* reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-*ter*.

Il comma 12 prevede la destinazione di risorse a interventi previsti nel quadro di un programma di sviluppo a favore dei territori colpiti dal sisma del 2009.

I commi 13 e 14 sono volti ad estendere le competenze dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei 56 comuni del cratere, anche ai comuni fuori cratere e a prevedere, per la nomina dei titolari dei due Uffici speciali per la ricostruzione, l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il comma 14-*bis* prevede che l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati avvenga sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai Comuni.

Il comma 14-*ter* riconosce anche per gli anni 2016 e 2017 la possibilità per il

comune dell'Aquila di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato.

Il comma 15 assegna, infine, al comune dell'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per il 2015.

Il comma 16-*bis* dell'articolo 11, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina in materia di gestione dei rifiuti, relativamente alle definizioni di « produttore di rifiuti », « raccolta » e « deposito temporaneo » riportate, rispettivamente, nelle lettere *f*), *o*) e *bb*) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'ambiente). La modifica della definizione di « produttore di rifiuti » adegua la normativa in materia di rifiuti a un'interpretazione della giurisprudenza riguardante la nozione di « produttore di rifiuti », da ultimo ribadita nella sentenza della Corte di cassazione n. 5916 del 2015, sentenza che ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Gorizia dell'11 luglio 2013 con cui era stato rigettato il ricorso del PM del medesimo Tribunale contro il provvedimento che negava il sequestro preventivo di alcune aree e capannoni ubicati all'interno dei cantieri navali di Monfalcone gestiti da Fincantieri.

Il comma 16-*ter* introduce alcune modifiche alla disciplina transitoria riguardante i procedimenti per il rilascio o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio delle installazioni, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali. Tali modifiche operano attraverso la sostituzione del comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, che ha attuato la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Il comma 16-*quater* dell'articolo 11, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica in più punti la disciplina – contenuta nell'articolo 33 del decreto-legge 133 del 2014 (cd. « sblocca Italia ») – per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in

aree territoriali di rilevante interesse nazionale, con specifico riguardo al comprensorio Bagnoli-Caroglio. Le disposizioni intervengono sulla procedura di selezione del Commissario straordinario di Governo (lett. *a*), nonché provvedono all'individuazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. quale Soggetto attuatore e all'istituzione di una Cabina di regia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento al comprensorio di Bagnoli Coroglio (lett. *b* e *c*). Conseguentemente vengono modificate le disposizioni riguardanti la definizione del programma di rigenerazione urbana, anche con riguardo al coinvolgimento del comune di Napoli.

L'articolo 11-*bis* reca disposizioni in materia di attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera *a*), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Rileva che l'articolo 12, commi 1-4 e 7-8, istituisce una Zona Franca Urbana nel territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 nella provincia di Modena e in alcuni comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Le microimprese con sede all'interno della Zona Franca potranno beneficiare di agevolazioni fiscali nei due periodi di imposta (quello in corso e quello successivo), finanziate con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Il comma 5 indica le agevolazioni tributarie temporanee previste per la Zona Franca dei territori dell'Emilia colpiti dal sisma e beneficiari delle norme di vantaggio disposte complessivamente dall'articolo 12 in esame. Esse consistono nella parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP, alle condizioni di legge, nonché dall'esenzione degli immobili produttivi dalle imposte municipali. Il comma 6 precisa che tali esenzioni operano esclusivamente per due periodi di imposta: quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e quello successivo.

Il comma 01 dell'articolo 13, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2016 il termine di scadenza

dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

I commi da 1 a 6 dell'articolo 13 intervengono sulla disciplina delle misure destinate alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. In particolare, i commi 1 e 2 consentono al Presidente della regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, di destinare fino a 205 milioni di euro per la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché di contributi a favore delle imprese.

Il comma 3 prevede la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni della regione Emilia Romagna interessati dal sisma del 2012, riduzione pari alle somme derivanti da rimborsi assicurativi per i danni provocati sui propri immobili e che concorrono al finanziamento degli interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, nel limite complessivo di 20 milioni per il 2015.

Il comma 4 estende dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per l'esenzione IMU nelle zone interessate dal sisma dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto totalmente o parzialmente inagibili.

Il comma 5 estende la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati da parte delle imprese agricole ubicate nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 anche in caso di danni subiti dai prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio.

L'articolo 13-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, istituisce una Zona Franca Urbana nel territorio colpito dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 dei comuni della regione Sardegna. Ai fini dell'istituzione è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2016.

L'articolo 13-*ter* reca una serie di misure riguardanti la città di Venezia. Il comma 1 prevede la partecipazione del

Ministro dell'economia e delle finanze alla composizione del Comitato per la salvaguardia di Venezia.

Il comma 2 riguarda la Fondazione La Biennale di Venezia e modifica il decreto legislativo n. 19 del 1998 (successivamente modificato, in particolare, dal decreto legislativo n. 1 del 2004) – con il quale è stata operata la trasformazione dell'ente pubblico « La Biennale di Venezia » in persona giuridica privata –, in particolare intervenendo sulla riconferma del presidente e dei componenti degli organi, il rinnovo dell'incarico di direttore generale, la durata dell'incarico dei direttori di settore.

L'articolo 13-*quater*, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga di due mesi, dal 31 agosto 2015 al 31 ottobre 2015, i termini per la cantierabilità degli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cd. « sblocca Italia) finanziati a valere sulle risorse del medesimo articolo 3.

L'articolo 14 differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2015 il termine per l'eventuale aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'aliquota sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015. Tale incremento era stato previsto quale clausola di salvaguardia, da attivare per l'eventualità del mancato rilascio, da parte del Consiglio UE, delle misure di deroga in relazione alle disposizioni in materia di *reverse charge split payment* contenute nella legge di stabilità per l'anno 2015.

L'articolo 15 reca disposizioni in merito al funzionamento dei servizi per l'impiego e alle funzioni amministrative connesse alle politiche attive per il lavoro.

Nell'ambito dell'articolo 16, il comma 1, prevede che, per accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di

Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure.

Il comma 1-*bis* prolunga fino al 31 gennaio 2019 le funzioni del Direttore generale di progetto del Grande progetto Pompei, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, lo stesso Direttore e le competenze ad esso attribuite confluiscono nella « Soprintendenza Pompei », nuova denominazione della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.

Inoltre, estende a 24 mesi la durata massima degli incarichi di collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di progettazione costituita per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del medesimo Grande progetto Pompei, intervenendo anche sul limite di spesa autorizzato per tali finalità, che viene reso permanente.

Il comma 1-*ter* dell'articolo 16, introdotto durante l'esame al Senato, interviene sulla normativa che disciplina il commercio nelle aree in cui esistono complessi monumentali interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, per introdurre l'intesa con la Regione, da parte degli uffici territoriali del Ministero, nell'adozione delle determinazioni volte a vietare gli usi non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; nel riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico che non risultino più compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione.

I commi 1-*quater* e 1-*quinqies* intendono garantire il funzionamento di archivi e altri luoghi della cultura che facevano capo alla competenza delle province fino all'intervento della legge n. 56 del 2014, che non menziona tra le competenze dei nuovi enti la gestione dei beni culturali.

In particolare, dispongono l'adozione, entro il 31 ottobre 2015, di un piano di razionalizzazione di tali luoghi della cultura, che può prevedere il versamento agli archivi di Stato dei documenti degli archivi storici delle province, l'eventuale trasferimento al Mibact dei relativi immobili,

nonché la individuazione di altri istituti e luoghi della cultura da trasferire sempre al Mibact.

Entro la stessa data possono essere trasferiti al Mibact i funzionari archivisti, bibliotecari, storici dell'arte e archeologi in servizio a tempo indeterminato presso le province.

L'articolo 16, comma 1-*sexies*, reca alcune modifiche al codice di beni culturali finalizzate ad assicurare condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale per la tutela del patrimonio archivistico e bibliografico.

Il comma unico dell'articolo 16-*bis* – articolo introdotto nel corso dell'esame al Senato e confluito nel c.d. maxiemendamento – novella l'articolo 1, comma 420, della legge di stabilità per il 2014. La norma è intesa a circoscrivere – alle sole associazioni e fondazioni specificamente dedicate a gestire i beni del patrimonio mondiale dell'umanità definiti in sede UNESCO e che ricadano nel territorio di più province – la facoltà di ricorrere alla deroga, precedentemente posta a favore di tutte le istituzioni culturali, riguardante il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione previsto dalla vigente normativa.

L'articolo 16-*ter* introduce una norma di autorizzazione all'assunzione straordinaria nella Polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1.050 unità), nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (a valere sulle facoltà assunzionali previste per il rispettivo anno successivo).

Per tali assunzioni – le quali decorrono non prima del 1° ottobre dell'anno di riferimento – è previsto si attinga in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi approvate non prima del 1° gennaio 2011.

Per i posti residui, è previsto lo scorrimento delle graduatorie (per i medesimi concorsi) degli idonei non vincitori. Per l'Arma dei carabinieri, per i posti residui è altresì autorizzato l'ampliamento dei posti dei concorsi banditi per il 2015 e il 2016.

Le modalità attuative sono demandate a provvedimenti dei ministeri di riferimento assicurando, in particolare, la precedenza ai concorsi più risalenti nel tempo e alle migliori posizioni nelle rispettive graduatorie.

Analoga autorizzazione all'assunzione straordinaria è prevista per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per 250 unità per l'anno 2015 (a valere sulle facoltà assunzionali per l'anno successivo). Per queste assunzioni (decorrenti da non prima il 1° ottobre 2015) è previsto si attinga per metà alla graduatoria selettiva per titoli indetta nel 2007 e per metà alla graduatoria di concorso pubblico del 2008.

Le residue facoltà assunzionali per il 2016 e per il 2017, sono esercitabili per i corpi di Polizia solo dal 1° dicembre dell'anno di riferimento (ad eccezione degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi). Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la soglia è il 1° dicembre 2016.

Alla copertura degli oneri, calcolati in 16.655.427 euro per il 2015 e di 11.217.902 euro per il 2016, si fa fronte tramite corrispondente utilizzo delle somme disponibili del Fondo per le vittime della mafia, delle richieste estorsive e dell'usura.

L'articolo 16-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende ai comuni della Calabria interessati da procedure di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili le deroghe già previste, per i medesimi lavoratori, dall'articolo 1, comma 207, della legge n. 147 del 2013, anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali e, a determinate condizioni, di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2014

L'articolo 17 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministro può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare entro l'esercizio in cui è erogata l'anticipazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

L'articolo 18 reca la consueta clausola di entrata in vigore del decreto-legge. Esso è dunque in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Conclusivamente formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.

Testo unificato C. 2607 Braga e abb.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla VIII Commissione (Ambiente) della Camera sul testo della proposta di legge C. 2607 e abbinata, come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente, recante « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile ».

Osserva che il testo unificato in esame reca una delega al Governo per l'adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi volti al riordino delle disposizioni normative che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e la relativa funzione, nei seguenti ambiti:

a) definizione delle attività di protezione civile;

b) organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, con possibilità di definire livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale;

c) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta ed alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale, in base al principio di distinzione fra ruolo politico e gestione amministrativa; riconoscimento al Presidente del Consiglio dei Ministri della funzione di indirizzo e coordinamento, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) partecipazione e responsabilità dei cittadini, singoli e associati, alle attività di protezione civile;

e) partecipazione e collaborazione delle università e degli enti ed istituti di ricerca alle attività di protezione civile;

f) istituzione di meccanismi e procedure per la revisione e valutazione periodica dei piani comunali di protezione civile;

g) disciplina dello stato di emergenza;

h) previsione di disposizioni che individuino, a regime, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale di protezione civile in relazione a misure connesse allo stato di emergenza;

i) disciplina organica degli strumenti nazionali di finanziamento per l'esercizio delle funzioni di protezione civile, articolati nel Fondo della protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile;

l) disciplina delle procedure finanziarie e contabili a cui soggiacciono i commissari delegati titolari di contabilità speciale;

m) disciplina delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;

n) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile;

o) modalità di partecipazione del Dipartimento della Protezione all'elabora-

zione delle linee di indirizzo per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali e di origine antropica e per la loro attuazione.

I decreti legislativi sono emanati su proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto

dei medesimi principi e criteri direttivi, possono essere adottate disposizioni integrative o correttive.

Conclusivamente formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relattrice.

La seduta termina alle 9.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

ALLEGATO 1

Revisione della Parte II della Costituzione. S. 1429-B Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni Regionali,

esaminato il disegno di legge costituzionale del Governo S. 1429-B, recante « Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione », limitatamente alle modificazioni ad esso apportate dalla Camera dei deputati;

ricordato che la Commissione si è già espressa sul testo del disegno di legge in oggetto in occasione del suo esame in prima deliberazione presso il Senato della Repubblica e, indi, presso la Camera dei deputati;

richiamati i pareri espressi dalla Commissione, rispettivamente, in data 11 giugno 2014 e in data 11 dicembre 2014;

ribadito, come già osservato in tali occasioni, che la trasformazione del Senato della Repubblica in una Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali, ai sensi del nuovo articolo 55, quinto comma, della Costituzione, costituisce un passaggio fondamentale della riforma ed è essenziale per assicurare un equilibrato rapporto di cooperazione tra lo Stato e le Regioni nella cornice di uno Stato regionale compiuto;

osservato in proposito che, al fine della piena realizzazione del valore costituzionale dell'unità della Repubblica nel

rispetto delle autonomie (articolo 5 Cost.), oltre che di un migliore funzionamento del riparto di competenze tra Stato e Regioni e quindi di un più efficace e ordinato esercizio delle rispettive funzioni (così da favorire anche una riduzione del relativo contenzioso costituzionale), è necessario che la trasformazione del Senato, tanto sotto il profilo della sua composizione quanto sotto quello dei suoi poteri, sia tale da assicurare alle autonomie territoriali un ruolo effettivo e rilevante nella legislazione nazionale e nella elaborazione e verifica delle politiche pubbliche che interessano le autonomie territoriali stesse;

considerato, in proposito, che il quinto comma dell'articolo 55, come modificato dalla Camera dei deputati, ha privato il Senato di competenze da esercitare in via esclusiva (tale disposizione, con l'uso dei verbi « concorre » e « partecipa » stabilisce infatti che tutte le funzioni assegnate a tale ramo del Parlamento vadano esercitate in concorso con la Camera dei deputati), spogliandolo inoltre del tutto – anche in concorso – di alcune funzioni di cui risultava titolare in via esclusiva;

osservato, in particolare, che la Camera dei deputati:

ha soppresso l'attribuzione espressa al Senato della funzione di controllo delle politiche pubbliche;

ha soppresso l'attribuzione in via esclusiva al Senato della funzione di rac-

cordo tra « l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica »;

ha soppresso l'attribuzione al Senato della valutazione di impatto delle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea;

ritenuto che l'assenza, in capo al Senato della Repubblica, di competenze da esercitare in via esclusiva – neppure in relazione alle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica – determini un'attenuazione del ruolo del Senato quale organo di raccordo tra le istanze dei diversi livelli di governo, che potrebbe ridurne il ruolo di Camera di compensazione tra le esigenze dei territori dei quali è espressione;

sottolineata la particolare rilevanza della funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, in considerazione del fatto che la riforma della composizione e delle funzioni del Senato dovrà necessariamente comportare la revisione del sistema delle conferenze;

rilevato inoltre che a tali misure si somma la delimitazione del campo di applicazione della procedura di approvazione rafforzata delle leggi ai soli casi di esercizio, da parte dello Stato, di competenze legislative in forza della così detta clausola di supremazia e la riconduzione della disciplina di alcuni ambiti materiali di interesse delle Regioni e degli enti locali (come, ad esempio, le disposizioni generali e comuni sul governo del territorio, il sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile e le forme di coordinamento per la tutela dei beni culturali e paesaggistici) nell'ambito del procedimento legislativo ordinario, nel quale il Senato dispone della sola facoltà di proporre modificazioni al testo del progetto di legge, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva;

rilevato che la soppressione del riferimento costituzionale alle Province comporta l'esigenza di ridefinire i poteri e le funzioni delle Regioni e delle Città metro-

politane e di individuare le dimensioni territoriali ottimali di Regioni e Città metropolitane;

ribadito inoltre, in relazione al nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione:

quanto alla modifica del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione operata dall'articolo 31 (che ha eliminato il modulo della legislazione concorrente, riportando alla legislazione esclusiva dello Stato la maggior parte delle materie attualmente elencate nel terzo comma dell'articolo citato) che oggi, dopo oltre dieci anni di giurisprudenza della Corte costituzionale sul nuovo Titolo V, il contenzioso costituzionale si è fortemente attenuato e riguarda ormai prevalentemente il coordinamento della finanza pubblica;

che la riconduzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di alcune materie attualmente attribuite alla legislazione concorrente, ma inerenti ad interessi oggettivamente indivisibili e di rilevanza nazionale (quali, ad esempio, « infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e navigazione », « ordinamento della comunicazione » e « produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia ») appare largamente condivisibile ed è del resto in linea con l'interpretazione dell'articolo 117 elaborata dalla Corte costituzionale, la quale si è adoperata per riportare ad una logica di sistema il dettato dell'articolo come novellato dalla revisione costituzionale del 2001;

che, peraltro, la completa sottrazione alle Regioni di materie che, per quanto di rilevanza nazionale, sono state fino ad oggi attribuite alla loro potestà legislativa concorrente o residuale implica una forte compressione dell'autonomia normativa delle Regioni stesse quale risultante dalla prima riforma del titolo V della parte II della Costituzione;

che tale compressione avrebbe potuto essere attenuata, in modo da salvaguar-

dare nel contempo le esigenze di unità nazionale, garantendo alle Regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione, anche sulle materie in questione, in relazione ai soli profili di interesse regionale (ad esempio, con riferimento a porti e aeroporti civili di interesse regionale o a produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale), peraltro, anche in questo caso, in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale;

preso peraltro atto favorevolmente delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 117, secondo comma, lettera o), integrato – in sintonia con un rilievo espresso dalla Commissione per le questioni regionali – con l'espressa previsione di un ampliamento della sfera di intervento dello Stato in materia di politiche attive del lavoro e di istruzione e formazione professionale (queste ultime limitatamente all'individuazione di disposizioni generali e comuni), in modo da rafforzare la cornice unitaria all'interno della quale le Regioni svolgeranno gli interventi di loro competenza;

osservato, in relazione alle modificazioni approvate dalla Camera dei deputati all'articolo 38, comma 9, (*Disposizioni consequenziali e di coordinamento*), che la modifica ivi proposta all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sembrerebbe prefigurare la possibilità che il Governo eserciti il potere sostitutivo anche sugli organi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome;

rilevato, peraltro, che l'articolo 39, comma 12, (*Disposizioni transitorie*), al secondo periodo stabilisce che, sino alla revisione degli Statuti, rimanga comunque ferma la disciplina recata dagli stessi e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;

rilevata altresì l'opportunità che il disposto del comma 12 dell'articolo 39 sia integrato con una norma che, riproducendo la *ratio* della clausola di maggior favore recata dall'articolo 10 della legge

costituzionale n. 3 del 2001, precisi che, sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, trovino comunque applicazione alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni della riforma costituzionale in discussione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite dai rispettivi Statuti e dal vigente Titolo V della Parte seconda della Costituzione, salvo quelle espressamente riferite alle sole Regioni a Statuto ordinario;

ritenuto infine che la disposizione contenuta all'articolo 39, comma 12, debba essere integrata con l'indicazione –fermo il principio dell'intesa – di un termine per l'adeguamento degli Statuti alle nuove disposizioni e con l'individuazione del percorso, possibilmente comune alle diverse autonomie territoriali, che a tale adeguamento deve condurre ed assicurando tempi certi per le relative procedure di attuazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) considerato lo stretto legame che le scelte sulla composizione e sui poteri attribuiti al Senato intrattengono con la finalità di assegnare al medesimo un effettivo potere di rappresentare il sistema delle istituzioni territoriali, verifichi la Commissione di merito la possibilità di modificare l'articolo 1, capoverso ART. 55, quinto comma, della proposta di legge costituzionale all'oggetto al fine di: ripristinare l'attribuzione espressa al Senato della Repubblica della funzione di controllo delle politiche pubbliche, della funzione di raccordo tra «l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica» e della funzione di valutazione di impatto delle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea, che il testo approvato in prima deliberazione da tale ramo del Parlamento gli assegnava;

b) al medesimo fine di rafforzare il ruolo del Senato quale organo di raccordo tra le istanze dei diversi livelli di governo, verifichi la Commissione l'opportunità di modificare l'articolo 10, capoverso ART. 70, quarto comma, della Costituzione, allo scopo di ricondurre nell'alveo del procedimento legislativo monocamerale con ruolo rinforzato del Senato la disciplina di ambiti materiali di interesse delle Regioni e degli enti locali che il testo licenziato da tale ramo del Parlamento vi ricomprendeva;

c) si garantisca alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione e in relazione ai soli profili di interesse regionale, anche nelle materie che, per fondate esigenze di unità nazionale, vengono sottratte alla attuale potestà legislativa concorrente o residuale e riportate alla legislazione esclusiva dello Stato;

d) verifichi la Commissione di merito la possibilità di modificare il comma 9 dell'articolo 38 al fine di ripristinare il testo approvato dal Senato che, per mere finalità di coordinamento, si limitava ad espungere, dall'articolo 120 della Costituzione, il riferimento agli organi delle Province;

e) per quanto detto in premessa, si integri il disposto dell'articolo 39, comma 12, allo scopo di precisare che, sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, trovino comunque applicazione alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni della presente proposta di legge per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite dai rispettivi Statuti e dal vigente Titolo V della Parte seconda della Costituzione, salvo quelle espressamente riferite alle sole Regioni a Statuto ordinario;

f) si provveda infine ad integrare la medesima disposizione di cui all'articolo 39, comma 12, con l'indicazione di un termine entro il quale – ferma restando la necessità dell'intesa – le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome devono adeguare i rispettivi Statuti alle nuove disposizioni costituzionali, definendo al contempo il percorso, possibilmente comune alle diverse autonomie territoriali, che a tale adeguamento deve condurre ed assicurando tempi certi per le relative procedure di attuazione.

ALLEGATO 2

**DL 78/2015 Misure finanziarie enti territoriali
(C. 3262 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 3262 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 78 del 2015, recante: « Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali », approvato dal Senato della Repubblica »;

richiamato il parere espresso dalla Commissione in data 8 luglio 2015, nel corso del suo esame in prima deliberazione presso il Senato della Repubblica;

rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono nel loro complesso riconducibili ad ambiti di competenza riservati in via esclusiva allo Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e g), della Costituzione, in materia di « sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie » e di « *ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali* », nonché all'ambito di competenza concorrente « *coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario* », a norma dell'articolo 117, terzo comma, Costituzione;

valutata favorevolmente la disposizione dell'articolo 1-ter, introdotta nel corso dell'esame al Senato, che prevede che, per l'esercizio 2015, le Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario predispongono il bilancio per la sola annualità 2015, in deroga alle vigenti norme di contabilità, e che possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla

previsione iniziale, l'avanzo destinato, così recependo una condizione posta dalla Commissione nel parere espresso in data 8 luglio 2015, volta ad ovviare alle difficoltà finanziarie in cui versano i predetti enti territoriali;

preso atto favorevolmente che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 4-ter dell'articolo 4 che stabilisce che, ove le leggi regionali prevedano ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata delle funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e di intesa con le regioni, definire le modalità di detto esercizio anche tramite organi comuni, anche in tal caso recependo un rilievo della Commissione nel parere reso in data 8 luglio 2015;

valutata positivamente la previsione, introdotta nel corso dell'esame al Senato, dell'articolo 5, che dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai servizi di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale ed attribuisce alle leggi regionali la definizione della riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali, in tal modo recependo una condizione posta dalla Commissione nel parere reso in data 8 luglio 2015;

considerato che il contributo previsto dall'articolo 8, comma 13-octies, costituisce diretto riconoscimento di importi spettanti alla Regione siciliana sulla base delle

disposizioni dell'articolo 37 dello Statuto speciale ed auspicando una celere definizione del contenzioso finanziario tra la Regione e lo Stato;

valutate favorevolmente le disposizioni dell'articolo 16, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, introdotte dal Senato, che prevedono la definizione di un piano di

razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province e che risultano anch'esse in linea con un rilievo formulato dalla Commissione nel parere dell'8 luglio 2015;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile (Testo unificato C. 2607 Braga e abb.).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato della proposta di legge Braga C. 2607 e abb., recante « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile », come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente;

rilevato che il contenuto del provvedimento risulta riconducibile alla materia « protezione civile », ascritta dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione alla competenza concorrente tra Stato e Regioni;

considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) prevede l'organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, e che preveda la possibilità di definire livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale;

preso atto che il testo unificato prevede il coinvolgimento degli enti territoriali nel procedimento di approvazione dei decreti delegati nella forma dell'intesa da sancire in sede di Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 241

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del
presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle
14.25 alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Comunicazioni della Presidente	242
Seguito esame della proposta di relazione sullo stato dell'informazione e sulla condizione dei giornalisti minacciati dalle mafie (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	242

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.05.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che i lavori riprendano in seduta pubblica e informa dei contenuti di una lettera ricevuta dal presidente del Parlamento europeo Martin Schulz.

Seguito esame della proposta di relazione sullo stato dell'informazione e sulla condizione dei giornalisti minacciati dalle mafie.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Rosy BINDI, *presidente*, avverte che la proposta di relazione in titolo è stata riformulata dal relatore Fava.

Claudio FAVA, *relatore*, illustra brevemente la proposta di relazione in titolo, come riformulata sulla base delle osservazioni emerse nel corso della seduta del 1° luglio e delle ultime audizioni svolte.

Intervengono per formulare osservazioni e proposte di riformulazione del testo in esame i senatori Franco MIRABELLI (PD) e Salvatore TORRISI (AP).

Rosy BINDI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame e la votazione della proposta di relazione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Alessandro Pansa	243
---	-----

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 10.40.

Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Alessandro Pansa.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Ales-

sandro PANSA, accompagnato dal dottor Roberto DI LEGAMI, direttore reggente del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, i quali svolgono una relazione e rispondono successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e dai deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 12.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	244
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione della direttrice del presidio unificato per la gestione e la valorizzazione del patrimonio da reddito dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Daniela Becchini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	244
AVVERTENZA	245

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione della direttrice del presidio unificato per la gestione e la valorizzazione del patrimonio da reddito dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Daniela Becchini.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che è presente la direttrice del presidio unificato per la gestione e la valorizzazione del patrimonio da reddito dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, dottoressa Daniela Becchini, accompagnata dalla dottoressa Angela Cinieri, dirigente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Svolge una relazione Daniela BECCHINI, *direttrice del presidio unificato per la gestione e la valorizzazione del patrimonio da reddito dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.*

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Lello DI GIOIA, *presidente*, e Roberto MORASSUT (PD) e il senatore Sergio PUGLIA (M5S).

Risponde ai quesiti posti Daniela BECCHINI, *direttrice del presidio unificato per la gestione e la valorizzazione del patrimonio da reddito dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare la direttrice del presidio

unificato per la gestione e la valorizzazione del patrimonio da reddito dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), Stefano Laporta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	246
AVVERTENZA	246

Giovedì 30 luglio 2015. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), Stefano Laporta.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dottor Stefano Laporta, accompagnato dall'ingegner Lamberto Matteocci, responsabile del servizio controllo attività nucleare, dall'ingegner Mario Dionisi, responsabile del settore rifiuti radioattivi, e dal dottor Raimondo Policicchio, responsabile del dipartimento difesa del suolo.

Stefano LAPORTA, *direttore generale dell'ISPRA*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paolo ARRIGONI (LN-Aut) e Paola NUGNES (M5S), nonché i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S) e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Stefano LAPORTA, *direttore generale dell'ISPRA*, Lamberto MATTEOCCI, *responsabile servizio controllo attività nucleare dell'ISPRA*, Raimondo POLICICCHIO, *responsabile del dipartimento difesa del suolo dell'ISPRA*, Mario DIONISI, *responsabile settore rifiuti radioattivi dell'ISPRA*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di inchiesta sui fenomeni della contraffazione,
della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	247
AVVERTENZA	247

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 30 luglio 2015. – Presidenza del
presidente Mario CATANIA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15 alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato svolto:

*Esame delle proposte di relazioni tematiche
della Commissione.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione,
nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri
di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e
nei centri di identificazione ed espulsione**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 248

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 30 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 9.15 alle 10.

INDICE GENERALE**COMITATO PER LA LEGISLAZIONE**

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo – approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i>)	3
---	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo – approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	10
---	----

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Carlo Sarro (doc. IV, n. 12) (<i>Cancellazione dall'ordine del giorno</i>) ...	14
Sull'ordine dei lavori	14
Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 11) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	15

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Su una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Giacomo Chiappori, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 13)	15
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

COMITATO DEI NOVE:

DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. C. 3249 Governo, approvato dal Senato	17
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate nella seduta odierna</i>)	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28

COMMISSIONI RIUNITE (X, XIII e XIV)

AUDIZIONI:

Audizione del Viceministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, sugli sviluppi del negoziato per un Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America	32
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. Atto n. 189 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	33
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	44

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	47

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. C. 2799 Boccadutri (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	42
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento della Relatrice</i>)	48

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. C. 2799 Boccadutri (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06178 Sarti: Sull'eventuale procedimento per calunnia a carico di funzionari di polizia in relazione al processo « Borsellino-quater »	54
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	55
5-06179 Molteni: Sull'allestimento di una tendopoli per migranti irregolari nell'area dell'ex aula <i>bunker</i> di Bassone di Como	54
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	56

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	57
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	63
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	64

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06174 Artini: Sugli oneri per la realizzazione dell'unità anfibia multiruolo (LHD) e gli eventuali cambiamenti del programma	60
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	65
5-06175 Duranti: Sulle informazioni da rendere al Parlamento riguardo ai mezzi blindati ceduti all'esercito libico	61
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	67
5-06176 Rizzo: Sul mancato risarcimento alle famiglie dei militari deceduti a causa dell'esposizione all'uranio impoverito	61
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	69
5-06177 Vito: Sulle iniziative per assicurare il riordino delle carriere del comparto difesa e sicurezza in modo uniforme	61
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	70

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	71
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. C. 3249 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	80
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. Nuovo testo C. 2799 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	82
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	84
Sull'ordine dei lavori	87

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. Atto n. 161-bis (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	88
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	91

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
---	----

AVVERTENZA	90
------------------	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	93
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali. Atto n. 181 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	105
ALLEGATO 1 (<i>Riformulazione della proposta di parere del Relatore</i>)	109
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06065 Paglia: Interpretazione delle clausole contrattuali contenute nei mutui ipotecari indicizzati al franco svizzero con tasso Libor concessi dalla banca Barclays	105
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	111
5-06067 Causi: Interventi in merito alla disciplina in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti posti in essere dagli organismi di formazione	105
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	113
5-06109 Busin: Incremento degli importi delle deduzioni per spese non documentate da parte delle imprese di autotrasporto	106
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	115
5-06190 Sandra Savino: Detraibilità delle spese per interventi di riqualificazione energetica effettuati acquistando i relativi materiali presso aziende situate al di fuori del territorio italiano	107
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	117
5-06191 Ruocco: Chiarimenti in merito all'esenzione dall'ICI e dall'IMU per gli enti religiosi e assistenziali	107
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	119
AVVERTENZA	108

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-01676 Giancarlo Giordano: Sull'insegnamento dell'educazione fisica e dello sport in Italia e sulle prospettive professionali dei laureati in scienze motorie	120
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	131
5-04468 Gagnarli: Sulla realizzazione del polo scolastico nel comune di Cortona (Arezzo) .	121
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	133
5-05306 Carocci: Sul reclutamento dei ricercatori « Futuro in Ricerca » negli organici degli Atenei o degli enti di ricerca	121
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	135
5-03414 Di Benedetto: Sull'avviso pubblico per proposte finalizzate alla realizzazione di eventi culturali in occasione della manifestazione « Notti al museo »	121
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	136
5-04911 Di Benedetto: Sullo stato di esecuzione del contratto stipulato tra la soprintendenza archeologica di Pompei, Ercolano e Stabia e la RTI Samoa Restauri Srl	121
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	138

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007. C. 3155 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	124
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	129

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo. C. 2656 Iori	130
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	143
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	146
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	150
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	151
--	-----

ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S</i>)	152
--	-----

Sull'ordine dei lavori	146
------------------------------	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. Atto n. 190 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	147
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06193 Borghi: Chiarimenti in merito alla qualità delle acque del lago di Bolsena	148
--	-----

ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	154
--	-----

5-06194 Castiello: Sulla pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI)	149
---	-----

ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	155
--	-----

5-06195 Segoni: Iniziative per tutelare le risorse idriche della piana di Scarlino	149
--	-----

ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	156
--	-----

5-06196 Matarrese: Chiarimenti sulla violazione della normativa in materia di salvaguardia degli <i>habitat</i> naturali	149
--	-----

ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	157
--	-----

5-06197 Pellegrino: Iniziative urgenti per avviare un programma di bonifica del territorio di Trieste	149
---	-----

ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	158
--	-----

5-06198 Micillo: Sull'attuazione della direttiva rifiuti in Campania	149
--	-----

ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	159
--	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di contratto di programma 2015-2019 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa. Atto n. 195 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	160
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Acu, Adiconsum, Altroconsumo, Codacons e Federconsumatori, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2520 Quintarelli ed altri, recante « Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti »	166
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

AVVERTENZA	167
------------------	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	168
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche. C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnechi e C. 3002 Fedriga (<i>Esame e rinvio</i>)	169

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. Nuovo testo C. 2799 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	170
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	182
DL 78/15: Disposizioni urgenti di materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	172
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	184
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, e Chimienti</i>)	186

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. Atto n. 176 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	180
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Atto n. 177 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	181
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Atto n. 178 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	181
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	181
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	181

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Gualtiero Ricciardi nell'ambito dell'esame della proposta di nomina del presidente dell'Istituto superiore di sanità (nomina n. 49)	189
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	189
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	202
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata da deputati del gruppo Sinistra Ecologia e Libertà</i>)	204
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	201

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	206
DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	206
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	210
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	208

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione del settore ippico. C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca, C. 1061 L'Abbate, C. 1314 Marrocu, C. 1546 Catania e C. 2054 Franco Bordo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 209

AVVERTENZA 209

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.

Audizione del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano, Arno Kompatscher, del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, Diodoro Valente, e del consigliere della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Trentino Alto Adige, sede di Bolzano, Alessandro Pallaoro (*Svolgimento e conclusione*) 212

SEDE CONSULTIVA:

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi (*Deliberazione di una proroga del termine*) 213

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della Parte II della Costituzione. S. 1429-B Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera (Parere alla 1^a Commissione del Senato) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 213

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 234

DL 78/2015: Misure finanziarie enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) . 214

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 238

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. Testo unificato C. 2607 Braga e abb. (Parere alla VIII Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 232

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 240

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 233

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 241

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Comunicazioni della Presidente 242

Seguito esame della proposta di relazione sullo stato dell'informazione e sulla condizione dei giornalisti minacciati dalle mafie (*Seguito dell'esame e rinvio*) 242

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Alessandro Pansa 243

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sulla pubblicità dei lavori 244

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione della direttrice del presidio unificato per la gestione e la valorizzazione del patrimonio da reddito dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Daniela Becchini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	244
AVVERTENZA	245
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
Audizione del direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), Stefano Laporta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	246
AVVERTENZA	246
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	247
AVVERTENZA	247
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	248

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 13,60



17SMC0005040